



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA

Tesi di Laurea in Diritto Penale

GLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

Relatore:

Chiar.mo Prof. Paolo Pisa

Candidato:

Francesca Betti

Anno accademico 2019/2020

«Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa.
Il secondo momento migliore è oggi».
Confucio

INDICE

INTRODUZIONE	4
Capitolo 1 Gli abusi sessuali nello sport La fine del silenzio	6
Il rapporto allenatore/atleta	20
Capitolo 2 Diritto Penale Disposizioni penali contro gli abusi sessuali	25
Delitti contro la libertà sessuale	25
2.1.1 La violenza sessuale – art. 609-bis c.p.	27
2.1.2 Atti sessuali con minorenni – art. 609-quater c.p.....	38
2.1.3 Corruzione di minorenni – art. 609-quinquies c.p.	44
2.1.4 Violenza sessuale di gruppo – art. 609-octies.....	47
2.1.5 Adescamento di minorenni – art. 609-undecies.....	50
Circostanze, procedibilità, sanzioni, pene accessorie e altri effetti penali nei delitti contro la libertà sessuale	52
2.1.6 I casi di minor gravità – artt. 609-bis, c.3 e 609-quater, c.5 c.p.....	52
2.1.7 Le aggravanti ex artt. 609-quater e 609-quinquies c.p.....	56
2.1.8 Circostanze attenuanti e aggravanti comuni – artt. 61 e 62 c.p.	57
2.1.9 Circostanze aggravanti – art. 609-ter c.p.	59
2.1.10 Circostanze aggravanti e attenuanti ex art. 609-octies.....	62
2.1.11 Circostanze aggravanti – art. 609-duodecies	65
2.1.12 Ignoranza dell'età della persona offesa – art. 609-sexies c.p.....	65
2.1.13 Querela di parte – art. 609-septies c.p.	67
2.1.14 Pene accessorie ed altri effetti penali – art. 609-nonies c.p.	70
2.1.15 Sanzioni	73
Altre figure di reati a sfondo sessuale	75
2.1.16 Molestie sessuali.....	75
2.1.17 I delitti in materia di pedopornografia	80
2.1.17.1 Pornografia minorile – art.600-ter c.p.	81
2.1.17.2 Detenzione di materiale pornografico – art. 600-quater c.p.....	83
2.1.17.3 Pornografia virtuale – art. 600-quater.1 c.p.....	85
2.1.17.4 Pene accessorie – art. 600-septies.2	86
2.1.18 Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – art. 612-ter c.p.	87
2.1.19 Interferenze illecite nella vita privata – art. 615-bis c.p.	89
Prescrizione dei «reati sessuali»	94

Profili processuali	101
2.1.20 Profili processuali nei delitti contro la libertà sessuale.....	101
2.1.21 Profili processuali nelle altre figure di reati a sfondo sessuale	105
2.1.22 Profili probatori – Le dichiarazioni rese dal minore persona offesa nei reati sessuali	108
Capitolo 3 Casistica penale Le decisioni della Corte di Cassazione in materia di abusi sessuali	123
I luoghi degli abusi	135
Le strategie difensive degli autori degli abusi.....	137
3.1.1 La contestazione dell’attendibilità delle persone offese	137
3.1.2 L’invocazione della mancata percezione dell’offensività delle condotte e del fraintendimento di condotte innocenti	142
3.1.3 La contestazione del rapporto di affidamento di cui all’art. 609-quater c.p. e il c.d. allenatore di fatto.....	144
3.1.4 L’invocazione di uno sconto di pena	147
3.1.5 Le contestazioni basate sull’agire delle persone offese e l’invocazione del proprio “buon nome”.....	152
Le “relazioni sentimentali” fra allenatori e atleti adolescenti	154
3.1.6 La seduzione mediante comunicazioni telematiche.....	160
Capitolo 4 Casistica sportiva Le decisioni degli organi di giustizia sportiva in materia di abusi sessuali	162
Capitolo 5 L’ordinamento sportivo L’autonomia dell’ordinamento sportivo, il procedimento sportivo, iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali ..	177
L’autonomia dell’ordinamento sportivo	178
5.1.1 La Legge 17 ottobre 2003, n. 280.....	178
5.1.2 La giustizia disciplinare sportiva	183
Il procedimento sportivo	186
5.1.3 I rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare sportivo	193
5.1.4 Profili probatori	196
Iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali	199
Capitolo 6 Riflessioni e proposte Un nuovo approccio al fenomeno	207
CONCLUSIONI	217
BIBLIOGRAFIA	219
Opere monografiche	219
Articoli.....	220
Convegni, conferenze e lezioni.....	226
GIURISPRUDENZA.....	227
Giurisprudenza statale e sovranazionale	227
Giurisprudenza sportiva	238
Ringraziamenti	240

INTRODUZIONE

Gli «abusi sessuali» costituiscono un fenomeno profondamente radicato nel mondo dello sport, il quale, per una serie di caratteristiche sue proprie, si presenta come un contesto ad elevatissimo rischio. Eppure, forse perché lo sport viene identificato come un ambiente sano per principio, forse per l'assenza di casi eclatanti a livello nazionale, forse per le forti resistenze culturali, allo stato attuale, non esistono in Italia studi organici sul tema.

Il presente lavoro vuole mettere in luce alcune peculiarità delle dinamiche relazionali che connotano la pratica sportiva, le quali fungono da terreno fertile per una vasta gamma di atteggiamenti inappropriati, prodromici a vere e proprie condotte abusive.

Alla presentazione dei principali profili problematici, delineati in alcuni interessanti studi internazionali, e alla trattazione delle fattispecie e di alcuni altri profili penali rilevanti ai fini dell'inquadramento del fenomeno, segue il nucleo duro del presente lavoro di ricerca: l'analisi casistica di una serie di pronunce della Suprema Corte e di altrettante decisioni dei diversi Organi della giustizia sportiva, la lettura delle quali ha fatto emergere alcune criticità ricorrenti.

Inevitabile l'attività di ricerca sui due fronti della giustizia penale e della giustizia sportiva, della quale, ai fini di un esame approfondito del problema, si è trattato nel capitolo quinto.

Chiude il lavoro una breve riflessione sulle possibili linee di intervento sia a livello penale, sia, soprattutto, a livello sportivo, e l'auspicio di una decisa inversione di

tendenza rispetto a quella «cultura del silenzio» che a lungo ha con successo distolto l'attenzione di legislazione, giurisprudenza e dottrina da un fenomeno importante, pregno di ripercussioni significative sulla vita di un elevatissimo numero di persone.

Capitolo 1

GLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

LA FINE DEL SILENZIO

Gli «abusi sessuali» consistono in diverse tipologie di condotte, le cui manifestazioni spaziano dai più sottili atteggiamenti ed espressioni alle più invasive forme di contatto fisico, penalmente sanzionate. Ai fini del presente lavoro, «l'abuso sessuale» può essere definito come un coinvolgimento in attività sessualmente connotate di soggetti immaturi e/o dipendenti, cui fa difetto la consapevolezza delle proprie azioni e la capacità di scelta, ad opera di soggetti in una posizione di “supremazia” rispetto ai primi, potendosi pertanto individuare le due caratteristiche peculiari dell'abuso sessuale, da un lato, nell'uso distorto di una situazione di “dominanza”, quantomeno psicologica, dall'altro, in una situazione di debolezza che inficia la capacità di autodeterminazione della vittima.

Questa ricerca ha ad oggetto gli abusi sessuali nel mondo dello sport, un fenomeno tanto diffuso, quanto sottostimato e ancora poco studiato¹, soprattutto in Italia², a

¹ «Che si tratti, in termini generali, di un fenomeno sottotraccia e fin qui poco studiato, è emerso...da quanto dichiarato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Dott.ssa Filomena Albano, nel corso della sua recente audizione da parte della Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza» [GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 56].

² Il nostro paese, nonostante il netto cambio di marcia degli ultimi anni, è ancora indietro nello studio del fenomeno. Fra le iniziative adottate in tal senso, a parte i numerosi articoli di giornale occasionati da eventi episodici, occorre menzionare il Convegno del CONI *Donne e minori: lo sport contro la violenza* (Roma, 8 novembre 2017); le due inchieste parallele condotte nel 2018 dai due quotidiani nazionali *Corriere della Sera* (BONARRIGO, M., *L'inchiesta: le molestie nello sport italiano*, in *Corriere.it*, 18 gennaio 2018) e *Avvenire* (COCCIA, P., *Lo scenario. Molestie e abusi nello sport: la mappa di un continente sommerso*, in *Avvenire.it*, 7 febbraio 2018); l'intervento dell'allora Procuratore Generale del CONI, Generale Enrico Cataldi, al Convegno *Le donne e lo sport* (Roma, 22 maggio 2018); il servizio giornalistico del quotidiano *Il Giorno* (MOLA, G., *Pedofilia e sport, la nostra inchiesta: chi abusa può tornare in gioco*, in *Ilgiorno.it*, 2 dicembre 2018); l'incontro con alcune delle Federazioni sportive maggiormente interessate dal fenomeno degli abusi sessuali (FIPAV, FIR, FIS, FISE) convocato il 17 dicembre 2019 dall'attuale Procuratore Generale del

dispetto del fatto che già nel 2002 una risoluzione del Parlamento europeo su “donne e sport” invitasse pressantemente gli Stati membri e le federazioni sportive «ad adottare provvedimenti tesi a prevenire e far cessare le molestie e gli abusi sessuali nello sport facendo applicare la legislazione relativa alle molestie sessuali sul lavoro, ad informare gli atleti e i rispettivi paesi sui rischi di abusi e sul diritto di ricorso di cui dispongono, nonché ad impartire una formazione specifica al personale delle organizzazioni sportive, avendo cura di garantire l’iter penale e disciplinare»³.

Si tratta di un problema trasversale all’intero settore sportivo, diffuso in gran parte del mondo e che, per quanto attestato dalla cronaca sia nazionale che internazionale, interessa quantomeno i continenti europeo, americano ed asiatico, sebbene non siano mancati casi anche nel continente africano e in quello oceanico⁴.

CONI, Prefetto Ugo Taucer; l’attività dell’organizzazione di volontariato “Il Cavallo Rosa”, nata il 14 marzo 2019 e figlia di un movimento sorto nel giugno 2018 e orientata al contrasto del fenomeno degli abusi sessuali, non solo nell’equitazione (dalla quale ha preso le mosse), ma anche in altri settori del mondo sportivo. Battendosi con vigore, questa organizzazione è riuscita anche a far condannare diversi allenatori, segnalandoli agli organi di giustizia sportiva.

In dottrina si segnalano sostanzialmente quattro lavori, decisamente recenti: RUI, A., *Molestie ed abusi nello sport; rimedi processuali e mezzi di tutela*, in *Giustiziasportiva.it*, fasc.3, 2017, 178-187 – il quale, pur operando una riflessione più ampia sulle inerzie del passato/presente e sulle possibili linee di riforma, dedica una particolare attenzione al rapporto allenatore-atleta; RUS, M., *Abusi sessuali su bambini e minori: come difendersi e superarli*, in *Nuovo sport giovani*, 2017, <https://www.nuovosportgiovani.it/etica-e-salute/1275-abusi-sessuali-su-bambini-e-minori-come-difendersi-e-superarli.html> – l’autore denuncia il fenomeno richiamando una serie di dati statistici tratti dal Rapporto “Dossier pedofilia 2016” dell’associazione Telefono Azzurro Onlus e proponendo una serie di azioni di contrasto; CAPPA, S., ROSSETTI, M., *Atti sessuali con minorenne: il reato, l’illecito disciplinare e i casi nella FISE*, in *Diritto.it*, 2020, <https://www.diritto.it/atti-sessuali-con-minorenne-il-reato-lillecito-disciplinare-e-i-casi-nella-fise/>. – lavoro prevalentemente incentrato sul rapporto fra processo penale e processo sportivo nella reazione al fenomeno degli abusi sessuali in ambito sportivo, che contiene un’interessante riflessione sulle differenze in tema di garanzie difensive dell’imputato/tesserato-incolpato e in tema di *standard* probatorio richiesto ai fini della pronuncia di colpevolezza/responsabilità nei confronti dello stesso.

Una menzione a parte merita il saggio del Dott. Renato Grillo, magistrato in pensione, già Consigliere della Corte Suprema di Cassazione, attuale Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Comitato Italiano Paralimpico – GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 31-120 – il quale, primo nel panorama italiano, compie un’ampia e approfondita analisi del fenomeno, cogliendone le variegata sfaccettature, nazionali ed internazionali, ed enucleando nel capitolo finale un’articolata serie di proposte di riforma e spunti di riflessione per chiunque volesse affrontare il problema con quell’approccio sistemico che esso necessariamente richiede.

³ Risoluzione del parlamento europeo su “donne e sport”, 2002/2280(INI), 40.

⁴ GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 52.

Nonostante la nuova sensibilità dell'opinione pubblica al tema, ampiamente stimolata dal movimento *#MeToo*⁵ e dalla campagna *Starttotalk*⁶ del Consiglio d'Europa, la violenza sessuale ai danni di bambini e adolescenti costituisce, in generale, un argomento ancora difficile da affrontare a causa delle forti resistenze culturali, in particolare quando si consuma nell'ambito delle relazioni educative e familiari, ad opera di soggetti nei quali i minori ripongono la più totale fiducia⁷, il che avviene, secondo quanto segnalato dal Consiglio d'Europa stesso⁸, fra il settanta e l'ottantacinque per cento dei casi, in un continente nel quale un bambino su cinque ha subito abusi sessuali. Il tutto in relazione ad un'offesa, quella sessuale, rispetto alla quale le strategie di difesa tipicamente poste in atto dalla vittima sono la negazione e l'evitamento⁹.

L'ambiente sportivo è particolarmente a rischio in quanto contraddistinto da una serie di peculiarità potenzialmente capaci di incentivare il verificarsi di comportamenti abusivi o molesti nei confronti dei giovani atleti¹⁰, come documentato in diversi studi internazionali¹¹. Costituiscono importanti fattori di

⁵ *#MeToo* è una campagna promossa nell'ottobre 2017 dall'attrice Alyssa Milano sul *social network "Twitter"*, finalizzata ad invitare le vittime di abusi sessuali a denunciarli per «dare alle persone un'idea della grandezza del problema».

⁶ Il programma *Starttotalk* è stato lanciato dal Consiglio d'Europa nell'aprile 2018 come azione supplementare ai due progetti *Pro Safe Sport* del 2014 e del 2017, co-finanziati dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea e gestiti nell'ambito EPAS (*Enlarged Partial Agreement on Sport*) e costituisce un appello alle autorità pubbliche e al movimento sportivo ad intraprendere azioni risolutive contro l'abuso sessuale sui minori.

⁷ *L'abuso delle persone di minore età: al più presto una strategia nazionale di prevenzione e contrasto*, a cura del Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia), 2019, <http://gruppocrc.net/labuso-delle-persone-di-minore-eta-al-piu-presto-una-strategia-nazionale-di-prevenzione-e-contrasto/>.

⁸ Council of Europe – Human Rights Channel, <https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-child-sexual-abuse-in-sport>.

⁹ SARMIENTO, I., *Gli aspetti psicologici della violenza sessuale: effetti dello stupro sulle vittime*, in *State of mind*, 2017, <https://www.stateofmind.it/2017/02/effetti-dello-stupro-vittime/>.

¹⁰ RUI, A., *Molestie ed abusi nello sport; rimedi processuali e mezzi di tutela*, in *Giustiziasportiva.it*, 2017, fasc.3, 179.

¹¹ KIRBY, S.L., GREAVES, L., HANKIVSKY, O., *The dome of silence sexual harassment and abuse in sports*, 2000, <http://site.ebrary.com/lib/ulaval/Doc?id=10192197>; TOFTEGAARD NIELSEN, J., *The forbidden zone: intimacy, sexual relations and misconduct in the relationship between coaches and athletes*, in *International review for the sociology of sport*, 2001, 36(2), 165-182; CENSE, M., BRACKENRIDGE, C., *Temporal and developmental risk factors for sexual harassment and abuse in*

rischio¹² la particolare relazione di fiducia fra allenatori e atleti (e genitori¹³, i quali raramente ne mettono in discussione l'autorità¹⁴) e al contempo lo squilibrio di potere al suo interno, specie se accompagnato dal ricorso a strutture premiali, basate sulla paura e la dipendenza; la centralità della corporeità nella pratica sportiva e la conseguente naturalezza dei contatti fisici, spesso utilizzati anche per esprimere emozioni comuni; la promiscuità in ambienti ristretti, quali docce, spogliatoi¹⁵, sale per la misurazione del peso corporeo; diverse circostanze spazio-temporali nelle quali i minori risultano interamente affidati ad allenatori e/o altre figure di riferimento delle società sportive, come accade in occasione di trasferte o anche solo mediante la condivisione di mezzi di trasporto privati per cercare di contenere

sport, in *European physical education review*, 2001, vol.VII, fasc.1, 61-79; LEHAY, T., PRETTY, G., TENENBAUM, G., *Prevalence of sexual abuse in organised competitive sport in Australia*, in BRACKENRIDGE, C., *Sexual harassment and abuse in sport: international research and policy perspective*, Londra, 2002, 19-46; FASTING, K., BRACKENRIDGE, C., SUNDGOT-BORGEN, J., *Experiences of sexual harassment and abuse among Norwegian elite female athletes and nonathletes*, in *Research quarterly for exercise and sport*, 2003, 74(1), 84-97; PARENT, S., DEMERS, G., *Sexual abuse in sport: a model to prevent and protect athletes*, in *Child abuse review*, 2011, 20, 120-133; PARENT, S., *Disclosure of sexual abuse in sport organisations: a case study*, in *Journal of child sexual abuse*, 2011, 20(3), 322-337; ENGELBERG, T., MOSTON, S., *Hiding in plain sight: sexual harassment in sport*, in BARRY, M., SKINNER, J., ENGELBERG, T., *Handbook of employment relations in sport*, Cheltenham, 2016, 295-309.

¹² Fattori evidenziati da più parti, in particolare, al di là degli studi internazionali summenzionati, nell'ambito della Campagna *Startotalk* del Consiglio d'Europa, dall'Ufficio Federale dello Sport (UFSPD), nell'ambito della Conferenza sulla violenza sessuale contro le donne e i bambini nello sport tenutasi presso il museo nazionale finlandese di Helsinki nell'aprile 2019 e, a livello nazionale, in BONARRIGO, M., *L'inchiesta: le molestie nello sport italiano*, in *Corriere.it*, 18 gennaio 2018; COCCIA, P., *Lo scenario. Molestie e abusi nello sport: la mappa di un continente sommerso*, in *Avvenire.it*, 7 febbraio 2018; RUI, A., *Molestie ed abusi nello sport: rimedi processuali e mezzi di tutela*, in *Giustiziasportiva.it*, fasc.3, 2017, 178-187; GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 31-120.

¹³ «I genitori avevano affidato i minori al C., per la sua qualifica di allenatore della squadra di calcio, riponendo in lui piena fiducia» [Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008].

¹⁴ STIRLING, A.F., KERR, G.A., *Abused Athletes' perceptions of the coach-athlete relationship*, in *Sport in society*, 2009, 12(2), 227-239.

¹⁵ «Secondo il narrato della parte lesa [minore infrasedicenne] i due episodi di natura sessuale si erano verificati in circostanze diverse a breve distanza di tempo nello spogliatoio sito all'interno del palazzetto dello sport» [Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24803/2009]; è proprio in un «locale destinato a spogliatoio ed idromassaggio» che un istruttore e massaggiatore di una palestra di pallacanestro ha invitato un minore infraquattordicenne a compiere dei gesti sul proprio organo genitale, per poi passare all'azione, stabilendo un contatto fisico, sebbene fugace [Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27886/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30936/2009, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto)].

o ridurre i costi di spostamento (c.d. *car pooling*)¹⁶; la tolleranza di comportamenti discriminatori, violenti o sessualmente inappropriati, la loro normalizzazione come parte integrante della “cultura sportiva”¹⁷ e la conseguente difficoltà nel riconoscere gli abusi sessuali in quanto tali, sia da parte dei bambini, i quali potrebbero anche non possedere il vocabolario necessario ad esprimerli, sia da parte degli adolescenti, i quali, trovandosi ancora in una fase di sviluppo emotivo-sessuale, potrebbero essere indotti a ritenere di intrattenere una relazione sentimentale con l’adulto, specialmente se giovane e attraente¹⁸; il fenomeno del silenzio, in un duplice aspetto, da un lato il clima di omertà nelle organizzazioni, finalizzato alla tutela della propria immagine e ad evitare scandali¹⁹, dall’altro la rinuncia delle vittime

¹⁶ «Va, in punto di diritto, considerato il carattere censurabile...della condotta tenuta dal D.D.B. nella propria veste di dirigente della società...cui, per la stagione sportiva 2008-09, era stata affidata la responsabilità, non agonistica, della squadra Primavera e concretatasi nell’aver lo stesso, in più occasioni, approfittando anche delle circostanze di tempo e luogo (viaggi e trasferte con la squadra) connesse all’espletamento del proprio incarico dirigenziale, rivolto “attenzioni”, finalizzate a conseguire approcci esplicitamente a sfondo sessuale, verso alcune giovani, e in taluni casi anche minorenni, calciatrici in forza a quest’ultima squadra» [Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, comunicato ufficiale n.31/CDN(2013/2014), §59]; «per aver abusato sessualmente di una minore...nelle circostanze in cui gli era affidata dai genitori per ragioni di istruzione e custodia, in quanto suo istruttore di equitazione, in occasione di gare e competizioni» [Tribunale Federale della FISE, decisione n.1/2015]; «due calciatrici...riferivano gli episodi, descritti nell’atto di deferimento [delitti consumati e tentati di violenza sessuale da parte dell’allenatore], che si sarebbero verificati in occasione dei trasferimenti, curati dall’incolpato con un proprio mezzo di trasporto, delle giovani dal luogo di allenamento ai rispettivi luoghi di residenza» [Corte Federale D’Appello della FIGC, sez. IV, comunicato ufficiale n.032/CFA(2014/2015), §1]; «Il B. frequentava le stesse [tre minori infraquattordicenni] in qualità di allenatore di ciclismo, accompagnandole, con l’auto della società sportiva...dalle loro abitazioni al luogo dell’allenamento e viceversa. Era proprio durante tali percorsi in auto che le giovani – quasi sempre separatamente, a parte in qualche occasione – erano state sottoposte ad atti sessuali» [Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007].

¹⁷ Lo studio di due ricercatori australiani ha evidenziato come comportamenti sessuali e sessisti inappropriati siano spesso considerati una componente ineluttabile dello sport e come le atlete sembrino accettarli maggiormente rispetto alle donne operanti in altri contesti, come quello accademico o quello lavorativo [ENGELBERG, T., MOSTON, S., *Hiding in plain sight: sexual harassment in sport*, in BARRY, M., SKINNER, J., ENGELBERG, T., *Handbook of employment relations in sport*, Cheltenham, 2016, 295-309].

¹⁸ «Gli abusi sessuali infantili non sono stupri, se non in una piccolissima parte di casi, ma sono seduzioni. Creano legami molto forti [rendendo la vittima] dipendente. Se poi il cosiddetto molestatore fa di tutto, sapientemente, per non fare del male e conquistare il bambino, ripagando queste prestazioni con affetto, per forza le vittime possono stare per molti anni vicine ai loro abusanti» [CHINAGLIA, L., *Otto cose da sapere sulle vittime di abusi infantili*, in *Il quotidiano dell’infanzia inascoltata*, 2019, <https://www.rompereilsilenzioLavocedeibambini.it/2019/03/30/8-cose-da-sapere-sulle-vittime-di-abusi-infantili/>].

¹⁹ «Negli ultimi quattro anni, ho dovuto scontrarmi con un atteggiamento di riserva nell’affrontare certe tematiche, teso a voler evitare qualsiasi tipo di scandalo» [CATALDI, E., intervento al Convegno del CONI *Donne e minori: lo sport contro la violenza* (Roma, 8 novembre 2017)]. «L’ambiente

alla denuncia per paura di ritorsioni, di non essere credute²⁰ o anche solo dell'emarginazione da quel contesto sportivo che fornisce loro una socialità nella quale si sentono fortemente identificate, nonché, specialmente in contesti locali di modeste dimensioni, ma anche ad alti livelli qualora non si percepisca l'esistenza di valide alternative²¹, di vedere sfumare il proprio sogno agonistico.

sportivo è uno degli ambienti meno vigilati e quando si manifestano episodi di violenza o abusi sessuali su minori, si tende a tacere perché la notizia non rovini la reputazione della società o della federazione sportiva» [COCCIA, P., *Lo scenario. Molestie e abusi nello sport: la mappa di un continente sommerso*, in *Avvenire.it*, 7 febbraio 2018]. «Tutto ruota intorno ai soldi, specialmente quando sono una risorsa scarsa. Maggiore la posta in gioco, inferiore la possibilità di ottenere giustizia. Se si tenta la strada della segnalazione agli enti che promuovono le attività con i cavalli, essi è probabile che tenteranno di sminuire i casi, per non perdere top addestratori, allenatori, *riders*, affiliazioni, etc. Ad essere allontanato sarà, piuttosto, chi ha parlato. Sarà azionato un mobbing specifico, che catapulta la colpa e la vergogna sulla vittima, dopotutto colui/colei ha accettato il rapporto, dunque non si tratta di abuso, ma di sesso, e considerazioni simili che forniscono le giustificazioni al sistema per non agire come invece dovrebbe» [*Molestie sessuali nel mondo del cavallo e la difficoltà ad aprire il vaso di Pandora*, in *Horse Angels*, <https://www.horse-angels.it/non-solo-cavalli/molestie-e-abusi-sessuali-nel-mondo-del-cavallo/496-molestie-sessuali-nel-mondo-del-cavallo-e-la-difficolta-ad-aprire-il-vaso-di-pandora.html>]. «In tutto questo, le associazioni sportive tendono a chiudere un occhio, magari trasferendo gli “orchi” in nuovi ruoli. Il sistema viene tollerato fino a quando i violentatori producono atleti di buon livello. L'unica cosa che conta è la disperata ricerca del successo sportivo, della medaglia olimpica. I loro abusi sono considerati un piccolo, insignificante prezzo da pagare nel corso del processo» è quanto si legge in un articolo dedicato agli abusi nello sport coreano [BISTI, R., *Violentata da bambina, ma l'incubo è finito*, in *Il tennis italiano*, 22 luglio 2018]. «A stare alle notizie diffuse dal quotidiano [*Washington Post*], la frequenza media degli abusi si sarebbe aggirata intorno ad una ogni mese e mezzo per più di 36 anni...la ragione di un così lungo silenzio andrebbe attribuita al fatto che – secondo una deformazione culturale – i risultati sportivi debbono prevalere rispetto alla salvaguardia delle atlete» [GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 45]. «Unico interesse dei dirigenti, per loro stessa ammissione, era quello di evitare uno scandalo ed un discredito del club» [Corte Federale della FIT, decisione n.35/2007].

²⁰ Timore assolutamente fondato in un contesto nel quale «siamo lontanissimi da un riconoscimento consapevole del ruolo della vittima e delle dinamiche che possono muovere le sue azioni. Mettiamo in dubbio le parole di chi sostiene di aver subito abusi e lo facciamo con argomentazioni che denotano una scarsa conoscenza del tema» [intervista a Marinella Malacrea, neuropsichiatra infantile, in CHINAGLIA, L., *Otto cose da sapere sulle vittime di abusi infantili*, in *Il quotidiano dell'infanzia inascoltata*, 2019, <https://www.rompereilsilenziofavocedeibambini.it/2019/03/30/8-cose-da-sapere-sulle-vittime-di-abusi-infantili/>]. Inoltre, è stato soprattutto all'indomani della recente riforma in materia di legislazione sessuale, operata dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66, che si è sviluppato in giurisprudenza un filone interpretativo sensibile alle peculiarità dei reati di cui agli artt. 609-bis ss., il quale, valorizzando la condizione particolare della vittima in queste ipotesi, spesso assalita da “sensi di colpa” e timori di vario genere, ha cercato di superare quel vetusto schema logico che, esaminando il comportamento della persona offesa secondo parametri ordinari ed asettici, tendeva quasi a ribaltare i piani della realtà assumendo in modo strisciante che la causa degli abusi fosse quasi sempre da annettere al comportamento della vittima stessa [TRAPASSO, A., *Violenza sessuale: il punto su talune questioni di diritto sostanziale e processuale*, in *Altalex*, 2017, <https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/17/violenza-sessuale>].

²¹ Basti pensare al tristemente noto “caso *Larry Nassar*”, l'ex medico della nazionale statunitense di ginnastica artistica che per anni ha abusato oltre centocinquanta giovani atlete, le quali, condizionate da un clima particolarmente severo di rigida etero-determinazione dell'attività agonistica, non vedevano altra strada per coltivare il loro sogno olimpico. Alexandra Rose Raisman, due volte campionessa olimpionica (Londra 2012 e Rio 2016), una delle vittime di Nassar, ha dichiarato nella

Uno studio²² britannico del 2001 ha enucleato, con metodo induttivo, una specifica sequenza temporale di accadimenti nello sviluppo di episodi di abuso sessuale nello sport ed ha delineato un modello di valutazione del rischio individuando una serie di fattori situazionali critici e purtroppo assai frequenti.

Tabella 1 – Modello di valutazione del rischio di abusi sessuali - CENSE, M., BRACKENRIDGE, C., Temporal and developmental risk factors for sexual harassment and abuse in sport, in European physical education review, 2001, vol.VII, fasc.1, 61-79.

<i>Variabili relative all'istruttore</i>	<i>Variabili relative all'atleta</i>	<i>Variabili relative alla tipologia di sport</i>
Maschio	Femmina	Sport individuale/ di gruppo
Maturo	Giovane	Frequenza del contatto fisico richiesto
Aspetto fisico massiccio	Aspetto fisico esile/debole	Tipo di divisa
Frequenti opportunità di viaggio	Scarsa consapevolezza della possibilità di essere vittima di abusi e molestie sessuali	Controlli da parte di autorità esterne sulla trasparenza e meritocrazia nella selezione degli atleti scarsi o nulli
Elevata capacità di determinazione degli avanzamenti di carriera degli atleti ²³	Storie di abusi in famiglia	Codice di condotta morale debole o inesistente

sua autobiografia [RAISMAN, A., *Fierce. How competing for myself changed everything*, New York, 2017, 254]: «sembravano esserci tanti motivi per non parlare. Li ho elencati mentalmente [durante il primo colloquio con un'investigatrice privata inviata dalla Federazione di ginnastica artistica statunitense]: prima di tutto, e se avessi sbagliato? Forse quello che aveva fatto era una pratica medica legittima, proprio come aveva a lungo ripetuto. Forse le persone non mi avrebbero creduta, o avrebbero pensato che stessi esagerando e comportandomi in maniera drammatica, o mi avrebbero odiata. Forse avrebbero pensato che lo stavo facendo solo per attirare l'attenzione. E poi c'era la famiglia di Larry a cui pensare. E se avessi rovinato loro la vita?». Occorre inoltre tenere presente che in genere il soggetto agente è una figura autorevole, che gli atleti sono spesso persone fortemente orientate verso uno scopo e che, traducendo le parole di Véronique Lebar, fondatrice e presidente del "Comitato Etica & Sport" francese, «La sofferenza fa parte dell'allenamento...il vincente, per definizione, è colui che non è vittima...vittimizzandosi si pensa di auto-escludersi dal mondo dello sport».

²² CENSE, M., BRACKENRIDGE, C., *Temporal and developmental risk factors for sexual harassment and abuse in sport*, in *European physical education review*, 2001, vol.VII, fasc.1, 61-79.

²³ Si citano a titolo di esempio due decisioni di merito nazionali, una decisione sportiva e tre sentenze di legittimità: 1) la sentenza della Corte d'Appello di Lecce – sezione staccata di Taranto del 4 giugno 2014 di condanna di un allenatore di calcio per aver posto in essere molteplici condotte moleste nei confronti di un allievo sedicenne «dicendogli di avere notato in lui spiccate attitudini nello sport del calcio, gli prometteva di fargli fare un "salto di qualità" e quindi dei provini a Bari, Lecce e Brindisi, per l'ingaggio in una categoria superiore, per poi incontrarlo di sera, in un'occasione in cui...gli chiedeva di filmare con il telefonino il suo organo genitale, da trasferire sul suo cellulare col *bluetooth*...reiterava la richiesta» attuando un «vero e proprio "martellamento"...forte dell'ascendente esercitato nei confronti della ben più fragile personalità del

Precedenti penali	Assistenza emotiva genitoriale povera o scarsa	Mancanza di un contratto prestabilito fra genitori e istruttore su diritti e doveri della relazione sportiva per la quale si opera l'affidamento del minore
Percezione alta di affidabilità da parte dei genitori degli allievi	Presenza dei genitori durante la pratica sportiva sporadica o nulla	Scarso dibattito all'interno dello sport sul tema specifico degli abusi e delle molestie sessuali
Elevate possibilità di trovarsi da solo con gli atleti	Problemi medici, in particolare disturbi dell'alimentazione	
Condotta etica e morale generalmente scarsa su qualsiasi tema	Dipendenza dall'istruttore per avanzare nello sport	
	Bassa autostima	

Per quanto concerne la sequenza temporale, lo studio in esame ha evidenziato sei fasi: a) la determinazione a porre in atto l'offesa da parte dell'abusatore, sulla cui figura sappiamo ancora poco, ma la cui profilazione²⁴ potrebbe rivelarsi utile data

minorenne parte lesa, per di più sottoposto alla sua cura quale allenatore e viepiù sollecitato attraverso la subdola strumentalizzazione di ciò che il detto G. ben sapeva essere la più grande aspirazione dell'adolescente»; 2) la sentenza della seconda sezione della Corte d'Appello di Torino del 10 dicembre 2008 di condanna di un allenatore di calcio per aver costretto e comunque indotto un giocatore infraquattordicenne a compiere e a subire atti sessuali, agendo con abuso di autorità in relazione alla sua qualifica di allenatore ed affidatario del minore, «minacciandolo di non fargli più svolgere il ruolo di capitano della squadra, di non farlo giocare nella Ju e di arrabbiarsi con lui ove avesse rivelato tali fatti ai genitori»; 3) la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, sez. disciplinare, comunicato ufficiale n.82/TFN(2016/2017), §194, di condanna nei confronti del collaboratore di una u.s.d., il quale, «abusando del proprio ruolo e del conseguente rapporto di fiducia instaurato con i giovani calciatori componenti la squadra "Esordienti" della società..., dei quali – peraltro – era affidatario per ragioni di educazione, vigilanza e custodia» aveva «indotto taluni di questi...facendo loro promesse e/o regali, a compiere e subire atti sessuali, nonché a filmare questi ultimi ed inviare ad esso il relativo materiale pedopornografico così realizzato»; 4) le seguenti decisioni della Corte di Cassazione: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21317/2011 (relativa alla condanna di un allenatore di pallavolo che ha costretto due minori decenni a subire atti sessuali «con la minaccia di non farle partecipare alle partite di pallavolo con squadre formate da bambine di età superiore alla loro»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41412/2011 (relativa alla condanna di un allenatore di calcio, autore di abusi sessuali nei confronti di alcuni suoi allievi, il quale ha in particolare «costretto il minore M.F. a inviargli continuamente messaggi telefonici con parole affettuose, minacciando in caso contrario di non farlo giocare a pallone»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013 (nella quale si ricorda come l'«allenatore della squadra di pallavolo...si fosse reso responsabile degli abusi sessuali...con la lusinga di un posto privilegiato nella squadra e prospettando successi anche a livello nazionale»).

²⁴ In proposito si segnala un articolo apparso sul periodico telematico *Horse Angels* [Guida antipedofili, come orientarsi in equitazione, in <https://www.horse-angels.it/non-solo-cavalli/molestie-e-abusi-sessuali-nel-mondo-del-cavallo/985-guida-antipedofili-come-orientarsi->

la variegata casistica, che spazia dal “mostro” che agisce in maniera seriale al soggetto psicologicamente fragile/immaturo che esprime il suo bisogno di dominio e apprezzamento sfruttando coloro che più facilmente soccombono; *b*) la selezione della vittima; *c*) il superamento delle c.d. barriere esterne (regole, attività di controllo), in genere scarse, del contesto ambientale di riferimento; *d*) l’attività di manipolazione psicologica mirante a “vincere la resistenza” dell’atleta (c.d. *sexual grooming*); *e*) l’inizio e lo sviluppo dell’abuso, o meglio, degli abusi, *f*) i quali, in genere terminano solo con l’intervento di terzi oppure quando l’atleta si allontana dallo sport²⁵. In particolare si è sottolineato che quella minoranza di atleti che rivela gli abusi subiti lo fa ad anni di distanza²⁶ e in un momento in cui è meno focalizzata

in-equitazione.html], pubblicato dall’omonima organizzazione di volontariato, che delinea alcuni tratti indicativi della personalità abusiva dell’istruttore di equitazione, quali urlare spesso agli allievi di fronte agli altri o dire loro cose degradanti per lederne l’autostima (l’umiliazione del prossimo non fa parte dei metodi corretti di formazione); dare priorità assoluta ai risultati competitivi; permettere il bullismo; fare giochi di potere con gli allievi (l’istruttore che fa giochi mentali con gli allievi per degradarli, per avere sempre ragione, per umiliarli, per subordinarli o manipolarli è potenzialmente pericoloso in quanto non è una persona emotivamente equilibrata); istigare il timore o l’inopportunità di riferire ad adulti o genitori quanto avviene al circolo; rifiutare di assumersi responsabilità (l’istruttore che vuole sempre avere ragione, anche quando ha palesemente torto); eccesso di intimità fisica (istruttori che oltrepassano i limiti opportuni dell’educazione e della forma). Si rinvia poi, a titolo esemplificativo, alla decisione n.22/2019 del Tribunale Federale della FISE, la quale, nel radiare un istruttore di equitazione per aver intrattenuto una relazione sessuale con una minore infrasedicenne, da lui completamente soggiogata, denuncia altresì gli «atteggiamenti brutali» dello stesso nei confronti dei cavalli, nonché i toni e i modi «sicuramente inopportuni» con i quali si rivolgeva agli atleti.

²⁵ Gli atleti d’élite possono rimanere intrappolati in questo *modus* perché si fidano o, addirittura, amano i loro abusatori [BRACKENRIDGE, C., FASTING, K., *The grooming process in sport: narratives of sexual harassment and abuse*, in *Auto/Biography*, 2005, 13(1)].

²⁶ «Ho avuto bisogno di anni per capire che si trattava di stupro» ha dichiarato Kim Eun-hee, ex campionessa di tennis coreana, abusata per due anni dal suo allenatore [BISTI, R., *Violentata da bambina, ma l’incubo è finito*, in *Il tennis italiano*, 22 luglio 2018]; «Le giovani atlete non hanno immediatamente denunciato l’accaduto, ma hanno dovuto prima di tutto acquisire la consapevolezza delle violenze subite e subito dopo comprendere che determinati atti erano vietati e puniti dalla legge penale» [Tribunale Federale della FIJLKAM, procedimento disciplinare R.G. 1409/K del 2015]; «si è rivolta a uno psicologo nel marzo 2018 in seguito allo *choc* subito per aver scoperto i trascorsi di M. con altre allieve minori...una volta compresa la verità, ha troncato ogni rapporto con il M. e la sua famiglia ed è in prima linea nell’assistere e sostenere altre minori abusate insieme al movimento Cavallo Rosa» [Tribunale Federale della FISE, decisione n.22/2019]; «I giudici di secondo grado...hanno sottolineato...il logorio psicologico della minore...che avrebbe rinvenuto nella relazione [con il suo istruttore di equitazione, durata anni] una connotazione “negativa e brutale all’improvviso” allorché la ragazza stessa era uscita “dal mondo alterato che l’imputato aveva creato attorno a lei, colpevolizzandosi in parte ancora”» [Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019].

sull'attività agonistica, sintomo di una presa di coscienza a posteriori dell'accaduto²⁷.

Un altro importante studio²⁸, questa volta canadese, condotto sempre con metodo induttivo, mediante interviste semi-strutturate con le principali parti interessate dal fenomeno (amministratori delle federazioni e delle società sportive, istruttori, atleti

²⁷ Ricordiamo in proposito la decisione della Corte d'Appello di Lecce – sezione staccata di Taranto del 12 agosto 2017, che costituisce un chiaro esempio dello schema d'azione appena descritto. Si tratta di una sentenza di conferma della condanna ai danni di un allenatore di pallacanestro femminile per adescamento di due sue allieve infraquattordicenni e per il compimento con le stesse di atti sessuali consistiti in baci, toccamenti, rapporti orali reciproci e penetrazioni vaginali con una delle due. Nel corpo della decisione si legge che «l'uomo aveva profittato della qualità di allenatore della squadra di pallacanestro, composta da ragazzine di età compresa fra 11 e 14 anni, insinuandosi nella vita di alcune di loro, acquisendone le confidenze e approfittando con spregiudicatezza per avere rapporti sessuali con ragazzine dell'età di 12 e 13 anni». Egli «aveva assunto una posizione di supremazia sulle vittime, grazie al ruolo di allenatore, era riuscito a suscitare l'affidamento, le stimolava e invogliava ad avere fiducia in se stesse ed era divenuto punto di riferimento, in una sorta di idealizzazione, divenendo tributario di un ruolo para/genitoriale. Era stato sempre lui ad assumere l'iniziativa degli incontri intimi», «Era stato quindi lui a strumentalizzare il carisma e la posizione di egemonia assunta e garantita dal ruolo di allenatore, tanto che alcune ragazzine avevano intravisto nell'esclusione dal gioco, decisa dallo stesso imputato, una sorta di punizione, e avevano riferito che, a volte, egli era stato inutilmente severo con S., escludendola dalle partite, per poi mutare atteggiamento e anzi assumere comportamenti più intimi con lei e con C.». L'«imputato...era riuscito ad approfittare della fragilità di C.C., insicura nel basket, per avviare con lei un diverso rapporto. Egli infatti, riunite le minori, aveva fatto parola della presenza nel gruppo di una compagna che non giocava bene a causa della sua insicurezza, immagine nella quale la stessa C. si era riconosciuta, mentre all'esito della riunione l'aveva condotta nella sua villa al mare». «Orbene, se nel caso di specie sono pacifici tanto l'assenza di costrizione fisica quanto il coinvolgimento sentimentale delle due minorenni, non possono però sottacersi le descritte e gravi modalità delle condotte delittuose, poste in essere in essere subdolamente operando per conseguire tanto la fiducia totale delle adolescenti quanto per porsi quale loro punto di riferimento affettivo, così da indurle a soddisfare i suoi desideri sessuali». Si nota infine che l'agente aveva intrecciato con le minori una fitta corrispondenza messaggistica, grazie alla quale la madre di una delle due minori era venuta a conoscenza dei fatti, ma soprattutto nella quale «la minorenni...spiegava quindi all'amica di avere avviato quella relazione con il S. solo per amore», nonché il rilievo dei giudici che «devastanti erano state le conseguenze psicologiche...essendo emerso che...le adolescenti avevano assunto un contegno protettivo nei confronti dell'imputato, depistando inizialmente i Carabinieri, recandosi da sua moglie per consegnargli suo tramite un regalo, dicendosi dispiaciute per la sua carcerazione, con conseguente dimostrazione che, nella loro psiche, ordinaria era considerata l'insinuazione di quella figura adulta con cui avviare una relazione sessuale, con evidente deviazione dall'ordinario sviluppo emotivo e sensoriale».

In ambito sportivo si segnala invece la sentenza del Tribunale Federale della FIJKAM [procedimento disciplinare R.G. 1409/K del 2015], che ha comminato la sanzione disciplinare della radiazione ad un maestro, sottolineando come egli avesse «potuto avvicinare le tre giovani atlete esclusivamente in ragione del ruolo che ricopriva in ambito sportivo ed [avesse] sfruttato la fiducia che le stesse, i loro familiari e i colleghi riponevano in lui per molestarle sessualmente», si è inoltre evidenziato il fatto che «la maggior parte degli episodi narrati dalle ragazze...[avvenissero] durante gli allenamenti o durante gli incontri collegati all'attività sportiva...[e]...che il particolare incarico sportivo del N., e la superiorità psicologica che ne derivava nei confronti delle vittime, [sia] stata una delle principali ragioni che hanno reso possibile le condotte di violenza fisica e psicologica poste in essere».

²⁸ PARENT, S., DEMERS, G., *Sexual abuse in sport: a model to prevent and protect athletes*, in *Child abuse review*, 2011, 20, 120-133.

e genitori degli atleti) ha evidenziato i fattori che, in questo particolare ambito, influenzano l'implementazione di adeguate misure per preventive e gestire gli abusi, determinando un clima di inazione. I tre principali fattori consisterebbero in a) una visione negativa dell'attività di prevenzione, determinata soprattutto dal timore di suscitare un clima di preoccupazione circa la effettiva esistenza di casi di abuso all'interno dell'associazione e da quello di incentivare la formulazione di accuse infondate²⁹, nonché da un generale atteggiamento di sufficienza nei confronti dell'efficacia di una qualsiasi azione preventiva, data l'impossibilità di sradicare interamente il fenomeno; b) carenza di guida, competenze e risorse, sia economiche che umane, tale da far scendere notevolmente il contrasto al fenomeno nella scala delle priorità delle organizzazioni sportive³⁰; c) effettivi casi di abuso sessuale, fattore che, al contrario dei precedenti, ha svolto un ruolo positivo (a livello gestionale e non preventivo), costringendo ad una presa di coscienza dell'esistenza del problema e dell'assenza di adeguate misure per fronteggiarlo e imponendo in ogni caso l'individuazione di misure per la gestione dello stesso, sebbene *ex post facto*. Questo approccio reattivo va tuttavia messo in collegamento con la tendenza a sottovalutare la gravità di determinati episodi e a procrastinare l'agire per evitare problemi in contesti nei quali, come da più parti evidenziato, «tutti sanno»³¹.

²⁹ Diversi studi hanno peraltro rilevato che le “false accuse” sono piuttosto rare [OATES, R. K., JONES, D.P., DENSON, D., SIROTNAK, A., GARY, N., KRUGMAN, R.D., *Erroneous concerns about child sexual abuse*, in *Child Abuse and Neglect*, 2000, 24(1), 149–157; TROCMÉ, N., BALA, N., *False allegations of abuse and neglect when parents separate*, in *Child abuse and neglect*, 2005, 29(12), 1333-1345].

³⁰ Si riportano di seguito le traduzioni delle dichiarazioni rilasciate in forma anonima da alcuni amministratori sportivi nell'ambito dello studio: «c'è così tanto da fare – le procedure amministrative, la supervisione dei giovani, la supervisione degli impiegati qui e là – che questa questione viene sempre messa da parte perché richiede tempo e perché non sappiamo nemmeno cosa farne», «sento che, come amministratore, sono un po' impotente. Non abbiamo formazione, siamo come...persi».

³¹ «Penso che prima che ciò accadesse, c'erano già dei sospetti che non ci si sarebbe dovuti fidare di lui. Personalmente ritengo che nell'istituzione [dove lavorava l'allenatore], le persone hanno tenuto la bocca chiusa, hanno aspettato che ci fossero problemi prima di reagire» ha dichiarato uno

Lo studio in esame enuclea poi quelli che ritiene essere i principali effetti dei tre fattori appena enunciati, cioè i) nulli o scarsi controlli pre-assunzione: complice il fatto che il mondo dello sport si basa enormemente sul contributo di volontari, la maggior parte delle organizzazioni sportive non effettua controlli sui precedenti

degli istruttori dello studio in esame. «Dovevamo accorgerci prima tutti quanti. Istruttori, dirigenti, maestri, genitori, Fisi, io. So come funzionano gli allenamenti e le trasferte, perché io stessa li ho vissuti. Si vive a stretto contatto. Non è possibile che nessuno se ne sia accorto» ha dichiarato Elena Matous Radici, ex sciatrice alpina, in occasione di una conferenza stampa organizzata dalla FISJ in riferimento al caso di un maestro di sci condannato per atti sessuali con un'allieva minorenni [UBBIALI, G., *Il maestro di sci seduttore «Dovevamo accorgerci tutti»*, in *Corriere.it*, 2012, https://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/12_dicembre_22/maestro-sci-seduttori-radici-sci-dovevamo-accorgerci-2113273436135.shtml]. «Spesso nell'ambiente [equestre] i “si sa” e i “si dice” sono numerosi, ma i testimoni che denunciano sono praticamente quasi inesistenti» scrive il periodico *Horse Angels* [*I reati sessuali nel mondo equestre*, in <https://www.horse-angels.it/fanzina/molestie-e-abusi-sessuali-nel-mondo-del-cavallo/891-i-reati-sessuali-nel-mondo-equestre.html>]. «Attorno a certi allenatori si costituisce un harem competitivo e pericoloso. Tutti (o almeno tanti) sanno tutto, nessuno vuole rovinare la carriera di tecnici o atleti promettenti. E così la rete di protezione attorno ai ragazzi si sfalda» ha spiegato Cristina Varano, procuratore federale [BONARRIGO, M., *L'inchiesta: le molestie nello sport italiano*, in *Corriere.it*, 18 gennaio 2018]. Ancora, nel corso di una trasmissione televisiva, l'ex direttore tecnico della federazione nazionale svedese di atletica leggera, Ulf Karlsson, sottoposto ad un pressante interrogatorio da parte di una giornalista svedese, ha ammesso di avere visto di persona allenatori e dirigenti di mezza età abbracciare e pomiciare sfrontatamente con giovani atlete di dodici-tredici anni perfino durante lo svolgimento di gare ai vari livelli [ALONZO, F.S., *Abusi sessuali sugli atleti. Lo scandalo scuote la Svezia*, in *lastampa.it*, 2011, <https://www.lastampa.it/sport/2011/11/18/news/abusi-sessuali-sugli-atleti-br-lo-scandalo-scuote-la-svezia-1.36920132>].

In ambito sportivo si ricorda: «s'imponeva, pertanto, a carico della società una maggiore vigilanza sul proprio tesserato, tanto più nei riguardi di un soggetto il cui comportamento era stato già percepito come equivoco in taluni frangenti» [Tribunale Federale Nazionale della FIGC, sez. disciplinare, comunicato ufficiale n.82/TFN(2016/2017), §194]; «due ex compagne di squadra di G.B., le calciatrici F.F. e G.C., sentite in merito ai fatti oggetto di accertamento, nel corso della propria audizione innanzi all'Organo inquirente...confermavano di essere a conoscenza del fatto che, durante la loro comune militanza nelle squadre...girasse voce “nell'ambiente” che il D.D.B. avesse mandato, in più occasioni, SMS a sfondo sessuale alla propria ex compagna di squadra G.B.» [Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, comunicato ufficiale n.31/CDN(2013/2014), §59]; «Il sig. P.P. rendeva dichiarazioni spontanee confermando quanto già dichiarato in atti: sebbene dei fatti contestati in questa sede [abusi sessuali su allieva minorenni] si vociferasse, all'interno del proprio Circolo, già dal 2009...lo stesso ha dichiarato di aver notato “sin dall'inizio” comportamenti del M. “non adeguati” nei confronti delle allieve...approcci fisici tra i due “in selleria”...atteggiamento nel tempo assunto dalla ragazza nei confronti del proprio istruttore (“simili a quelli di una fidanzata”)] [Tribunale Federale della FISE, decisione n.1/2015]; «nel periodo gennaio-agosto 2016, in scuderia circolavano voci sul fatto che M. aveva lasciato la moglie per la...che era una ragazzina sua allieva e qualche mamma disse “qui lui ha un vivaio”» [Tribunale Federale della FISE, decisione n.22/2019].

In ambito penale si cita invece: «Le accuse della parte lesa inoltre hanno anche trovato parziale riscontro nelle dichiarazioni della teste F. che ha riferito...che era diffusa la voce secondo la quale il V. infastidiva le ragazze, fatto che aveva indotto l'allenatore D.M. ad interpellare singolarmente le componenti della squadra femminile in merito a tali fatti» [Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24803/2009]; «La Corte...ha richiamato la deposizione del teste Z., gestore del centro sportivo...(ove l'imputato svolgeva la propria attività di allenatore di calcio) circa segnalazioni ricevute dal Parroco sulle lamentele di alcuni genitori “perché i ragazzi legavano troppo con lui...era troppo amichevole”)] [Cass. Pen., sez. III, sentenza n.22440/2013].

penali per selezionare i candidati per le posizioni del personale, nonostante il fatto che tali controlli siano una raccomandazione chiave in materia di prevenzione³²⁻³³;

ii) scarsa formazione e consapevolezza dei principali soggetti interessati, in particolare è emerso che gli atleti, i genitori e gli allenatori non sapevano quali procedure avrebbero dovuto seguire o quali risorse sarebbero state disponibili in caso di problemi; iii) confini inter-relazionali poco chiari e assenza di precise regole comportamentali: lo studio ha fatto emergere l'assenza di istruzioni o regole scritte relative a docce, spogliatoi, viaggi, condivisione di camere d'albergo, contatti telefonici, etc.; una sola federazione aveva un regolamento scritto che proibiva le relazioni romantiche/sexuali tra allenatori e atleti; i codici di condotta erano rari e, laddove esistenti, non richiedevano la firma degli allenatori, né prevedevano azioni disciplinari per eventuali violazioni; ivi) poche misure per la gestione dei casi di abuso sessuale e inefficacia delle misure esistenti³⁴: solo due federazioni sportive

³² BRACKENRIDGE, C., *Spoilsports: understanding and preventing sexual exploitation in sport*, Londra, 2001.

³³ A livello nazionale, si segnala l'art. 25-bis del Testo unico sul casellario giudiziale (D.P.R. 14 novembre 2002, n.313), introdotto dall'art. 2, c.1 del D.lgs. 4 marzo 2014, n.39, il quale obbliga chiunque intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori a richiedere il certificato del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. In occasione dell'intervento al Convegno *Le donne e lo sport* (Roma, 22 maggio 2018), il Generale Enrico Cataldi, ha tuttavia fortemente criticato l'interpretazione datane dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia e dal CONI, i quali ne hanno sostanzialmente escluso l'applicazione nell'ambito delle attività sportive. Il primo ha infatti emesso una direttiva mediante la quale sono stati esonerati da tale obbligo tutti i soggetti che prestano la proprio opera presso società e associazioni sportive dilettantistiche con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato e il secondo ha stabilito l'esonero per tutti i soggetti beneficiari dell'esimente fiscale di cui all'art. 67, c.1, lett.m del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D..P.R. 22 dicembre 1986, n.917), cioè coloro che percepiscono un reddito da attività sportiva dilettantistica inferiore ai diecimila euro (c.d. collaboratori sportivi *ex Legge Pescante*), escludendo di fatto la stragrande maggioranza degli allenatori e dei tecnici italiani.

³⁴ «Qualche caso è stato denunciato, ma nella maggior parte delle situazioni non si è arrivati a soluzione, non essendoci un canale sicuro e *super partes*, interno al sistema, per denunciare gli autori di reati simili e, a fronte anche di testimoni attendibili, avere la certezza della pena» [*Molestie sessuali nel mondo del cavallo e la difficoltà ad aprire il vaso di Pandora*, in *Horse Angels*, <https://www.horse-angels.it/non-solo-cavalli/molestie-e-abusi-sessuali-nel-mondo-del-cavallo/496-molestie-sessuali-nel-mondo-del-cavallo-e-la-difficolta-ad-aprire-il-vaso-di-pandora.html>].

avevano una politica sugli abusi sessuali, la quale, peraltro, si applicava solo ai dipendenti immediati delle federazioni e non agli allenatori dei *club* locali; inoltre, nel discutere tali politiche, tutti gli amministratori sportivi le hanno ritenute complesse e difficilmente applicabili nella pratica.

Quanto detto testimonia le gravi carenze nella tutela degli atleti dal rischio di subire abusi sessuali nell'ambito delle organizzazioni sportive, ma anche una nuova attenzione verso fenomeni, purtroppo, molto diffusi e spesso caratterizzati da una violenza subdola e meno appariscente, che specula sulle debolezze e sui bisogni altrui, in un contesto, quello sportivo, che dovrebbe, al contrario, contribuire al processo formativo della persona, in particolare se minore, trasmettendo valori di alto significato morale, quali lo spirito di sacrificio, il rispetto delle regole, la lealtà, la capacità di subire una sconfitta e di riconoscere i propri limiti e il senso di appartenenza.

In Italia, come affermato dai due Capi della Procura Generale dello Sport presso il CONI, «per un periodo sin troppo esteso alcune Federazioni sono state estremamente inerti nel combattere il fenomeno, preferendo la tattica del silenzio compiacente ed uniformandosi così a quella regola non scritta che sembra costituire il filo conduttore comune della maggior parte delle Federazioni Sportive degli altri Stati»³⁵. La giustizia sportiva di sessantaquattro federazioni italiane non contempla, ad oggi, una norma che punisca esplicitamente gli atti di pedofilia, violenza sessuale o molestia, con l'unica eccezione della recentissima modifica del Regolamento di Giustizia della FASI³⁶ (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana), che ha operato

³⁵ GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 72.

³⁶ La FASI rientra fra le c.d. Discipline Sportive Associate, le quali formalmente si distinguono dalle discipline sportive riconosciute dal CONI come Federazioni Sportive Nazionali, pur seguendone, salvo deroghe espresse, sostanzialmente la disciplina per espressa previsione dell'art. 25, c.4 dello Statuto del CONI. Ai fini del presente lavoro, si segnala che costituiscono discipline sportive associate anche la FSI, la FIPAP e la FITETREC-ANTE.

un generico richiamo alle due fattispecie penalistiche di «violenza sessuale» (art. 609-*bis* c.p.) e «atti sessuali con minorenni» (art. 609-*quater* c.p.), punendole con la sanzione della radiazione. Mancano inoltre linee guida e codici di comportamento generali sul tema, nonostante le meritorie iniziative di alcune federazioni (FIS e FISE). Eppure, dalle statistiche sui procedimenti per abusi sessuali allegate alla relazione annuale 2019 della Procura Generale dello Sport risultano 85 procedimenti aperti³⁷ per un illecito che, ad oggi, può essere sanzionato solo ricorrendo alla generica fattispecie della violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

In un contesto nel quale il rapporto fra le molestie sessuali e lo sport è ancora, comunque, poco indagato a livello globale, forse perché lo sport è un ambiente che viene identificato come sano per principio³⁸, il nostro paese, probabilmente anche per l'assenza di casi eclatanti, sia per numero di soggetti coinvolti, sia per notorietà delle vittime³⁹, pare trovarsi davvero agli inizi di quella che si auspica essere una vera e propria riforma culturale del mondo dello sport.

Il rapporto allenatore/atleta

La particolare relazione che si instaura fra gli istruttori e i loro atleti costituisce uno dei più significativi fattori di rischio del verificarsi di episodi di abuso sessuale, come testimonia un recente rapporto sul calcio femminile, pubblicato dall'associazione mondiale calciatori, secondo il quale il 40% degli abusi subiti

³⁷ GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 82.

³⁸ COCCIA, M., *Lo scenario. Molestie e abusi nello sport: la mappa di un continente sommerso*, in *Avvenire.it*, 7 febbraio 2018.

³⁹ GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 63 ss.

dalle calciatrici proviene dall'allenatore o dal suo *staff*⁴⁰. L'allenatore si trova infatti in una posizione di potere e autorevolezza, che gli consente ampi margini di azione indisturbata⁴¹ e facilmente strumentalizzabile⁴². «In una fase della crescita in cui c'è una forte contestazione dei genitori – spiega Francesca Lauria, Comandante della Sezione atti persecutori dei Carabinieri di Roma – l'istruttore sportivo è la figura più idealizzata e quella più in grado di creare sudditanza psicologica»⁴³. Lo spirito di emulazione, anche attraverso l'insegnamento speculare delle tecniche sportive, determina una sorta di “attrattiva coinvolgente” nei confronti dell'allenatore, i cui insegnamenti sono seguiti pedissequamente⁴⁴⁻⁴⁵. Spesso infatti nelle palestre non viene coltivato un clima di dialogo e confronto, gli atleti non vengono coinvolti nella elaborazione del piano di allenamento, ma viene loro imposto di “eseguire degli ordini”⁴⁶, dimenticandosi l'importantissimo valore

⁴⁰ COCCIA, P., *Lo scenario. Molestie e abusi nello sport: la mappa di un continente sommerso*, in *Avvenire.it*, 7 febbraio 2018.

⁴¹ *I reati sessuali nel mondo equestre*, in *Horse Angels*, <https://www.horseangels.it/fanzina/molestie-e-abusi-sessuali-nel-mondo-del-cavallo/891-i-reati-sessuali-nel-mondo-equestre.html>.

⁴² Si cita a titolo di esempio la sentenza della seconda sezione del Tribunale di Firenze del 5 maggio 2014 di assoluzione nei confronti di un istruttore di pugilato imputato per aver compiuto atti sessuali (palpeggiamenti e baci) con una minore degli anni sedici durante gli allenamenti. Al di là della decisione favorevole all'imputato, dovuta ad una dichiarata non piena attendibilità della minore, i giudici hanno sostenuto che non vi fosse dubbio circa il fatto che l'imputato avesse «instaurato con la [minore] un rapporto di fiducia, di confidenza tale da rappresentare per lei una figura di riferimento nella palestra, apparendo quasi come un nonno, caratterizzata anche da gesti affettuosi quali carezze e abbracci», a riprova della peculiarità del rapporto allenatore-allieva e della estrema facilità di sconfinamenti quantomeno inopportuni.

⁴³ BONARRIGO, M., *L'inchiesta: le molestie nello sport italiano*, in *Corriere.it*, 18 gennaio 2018.

⁴⁴ CATALDI, E., intervento al Convegno del CONI *Donne e minori: lo sport contro la violenza* (Roma, 8 novembre 2017).

⁴⁵ «L'allenatore era il re del mio mondo, decideva tutto sulla mia quotidianità: come allenarmi, quando dormire, cosa mangiare. E anche essere picchiata faceva parte dell'allenamento» ha dichiarato Kim Eun-hee, ex campionessa di tennis coreana, abusata per due anni dal suo allenatore [BISTI, R., *Violentata da bambina, ma l'incubo è finito*, in *Il tennis italiano*, 22 luglio 2018].

⁴⁶ «Usa la “fiducia” come un'argomentazione utile a non ascoltare i reclami espressi dalle danzatrici (“devi fidarti di me”)» è quanto affermato da Ilse Ghekiere, danzatrice e attivista belga, fondatrice del movimento *Engagement*, impegnata a battersi contro il sessismo, le ingiustizie e le molestie sessuali subite da alcuni *performer* nel mondo della danza e del teatro, in riferimento ad un coreografo accusato di aver posto in essere sistematicamente molestie e abusi sessuali ed emotivi nei confronti dei danzatori e delle danzatrici con i quali lavorava [CHERNETICH, G.C., *Le accuse di molestie sessuali nel mondo della danza. Intervista a Ilse Ghekiere*, in *Teatro e Critica*, 19 marzo 2019, <https://www.teatrocritica.net/2019/03/le-accuse-molestie-sessuali-nel-mondo-della-danza-intervista-ilse-ghekiere/>].

formativo dello sport⁴⁷, soprattutto nei confronti di bambini e adolescenti⁴⁸. L'allenatore infatti, volente o nolente, partecipa sempre al percorso formativo dei ragazzi che allena⁴⁹, ai quali, dovrebbe fornire quelle abilità cognitive, emotive e relazionali di base, che consentano loro di operare con competenza sia sul piano individuale che su quello sociale. Ne consegue che qualsiasi azione abusiva, in soggetti non ancora adulti e facilmente suggestionabili, determini conseguenze psicologiche profonde e difficili da riparare⁵⁰⁻⁵¹.

Tra tutte le figure di adulti che operano a contatto con i minori, quella dell'istruttore si caratterizza funzionalmente in quanto egli detiene «l'immenso potere di

⁴⁷ «Proprio l'impostazione delle Federazioni Sportive quali agenzie educative per la trasmissione di tali principi [il confronto con gli altri tesserati, il rispetto delle regole, il dovere di lealtà], fa sì che le famiglie affidino i propri minori, anche in età tenerissima o in situazioni di disagio e di difficoltà, ai tecnici, alle società sportive, alle Federazioni stesse che “devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive” (CONI – Principi di Giustizia Sportiva, art.1)» [Tribunale Federale della FCI, sez. I, comunicato n.1/2018].

⁴⁸ «I tesserati minorenni hanno necessità di maggiori tutele in quanto si trovano in una fase particolare della vita e cioè quella della crescita e della formazione sportiva» [Tribunale Federale della FCI, sez. I, comunicato n.1/2018].

⁴⁹ «Il tecnico federale, che riveste indubbiamente una posizione di privilegio, controllo e influenza sui soggetti che gli sono affidati e che ne subiscono inevitabilmente il *metus reverentialis*, deve agire con particolare rigore morale, perché la sua condotta sempre e comunque funge da modello e punto di riferimento per i giovani atleti, il cui condizionamento ne è diretta conseguenza» [Corte Federale di Appello della FIN, decisione n.31/2018]; «Egli [l'allenatore] avrebbe quindi dovuto insegnare ai ragazzi le regole dello sport (lealtà, fiducia, rispetto)» [Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008].

⁵⁰ PARENT, S., *Disclosure of sexual abuse in sport organisations: a case study*, in *Journal of child sexual abuse*, 2011, 20(3), 322; #HorseMeTooItalia, in *Horse Angels*, <https://www.horse-angels.it/gestione-naturale/37-sfumature-di-baio/molestie-e-abusi-sessuali-nel-mondo-del-cavallo/558-horsemetooitalia.html>.

⁵¹ «Questo rapporto con il M. aveva ed ha generato in me uno stato di disagio e di scarso interesse verso tutto, compresa la scuola, nella quale nell'ultimo periodo avevo uno scarso rendimento...In tutto questo periodo mi sono trovata in uno stato di difficoltà, quasi confusionale, dovuto ai continui cambiamenti di atteggiamento del M., il quale dapprima mi provocava, poi si allontanava, poi si riavvicinava dicendomi delle cose per poi farne tutt'altre quando ci vedevamo personalmente» ha dichiarato la giovane vittima di un istruttore di equitazione che la ha abusata per anni [Tribunale Federale della FISE, decisione n.22/2019]; «La Corte di appello ha, quindi, ricostruito la vicenda dipanatasi anche dopo il gennaio 2015, con il disvelamento da parte della persona offesa della relazione e la rivelazione di “angosce e traumi da lei vissuti e repressi”, avendo riguardo, in particolare, allo stato della minore, incorsa in un grave crollo psicologico, dilaniata com'era tra un'iniziale incapacità di staccarsi dal suo amante nella prospettiva di un futuro comune – sintomatica del livello di alterazione della realtà in cui era incappata – ed i sensi di colpa, uniti al disagio per la cessazione dei rapporti con l'imputato ed il mondo dell'ippica a questi correlato, imposta dai genitori» [Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019].

“determinare” il presente dei giovani atleti⁵², esaltandone le aspettative⁵³ o tarpando loro le ali. Negli sport individuali poi, sovente, gli atleti mantengono lo stesso istruttore per molti anni, crescendo insieme a lui, il quale diviene inevitabilmente una figura di riferimento amata e, talvolta, odiata, un confessore psicologico, un amico, col quale condividere emozioni forti e situazioni intime (vicinanza fisica⁵⁴, spogliatoi, gesti e locuzioni di quel linguaggio sportivo che in un contesto ordinario sarebbero fuori luogo), in definitiva, un vero e proprio centro di interesse.

È pertanto immenso l'ascendente che i tecnici sono in grado di esercitare sugli atleti⁵⁵, tuttavia non bisogna dimenticare l'altro lato della medaglia: anche l'istruttore sviluppa nei confronti dei suoi allievi intensi sentimenti⁵⁶, i quali

⁵² RUI, A., *Molestie ed abusi nello sport; rimedi processuali e mezzi di tutela*, in *Giustiziasportiva.it*, fasc.3, 2017, 179.

⁵³ Il campione olimpionico svedese Patrick Sjöberg ha rivelato di essere stato sottoposto ad un sistematico abuso sessuale da parte del suo allenatore Vijo Nousiainen all'inizio della carriera, cioè quando era ancora troppo giovane per poter resistere alle costanti pressioni di colui che gli prometteva grandi successi internazionali [ALONZO, F.S., *Abusi sessuali sugli atleti. Lo scandalo scuote la Svezia*, in *lastampa.it*, 2011, <https://www.lastampa.it/sport/2011/11/18/news/abusi-sessuali-sugli-atleti-br-lo-scandalo-scuote-la-svezia-1.36920132>].

⁵⁴ «Il rapporto coach/atleta impone un contatto anche fisico...che può trasformarsi in una relazione impropria» ha dichiarato Cristina Varano, procuratore federale [BONARRIGO, M., *L'inchiesta: le molestie nello sport italiano*, in *Corriere.it*, 18 gennaio 2018].

⁵⁵ «Allontanare un'adolescente plagiata dal coach è difficilissimo» [Cristina Varano, procuratore federale, in BONARRIGO, M., *L'inchiesta: le molestie nello sport italiano*, in *Corriere.it*, 18 gennaio 2018], «vi sono casi, infatti, di atleti seguiti per molti anni dallo stesso tecnico, che ne subiscono la presenza ed il fascino, sino ad un annullamento della loro personalità tale da trascinarli alla totale assuefazione» [RUI, A., *Molestie ed abusi nello sport; rimedi processuali e mezzi di tutela*, in *Giustiziasportiva.it*, fasc.3, 2017, 184]. Si citano, a titolo di esempio, la dichiarazione della madre di una giovane vittima, ad avviso della quale la figlia «ancora fatica a realizzare la gravità di quanto accaduto. E adesso ci detesta per averla strappata dall'amore della sua vita» [RODELLA, M., *Le ragazze, le famiglie, il maestro. Dentro la palestra degli orrori*, in *Corriere.it*, 11 ottobre 2017] e la dichiarazione della Presidente di un circolo ippico, riportante le parole di un'allieva abusata: «mi diceva che ne sentiva la mancanza e che ne era innamorata. Poi, con il tempo e grazie al supporto psicologico, che a tutt'oggi la sostiene...ha capito di essere stata vittima di abuso» [[Tribunale Federale della FISE, decisione n.22/2019].

⁵⁶ È rimasta celebre la dichiarazione di John Leonard, direttore esecutivo dell'ASCA (*American Swimming Coaches Association*) al *New York Times* nel 1993, quando l'ASCA è diventata la prima associazione di allenatori a vietare le relazioni sessuali fra allenatori e atleti: «Qualsiasi istruttore che ha allenato per dieci anni e dice di non essersi mai innamorato di un'atleta o vice versa sta mentendo», successivamente ribadita dallo stesso nell'ambito di un'intervista per il mensile *Sports Illustrated*, nella quale ha affermato: «La mia famosa dichiarazione? Ricevo sempre critiche per quella. Il fatto è che è vero. Nessuno nella comunità del nuoto mi dice che non è vero. Dicono solo che non si dovrebbe dire» [WAHL, G., WERTHEIM, L.J., DOHRMANN, G., *Passion plays a growing number of coaches are falling in love with – and sometimes marrying – athletes they train. Some of*

possono essere gestiti malamente da parte di «giovani allenatori che non sono ancora ben consapevoli del loro ruolo e della loro responsabilità, che non riescono ad evitare l'attrazione dei giovani atleti, o che fraintendono la debolezza degli atleti scambiandola per un invito sessuale»⁵⁷⁻⁵⁸.

Costituiscono una testimonianza di questo fenomeno di “reciproco innamoramento” le numerose coppie sposate di atlete e allenatori. La questione rimane ad oggi uno dei maggiori *taboo* in ambito sportivo⁵⁹, incrementato dall'assenza di precise e coerenti politiche e linee guida sul tema.

Lo studio di queste dinamiche costituisce un campo minato e richiede necessariamente il confronto con chi le ha vissute, ma è quanto mai opportuno per affrontare il problema degli abusi sessuali nel mondo dello sport, un fenomeno immenso e sfaccettato, ricco di “zone grigie”.

these relationships succeed. Others disrupt careers or leave teammates stumbling over hidden obstacles, in *Sports Illustrated*, 10 settembre 2001, *special report (bonus piece)*].

⁵⁷ PROFETA, C., *Campagna contro gli abusi sessuali nello sport. Lo sport non è un gioco per bambini*, in *PescaraNews.net*, 6 aprile 2017.

⁵⁸ Occorre inoltre segnalare che, come attestato dal Rapporto “Dossier pedofilia 2016” dell'associazione Telefono Azzurro Onlus, talvolta bambini e adolescenti vittime di abusi sessuali possono manifestare una sorta di *iper-attivismo sessuale* [RUS, M., *Abusi sessuali su bambini e minori: come difendersi e superarli*, in *Nuovo sport giovani*, 2017, <https://www.nuovosportgiovani.it/etica-e-salute/1275-abusi-sessuali-su-bambini-e-minori-come-difendersi-e-superarli.html>], tenendo atteggiamenti che potrebbero apparire, non solo provocanti, ma segno di una maturità emotivo/sessuale in realtà assente. Inoltre, «una persona insicura può sentirsi rafforzata dal fatto di essere sessualizzata o reificata» ha dichiarato Ilse Ghekiere [CHERNETICH, G.C., *Le accuse di molestie sessuali nel mondo della danza. Intervista a Ilse Ghekiere*, in *Teatro e Critica*, 19 marzo 2019, <https://www.teatrocritica.net/2019/03/le-accuse-molestie-sessuali-nel-mondo-della-danza-intervista-ilse-ghekiere/>].

⁵⁹ «Il rapporto fra *coach* e allieve è argomento tabù, delicato...e quasi mai affrontato» [BISTI, R., *Abusi sessuali. Tre anni*, in *Il tennis italiano*, 4 dicembre 2012].

Capitolo 2

DIRITTO PENALE

DISPOSIZIONI PENALI CONTRO GLI ABUSI SESSUALI

Delitti contro la libertà sessuale

La L. 15 febbraio 1996, n. 66, frutto di un travagliato e sofferto iter parlamentare che ha attraversato varie legislature⁶⁰, ha sottratto i reati posti a tutela della libertà sessuale dall'ambigua collocazione⁶¹ tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e li ha inseriti fra i delitti contro la libertà personale nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale. La scelta legislativa mirava a richiamare l'attenzione sulla gravità dei fatti delittuosi, i quali, nonostante la progressiva attenzione al fenomeno, sono più ricorrenti di quanto sia dato conoscere; tuttavia, è stata criticata per aver perso l'occasione di dedicare un'apposita sezione alla tutela del bene giuridico della libertà sessuale⁶².

Al di là della nuova collocazione, dal valore essenzialmente culturale⁶³, in linea con i meccanismi di prevenzione generale⁶⁴, gli aspetti più qualificanti dell'intervento di riforma sono stati l'unificazione del reato di violenza carnale di cui all'art. 519

⁶⁰ BERTOLINO, M., *La riforma dei reati di violenza sessuale*, in *Studium Iuris*, 1996, 401.

⁶¹ PISA, P., *Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, Milano, 2018, 321.

⁶² LATTANZI G., LUPO E., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2005, Vol.V, 473.

⁶³ PISA, P., *Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, Milano, 2018, 321.

⁶⁴ BELTRANI, M., *Le nuove norme contro la violenza sessuale. Commento sistematico alla L. 15.2.96, n. 66*, Napoli, 1996, 20.

c.p. e di quello di atti di libidine violenti contenuto nell'art. 521 c.p. nella nuova fattispecie di «violenza sessuale» di cui all'art. 609-*bis* c.p. e l'inasprimento della risposta sanzionatoria, motivato con l'intenzione di impedire il c.d. patteggiamento *ex art.* 444 c.p.p., il quale è tuttavia reso possibile dalla diminuzione speciale di cui all'art. 609-*bis*, u.c.⁶⁵.

La scelta di unificare le due figure appena richiamate era volta, nell'intenzione del legislatore, ad accordare una maggiore tutela al soggetto passivo, eliminando la necessità di indagini minuziose per individuare l'ipotesi verificatasi in concreto⁶⁶; tuttavia, la necessità di accertare l'effettiva dinamica dei fatti ai fini della commisurazione della pena *ex art.* 133 c.p.⁶⁷ e la circostanza attenuante indefinita⁶⁸ di cui all'art. 609-*bis*, u.c. richiedono un approfondito esame del fatto e l'individuazione di efficaci criteri discretivi⁶⁹, lasciando aperto il problema della sottoposizione della persona offesa a domande potenzialmente imbarazzanti nel corso del processo.

La nuova nozione unitaria di «atti sessuali» non ha comportato, secondo la giurisprudenza, alcun mutamento sul piano dei comportamenti incriminabili: la Corte di Cassazione ne ha apprezzato la sinteticità, escludendo l'opportunità di definizioni analitiche nella materia e dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-*bis* per indeterminatezza della fattispecie di riferimento⁷⁰.

⁶⁵ PISA, P., *Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, cit.

⁶⁶ ROMANO, B., *Reati contro la persona, III. Reati contro la libertà individuale*, Milano, 2015, 239.

⁶⁷ PISA, P., *Commento alle nuove norme contro la violenza sessuale*, in *Diritto Penale e Processo*, 1996, 284.

⁶⁸ FIANDACA, G., *Violenza sessuale*, in *Enciclopedia del diritto* (Aggiornamento IV, Accesso-Violenza), 2000.

⁶⁹ MAZZA, B., *La libertà personale quale elemento centrale delle nuove norme sulla violenza sessuale: prime osservazioni*, in *Rivista Penale*, 1996, 129.

⁷⁰ Cass. Pen., sez.III, sentenza n.35118/2004.

Successivamente, anche a seguito di gravi episodi di cronaca, la legislazione in materia di reati sessuali è stata oggetto di una serie di interventi normativi, sempre più affinati, sia dal punto di vista della tipizzazione, sia dal punto di vista sanzionatorio, quali la L. 6 febbraio 2006, n. 38 recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet»; la L. 23 aprile 2009, n. 38 che disponeva la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»; la L. 1 ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato e dato esecuzione alla *Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale*, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e la L. 15 ottobre 2013, n. 119 sul c.d. femminicidio, che prevedeva la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province». Da ultimo la L. 19 luglio 2019, n. 69 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, denominata «Codice Rosso», ha proseguito l'opera di inasprimento sanzionatorio avviata nel 1996 per i reati a sfondo sessuale, ha esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali sei mesi a dodici mesi, ed ha ridisegnato e inasprito le aggravanti per le ipotesi nelle quali la violenza sessuale sia commessa in danno di soggetti minori di età.

2.1.1 *La violenza sessuale – art. 609-bis c.p.*

La violenza sessuale è un delitto contro la persona commesso da chiunque:

- con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali (art. 609-*bis*, c.1 c.p.);

- induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto (art. 609-*bis*, c.2, n.1 c.p.), ovvero traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (art. 609-*bis*, c.2, n.2 c.p.).

Si tratta di un reato comune, ad eccezione della sotto-fattispecie della violenza sessuale commessa mediante abuso di autorità⁷¹, qualificabile come reato a soggettività ristretta, potendo pertanto essere commesso da chiunque. Allo stesso modo, soggetto passivo del reato può essere qualunque persona vivente; in particolare la giurisprudenza di legittimità è ferma nel sottolineare l'irrelevanza dell'esistenza di un qualsiasi rapporto coniugale o para-coniugale fra le parti⁷², così come delle condizioni e delle qualità personali della persona offesa⁷³ (incluso il caso di soggetto che eserciti abitualmente la prostituzione⁷⁴), evidenziando che l'interesse penalmente tutelato dall'articolo in questione sia la libertà di autodeterminazione della persona nella sfera sessuale⁷⁵, non già la libertà morale della vittima, il pudore o l'onore sessuale⁷⁶.

La condotta, che si estrinseca nelle due diverse modalità della costrizione e dell'induzione, ha ad oggetto l'ampia nozione di «atto sessuale», interpretata dalla giurisprudenza di legittimità alla luce dell'intero contesto dell'azione e non con esclusivo riferimento alle parti anatomiche aggredite⁷⁷. Per «atto sessuale dovrebbe

⁷¹ LATTANZI G., LUPO E., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2005, Vol.V, 477.

⁷² Cass. Pen., sez.III, sentenza n.14789/2004.

⁷³ Cass. Pen., sez.II, sentenza n.2469/2016

⁷⁴ BELTRANI S., MARINO R., *Le nuove norme sulla violenza sessuale*, Napoli, 1996, 38.

⁷⁵ Cass. Pen., sez.III, sentenza n.1815/2007.

⁷⁶ Cass. Pen., sez.III, sentenza n.15464/2004.

⁷⁷ Cass. Pen., sez.III, sentenza n.24683/2015.

dunque intendersi qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo⁷⁸, che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, anche per via telematica⁷⁹, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale⁸⁰. Recentemente, la Suprema Corte ha distinto due requisiti per individuare l'atto sessuale: il requisito oggettivo dell'intrusione nella sfera sessuale del soggetto passivo, che coinvolga la sua corporeità e ne comprometta la libertà di autodeterminazione, e il requisito soggettivo del fine di concupiscenza⁸¹. Non sono pertanto riconducibili alla norma in esame tutti quegli atti i quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, non sono idonei ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, quali l'esibizionismo, l'autoerotismo e il voyeurismo⁸². *De iure condendo* si è argomentato circa l'opportunità di inserire una norma specifica sulle molestie sessuali, che costituisca il chiaro limite inferiore delle norme in tema di violenza sessuale⁸³.

Il delitto in esame è un reato di evento a forma vincolata: la condotta può essere alternativamente ravvisata nella minaccia, nella violenza, nell'abuso di autorità, nell'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o nel trarre in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona,

⁷⁸ Cass. Pen., sez.III, sentenza n.15245/2017; Cass. Pen. III, sentenza n.3648/2018.

⁷⁹ ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale I*, Milano, 2016, 228.

⁸⁰ STILE, A., *Anche la "pacca" sul sedere costituisce violenza sessuale. L'interpretazione della Cassazione sulla nozione di atto sessuale*, in *Cassazione penale*, 2005 fasc. 4, 1182.

⁸¹ Cass. Pen., sez.III, sentenza n.47488/2018.

⁸² LATTANZI G., LUPO E., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2005, Vol.V, 479.

⁸³ BERTOLINO, M., *La riforma dei reati di violenza sessuale*, in *Studium Iuris*, 1996, 404; MOCCIA S., *Il sistema delle circostanze e le fattispecie qualificate nella riforma del diritto penale sessuale (L. 15 febbraio 1996, n. 66): un esempio paradigmatico di sciatteria legislativa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1997, 403.

mentre l'evento può consistere nella costrizione o nell'induzione al compimento o alla sopportazione dell'atto sessuale da parte del soggetto passivo.

Il binomio della violenza e della minaccia è stato mantenuto dalla riforma del 1996, nonostante le obiezioni di quanti suggerissero di sostituirlo col requisito del «mero dissenso» o della più sfumata «assenza di consenso», in analogia con quanto previsto dall'art. 614 c.p. per la violazione di domicilio⁸⁴ e alla luce della centralità del bene giuridico tutelato dalla norma⁸⁵. In giurisprudenza si è tuttavia consolidata una interpretazione molto ampia della nozione di violenza/minaccia tale da comprendere qualsiasi atto o fatto in grado di limitare la libertà del soggetto passivo, anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza della vittima⁸⁶, inclusi gli atti sessuali subdoli e repentini compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso⁸⁷. In alcuni casi si è addirittura affermato che la mancanza del consenso costituisca requisito esplicito della fattispecie, con la conseguente qualificazione dell'errore sul dissenso come errore inescusabile sulla legge penale⁸⁸ e la conseguente esclusione della possibilità di configurare l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto per il reato di violenza sessuale⁸⁹. L'eventuale errore sul dissenso potrebbe tuttavia venire in rilievo qualora si fondasse sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa; cionondimeno, in assenza di indici chiari ed univoci di consenso, si deve presumere il dissenso del

⁸⁴ PADOVANI, T., *Violenza carnale e tutela della libertà*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1989, 1301.

⁸⁵ BERTOLINO, M., *La riforma dei reati di violenza sessuale*, in *Studium Iuris*, 1996, 403.

⁸⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16609/2017.

⁸⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46170/2014.

⁸⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.49597/2016.

⁸⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.2440/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52835/2018.

destinatario degli atti sessuali⁹⁰, in particolar modo in caso di soggetto dormiente⁹¹. La presenza del consenso è necessaria durante l'intero arco del rapporto sessuale⁹² e può venire meno a causa dello sconfinamento verso forme o modalità di consumazione non condivise, in quanto il concetto di «atto sessuale» non può essere frammentato, ma deve essere considerato in modo globale in ogni sua componente per essere giudicato voluto o meno⁹³. Naturalmente l'eventuale “infatuazione” maturata dalla vittima dopo il primo rapporto non può essere apprezzata retrospettivamente come prova del suo consenso⁹⁴.

Per quanto attiene alla questione del consenso occorre infine osservare che eliminare il riferimento alla violenza ed alla minaccia nell'art. 609-*bis* c.p. e sostituirvi la mancanza di consenso, non significherebbe certo addivenire ad una affermazione di responsabilità a carico dell'imputato sulla base del mero racconto della pretesa parte offesa. Tuttavia spostare il problema dalla rigidità del dettato normativo al più elastico versante dell'accertamento probatorio consentirebbe di adeguarsi meglio all'evoluzione dei costumi sessuali⁹⁵.

Sulla condotta costrittiva mediante violenza o minaccia, la giurisprudenza ha sottolineato che l'idoneità della stessa a coartare la volontà della vittima debba essere valutata, non secondo criteri astratti aprioristici, ma con un approccio interpretativo di tipo sintetico, valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva del fatto, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari, tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza

⁹⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.49597/2016.

⁹¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.22127/2016.

⁹² Cass. Pen., sez.III, sentenza n.6916/2019.

⁹³ Cass. Pen., sez.III, sentenza n.9221/2016.

⁹⁴ Cass. Pen., sez.III, sentenza n.7767/2014.

⁹⁵ ROMANO, B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2007, 104.

necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva⁹⁶, comprese condizioni di luogo e di tempo di abituale affidabilità e situazioni sulle quali incidano fattori sociali e ambientali⁹⁷. Non è pertanto necessario che la violenza o la minaccia abbiano una particolare intensità, essendo invece sufficiente che siano idonee a vincere la resistenza della vittima nel caso concreto⁹⁸; esse devono tuttavia comportare una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, che si ha quando l'agente raggiunge le parti intime (zone genitali o comunque erogene della persona offesa) o provoca un contatto della vittima con le parti intime proprie⁹⁹, rimanendo assolutamente irrilevante il soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente¹⁰⁰.

La seconda modalità della condotta costringitiva è «l'abuso di autorità», inteso come supremazia derivante da una situazione soggettiva, che l'agente sfrutti per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali¹⁰¹. La giurisprudenza è divisa sul tipo di «autorità» rilevante; tuttavia una risalente pronuncia delle Sezioni Unite e successive decisioni di legittimità hanno escluso la sufficienza di poteri di supremazia di natura privata, affermando la necessità di una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico¹⁰². Quest'ultima dipenderebbe in sostanza dall'affidamento del soggetto passivo in ragione del pubblico ufficio

⁹⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14085/2013.

⁹⁷ MUSACCHIO, M., *Il delitto di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)*, Padova, 1999, 44 ss.

⁹⁸ ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale I*, Milano, 2016, 227.

⁹⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.17414/2016.

¹⁰⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.4674/2014.

¹⁰¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33042/2016.

¹⁰² Cass. Pen., S.U., sentenza n.13/2000; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47869/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16107/2015; *contra* Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36704/2014 e Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33049/2016. La questione sulla interpretazione del concetto di «abuso di autorità» connesso al reato di violenza sessuale è stata recentemente rimessa all'esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanza della III Sezione Penale n.2888 del 23 gennaio 2020, con la quale è stato richiesto di verificare «se, in tema di violenza sessuale, l'abuso di autorità di cui all'art. 609-bis, c.1 c.p. presupponga nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico o, invece, possa riferirsi anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali».

ricoperto dall'agente e proprio l'esistenza di questa relazione tra i due soggetti consentirebbe di differenziare la fattispecie in esame dall'abuso di cui al comma 2, n.1 dell'art. 609-*bis* c.p.¹⁰³. Si è inoltre osservato che se la violenza sessuale commessa abusando della potestà di genitore o di altra potestà privata ricadesse in questa fattispecie, risulterebbe inapplicabile l'art. 609-*quater*, c.2 c.p., il quale presuppone l'inapplicabilità delle ipotesi previste dall'art. 609-*bis* c.p.¹⁰⁴.

La seconda modalità della condotta del reato di violenza sessuale è l'induzione, la quale si verifica alternativamente abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Per quanto concerne la prima fattispecie occorre anzitutto evidenziare che, con la riforma del 1996, è venuta meno la presunzione assoluta di invalidità del consenso prestato da soggetti portatori di *handicap* fisico o psichico¹⁰⁵ al fine di mediare tra le opposte esigenze di consentire ai soggetti fisicamente o psichicamente menomati di avere una propria vita sessuale e di impedire che gli stessi vengano "utilizzati" come oggetti di piacere da altri che approfittino del loro stato¹⁰⁶. La Suprema Corte¹⁰⁷ ha pertanto sottolineato che lo sfruttamento della condizione di minorità debba essere provato caso per caso, indicando la necessità di accertare che: *a*) la condizione di inferiorità sussista al momento del fatto; *b*) il consenso all'atto sia viziato dalla condizione di inferiorità; *c*) il vizio sia accertato caso per caso, non potendo essere presunto, né desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovi la persona quando non sia di per sé tale da escludere radicalmente, in

¹⁰³ LATTANZI G., LUPO E., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2005, Vol.V, 485.

¹⁰⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.2681/2011.

¹⁰⁵ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21752/2014.

¹⁰⁶ LATTANZI G., LUPO E., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2005, Vol.V, 486.

¹⁰⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18513/2015.

base ad un accertamento se necessario fondato su basi scientifiche, la capacità stessa di autodeterminarsi; *d*) il consenso sia frutto dell'induzione che, a sua volta, sia stata posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condizione di inferiorità per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; *e*) che l'induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l'atto sessuale, ma lo precedano.

In dottrina si è evidenziato il fatto che la necessità di un accertamento rigoroso cresce in maniera proporzionale quanto più lo stato della vittima si avvicina ad una condizione di "normalità" dal momento che in questa ipotesi sarebbe maggiore la capacità di autodeterminazione e conseguentemente la eventualità di un valido consenso¹⁰⁸, nonché il fatto che "l'inferiorità" implichi necessariamente un confronto con un secondo termine di paragone e che pertanto il giudice debba rapportare la condizione della vittima sia al generico parametro dell'uomo medio, sia allo stato del soggetto agente, il quale si presume "superiore/normale"¹⁰⁹.

«L'abuso penalmente rilevante si concretizza nel caso in cui ci sia approfittamento delle condizioni di menomazione della persona offesa per accedere alla sfera intima della stessa, la quale, versando in situazione di *deminutio* mentale, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui: l'agente fruisce del corpo della persona, la quale, per effetto di tale comportamento, da soggetto di una relazione sessuale, viene ridotta ad oggetto dell'atto o di più atti sessuali»¹¹⁰. «Per potersi ritenere sussistente un effettivo "abuso" delle condizioni di minorazione psichica deve essere verificata in modo penetrante "la dinamica del rapporto autore – persona offesa dal reato", dalla quale è possibile ricavare i tratti tipici di una effettiva strumentalizzazione dell'incapace a fini sessuali»¹¹¹.

¹⁰⁸ TESTA, F., *Violenza sessuale e inferiorità psichica*, in *L'indice Penale*, 2001,1301.

¹⁰⁹ TESTA, F., *Violenza sessuale e inferiorità psichica*, in *L'indice Penale*, 2001, 1285.

¹¹⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36896/2013.

¹¹¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46377/2013.

Nelle condizioni di inferiorità fisica e psichica rientrano anche quelle che, prescindendo da patologie mentali, e dal fatto del colpevole¹¹², siano tali da determinare una posizione particolarmente vulnerabile della vittima, la quale si trovi in uno stato individuale, congenito o sopravvenuto, permanente o transitorio, di incapacità, totale o parziale, di resistere all'altrui opera di convincimento e di esprimere un valido consenso alla prestazione sessuale. Non è, invece, necessaria la sussistenza di una vera e propria infermità mentale, né può ritenersi sufficiente la mera condizione di immaturità morale od inferiorità intellettuale del soggetto¹¹³. La situazione di inferiorità fisica o psichica può essere anche la conseguenza di una situazione ambientale di soggezione generale¹¹⁴, ma non può dedursi in via automatica dalla mancanza di resistenza della parte offesa¹¹⁵.

Per quanto riguarda invece l'inganno mediante sostituzione di persona il riferimento più logico sembra essere all'art. 494 c.p. e dunque alla condotta di chiunque «induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici»¹¹⁶. Si tratta di una fattispecie astratta di raro impatto pratico e sostanzialmente sovrapponibile alla previgente previsione dell'art. 519, c.2, n.4 c.p.

In un caso in cui l'imputato aveva utilizzato segni distintivi contraffatti, è stato ritenuto che, se l'induzione a compiere o subire atti sessuali si realizza traendo in inganno la persona offesa attraverso una falsa attribuzione di una qualifica

¹¹² ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale I*, Milano, 2016, 229.

¹¹³ TRAPASSO, A., *Violenza sessuale: il punto su talune questioni di diritto sostanziale e processuale*, in *Altalex*, 2017, <https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/17/violenza-sessuale>.

¹¹⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.2215/2005 nella quale l'imputato appariva come persona dotata di poteri occulti e temibile.

¹¹⁵ PISA, P., *Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, Milano, 2018, 334; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12654/2003.

¹¹⁶ AMBROSINI, G., *Le nuove norme sulla violenza sessuale*, Torino, 1997, 27; Cass. Pen., sez. II, sentenza n.47848/2016.

professionale qualsiasi, si risponde del reato di cui all'art. 609-*bis* semplice, mentre, se la falsa attribuzione di qualifica consiste nel simulare la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, si risponde del reato di cui all'art. 609-*bis* aggravato dall'art. 609-*ter*¹¹⁷.

Il reato di violenza sessuale può essere integrato non solo da condotte attive, ma anche da condotte omissive: è questo ad esempio il caso di concorso mediante omissione del genitore che, non presente sul luogo del fatto, ne sia consapevole e non ne impedisca la commissione sul proprio figlio minore¹¹⁸, al ricorrere delle seguenti condizioni: *a)* conoscenza o conoscibilità dell'evento; *b)* conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa; *c)* possibilità oggettiva di impedire l'evento¹¹⁹. L'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è costituito dal dolo generico¹²⁰ e, pertanto, dalla coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente, restando irrilevante l'eventuale fine ulteriore propostosi dal soggetto agente¹²¹; in tal senso è significativo che la riforma del 1996 abbia eliminato ogni riferimento al concetto di libidine¹²². In giurisprudenza si è appunto evidenziato che la libertà sessuale, quale espressione della personalità dell'individuo, è tutelata dall'art. 2 Cost. e l'assolutezza di tale diritto non tollera attenuazioni che possano derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto invasivo della sfera sessuale altrui senza consenso¹²³. Il gesto compiuto *ioci causa* o con finalità di irrisione è quindi qualificabile come atto sessuale

¹¹⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47848/2016.

¹¹⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.23272/2015.

¹¹⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.19603/2017.

¹²⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28815/2008; ROMANO, B., *Reati contro la persona, III. Reati contro la libertà individuale*, Milano, 2015, 257.

¹²¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.10923/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3648/2018.

¹²² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28815/2008.

¹²³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12506/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21020/2014.

allorquando, per le caratteristiche intrinseche dell'azione, rappresenti un'intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima¹²⁴ e ne offenda quindi in modo diretto ed univoco la libertà sessuale¹²⁵. Parimenti, nessun rilievo decisivo si connette all'effettivo ottenimento del soddisfacimento del piacere sessuale da parte del soggetto agente; cionondimeno, per qualificarsi come "sessuale", l'atto deve essere, per le concrete modalità di manifestazione, almeno oggettivamente idoneo a soddisfare l'istinto sessuale di chi lo compie¹²⁶.

La responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento è configurabile anche a titolo di dolo eventuale, a condizione che l'accettazione del rischio da parte del garante concerna specificamente proprio l'evento tipico, ossia la costrizione o induzione a compiere o subire un atto sessuale¹²⁷.

Il dolo è escluso qualora ci si trovi in presenza di un errore su di un elemento essenziale del reato; non è pertanto punibile chi, per errore, abbia ritenuto di compiere un atto sessuale con una persona consenziente o chi non si sia avveduto della condizione di incapacità fisica o psichica altrui, non rilevando che l'errore sia stato o meno determinato da colpa in quanto il reato di violenza sessuale è strutturalmente doloso¹²⁸.

La violenza sessuale è considerata un reato di danno, la cui consumazione richiede l'effettiva lesione della libertà sessuale della vittima, pertanto non vi sono limiti teorici alla operatività dell'art.56 c.p.¹²⁹, tuttavia la giurisprudenza tende a riconoscere spesso l'integrazione della forma consumata.

¹²⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.1709/2014.

¹²⁵ LATTANZI G., LUPO E., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2005, Vol.V, 490.

¹²⁶ TRAPASSO, A., *Violenza sessuale: il punto su talune questioni di diritto sostanziale e processuale*, in *Altalex*, 2017, <https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/17/violenza-sessuale>.

¹²⁷ Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.36399/2013.

¹²⁸ BELTRANI S., MARINO R., *Le nuove norme sulla violenza sessuale*, Napoli, 1996, 46.

¹²⁹ MATTENCINI, G., *I reati contro la libertà sessuale*, Milano, 2000, 81 ss.

Il tentativo è configurabile¹³⁰ qualora gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo¹³¹ e nel caso in cui il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente¹³². Integra inoltre il tentativo la condotta di colui che, dinanzi all'esplicito rifiuto di consumare un rapporto sessuale, reitera più volte la richiesta, ponendo in essere violenze o minacce che, sebbene non comportino una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, siano comunque chiaramente finalizzate a vincerne la resistenza¹³³.

La giurisprudenza ha ritenuto integrato il delitto di tentata violenza sessuale anche nel caso dell'invio ad un minore di SMS dal chiaro contenuto minaccioso ed intimidatorio, al fine di costringere il destinatario a compiere o subire un atto sessuale contro la propria volontà¹³⁴.

2.1.2 Atti sessuali con minorenni – art. 609-quater c.p.

Il delitto di «atti sessuali con minorenni», che configura un'ipotesi autonoma di reato¹³⁵, è integrato dal mero compimento di atti sessuali con una persona di minore età e sussiste a prescindere dal contatto fisico fra l'autore e la vittima, dal coinvolgimento emotivo di quest'ultima o dalla sua consapevolezza dell'offesa arrecata¹³⁶.

In sede di approvazione della L. 15 febbraio 1996, n. 66, il dibattito parlamentare relativo alla tutela della sessualità dei minorenni è stato uno dei più accesi,

¹³⁰ ROMANO, B., *Reati contro la persona, III. Reati contro la libertà individuale*, Milano, 2015, 258.

¹³¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.23178/2018.

¹³² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.4674/2014.

¹³³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41214/2015.

¹³⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.19672/2018.

¹³⁵ ROMANO, B., *Reati contro la persona, III. Reati contro la libertà individuale*, Milano, 2015, 282; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.19425/2007.

¹³⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47980/2016.

essendosi contrapposte due esigenze di fondo difficilmente conciliabili tra loro: da un lato, quella di garantire i minori che, in quanto soggetti immaturi, dovrebbero essere tutelati in maniera assoluta nella loro inviolabilità sessuale, dall'altro, quella di salvaguardare in qualche modo il loro diritto alla sessualità¹³⁷. È, però, subito prevalso l'orientamento tendente a recuperare e ribadire la figura della c.d. violenza presunta, delineata dall'art. 609-*quater*, il quale non è posto a tutela della libertà di autodeterminazione del minore, non potendo egli esprimere alcun consenso, ma dell'integrità fisio-psichica del medesimo, nella prospettiva di un corretto sviluppo della sua sessualità¹³⁸.

La distinzione tra i delitti di cui agli artt. 609-*bis* e 609-*quater* è data dalla presenza nel reato *ex art. 609-bis* di una condotta di costrizione/induzione del minore, che manca nel reato disciplinato dall'art. 609-*quater*, nel quale il consenso del minore è viziato dalla condizione di inferiorità dovuta all'età¹³⁹. Nonostante risalenti riflessioni sul fatto che il mero richiamo al «compiere» e non al «subire» atti sessuali potesse dare luogo ad interpretazioni riduttive, peraltro in contrasto con gli scopi del legislatore¹⁴⁰, la condotta del reato in esame è rappresentata dal compimento puro e semplice di atti sessuali con un soggetto minorenne, come suggerito dalla clausola di riserva «al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-*bis*», che è stata ritenuta espressione del principio di sussidiarietà¹⁴¹, con la conseguenza che la realizzazione anche di uno soltanto degli elementi tipici della «violenza sessuale» determina l'inquadramento del fatto nell'ipotesi di violenza sessuale aggravata, *ex art. 609-ter*, c.1, n.5.

¹³⁷ TRAPASSO, A., *Violenza sessuale: il punto su talune questioni di diritto sostanziale e processuale*, in *Altalex*, 2017, <https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/17/violenza-sessuale>.

¹³⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.23205/2018.

¹³⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44530/2018.

¹⁴⁰ ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale I*, Milano, 2016, 233.

¹⁴¹ ROMANO, B., *Reati contro la persona, III. Reati contro la libertà individuale*, Milano, 2015, 283.

L'art. 609-*quater* delinea quindi un reato di danno a forma libera, in quanto tipicizza una condotta, attiva od omissiva (restano irrilevanti la partecipazione attiva dell'agente o l'iniziativa assunta dalla vittima)¹⁴², di tipo intrusivo verso la sessualità del minore comprensiva di tutte le possibili forme di aggressione della vittima¹⁴³.

Per quanto concerne i soggetti del reato, occorre anzitutto sottolineare che, dal lato attivo, l'art. 609-*quater*, c.1, n.1 delinea un reato comune, mentre le ipotesi di cui all'art. 609-*quater*, c.1, n.2 e c.2 prospettano un reato a soggettività ristretta, richiedendo il possesso da parte dell'agente di determinate qualifiche soggettive; dal lato passivo, i soggetti possono essere tutti i minori degli anni diciotto, a seconda della graduazione tipizzata dalla fattispecie incriminatrice¹⁴⁴.

Il delitto di atti sessuali con minorenni consenziente è più chiaramente rappresentabile distinguendo tre ipotesi, legate alle diverse fasce di età normativamente considerate, in base ad un sistema di tutela progressiva¹⁴⁵.

- a) Per il minore infraquattordicenne vige una presunzione assoluta di incapacità a disporre della propria libertà sessuale.
- b) L'eventuale consenso dei minori tra i quattordici anni compiuti e i sedici anni non compiuti è irrilevante nei soli casi in cui il fatto sia commesso dall'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore sia affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

¹⁴² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.9349/2012.

¹⁴³ Cass. Pen., sez. III, n.17383/2014.

¹⁴⁴ DI NICOLA, V., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2019, <https://dejure.it/#/home>.

¹⁴⁵ ROMANO, B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2007, 150.

- c) In caso di minori fra i sedici anni compiuti e i diciotto anni non compiuti, la validità del consenso viene meno solo ove il reato sia commesso da uno dei soggetti indicati al punto b) con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la condizione di affidamento in custodia del minore prescinda da rapporti formali tra l'affidatario e il soggetto avente la potestà sul minore, potendo avere anche carattere temporaneo e occasionale¹⁴⁶; è ad esempio il caso del datore di lavoro nell'ambito di un rapporto di apprendistato¹⁴⁷ o di un soggetto che non sia l'insegnante diretto del minore, ma appartenga alla stessa struttura scolastica da questi frequentata, qualora il contatto avvenga in ambito scolastico e in ragione della docenza¹⁴⁸.

Occorre sottolineare che l'affidamento rilevante è quello tra l'affidante e l'affidatario, e non quello che si ingenera nel minore verso l'adulto. L'affidamento autonomamente insorto nel minore, per le ragioni più varie, non rileva e non va confuso con la "responsabilizzazione" dell'agente da parte dell'affidante (genitore o chi per lui abbia un normale potere/dovere di controllo e cura del minore). Né, sicuramente, l'imputato può farsi scudo con la manifestazione di volontà di una persona adolescente ed immatura che, attratta da un gioco più grande di lei, "corrompe" il genitore per carpire il consenso verso un affidamento che l'adulto non avrebbe certo dato se fosse stato consapevole della "slealtà" dell'altro adulto¹⁴⁹. È interessante notare che il legislatore, punendo gli atti sessuali con tutti i soggetti minori, sebbene circoscrivendo la sanzione alle ipotesi di soggetti qualificati, ha

¹⁴⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.2835/2011.

¹⁴⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.174111/2016.

¹⁴⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27282/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47220/2012.

¹⁴⁹ TRAPASSO, A., *Violenza sessuale: il punto su talune questioni di diritto sostanziale e processuale*, in *Altalex*, 2017, <https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/17/violenza-sessuale>.

inteso predisporre una tutela “avanzata” anche per il minore “emancipato” ed apparentemente “consenziente”, sulla base dell’implicito convincimento che la maturità complessiva degli infradiciottenni non sia ancora tale da consentire loro di esprimere un consenso valido e soppesato rispetto alla delicata sfera sessuale, la quale, soprattutto nei giovani, è guidata più da pulsioni istintive che da sentimenti profondi e scelte meditate. Tutto ciò in linea con la disciplina europea (*Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori, contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale*, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007), che vede il minore degli anni diciotto come un “bambino”. Ricorrerebbe pertanto una sorta di presunzione di sua “immaturità”, la quale non potrebbe essere messa in discussione per *facta concludentia*, evocando comportamenti disinvolti e spregiudicati del minore stesso. Ad essi, infatti, non corrisponde quasi mai quella maturità e consapevolezza che, ad un giudizio superficiale, potrebbero lasciar supporre, ma, anzi, non pongono il minore al riparo dall’approfittamento di un adulto (in particolar modo se affidatario)¹⁵⁰.

Ai fini della configurabilità del reato non è necessario che il genitore sia l’autore materiale della condotta, essendo sufficiente anche solo che lo stesso rivesta il ruolo di concorrente¹⁵¹; inoltre gli atti sessuali con minorenne compiuti dal genitore o da altra persona qualificata rientrano nell’ipotesi di cui all’art. 609-*quater*, c.1, n.2 anche quando la vittima sia infraquattordicenne, con conseguente applicabilità della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale¹⁵². Concorrono nel delitto di atti sessuali con minorenne i genitori che, consentendo ed incoraggiando la stabile

¹⁵⁰ TRAPASSO, A., *Violenza sessuale: il punto su talune questioni di diritto sostanziale e processuale*, in *Altalex*, 2017, <https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/17/violenza-sessuale>.

¹⁵¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45749/2017.

¹⁵² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37509/2011.

convivenza con un maggiorenne, permettano ed agevolino, per ciò solo, i costanti rapporti sessuali tra la figlia minorenni e l'imputato¹⁵³.

Il dolo del delitto in esame è generico e consiste nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della sfera sessuale della persona offesa; tuttavia, per gli infradiciottenni che hanno compiuto quattordici anni esso deve investire anche la sussistenza delle relazioni con la vittima normativamente previste¹⁵⁴.

Il delitto di atti sessuali con minorenni è consumato attraverso il compimento di qualunque «atto sessuale», a prescindere dalla sua intensità, sicché per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), mentre il tentativo è configurabile quando, pur in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti, la condotta tenuta dall'imputato presenta i requisiti della idoneità e della univocità dell'invito a compiere atti sessuali¹⁵⁵.

L'art. 609-*quater*, c.4, stabilisce, a seguito della modifica intervenuta con l'art. 13 della L. 19 luglio 2019, n. 69, la non punibilità del minorenni che, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-*bis*, pone in essere atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni. Data l'infelicità lessicale della previsione, in dottrina si è da subito dibattuto in merito all'inquadramento giuridico: si è prevalentemente affermato che ci si trova in presenza di una causa di non punibilità, con conseguente non estensibilità ai concorrenti che non rientrino nei limiti di età e inclusione nella categoria delle cause di esclusione della sola pena¹⁵⁶, le quali sarebbero

¹⁵³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33562/2012.

¹⁵⁴ LATTANZI G., LUPO E., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2005, Vol.V, 506.

¹⁵⁵ Cass. Pen., sez. III sentenza n.27123/2015.

¹⁵⁶ BERTOLINO, M., *La riforma dei reati di violenza sessuale*, in *Studium Iuris*, 1996, 406; PISA, P., *Commento alle nuove norme contro la violenza sessuale*, in *Diritto Penale e Processo*, 1996, 288.

caratterizzate dalla mera opportunità di non punire determinati comportamenti, presupponendo la stessa anti giuridicità della condotta¹⁵⁷.

L'opportunità di vedervi una scriminate¹⁵⁸ è opinabile in quanto darebbe per scontata una "anti giuridicità" da elidere e a poco varrebbe argomentare sulla base di una potenziale parità di trattamento dei concorrenti poiché ove il contributo del terzo si spingesse oltre i confini del fatto tipico, questi diverrebbe punibile a livello monosoggettivo e non a titolo di concorso¹⁵⁹. Per il resto, è apparsa illogica, ad esempio, la punizione di chi «prestando la casa, permetta una attività sessuale tra "mura amiche", lontano dai pericoli, d'ogni genere, del luogo pubblico»¹⁶⁰.

È stata infine criticata la mancata estensione della presente causa di non punibilità al delitto di corruzione di minorenni, al punto di dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 609-*quinquies* c.p. per evidente disparità di trattamento. Per ovviare a tali problematiche è stata suggerita un'interpretazione *in bonam partem* della disposizione in esame¹⁶¹.

2.1.3 Corruzione di minorenni – art. 609-*quinquies* c.p.

Il delitto di «corruzione di minorenni» è stato costruito attraverso la previsione di tre diversi titoli di reato, collocati uno nel primo comma e gli altri due nel secondo comma dell'art. 609-*quinquies*. Quest'ultimo comma è stato introdotto dalla L. 1 ottobre 2012, n. 172 sulla base dell'art. 22 della *Convenzione di Lanzarote* in quanto

¹⁵⁷ TRICOMI, I., *Nuove ipotesi di reato e aggravanti specifiche per tutelare i minori dagli abusi sessuali*, in *Guida al diritto*, 1996, 31.

¹⁵⁸ SPAGNOLO, G., *La problematica dei rapporti sessuali con minori e tra minori*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1990, 78; LONGARI, C., *Atti sessuali con minorenni*, in COPPI, F. (a cura di), *I reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, Torino, 2007, 180.

¹⁵⁹ ROMANO, B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2007, 155.

¹⁶⁰ CARMONA, A., *Le nuove norme a tutela della libertà sessuale: problemi di diritto intertemporale*, in *Cassazione Penale*, 1998, 997.

¹⁶¹ PICOTTI, L., *Commento all'art. 6 della L.15 febbraio 1996, n. 66*, in CADOPPI, A. (a cura di), *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, Padova, 1999, 241.

le condotte ivi descritte sono parimenti idonee a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma: la salvaguardia di un sereno sviluppo psichico della sfera sessuale dei soggetti di minore età¹⁶².

Si tratta di un reato comune¹⁶³, a forma libera, che può essere integrato, di regola, da condotte attive, il cui soggetto passivo può essere qualunque minore degli anni quattordici; è inoltre un reato di danno, la cui consumazione richiede una lesione all'ordinato sviluppo della sessualità del minore infraquattordicenne, che non deve subire traumi psichici a causa di siffatte condotte¹⁶⁴.

L'elemento materiale che caratterizza il reato è costituito dal compimento di atti sessuali in presenza del minore al preciso fine di farlo assistere (art. 609-*quinquies*, c.1) ovvero dal fare assistere il minore al compimento di atti sessuali e dal mostrargli materiale pornografico, al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali (art.609-*quinquies*, c.2), salvo che il fatto costituisca, in tali due ultime ipotesi, più grave reato.

La prima condotta costitutiva del titolo di reato di cui al comma 2 (fare assistere il minore al compimento di atti sessuali) sussiste qualora il soggetto attivo del reato sia persona diversa da quella o quelle che compiono gli atti sessuali, cui il minore a loro insaputa assiste; in caso contrario la condotta, se del caso ai sensi dell'art. 110 c.p., sarebbe comunque sussumibile nel primo comma dell'art. 609-*quinquies*¹⁶⁵.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che nella nozione di atto sessuale rilevante ai fini della configurabilità del reato rientra qualsiasi comportamento, anche di mero intenzionale esibizionismo, collegabile alle manifestazioni della vita

¹⁶² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44681/2005.

¹⁶³ BELTRANI S., MARINO R., *Le nuove norme sulla violenza sessuale*, Napoli, 1996, 63.

¹⁶⁴ DI NICOLA, V., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>.

¹⁶⁵ DI NICOLA, V., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>.

sessuale¹⁶⁶, tuttavia, dal momento che il testo dell'articolo richiama il concetto di «atto sessuale», si è ritenuto che non integri il delitto in esame la semplice esibizione degli organi genitali¹⁶⁷.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, le condotte devono essere investite dal dolo specifico, che è stato ritenuto incompatibile con il dolo eventuale¹⁶⁸.

Quest'ultima scelta è stata criticata in quanto comportante il rischio di ridurre notevolmente l'operatività della disposizione, rendendo lecito qualsiasi atto sessuale compiuto coscientemente dinanzi al soggetto passivo senza l'intenzione di fare una dimostrazione per lo stesso¹⁶⁹, ma anche apprezzata per l'intento di circoscrivere la sfera di determinatezza della fattispecie, punendo solo condotte di ostentata intimità¹⁷⁰. Inoltre, con l'introdotta dolo specifico, è necessario che chi compie atti sessuali abbia la consapevolezza che ad essi assiste un minore, il quale deve appunto essere coinvolgibile quale soggetto passivo¹⁷¹. In tal senso, si avvia a corretta soluzione anche la diversa questione concernente l'eventuale totale immaturità del minore coinvolto che, in effetti, potrebbe escludere la configurabilità del delitto. Tale opzione, sostenuta già in passato, convince maggiormente oggi per l'attuale formulazione della fattispecie, posto che, come anticipato, l'odierno delitto punisce esclusivamente condotte compiute «in presenza» (e non più anche «su») persona minore e, appunto, «al fine di farla assistere»¹⁷².

¹⁶⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24417/2016.

¹⁶⁷ AMBROSINI, G., *Le nuove norme sulla violenza sessuale*, Torino, 1997, 50; ROMANO, B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2007, 286.

¹⁶⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15633/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12537/2015.

¹⁶⁹ ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale I*, Milano, 2016, 236; MAZZA, B., *La libertà personale quale elemento centrale delle nuove norme sulla violenza sessuale: prime osservazioni*, in *Rivista penale*, 1996, 129.

¹⁷⁰ VESSICHELLI, M., *Con l'aumento del minimo edittale a cinque anni ora più difficile la strada del «patteggiamento»*, in *Guida al diritto*, 1996, 25.

¹⁷¹ ROMANO, B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2007, 289.

¹⁷² PALAZZO, F., *Corruzione di minorenni. Presenza dell'offeso*, in *Studium Iuris*, 1998, 302.

Il delitto di corruzione di minorenni si ritiene consumato con il compimento di atti sessuali alla presenza, anche temporanea¹⁷³, del minore, oppure quando il minore vi assiste o quando gli è mostrato il materiale pornografico. Si è ritenuto configurabile il tentativo nel caso di un soggetto che aveva proposto ad un minore di mostrargli il proprio pene descrivendo dettagliatamente la manovra della masturbazione maschile, pur senza commettere atti sessuali¹⁷⁴.

Non è ravvisabile il concorso apparente di norme tra il delitto di «atti sessuali con minorenni» e quello di «corruzione di minorenni», in quanto mentre la fattispecie di cui all'art. 609-*quater* presuppone il compimento di atti sessuali attraverso un contatto corporeo con la vittima, il reato di cui al successivo art. 609-*quinquies* ricorre solo quando il soggetto minorenni non è il destinatario degli atti sessuali, ma si limita a fare da spettatore rispetto ad atti sessuali commessi da altri¹⁷⁵.

2.1.4 *Violenza sessuale di gruppo – art. 609-octies*

«La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis*» (art. 609-*octies*, c.1) e costituisce una delle novità di maggior rilievo della riforma operata dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66. Elevando a titolo autonomo di reato una ipotesi qualificata di concorso di persone nel delitto di violenza sessuale¹⁷⁶, il legislatore ha voluto dare visibilità, inasprendone il trattamento sanzionatorio, ad una condotta illecita divenuta purtroppo particolarmente frequente e che provoca nelle vittime effetti

¹⁷³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.9111/2008.

¹⁷⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.9223/2000.

¹⁷⁵ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15827/2015.

¹⁷⁶ ROMANO, B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2007, 164.

devastanti¹⁷⁷, riducendone al contempo le possibilità di difesa e di manifestazione di un chiaro dissenso¹⁷⁸.

Si tratta di un reato comune a concorso necessario, potendo essere commesso da chiunque e richiedendo espressamente la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento della realizzazione della violenza sessuale¹⁷⁹. La pluralità degli agenti è pertanto elemento costitutivo del reato e, sebbene in dottrina sia stata proposta un'interpretazione del termine "gruppo" tale da richiedere la partecipazione di almeno tre persone¹⁸⁰, la giurisprudenza di legittimità, valorizzando il tenore letterale della disposizione normativa, è ferma nel ritenere sufficienti due soggetti per integrare il delitto¹⁸¹.

Ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice non è necessario che tutti i componenti del gruppo compiano un'attività tipica di violenza sessuale o che assistano alla stessa, essendo sufficiente qualsiasi condotta partecipativa (non da "mero spettatore"), che abbia apportato un contributo causale all'esecuzione del reato, posta in essere da soggetti presenti nel luogo e al momento dell'esecuzione dello stesso¹⁸². È pertanto penalmente rilevante anche la condotta di chi si limiti a presidiare il luogo di esecuzione del crimine, potendo agevolmente intervenire in qualsiasi momento della fase esecutiva del delitto, al contempo rafforzando la volontà criminosa dell'autore ed esercitando una maggiore forza intimidatrice sulla persona offesa¹⁸³. In ogni caso, per la configurabilità del reato occorre che il singolo

¹⁷⁷ BERTOLINO, M., *La riforma dei reati di violenza sessuale*, in *Studium Iuris*, 1996, 408; ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale I*, Milano, 2016, 237.

¹⁷⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.967/2014.

¹⁷⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3348/2003.

¹⁸⁰ ROMANO, B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2007, 168.

¹⁸¹ Cass. Pen, S.U., sentenza n.21837/2012 sulla nozione di «più persone riunite»; Cass. Pen, sez. III, sentenza n.52629/2017.

¹⁸² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44408/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16037/2018; Cass. Pen., sez. II, sentenza n.2721/2019.

¹⁸³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11560/2010.

compartecipe realizzi almeno una frazione del fatto tipico di riferimento¹⁸⁴. Non è invece necessario l'accordo preventivo, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso¹⁸⁵.

In relazione ai casi di violenza di gruppo più gravi, nei quali i diversi compartecipi compiono atti sessuali con la vittima, simultaneamente o alternandosi, la dottrina è divisa fra quanti sostengono la configurabilità di un unico reato di violenza sessuale di gruppo, assimilandolo ad altre ipotesi di «reati unici con pluralità di atti tipici»¹⁸⁶, quali il furto, e quanti, ponendo l'accento sui beni altamente personali tutelati dal delitto in questione, sul tenore letterale della norma e sulla disciplina previgente, preferiscono ravvisare tanti reati quanti sono i soggetti che pongono in essere tali atti, con la possibilità di attenuare le conseguenti significative ripercussioni sanzionatorie mediante la disciplina della continuazione o del concorso formale¹⁸⁷.

In quest'ultimo modo si eviterebbe che l'agire in gruppo privi di un'adeguata risposta sanzionatoria le violenze sessuali successive alla prima¹⁸⁸ e si valorizzerebbe l'elemento temporale e la percezione della vittima di subire nuove violenze, pur discernendo con estrema prudenza, le singole situazioni¹⁸⁹.

La «violenza sessuale di gruppo», come accennato, costituisce un'ipotesi qualificata di concorso di persone nel delitto di violenza sessuale, richiedendo oltre all'accordo della volontà, la simultanea effettiva presenza dei correi, lasciando spazio alla configurabilità del concorso di persone nei reati di violenza sessuale o

¹⁸⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11036/2018.

¹⁸⁵ Cass. Pen, sez. III, sentenza n.34212/2010.

¹⁸⁶ MANTOVANI, F., *Diritto Penale. Parte Speciale I – I delitti contro la persona*, Padova, 2016, 429.

¹⁸⁷ PISA, P., *Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, Milano, 2018, 343.

¹⁸⁸ PISA, P., *Commento alle nuove norme contro la violenza sessuale*, in *Diritto Penale e Processo*, 1996, 287.

¹⁸⁹ ROMANO, B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2007, 173.

di violenza sessuale di gruppo nella sola forma del concorso morale,¹⁹⁰ cioè dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non sia presente nel momento e nel luogo della commissione della violenza¹⁹¹.

Il dolo è generico¹⁹² e consiste nella coscienza e volontà di compiere un atto lesivo della libertà sessuale della persona offesa col concorso e la presenza di altri partecipanti.

2.1.5 Adescamento di minorenni – art. 609-undecies

Il delitto di «adescamento di minorenni» è stato introdotto dalla L. 1 ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato e dato esecuzione alla *Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale*, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007. Tale Convenzione, all'art. 23, fa obbligo alle parti contraenti di adottare «le necessarie misure legislative o di altro genere al fine di considerare reato il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino [...] allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato [...], qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro». Si tratta della condotta altrimenti definita di *grooming*, ovvero di adescamento di minori per scopi sessuali tramite internet, reputata molto insidiosa perché, quantunque non implichi necessariamente un contatto fisico, induce il minore a considerare come normali atti sessuali tra adulti e bambini e di conseguenza compromette il normale sviluppo psico-sessuale del minore, che costituisce l'oggetto della tutela penale¹⁹³.

¹⁹⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.26369/2011.

¹⁹¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42111/2007.

¹⁹² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.4913/2014.

¹⁹³ DI NICOLA, V., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>.

Si tratta di un reato comune, il cui soggetto passivo può essere qualsiasi minore degli anni sedici, integrato da «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione» compiuto «allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*octies*», sempreché il fatto non costituisca più grave reato.

Il legislatore si è premurato di definire la nozione penalistica di adescamento all'evidente scopo di prevenire qualsiasi dubbio di costituzionalità sul versante della determinatezza della fattispecie incriminatrice¹⁹⁴.

In forza della clausola di riserva, il reato di adescamento si configura soltanto quando la condotta non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma tentata, altrimenti si perseguirebbe di fatto due volte la stessa condotta¹⁹⁵. Si è osservato in proposito che la necessità di prescindere dall'accertamento del requisito dell'idoneità, al fine di garantire una sfera di applicazione autonoma della norma, comporterebbe un eccessivo arretramento della soglia della tutela penale, dando rilevanza al compimento di atti difficilmente pericolosi ai fini di impedire il libero sviluppo armonico della personalità e della libertà sessuale del minore¹⁹⁶. A questo proposito la giurisprudenza di legittimità¹⁹⁷ ha recentemente dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-*undecies*, sollevata in riferimento ai principi di determinatezza della fattispecie penale, di offensività e della finalità rieducativa della pena. Si è infatti sottolineato

¹⁹⁴ ROMANO, B., *Reati contro la persona, III. Reati contro la libertà individuale*, Milano, 2015, 320.

¹⁹⁵ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16329/2015.

¹⁹⁶ ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale I*, Milano, 2016, 240.

¹⁹⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32170/2018.

che la norma non contrasta con il principio di offensività in quanto la fattispecie in essa descritta integra un reato di pericolo concreto, volto a neutralizzare il rischio di commissione dei più gravi reati a sfondo sessuale; non vi è inoltre alcuna lesione del principio di determinatezza della fattispecie penale dal momento che, ai fini della verifica del dolo specifico, è necessario il ricorso a parametri oggettivi, dai quali possa dedursi il movente sessuale della condotta; infine, la norma è compatibile con il principio della rieducazione della pena poiché punisce con una cornice edittale equa proporzionatamente inferiore rispetto a quella prevista per i reati fine, comportamenti idonei a mettere in pericolo un bene giuridico primario, meritevole di intensa tutela.

L'art. 609-*undecies* delinea pertanto un reato di pericolo; a forma vincolata, in quanto gli atti di adescamento devono essere caratterizzati da «artifici, lusinghe o minacce»; integrabile di regola da condotte attive; formale o di mera condotta, essendo sufficiente il compimento di un atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione e finalizzato alla realizzazione di uno dei reati indicati dall'articolo stesso (dolo specifico)¹⁹⁸.

Circostanze, procedibilità, sanzioni, pene accessorie e altri effetti penali nei delitti contro la libertà sessuale

2.1.6 I casi di minor gravità – artt. 609-bis, c.3 e 609-quater, c.5 c.p.

Negli artt. 609-*bis*, u.c. e 609-*quater*, c.5 il legislatore ha previsto una attenuazione di pena in misura non eccedente i due terzi per i casi nei quali la libertà sessuale della persona offesa sia stata compromessa in maniera non grave. Tale attenuante

¹⁹⁸ DI NICOLA, V., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>.

indefinita ad effetto speciale è stata criticata in quanto affida una «ampia delega alla discrezionalità della magistratura»¹⁹⁹ con conseguenti difficoltà applicative²⁰⁰; cionondimeno si è anche evidenziato il fatto che essa consenta di misurare la gravità concreta del fatto non più in base alla mera presenza/assenza di penetrazione, come avveniva prima della riforma del 1996 mediante la netta distinzione fra «violenza carnale» e «atti di libidine violenti», ma esaminando il grado di violenza e di lesione della dignità della vittima, costituendo per il giudice uno strumento di calibro di situazioni di difficile tipizzazione²⁰¹.

In giurisprudenza si è affermato che ai fini del riconoscimento della diminuzione deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre per il diniego della stessa è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità²⁰². È però irrilevante la condotta violenta tenuta dall'imputato dopo la consumazione del reato, trattandosi di condotta successiva al compimento degli atti sessuali in quanto tali²⁰³. L'attenuante non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato²⁰⁴; ai fini della sua configurabilità assume pertanto particolare importanza la qualità dell'atto compiuto, valutata alla luce degli elementi di cui al comma primo dell'art. 133

¹⁹⁹ MULLIRI, G., *La legge sulla violenza sessuale. Analisi del testo, primi raffronti e considerazioni critiche*, in *Cassazione Penale*, 1996, 740.

²⁰⁰ PISA, P., *Commento alle nuove norme contro la violenza sessuale*, in *Diritto Penale e Processo*, 1996, 287.

²⁰¹ CADOPPI, A. (a cura di), *La violenza sessuale a cinque anni dall'entrata in vigore della L.n.66/1996: profili giuridici e criminologici*, Padova, 2001, 14.

²⁰² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42738/2016.

²⁰³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46461/2017.

²⁰⁴ Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.18662/2013.

c.p.²⁰⁵, e non la quantità di violenza fisica posta in essere (tuttavia, l'attenuante non sarebbe concedibile in caso di abusi protratti nel tempo nei confronti del medesimo soggetto passivo²⁰⁶). In ogni caso la individuazione dei casi di minore gravità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito che, ove adeguatamente motivato, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità²⁰⁷.

Per costante giurisprudenza la circostanza attenuante fondata sulla minore gravità del caso è riferibile sia alle condotte di violenza sessuale (art. 609-bis, c.3), eventualmente aggravate per l'età inferiore ai dieci anni della vittima (art. 609-ter, c.2), sia all'ipotesi di atti sessuali con minorenni di analoga età (art. 609-quater, c.5 in relazione all'art. 609-ter, c.2); di conseguenza il mero fatto della tenera età della persona offesa non varrebbe ad escludere la ricorrenza dell'attenuante in assenza di elementi di disvalore ulteriori²⁰⁸.

È inoltre importante evidenziare che la minor gravità del caso non può essere applicata automaticamente a tutti gli atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale, così come la consumazione di un rapporto sessuale completo non può, di per sé, escludere l'applicazione dell'attenuante²⁰⁹: non solo perché gli atti non penetrativi potrebbero presentare profili di gravità persino superiori, ma anche perché si finirebbe in sostanza per riproporre la dicotomia superata dal legislatore con la riforma del 1996²¹⁰.

Il consenso del minore al rapporto sessuale può essere valutato dal giudice al fine di riconoscere la circostanza attenuante²¹¹, l'applicazione è stata tuttavia esclusa nel

²⁰⁵ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14560/2018.

²⁰⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45692/2011.

²⁰⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48377/2018.

²⁰⁸ LATTANZI G., LUPO E., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2005, Vol.V, 492.

²⁰⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32445/2014.

²¹⁰ PISA, P., *Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, Milano, 2018, 335.

²¹¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29618/2011.

caso di violenza sessuale commessa da un docente all'interno di un istituto scolastico, alla luce della particolare vulnerabilità della vittima dovuta al rapporto fiduciario intercorrente con l'insegnante²¹².

In tema di atti sessuali con minore, le condotte poste in essere mediante utilizzazione di strumenti telematici non presentano, per il solo fatto dell'assenza di un contatto fisico con la vittima, caratteristiche di minore gravità tali da integrare la circostanza attenuante di cui all'art. 609-*quater*, c.5 c.p., dovendo, anche in tali casi, procedersi ad una valutazione di tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto²¹³. Allo stesso modo non assumono alcun rilievo le condizioni e le qualità personali della persona offesa²¹⁴: ha non a caso provocato accese polemiche la affermazione secondo la quale la commissione del fatto in danno di minore che abbia avuto numerose esperienze sessuali impone al giudice di merito di motivare adeguatamente in ordine al diniego dei casi di minore gravità²¹⁵.

Sempre con riferimento ai minori, si è ritenuto costituire elemento negativo di valutazione ai fini del riconoscimento dell'attenuante il fatto che gli atti sessuali si inseriscano nell'ambito di una "relazione amorosa" con il minore, essendo tale situazione indice, da un lato, di una sostanziale prevaricazione ai danni della vittima e, dall'altro, della ripetizione degli atti sessuali per un considerevole lasso di tempo²¹⁶.

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante nel tentativo non si deve tenere conto dell'azione effettivamente compiuta dall'agente, ma di quella che lo

²¹² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14437/2014.

²¹³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16616/2015.

²¹⁴ Cass. Pen., sez. II, sentenza n.2469/2017.

²¹⁵ ROMANO, B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2007, 147.

²¹⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.34512/2017.

stesso aveva intenzione di porre in essere e che non è stata realizzata per cause indipendenti dalla sua volontà²¹⁷.

Si è inoltre puntualizzato che la diminuzione non può essere applicata ad uno solo dei concorrenti nel delitto di cui all'art. 609-*quater*, c.4, dal momento che essa deve essere riferita al fatto nella sua unitarietà. In questi casi opererà pertanto l'art. 114 c.p. sul contributo di minima importanza²¹⁸.

L'istituto della «particolare tenuità del fatto» non è applicabile al reato di violenza sessuale attenuato dalla minore gravità²¹⁹.

2.1.7 *Le aggravanti ex artt. 609-*quater* e 609-*quinqüies* c.p.*

L'art. 609-*quater*, u.c., richiamando l'art. 609-*ter*, c.2, sancisce un aggravio del reato qualora il fatto risulti commesso in danno di un soggetto minore degli anni dieci.

L'art. 13, c.3, lett.a della L. 19 luglio 2019, n. 69 ha introdotto un nuovo comma all'interno dell'art. 609-*quater*, il quale prevede un aggravamento di pena per il caso in cui gli atti sessuali siano commessi con minori di anni quattordici in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

L'art. 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n.39, recante “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAP”, ha introdotto, all'art. 609-*quinqüies*, c.3, nuove circostanze aggravanti il delitto per il caso in cui: *a*) sia commesso da più persone riunite; *b*) sia commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; *c*)

²¹⁷ Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.18793/2017.

²¹⁸ LATTANZI G., LUPO E., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2005, Vol.V, 508.

²¹⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35591/2016; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12250/2019.

sia commesso con violenze gravi o se da esso derivi al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

L'art. 609-*quinquies*, c.4 introduce una circostanza aggravante ad effetto speciale nel caso in cui il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore sia affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di stabile convivenza.

2.1.8 *Circostanze attenuanti e aggravanti comuni – artt. 61 e 62 c.p.*

Nei reati sessuali, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.6²²⁰ non è configurabile con riferimento all'ipotesi di ravvedimento attivo di cui alla seconda parte della disposizione, postulando una reversibilità degli effetti delittuosi non applicabile ai reati di natura istantanea, nei quali la realizzazione del fatto tipico integra ed esaurisce l'offesa; l'attenuante è invece sempre configurabile con riferimento all'ipotesi di risarcimento del danno di cui alla prima parte della disposizione, sempre che il reo provveda alla integrale riparazione di ogni conseguenza pregiudizievole, anche di natura non patrimoniale, derivata dal reato²²¹. Qualora il giudice non ritenga sufficiente al ristoro del pregiudizio subito dalla persona offesa la somma offerta e da questa accettata, può negare il riconoscimento dell'attenuante esprimendo una rigorosa valutazione delle specifiche configurazioni assunte dal danno non patrimoniale in relazione alle concrete ripercussioni negative sulla vittima, in base alle quali commisurare la liquidazione equitativa²²².

²²⁰ «L'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato».

²²¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18483/2017.

²²² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18483/2017.

Sussiste la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61, c.1, n.2²²³) nel caso in cui l'agente, subito dopo aver commesso il delitto di violenza sessuale, provochi lesioni personali in danno di chi sia intervenuto in difesa della vittima della violenza sessuale al fine di procurarsi l'impunità²²⁴.

In caso violenza sessuale in danno di minori, la circostanza di fatto della minore età nell'ipotesi di cui all'art. 609-*bis*, c.2, n.1 non esclude la configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, c.1, n.5²²⁵ in quanto la prima attiene ad una condizione soggettiva della vittima che deriva dallo stato anagrafico, mentre la seconda attribuisce rilievo a modalità d'azione connesse a situazioni oggettive e soggettive che prescindono dalla minore età in quanto tale²²⁶.

La circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.11²²⁷, in relazione alla coabitazione, concorre con la circostanza aggravante prevista per il delitto di atti sessuali con minorenne, ove commessi in danno di persona offesa minore degli anni dieci, in quanto quest'ultima è relativa all'età della persona offesa, mentre l'altra afferisce al fatto oggettivo dell'abuso delle relazioni derivanti dalla coabitazione²²⁸.

La circostanza di cui all'art. 609-*ter*, c.1, n.4 può concorrere con quella di cui all'art. 61, n.5 se l'azione, pur posta in essere ai danni di una persona sottoposta a limitazione della libertà personale, si avvalga di ulteriori condizioni fattuali che, a prescindere dallo stato "detentivo", ostacolano in concreto la pubblica o privata difesa²²⁹.

²²³ «L'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato».

²²⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3973/2019.

²²⁵ «L'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».

²²⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11509/2019.

²²⁷ «L'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità».

²²⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30548/2011.

²²⁹ Cass Pen., sez. III, sentenza n.42682/2015.

2.1.9 *Circostanze aggravanti – art. 609-ter c.p.*

L'art. 609-ter elenca una serie di circostanze aggravanti speciali, tutte strettamente collegate alla commissione di fatti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis. Con esse il legislatore ha voluto conferire una particolare impronta di severità ad alcuni fatti delittuosi, stimati di particolare gravità in quanto commessi ai danni di soggetti particolarmente vulnerabili per l'età, per il legame con l'agente, per specifiche condizioni soggettive o perché compiuti con modalità aventi una maggiore potenzialità lesiva in ragione dei mezzi di esecuzione o per altre cause²³⁰.

Per quanto concerne la loro natura giuridica occorre operare una distinzione fra le aggravanti di cui al comma primo, le quali, comportando un aumento di un terzo rispetto alla pena prevista per l'ipotesi ordinaria di reato, costituiscono circostanze ad efficacia comune, e quelle di cui al comma secondo, le quali prevedono aumenti di pena superiori a un terzo, configurandosi pertanto come aggravanti ad effetto speciale.

Naturalmente l'operatività delle circostanze in esame presuppone che il reato sia stato commesso con costrizione o induzione (art. 609-bis), mancando le quali si applicherà l'art. 609-quater, qualora ne ricorrano le condizioni.

Dal punto di vista del contenuto, è invece possibile distinguere: *a)* circostanze collegate all'età del soggetto passivo; *b)* circostanze collegate alle modalità della condotta delittuosa; *c)* circostanze collegate a particolari condizioni del soggetto passivo o ai rapporti fra l'agente e la persona offesa²³¹.

Per quanto concerne la prima ipotesi, a seguito dell'entrata in vigore della L. 19 luglio 2019, n. 69, il reato di violenza sessuale è sempre aggravato se il fatto è commesso in danno di soggetto minorenni, con un significativo incremento

²³⁰ DI NICOLA, V., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2019, <https://dejure.it/#/home>.

²³¹ DI NICOLA, V., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2019, <https://dejure.it/#/home>.

sanzionatorio, dovuto al notevole disvalore penale del fatto lesivo, nel caso in cui il minore non abbia compiuto gli anni dieci²³².

Nelle ipotesi *sub b*) la *ratio* dell'inasprimento sanzionatorio risiede nel fatto che talune condotte sono reputate molto pericolose per l'incolumità del soggetto passivo: alcune sono caratterizzate dall'insidiosità o potenzialità lesiva del mezzo adoperato, anche agevolativo dell'esecuzione del reato, altre comportano un elevato tasso di violenza o un grave pregiudizio al minore e altre ancora hanno riguardo alla particolare caratura delinquenziale del soggetto attivo. Si tratta delle ipotesi nelle quali: il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa (art. 609-ter, c.1, n.2); il fatto è commesso con violenze gravi o dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave (art. 609-ter, c.1, n.5-*sexies*); il fatto è commesso da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (art. 609-ter, c.1, n.3); il fatto è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività (art. 609-ter, c.1, n.5-*quinqies*).

La sussistenza della circostanza *ex art. 609-ter, c.1, n.2* in relazione all'assunzione di alcol o altre sostanze è esclusa qualora la vittima vi provveda volontariamente ed autonomamente dal momento che la norma presuppone la strumentalità dell'uso di tali sostanze in relazione alla violenza sessuale²³³. Si ritiene inoltre che il delitto aggravato da tale circostanza assorba quello di procurata incapacità mediante somministrazione di sostanze stupefacenti²³⁴.

²³² ROMANO, B., *Reati contro la persona, III. Reati contro la libertà individuale*, Milano, 2015, 274.

²³³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32462/2018.

²³⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29603/2018.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'uso di arma, è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l'arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia²³⁵.

Come anticipato in sede di analisi del delitto di «violenza sessuale», se l'induzione a compiere o a subire atti sessuali si realizza traendo in inganno la persona offesa attraverso una falsa attribuzione di una qualifica professionale qualsiasi si risponde del reato di cui all'art. 609-*bis* semplice, mentre, se la falsa attribuzione di qualifica consiste nel simulare la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, si risponde del reato di cui all'art. 609-*bis*, aggravato dall'art. 609-*ter*²³⁶. Giova inoltre ricordare che l'art. 609-*ter*, c.1, n.3 punisce la simulazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e non l'effettivo possesso di dette qualità²³⁷.

Infine, nel caso *sub c*), l'aggravamento di pena è dettato dalla circostanza che il reato di violenza sessuale è commesso nei confronti di persone che si trovano in determinate condizioni che rendono la violenza ancora più odiosa in considerazione del fatto che il soggetto passivo si trova in luoghi ove dovrebbe essere maggiormente protetto o in luoghi ove già patisce una situazione sfavorevole per la propria persona o in condizioni psico-fisiche particolari o per essere legato da particolari o pregressi legami con l'offensore. Sono queste le ipotesi in cui: il fatto è commesso su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale (art. 609-*ter*, c.1, n.4); il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze

²³⁵ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.55302/2016.

²³⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47848/2016.

²³⁷ MULLIRI, G., *La legge sulla violenza sessuale. Analisi del testo, primi raffronti e considerazioni critiche*, in *Cassazione penale*, 1996, 742.

di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa (art. 609-ter, c.1, n.5-bis); il fatto è commesso nei confronti di donna in stato di gravidanza (art. 609-ter, c.1, n.5-ter) o, ancora, nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (art. 609-ter, c.1, n.5-quater).

Lo stato di limitazione della libertà personale è nozione nella quale sono incluse più situazioni, anche prive di rilevanza penale, quali lo stato di detenzione o quello di ricovero presso una struttura ospedaliera con restrizioni, ovvero l'accidentale restrizione della libertà di locomozione all'interno di un edificio²³⁸.

Le due circostanze di cui all'art. 609-ter, c.1, n.5-ter e 609-ter, c.1, n.5-quater sono state introdotte dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119), recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", principalmente dedicato all'introduzione di nuove misure volte a contrastare la violenza ai danni delle donne, con particolare riguardo alla violenza commessa in ambito familiare e domestico. Nella nozione di coniuge va ora ricompresa, ai sensi dell'art. 574-ter, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

2.1.10 *Circostanze aggravanti e attenuanti ex art. 609-octies*

L'art. 609-octies delinea un autonomo sistema di circostanze aggravanti ed attenuanti negli ultimi due commi.

Il terzo comma estende alla «violenza sessuale di gruppo» l'applicabilità delle aggravanti previste dall'art. 609-ter. A riguardo occorre precisare che, per

²³⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42682/2015.

l'applicabilità delle circostanze di cui ai numeri 1, 3, 5-*quater* e 5-*quinqües* è sufficiente che uno soltanto dei membri del gruppo possieda la qualifica soggettiva necessaria²³⁹.

La giurisprudenza ritiene inoltre che la circostanza aggravante di cui all'art.112, c.1, n.2²⁴⁰ sia applicabile anche nei reati plurisoggettivi necessari, ben potendo un numero di agenti maggiore di quello minimo richiesto dalla norma costituire quel *quid pluris* idoneo a determinare una maggiore pericolosità ed un maggior allarme sociale²⁴¹.

Il quarto comma prevede una diminuzione di pena per il partecipante la cui opera abbia avuto la minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato e per chi sia stato determinato a commettere il reato essendo soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza o essendo minorenni o in stato di infermità o di deficienza psichica o ancora essendo non imputabile o non punibile, quando l'istigatore sia chi esercita tali forme di potere sul partecipante alla violenza.

In giurisprudenza si è adottata un'interpretazione restrittiva della nozione di «contributo di minima importanza», tale da includere solo le ipotesi nelle quali l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria quanto in quella esecutiva, sia stato del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, al punto di avere una “minima”, e non meramente “minore”, efficacia causale²⁴².

Occorre tuttavia evidenziare che il richiamo operato dal legislatore alla formula “nella preparazione o nell'esecuzione” di cui all'art. 114, c.1 c.p. non comporta che

²³⁹ ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale I*, Milano, 2016, 239.

²⁴⁰ «[La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:] 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

²⁴¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.6714/2018.

²⁴² Cass. Pen., sez. III, sentenza 31842/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 38616/2017.

possa costituire violenza sessuale di gruppo anche una mera opera di preparazione all'altrui condotta criminosa²⁴³.

È infine interessante notare che il legislatore non ha richiamato per la violenza sessuale di gruppo l'attenuante della minor gravità del fatto di cui agli artt. 609-bis, u.c. e 609-quater, c.5 e che l'autonomia della figura ne impedisce l'operabilità. Questa esclusione, generalmente sostenuta facendo leva sulla intrinseca maggior gravità della fattispecie, è stata fortemente criticata in dottrina in ragione delle molteplici tipologie di atti realizzabili e del conseguente rischio di conseguenze sanzionatorie eccessive in casi-limite²⁴⁴. La Corte Costituzionale²⁴⁵ ha tuttavia dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla violazione del principio di eguaglianza e di quello della funzione rieducativa della pena (artt. 3 e 27, c.3 Cost.), sostenendo che la misura della sanzione penale scelta dal legislatore non è censurabile se non sotto il profilo della ragionevolezza, allorché vengano previste pene diverse per fattispecie analoghe. La violenza sessuale monosoggettiva e la violenza sessuale di gruppo costituirebbero invece fattispecie distinte, determinando la seconda una più intensa lesione della libertà sessuale della persona offesa a causa della prevedibile reiterazione degli atti di violenza, della riduzione delle possibilità di difesa e resistenza e dell'esposizione della vittima a forme di degradazione e reificazione che ne rendono più grave e profondo il trauma psichico conseguente.

²⁴³ DONINI, M., *sub art. 609-octies*, in CADOPPI A. (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, Padova, 1999, 761.

²⁴⁴ PISA, P., *Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, Milano, 2018, 337; DONINI, M., *sub art. 609-octies*, in CADOPPI A. (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, Padova, 1999, 761.

²⁴⁵ Corte Cost., sentenza n.325/2005.

2.1.11 *Circostanze aggravanti – art. 609-duodecies*

L'art. 609-*duodecies* stabilisce che i reati di cui agli artt. 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* sono aggravati se compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Si tratta di un'aggravante ad effetto speciale, la cui *ratio* va individuata nel fatto di ritenere accentuato il disvalore penale della condotta criminosa quando i fatti costituenti i reati indicati nella norma siano stati compiuti compromettendo il trattamento dei dati di accesso telematico e quindi ostacolando l'attività tecnica ed investigativa diretta a prevenire e reprimere i reati in materia sessuale, determinano un *vulnus* al procedimento di acquisizione delle prove relative ai predetti reati²⁴⁶.

2.1.12 *Ignoranza dell'età della persona offesa – art. 609-sexies c.p.*

L'art. 609-*sexies*, come modificato dall'art.4, c.1, lett. *t* della L. 1 ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato e dato esecuzione alla *Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale*, sottoscritta a Lanzarote nel 2007, sancisce il principio dell'irrelevanza dell'ignoranza dell'età della persona offesa in tutte le incriminazioni contro la violenza sessuale, aventi natura di titolo autonomo o di circostanza aggravante, concernenti i soggetti di minore età, con la sola eccezione dell'ignoranza inevitabile.

Originariamente, la L. 15 febbraio 1996, n. 66 escludeva in ogni caso la possibilità dell'agente di invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della vittima, quasi ad introdurre un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in deroga al regime ordinario in tema di elemento soggettivo, in base al quale, ogni elemento costitutivo della fattispecie, quale è l'età nelle ipotesi in questione, dovrebbe essere oggetto di

²⁴⁶ DI NICOLA, V., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>.

rappresentazione e volontà²⁴⁷. Venne perciò sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione del principio costituzionale di colpevolezza. La Corte²⁴⁸ dichiarò la questione inammissibile per la mancata verifica della possibilità di operare un'interpretazione costituzionalmente orientata; cionondimeno la pronuncia non fu priva di conseguenze in quanto evidenziò come l'art. 609-*sexies* esprimesse la precisa scelta legislativa di fornire una protezione particolarmente energica ad un interesse fondamentale, sia a livello costituzionale che internazionale, ovvero "l'intangibilità sessuale" dei minorenni, e come l'ignoranza, da parte del soggetto agente, dell'età della persona offesa potesse scriminare la condotta solo laddove potesse ritenersi inevitabile, in aderenza al principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27, c.1 Cost. Successivamente, il legislatore provvide ad adeguare il dettato normativo ed oggi, qualora l'ignoranza si riveli evitabile, si risponde pertanto di uno dei reati dolosi richiamati dall'art. 609-*sexies* sulla base di un addebito colposo di un elemento essenziale della fattispecie criminosa (l'età della persona offesa).

L'inevitabilità dell'ignoranza non può naturalmente fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un'età superiore a quella effettiva, essendo richiesto a chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un impegno conoscitivo proporzionale alla presenza dei valori in gioco²⁴⁹. Incombe perciò su chi invoca l'errore l'onere di provarlo o almeno di allegare elementi specifici che consentano la verifica

²⁴⁷ PISA, P., *Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, Milano, 2018, 347.

²⁴⁸ Corte Cost., sentenza n.322/2007.

²⁴⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42873/2013.

dell'assunto²⁵⁰: nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, deve poter essere mosso all'agente²⁵¹.

Da ultimo va segnalato che l'art. 90 c.p.p., come modificato dall'art. 1, c.1, lett. *a* del D.Lgs. n.212/2015 (emanato in attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) stabilisce che «quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali».

2.1.13 *Querela di parte – art. 609-septies c.p.*

L'art. 609-*septies* regola il regime di procedibilità nei delitti in materia di violenza sessuale, prevedendo una soluzione di compromesso, già adottata dal codice penale del 1930, fra le due alternative della procedibilità d'ufficio e della procedibilità a querela di parte²⁵², con una leggera propensione per la prima²⁵³.

Si procede a querela di parte nei casi di violenza sessuale *ex art. 609-bis*, eventualmente aggravati, ai danni di un maggiorenne, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 609-*septies*, c.4.

Il termine di dodici mesi per la proposizione della querela irrevocabile decorre dalla data in cui il querelante ha la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato²⁵⁴; è fatto salvo il caso di morte della persona offesa *ex art. 597, c.3 c.p.*

²⁵⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.949/2014.

²⁵¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3651/2013.

²⁵² ROMANO, B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2007, 327.

²⁵³ BERTOLINO, M., *La riforma dei reati di violenza sessuale*, in *Studium Iuris*, 1996, 409.

²⁵⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3943/2005.

L'art. 13, c.4 della L. 19 luglio 2019, n. 69 ha escluso il delitto di atti sessuali con minorenne dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa, pertanto il delitto *ex art. 609-quater* c.p. è sempre procedibile d'ufficio. La previsione che consentiva di procedere d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgevano un minore di età inferiore ai dieci anni è stata quindi abrogata in quanto superflua²⁵⁵.

L'aumento del termine per la proposizione della querela, introdotto in un'ottica di tutela della persona offesa, è stato criticato in quanto prolungherebbe ingiustificatamente il travaglio interiore della vittima o di chi ne ha la rappresentanza, dilatando di fatto il periodo nel quale si possono subire pressioni intimidatrici o ricatti, e rischiando di pregiudicare il corretto e tempestivo accertamento dei fatti che, sebbene processualmente non precluso (l'art. 346 c.p.p., infatti, consente il compimento degli «atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova» anche in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire), risulta praticamente impercorribile, considerata la normale non pubblicità della commissione di reati di violenza sessuale²⁵⁶.

La procedibilità d'ufficio è prevista in quattro ipotesi:

- 1) Se il fatto di cui all'articolo 609-*bis* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto, anche nei casi di minore gravità di cui all'art. 609-*bis*, u.c.²⁵⁷
- 2) Se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza.

²⁵⁵ DI NICOLA, V., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2019, <https://dejure.it/#/home>.

²⁵⁶ ROMANO, B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2007, 328.

²⁵⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.8145/2012.

Ai fini della configurabilità del reato non è necessario che il genitore sia l'autore materiale della condotta, essendo sufficiente anche solo che lo stesso rivesta il ruolo di concorrente²⁵⁸ e la procedibilità d'ufficio si estende anche agli eventuali concorrenti che non siano legati dal rapporto qualificato con la persona offesa²⁵⁹. Ove commesso dal genitore o dal tutore, il reato di violenza sessuale è procedibile d'ufficio anche se la vittima dell'abuso è maggiorenne²⁶⁰, mentre se il reato è stato commesso da persona cui il minore sia stato affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia deve ritenersi "minore" il soggetto che non ha raggiunto la maggiore età²⁶¹.

Nella nozione di «ragioni di istruzione» rientra qualsiasi tipo di insegnamento che determini un rapporto costante, pur con qualche interruzione, col discente, e la naturale sottoposizione di questi alle direttive di chi lo deve istruire²⁶².

- 3) Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni.

La procedibilità di ufficio sussiste tutte le volte in cui la qualità di pubblico ufficiale abbia agevolato la commissione del delitto attraverso il condizionamento o il timore suscitato nella persona offesa, non essendo invece necessario che l'abuso sia avvenuto durante l'espletamento, in senso tecnico, delle funzioni svolte dal pubblico ufficiale²⁶³. La procedibilità d'ufficio non richiede l'abuso delle funzioni pubblicistiche svolte, ma il mero collegamento tra le condotte illecite e le predette funzioni²⁶⁴.

²⁵⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14021/2019.

²⁵⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 38138/2015.

²⁶⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14021/2019.

²⁶¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.19515/2013.

²⁶² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.1820/2010.

²⁶³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3637/2014.

²⁶⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.55348/2018.

- 4) Se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La *ratio* di tale previsione è ravvisata nel fatto che l'accertamento del delitto procedibile d'ufficio comporta necessariamente l'accertamento degli altri. È ininfluenza l'estinzione per prescrizione o la successiva abrogazione del connesso reato procedibile d'ufficio, quando quest'ultimo è stato oggetto delle indagini preliminari, essendo venuta meno la soglia di riservatezza posta alla base della perseguibilità a querela dei reati sessuali²⁶⁵.

La previsione non prende in considerazione la connessione processuale, ma solo quella materiale, che ricorre ogniqualvolta l'indagine sul reato perseguibile d'ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora quando ricorrono i presupposti di uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p.²⁶⁶

In giurisprudenza si è inoltre affermata la procedibilità d'ufficio degli episodi di violenza sessuale non costituenti oggetto di querela, ma rivelati dalla vittima dopo la presentazione di tempestiva querela per analoghi episodi prima avvenuti, in quanto sussisterebbe connessione investigativa tra gli stessi²⁶⁷.

2.1.14 *Pene accessorie ed altri effetti penali – art. 609-nonies c.p.*

L'art. 609-*nonies* disciplina il regime delle pene accessorie e degli altri effetti penali che derivano dalla condanna o dall'applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies* e 609-*undecies*, introducendo una disciplina per l'applicazione di misure di

²⁶⁵ Cass. Pen. Sez. III, sentenza n.1190/2011.

²⁶⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37166/2016.

²⁶⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45687/2011.

sicurezza personali la cui violazione è penalmente sanzionata dall'ultimo comma dell'articolo stesso²⁶⁸. Obiettivo di tale previsione è impedire la reiterazione di determinate condotte, negando al reo futuri effetti positivi connessi al suo *status*²⁶⁹. Dal momento che la lettera della norma non lo specifica, gli interpreti hanno provveduto a distinguere le pene accessorie dagli altri effetti penali nel modo seguente²⁷⁰.

Le pene accessorie sono: la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per condanna inferiore ai tre anni di reclusione; l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni; l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nel caso di condanna alla pena della reclusione superiore a cinque anni; la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 609-*quater* e 609-*quinquies* c.p. e per i delitti di cui agli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*octies* e 609-*undecies*, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto.

In deroga alla regola generale di cui all'art. 445 c.p.p., l'irrogazione delle pene accessorie è obbligatoria per i reati di violenza sessuale, anche in caso di

²⁶⁸ DI NICOLA, V., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2019, <https://dejure.it/#/home>.

²⁶⁹ ROMANO, B., *Reati contro la persona, III. Reati contro la libertà individuale*, Milano, 2015, 307.

²⁷⁰ LATTANZI G., LUPO E., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2005, Vol.V, 537.

applicazione della pena su richiesta delle parti inferiore ai due anni²⁷¹. Si ritiene in giurisprudenza che le sanzioni accessorie trovino applicazione anche nel caso di tentativo, rispetto al quale emergono le stesse esigenze di tutela che ricorrerebbero in caso di reato consumato²⁷².

La durata della interdizione temporanea dai pubblici uffici non è specificata in relazione all'ipotesi di condanna inferiore ai tre anni, pertanto il giudice deve uniformarne la durata a quella della pena principale *ex art. 37 c.p.* La sospensione condizionale della pena principale si estende di diritto anche alle pene accessorie²⁷³. La perdita della responsabilità genitoriale non è limitata al figlio vittima dell'abuso ma riguarda anche gli altri figli, non solo perché la formulazione letterale della norma non opera alcuna distinzione a riguardo, ma anche perché la *ratio* della norma è quella di sanzionare l'indegnità del genitore in quanto tale e di prevenire ulteriori abusi²⁷⁴.

È infine possibile disporre la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte solo quando vi sia un collegamento concreto tra la misura imposta e gli atti commessi, con obbligo per il giudice di merito di esplicita motivazione sul punto²⁷⁵.

Gli effetti penali sono: la perdita del diritto agli alimenti, che configura una causa particolare di estinzione di tale obbligazione²⁷⁶, e l'esclusione dalla successione della persona offesa, la quale costituisce una causa di indegnità a succedere.

L'art. 609-*nonies*, c.3 prevede che in seguito alla condanna per i delitti previsti dall'art. 600-*bis*, c.2, dall'art. 609-*bis*, nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 609-*ter*, dagli artt. 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, nelle ipotesi aggravate di cui al

²⁷¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.20292/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.17189/2016.

²⁷² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52637/2017.

²⁷³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.763/2009.

²⁷⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.19729/2008.

²⁷⁵ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.26201/2015.

²⁷⁶ DIGLIO, M., *Art. 10, l. 15.2.1996, n. 66*, in *Legislazione Penale*, 1996, 485.

terzo comma del medesimo articolo, si applicano, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, le seguenti misure di sicurezza personali: 1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

La violazione di queste disposizioni costituisce delitto ai sensi dell'art. 609-*nonies*, c.4 ed è punita con la reclusione sino a tre anni.

2.1.15 *Sanzioni*

L'art. 609-*bis* punisce con la reclusione da sei a dodici anni le ipotesi di violenza sessuale mediante costrizione e mediante induzione. Tale pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi (da due a quattro anni) in caso di configurabilità dell'attenuante speciale dei «casi di minore gravità» (art. 609-*bis*, c.3); è aumentata di un terzo (da otto a sedici anni) se ricorre una delle dieci aggravanti speciali di cui all'art. 609-*ter*, c.1 e della metà (da nove a diciotto anni) se i fatti sono compiuti nei confronti di un soggetto infraquattordicenne (art. 609-*ter*, c.2); è raddoppiata (da dodici a ventiquattro anni) se la persona offesa non ha compiuto i dieci anni (art. 609-*ter*, c.2).

L'art. 609-*quater* estende l'applicabilità della pena di cui all'art. 609-*bis* alle ipotesi di atti sessuali con minorenni consenzienti, con l'eccezione della fattispecie dell'abuso di poteri da parte di soggetti qualificati al fine di compiere atti sessuali con il minore che abbia compiuto gli anni sedici: in questa ipotesi la norma sancisce la pena della reclusione da tre a sei anni. Si applicano anche a questa fattispecie l'aggravante relativa alla persona offesa infradecenne e la diminvente sino ai due

terzi per i reati di minore gravità. L'art. 609-*quater*, c.3 prevede inoltre un'aggravante ad effetto comune per il caso in cui gli atti sessuali vengano compiuti con un minore che non abbia compiuto gli anni quattordici in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

L'art. 609-*quinquies* punisce le diverse ipotesi di «corruzione di minorenni» con la reclusione da uno a cinque anni, ma prevede quattro aggravanti ad efficacia comune nel terzo comma ed una aggravante ad effetto speciale nel quarto comma, la quale determina un aumento di pena sino alla metà (da un anno e sei mesi a sette anni e sei mesi) per il caso in cui il delitto sia compiuto da determinati soggetti, che abbiano col minore una relazione qualificata.

L'art. 609-*octies*, c.2 punisce la «violenza sessuale di gruppo» con la reclusione da otto a quattordici anni. Tale pena è aumentata di un terzo (da dieci anni e sei mesi a diciotto anni e sei mesi) al ricorrere di una delle circostanze aggravanti speciali di cui all'art. 609-*ter*, c.1 o di quella di cui all'art.112, c.1, n.2; è aumentata della metà (da dodici a ventuno anni) se i fatti sono compiuti nei confronti di un soggetto infraquattordicenne ed è raddoppiata (da sedici a ventotto anni) se la persona offesa non ha compiuto i dieci anni (art. 609-*ter*, c.2). La pena è invece diminuita di un terzo (da cinque anni e sei mesi a nove anni e sei mesi) in presenza di una delle attenuanti di cui all'art. 609-*octies*, c.4.

L'art. 609-*undecies* punisce con la reclusione da uno a tre anni «l'adescamento di minorenni» e l'art. 609-*duodecies* introduce un'aggravante ad effetto speciale che determina un aumento di pena non eccedente la metà per i casi in cui i reati di cui agli artt. 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Infine, l'art. 609-*nonies* prevede una serie di pene accessorie, analizzate poc'anzi, al fine di garantire una più piena tutela penale delle vittime dei reati sessuali, anche in un'ottica preventiva.

Questo il nuovo regime sanzionatorio, significativamente inasprito dall'art. 13 della L. 19 luglio 2019, n. 69 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", nota come «Codice Rosso».

Altre figure di reati a sfondo sessuale

2.1.16 Molestie sessuali

L'espressione «molestie sessuali» viene utilizzata per descrivere una vasta gamma di comportamenti indesiderati a connotazione sessuale ovvero di condotte discriminatorie basate sul sesso, che possono avere carattere verbale (richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali, espressioni equivoche o allusive, promesse di agevolazioni in cambio di prestazioni sessuali, condotte ritorsive a fronte del rifiuto di prestazioni sessuali) o non verbale (gesti provocatori e/o osceni a connotazione sessuale, contatti interpersonali, scritti/oggetti allusivi e altro materiale a sfondo sessuale e la loro esposizione o diffusione anche mediante mezzi telematici)²⁷⁷. Le molestie sessuali si differenziano dagli «atti sessuali» oggetto della normativa di cui agli artt. 609-*bis* ss. c.p. in quanto prescindono da contatti fisici con le zone erogene della persona offesa e normalmente si estrinsecano mediante petulanti telefonate o atteggiamenti non graditi o mediante espressioni volgari, nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della

²⁷⁷ GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 34.

condotta²⁷⁸. Tali ipotesi non sono peraltro tipizzate nel nostro ordinamento penale, sebbene, come già detto, si è sostenuta l'opportunità di inserire una norma specifica in materia, che costituisca il chiaro limite inferiore delle norme in tema di violenza sessuale²⁷⁹.

Allo stato attuale, l'unico reato configurabile sarebbe quello previsto dall'art. 660 c.p.: «molestia o disturbo di persone»²⁸⁰, il quale punisce con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a euro cinquecentosedici chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. Si tratta di una contravvenzione posta a tutela dell'ordine pubblico, considerato nel suo particolare aspetto della «pubblica tranquillità», la quale, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, può essere turbata anche in conseguenza di fatti di disturbo o molestia posti in essere ai danni di un singolo individuo, ma tali da poter determinare reazioni in grado di causare disordini per l'ordine pubblico²⁸¹. Nonostante le obiezioni di quanti abbiano osservato che il fatto descritto nella norma risulti direttamente lesivo di beni della persona e che la ricostruzione della fattispecie esclusivamente intorno alla tutela del bene collettivo non appaia coerente con la previsione della condotta di molestie realizzate a mezzo del telefono²⁸², la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la fattispecie accordi solo una tutela mediata alla quiete privata²⁸³, pur riconoscendone la natura di reato plurioffensivo il quale, rimanendo posto a tutela

²⁷⁸ Cass. Pen, sez. III, sentenza n.27469/2008.

²⁷⁹ BERTOLINO, M., *La riforma dei reati di violenza sessuale*, in *Studium Iuris*, 1996, 404; MOCCIA S., *Il sistema delle circostanze e le fattispecie qualificate nella riforma del diritto penale sessuale (L. 15 febbraio 1996, n. 66): un esempio paradigmatico di sciattezza legislativa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1997, 403.

²⁸⁰ GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 37.

²⁸¹ Cass. Pen., sez. I, sentenza n.11208/1994.

²⁸² ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale II*, Milano, 2016, 279.; FLICK, G.M., *Molestia o disturbo alle persone*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, Milano, 1976, 705.

²⁸³ Cass. Pen., sez. I, sentenza n.10983/2011.

di un interesse pubblico generale, prevede come persona offesa anche la persona fisica sulla quale cade l'azione del colpevole²⁸⁴.

Il reato è pertanto integrato ogniqualvolta sia posto in essere un comportamento idoneo ad integrare un'interferenza momentanea nella tranquillità del privato, indipendentemente dalla percezione dalla vittima²⁸⁵ ed è procedibile d'ufficio. Per la sussistenza della contravvenzione, tuttavia, non è necessaria la dimostrazione dell'effettiva lesione o esposizione a pericolo dell'ordine pubblico, poiché l'aggressione a tale bene inerisce al fatto così come valutato dal legislatore ed è presunta nella realizzazione di esso²⁸⁶.

Si definisce “molestia” tutto ciò che altera dolosamente, fastidiosamente e importunatamente lo stato psichico di una persona, con azione durevole o momentanea, mentre si definisce “disturbo” ciò che altera le normali condizioni di lavoro o di riposo²⁸⁷ e la sussistenza di ciascuno di suddetti concetti deve essere valutata con riferimento alla psicologia normale media, cioè in relazione al modo di sentire e vivere comune²⁸⁸.

La molestia o il disturbo rilevano penalmente ove arrecati per petulanza o per altro biasimevole motivo, i quali, spesso in giurisprudenza, vengono in rilievo principalmente quali connotazioni della condotta e non come elemento psicologico della contravvenzione²⁸⁹. In giurisprudenza si intende per “petulanza” un modo di agire pressante, indiscreto e impertinente, tale da interferire sgradevolmente sulla libertà e la quiete individuale²⁹⁰ e per “biasimevole motivo” ogni movente che sia

²⁸⁴ Cass. Pen., sez. I, sentenza n.26801/2016.

²⁸⁵ Cass. Pen., sez. I, sentenza n.9446/2018.

²⁸⁶ ORFINO, G., *Reati comuni – questioni processuali*, Milano, 2007, 482.

²⁸⁷ CARRELLI PALOMBI, R., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>.

²⁸⁸ Cass. Pen., sez. V, sentenza n.7355/1984.

²⁸⁹ Cass. Pen., sez. I, sentenza n.23262/2016.

²⁹⁰ Cass. Pen., sez. I, sentenza n.6064/2018.

riprovevole in sé stesso o in relazione alla qualità della persona molestata o che abbia su quest'ultima gli stessi effetti della petulanza²⁹¹.

Poiché fra i motivi biasimevoli la giurisprudenza ritiene compreso anche l'intento dell'agente di dare sfogo al proprio impulso sessuale, risultano puniti ai sensi dell'art. 660 c.p. i comportamenti che, non integrando alcun delitto specifico contro la libertà sessuale in quanto non idonei a coartare la volontà della vittima, risultino tuttavia molesti nei confronti della stessa²⁹².

Non trattandosi di reato abituale, per la sussistenza di esso non è necessaria una reiterazione di atti, essendo sufficiente anche un solo atto che abbia cagionato molestia o disturbo alle persone²⁹³. Ne consegue che, se le condotte moleste sono ripetute nel tempo, con soluzione di continuità tra i diversi episodi, ricorre una molteplicità di reati, eventualmente uniti dal medesimo disegno criminoso. Cionondimeno, la contravvenzione potrebbero assumere eventualmente la forma del reato abituale e sarebbe in tal caso incompatibile con la continuazione, allorché non sia stata tanto la modalità delle condotte poste in essere a determinare l'effetto pregiudizievole dell'interesse tutelato, quanto la loro reiterazione assillante²⁹⁴.

È opinione unanime che la contravvenzione abbia carattere intrinsecamente doloso. Tradizionalmente, sulla base della lettera della norma, si riteneva che il fatto dovesse essere commesso per lo specifico motivo della petulanza o del disturbo²⁹⁵, ma la giurisprudenza, valorizzando il carattere oggettivo di questi due elementi, ha ritenuto di precisare che l'elemento soggettivo del reato dovesse essere ravvisato

²⁹¹ Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 3758/2014.

²⁹² Cass. Pen., sez. III, sentenza 11.10.1995; Cass. Pen., sez. III, sentenza 29.03.1965.

²⁹³ Cass. Pen., sez. I, sentenza n.26336/2017.

²⁹⁴ Cass. Pen., sez. I, sentenza n.6908/2012.

²⁹⁵ ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale II*, Milano, 2016, 279.

nella volontà della condotta e nella direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportuna­mente nell'altrui sfera di libertà²⁹⁶.

Occorre infine segnalare che al reato di molestie previsto dall'articolo in esame veniva di regola ricondotto il fenomeno che, con termine derivato dall'esperienza giuridica dei Paesi di *common-law* e recepito dalla nostra dottrina negli ultimi anni, viene denominato *stalking*, ovvero il comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti, fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche). Successivamente, le peculiarità del fenomeno hanno evidenziato l'insufficienza della tutela offerta dall'art. 660 c.p., sebbene in concorso con altre norme penali, sia perché non ne veniva colta appieno l'offensività, sia perché non si riusciva a garantire alla persona offesa una adeguata tutela giuridica preventiva, che inibisse la prosecuzione della condotta dello *stalker*²⁹⁷.

Alle esigenze di tutela connesse con tale fenomeno ha risposto il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, che ha inserito il delitto di «atti persecutori» all'art.612-*bis* c.p. fra i delitti contro la persona posti a tutela della libertà morale. Tale reato punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un

²⁹⁶ Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 11755/1991.

²⁹⁷ BONA, M., "Stalking": una nuova cornice giuridica per i molestatori insistenti, in *Danno e responsabilità*, 2004, fasc.11, 1049.

prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere il medesimo ad alterare le proprie abitudini di vita. Si tratta di un reato di dolo generico, a carattere eventualmente plurioffensivo²⁹⁸ potendo, ove provochi nella vittima disagi e turbamenti idonei a pregiudicarne l'equilibrio psicologico, tutelare, oltre alla libertà morale, anche l'integrità psichica del soggetto perseguitato²⁹⁹.

La contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. è venuta pertanto ad assumere una funzione residuale nell'ambito dei fenomeni di *stalking*; cionondimeno le due fattispecie possono concorrere fra loro dal momento che hanno diversa struttura e sono poste a tutela di beni giuridici differenti³⁰⁰.

2.1.17 *I delitti in materia di pedopornografia*

Le disposizioni penali di contrasto alla pedopornografia, aggiornate ai sensi dell'art. 4, c.1, lett. *h* della L. 1 ottobre 2012, n. 172, attuativa della c.d. Convenzione di Lanzarote, sono contenute negli artt. 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quater.1* del codice penale, fra i delitti posti a tutela della libertà personale, nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice e sono procedibili d'ufficio.

Si definisce «pornografia minorile» ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali (art. 600-*ter*, u.c.). Tale nozione, in quanto introdotta dalla L. 1 ottobre 2012, n. 172, non può trovare applicazione per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della stessa, avvenuta il 23 ottobre 2012³⁰¹. Nei suddetti

²⁹⁸ BRICCHETTI, R. PISTORELLI, L., *Entra nel codice la molestia reiterata*, in *Guida al diritto*, 2009, 10, 62.

²⁹⁹ FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale-Parte speciale*, Vol. II/I-I delitti contro la persona, Bologna, 2013, 227.

³⁰⁰ Cass. Pen., sez. V, sentenza n.12528/2016.

³⁰¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42964/2015.

articoli, il legislatore ha inteso punire ogni fase del mercato di materiale pedopornografico, moltiplicando le previsioni e anticipando la tutela penale a condotte apparentemente prive di una concreta e diretta idoneità offensiva.

In generale la pornografia minorile è un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, purché soggetto diverso dal minore immortalato³⁰², punibile a titolo di dolo e posto a tutela della dignità e del corretto sviluppo sessuale del minore³⁰³, non a caso il delitto è configurabile anche qualora il materiale sia stato prodotto con il consenso del minore³⁰⁴. Circa la rappresentazione inconsapevole del minore la giurisprudenza ha qualificato come materiale pedopornografico le fotografie di organi genitali “rubate” all’interno di uno spogliatoio³⁰⁵.

2.1.17.1 *Pornografia minorile – art.600-ter c.p.*

L’art. 600-ter è una norma penale a più fattispecie, giacché contempla una serie di condotte tipiche in successione³⁰⁶, quali il reclutamento, l’induzione a partecipare a esibizioni o a spettacoli pedopornografici, la realizzazione di tali esibizioni o spettacoli, la produzione di materiale pedopornografico reale, il commercio, la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale pedopornografico, la distribuzione o divulgazione di notizie finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, l’offerta o la cessione di materiale pedopornografico e la fruizione di esibizioni o spettacoli pedopornografici.

³⁰² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11675/2016; Cass. Pen, sez. III, sentenza n.34357/2017.

³⁰³ BORRELLI, P., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>.

³⁰⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.34162/2018.

³⁰⁵ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42964/2015; FOTI, A., *La sola rappresentazione degli organi sessuali è reato*, nota a Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5874/2013, in *Diritto e giustizia online*, 2013.

³⁰⁶ MANTOVANI, F., *Diritto penale-parte speciale, Vol. I-delitti contro la persona*, Padova, 2013, 497.

Le Sezioni Unite nel 2018³⁰⁷ hanno sancito la natura di reato di danno della produzione di materiale pedopornografico, rivoluzionando la visione tradizionale, che vedeva la fattispecie come reato di pericolo concreto, spiegando che l'utilizzazione del minore nella realizzazione del materiale compromette di per sé il bene giuridico consumando l'offesa che il legislatore mira ad evitare. Al fine, tuttavia, di evitare "ipercriminalizzazioni" non coerenti con le finalità proprie del diritto penale, la pronuncia ha statuito che si debba qualificare abusiva solo la produzione che sia caratterizzata, in alternativa: dalla posizione di supremazia dell'agente nei confronti del minore; dall'utilizzo di minaccia, violenza, inganno nei confronti del minore; da un fine commerciale; dal coinvolgimento di minori di età inferiore a quella del consenso sessuale. Al contrario, qualora le immagini o i video abbiano per oggetto la vita privata sessuale nell'ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore, ove la concessione della propria immagine sia frutto di una libera scelta (ad esempio nell'ambito di una relazione paritaria tra minorenni ultraquattordicenni) e le immagini siano destinate ad un uso strettamente privato, dovrà essere esclusa la ricorrenza di quella "utilizzazione" che costituisce il presupposto del reato³⁰⁸.

In giurisprudenza si è affermato che «il carattere pornografico o meno di immagini ritraenti un minore, costituisce apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito e, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici»³⁰⁹, inoltre l'apprezzamento del carattere

³⁰⁷ Cass. Pen., S.U., sentenza n.51815/2018.

³⁰⁸ BORRELLI, P., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>.

³⁰⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38651/2017.

pedopornografico del materiale può avvenire anche in via indiretta e non richiede necessariamente che il giudice lo visioni personalmente³¹⁰.

2.1.17.2 *Detenzione di materiale pornografico – art. 600-quater c.p.*

L'art. 600-*quater*, introdotto dall'art. 4 della L. 3 agosto 1998, n. 269 e successivamente modificato dall'art. 3 della L. 6 febbraio 2006, n. 38 costituisce una norma di chiusura volta a sanzionare tutte le possibili aggressioni al bene primario del libero e corretto sviluppo psicofisico del minore³¹¹ e punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Si tratta di un reato comune che punisce il c.d. consumatore finale³¹², infatti, caratterizzandosi come una fattispecie residuale, punisce chi si procuri o detenga materiale pedopornografico prodotto, commercializzato, ceduto, offerto, distribuito, divulgato, diffuso o pubblicizzato da altri³¹³. L'art. 600-*ter* costituirebbe pertanto il reato presupposto dell'art. 600-*quater*³¹⁴, il quale presenterebbe più di un punto in comune con il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. dal momento che anche il materiale pedopornografico proviene da delitto, anche in tale ipotesi il soggetto agente non deve concorrere con l'autore del reato presupposto e neppure nella ricettazione è necessario che il profitto sia di natura patrimoniale³¹⁵.

L'articolo in esame delinea un reato di mera condotta, descritta mediante le due modalità alternative del procurarsi e del detenere materiale pedopornografico.

³¹⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3110/2014

³¹¹ BORRELLI, P., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>.

³¹² MANTOVANI, F., *Diritto penale-parte speciale, Vol. 1-delitti contro la persona*, Padova, 2013, 515.

³¹³ Cass. Pen., S.U., sentenza 51815/2018.

³¹⁴ RIVIEZZO, C., *Commento alla legge 3 agosto 1998, n. 269, norme contro lo sfruttamento della prostituzione, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*, in *Gazzetta Giuridica*, 1998, 33, 10.

³¹⁵ ROMANO, B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2007, 217.

“Procurarsi” il materiale significa acquisirne la disponibilità in qualsiasi modo, sia a titolo gratuito che oneroso³¹⁶, “detenerlo” significa invece mantenerne la disponibilità, sia materiale che virtuale, di modo che esso sia liberamente accessibile dall’autore del fatto, sulla base di un rapporto immediato e diretto da cui derivi la possibilità di farne uso³¹⁷, anche se quest’uso in effetti non vi sia³¹⁸. Resta pertanto al di fuori dell’ambito operativo della fattispecie la mera consultazione di archivi rinvenibili su *Internet* ovvero detenuti da altri³¹⁹. Le due condotte non integrano tuttavia reati distinti, bensì costituiscono due diverse modalità di perpetrazione del medesimo illecito e possono pertanto concorrere fra loro se hanno ad oggetto il medesimo materiale³²⁰.

Il reato è istantaneo con riferimento alla condotta di “procurarsi”, perfezionandosi allorché il materiale entri nella disponibilità dell’autore del fatto³²¹, e permanente con riferimento alla condotta detentiva³²², iniziando nel momento in cui il reo si procura il materiale e cessando nel momento in cui ne perde la disponibilità³²³.

Infine, il delitto è punibile solo a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di procurarsi o detenere suddetto materiale, e l’utilizzo dell’avverbio “consapevolmente” ha indotto la dottrina ad escludere la rilevanza penale del dolo

³¹⁶ MANTOVANI, F., *Diritto penale-parte speciale, Vol. 1-delitti contro la persona*, Padova, 2013, 516; ARIOLLI, G., *La nozione di «ingente» quantità nella detenzione di materiale pornografico minorile tra esigenze di tutela sociale e di determinatezza della fattispecie*, nota a Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 17211/2011, in *Cassazione penale*, 2011.

³¹⁷ ARIOLLI, G., *La nozione di «ingente» quantità nella detenzione di materiale pornografico minorile tra esigenze di tutela sociale e di determinatezza della fattispecie*, nota a Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 17211/2011, in *Cassazione penale*, 2011.

³¹⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36094/2006.

³¹⁹ Cass. Pen., S.U., sentenza n.51815/2018; FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale-Parte speciale, Vol. II/I-I delitti contro la persona*, Bologna, 2013, 179.

³²⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38221/2017.

³²¹ MANTOVANI, F., *Diritto penale-parte speciale, Vol. 1-delitti contro la persona*, Padova, 2013, 517.

³²² ARIOLLI, G., *La nozione di «ingente» quantità nella detenzione di materiale pornografico minorile tra esigenze di tutela sociale e di determinatezza della fattispecie*, nota a Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 17211/2011, in *Cassazione penale*, 2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38435/2015.

³²³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15719/2016.

eventuale³²⁴. In giurisprudenza si è evidenziato che la prova del dolo possa desumersi dal solo fatto che quanto scaricato sia stato collocato in supporti informatici diversi (ad esempio nel “cestino” del sistema operativo)³²⁵.

2.1.17.3 Pornografia virtuale – art. 600-quater.1 c.p.

Il delitto di pedopornografia virtuale, introdotto in adempimento degli obblighi comunitari scaturiti dalla decisione quadro 2004/68/Gai del Consiglio dell’Unione Europea, ha una funzione decisamente preventiva: il suo scopo è quello di neutralizzare la portata stimolante del materiale rispetto all’utilizzo di minori per prestazioni sessuali ovvero l’*appeal* che tali immagini possono esercitare sul minore e, sotto il profilo processuale, di semplificare la prova dell’utilizzo effettivo di minorenni in carne ed ossa, talvolta decisamente problematica³²⁶.

L’art. 600-quater.1, introdotto dall’art. 4 della L. 6 febbraio 2006, n. 38 estende, con una diminuzione di pena di un terzo, l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 600-ter e 600-quater alle ipotesi nelle quali il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, delineando una fattispecie autonoma di reato.

Il secondo comma dell’articolo definisce «immagini virtuali» tutte quelle immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione faccia apparire come vere situazioni non reali.

In dottrina si è evidenziato il rischio che tale previsione si ponga in contrasto con il principio di materialità del reato, punendo un tipo di autore, il pedofilo, pur in

³²⁴ FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale-Parte speciale*, Vol. II/I-I delitti contro la persona, Bologna, 2013, 179.

³²⁵ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48175/2017.

³²⁶ BORRELLI, P., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>.

assenza di condotte in grado di porre in pericolo il minore³²⁷, tuttavia la Corte di Cassazione ha recentemente ritenuto integrato il reato anche quando minori inesistenti, impegnati in attività di evidente natura sessuale, siano riprodotti mediante la tecnica del fumetto, caratterizzata da uno spiccato realismo delle immagini, sostenendo che l'intento del legislatore, e della relativa normativa internazionale, sia quello di reprimere la diffusione di pratiche che, ancorché non riguardino un minore esistente, possano fungere da stimolo per potenziali vittime a farsi strumentalizzare a scopi sessuali e possano, in ogni caso, far proliferare il fenomeno³²⁸.

2.1.17.4 *Pene accessorie – art. 600-septies.2*

La L. 1 ottobre 2012, n. 172, attuativa della c.d. Convenzione di Lanzarote, nel riorganizzare il sistema delle circostanze e delle pene accessorie applicabili ai delitti contro la personalità individuale ha introdotto l'art. 600-*septies.1* al fine di individuare gli strumenti necessari per neutralizzare la potenzialità criminale di chi abbia posto in essere taluno dei reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, fra i quali rientrano i reati di pedopornografia dinanzi esaminati.

Sul modello dell'art. 609-*nonies*, la disposizione in esame prevede una serie di pene accessorie la cui applicazione consegue automaticamente alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche quando la pena patteggiata sia inferiore ai due anni di reclusione, giacché la disposizione deroga al divieto di cui all'art. 445 c.p.p.³²⁹.

³²⁷ ROMANO, B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2016, 239; CADOPPI, A., *L'assenza delle cause di non punibilità mette a rischio le buone intenzioni*, in *Guida al diritto*, 2006, Vol. IX, 44.

³²⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.22265/2017.

³²⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37146/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37115/2017.

Ai fini del presente lavoro rileva evidenziare che l'art. 600-*septies*.2, c.2 comporta, quando i reati presupposto siano commessi in danno di soggetti minori, l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Al fine di impedire la possibilità di eventuali interazioni con soggetti deboli, tale previsione determina l'impossibilità definitiva per il destinatario di avere accesso a luoghi frequentati da minori in maniera non occasionale, essendo irrilevante che essi ne siano gli unici o i prevalenti fruitori. La norma si applica pertanto anche alle palestre e alle strutture sportive³³⁰.

2.1.18 *Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – art. 612-ter c.p.*

L'art. 10, c.1, della L. 19 luglio 2019, n. 69 ha introdotto, dopo l'art. 612-*bis* del c.p. in tema di «atti persecutori», la nuova fattispecie di «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti» (art. 612-*ter* c.p.) al fine di combattere in maniera maggiormente vigorosa la violenza di genere³³¹ e in particolare il fenomeno del c.d. *revenge porn*, cioè la condotta consistente nel vendicarsi di qualcuno (in genere l'*ex partner*) diffondendo materiale sessualmente connotato che lo ritrae.

Il delitto è collocato nella sezione III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale ed è posto a tutela della libertà della persona, gravemente vulnerata sul piano della vita relazionale in quanto violata nella propria sfera sessuale. L'articolo in esame presenta una disciplina complessa, articolata in due diverse ipotesi, delineate nei primi due commi della disposizione, i quali incriminano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comportamento di chi

³³⁰ BORRELLI, P., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>.

³³¹ VERGA, G., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>.

dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate (art. 612-ter, c.1) e quello di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento (art. 612-ter, c.2).

Si tratta pertanto di un reato comune, il cui soggetto attivo non è necessariamente l'autore materiale delle riprese. Per "sottrazione" deve intendersi quella compiuta in maniera violenta o fraudolenta, rientrando nel secondo comma l'ipotesi in cui sia stato lo stesso soggetto passivo a cedere volontariamente il materiale all'agente (ad esempio nell'ambito del c.d. *sexting*)³³². Costituiscono oggetto del reato «immagini o video a contenuto sessualmente esplicito», locuzione imprecisa che potrebbe indicare tanto la mera rappresentazione di «atti sessuali» di cui all'art. 609-bis, quanto il più ampio concetto di «pornografia minorile» di cui all'art. 600-ter, u.c. Spetta alla giurisprudenza il compito di delineare la nozione, anche se, la nuova definizione ricavabile dal delitto di pornografia minorile potrebbe rappresentare un ragionevole punto di equilibrio.

La condotta, nelle sue cinque modalità alternative, deve avvenire «senza il consenso delle persone rappresentate», è pertanto sufficiente che essa avvenga all'insaputa della persona offesa (dissenso tacito), anche perché si deve trattare di immagini o video «destinati a rimanere privati»³³³.

Costituisce elemento differenziale delle due fattispecie, oltre alla condotta presupposta (di produzione e sottrazione in un caso e di ricezione e acquisizione

³³² VERGA, G., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>.

³³³ PAVICH, G., *Le modifiche al codice penale*, in MARANDOLA-PAVICH (a cura di), *Codice rosso l. n. 69/2019*, Milano, 2019, 21.

nell'altro), l'elemento soggettivo: dolo generico nel primo comma e dolo specifico (fine di recare nocimento alle persone rappresentate) nel secondo³³⁴. In relazione a quest'ultimo comma, si è osservato come la presenza del dolo specifico si comprenderebbe in relazione a condotte poste in essere da parte di soggetti realmente "terzi", ma meno nel caso del *partner*, che potrebbe agire anche in assenza di finalità vendicative³³⁵. In ogni caso, l'individuazione della finalità ulteriore che deve muovere il soggetto attivo del reato potrebbe presentare difficoltà sul piano dell'accertamento probatorio³³⁶.

Il delitto in esame è procedibile a querela della persona offesa, tuttavia, si procede d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, e cioè quando i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Infine, l'art. 612-ter si apre con una clausola di riserva in virtù della quale, qualora la persona offesa fosse minore degli anni diciotto, troverebbero applicazione i più gravi reati di cui agli artt. 600-ter e 600-quater c.p.³³⁷

2.1.19 *Interferenze illecite nella vita privata – art. 615-bis c.p.*

L'art. 1 della L. 8 aprile 1974, n. 98 sulla riservatezza, la libertà e la segretezza delle comunicazioni ha introdotto all'art. 615-bis il delitto di «interferenze illecite nella vita privata», il quale incrimina chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa

³³⁴ GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 50.

³³⁵ CALETTI, G.M., "Revenge porn". *Prime considerazioni in vista dell'introduzione dell'art. 612-ter c.p.: una fattispecie "esemplare", ma davvero efficace?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019, <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/>.

³³⁶ CISTERNA, A., *Reclusione a sei anni con la sola circolazione di filmati sui social*, in *Guida al diritto*, 2019, 77.

³³⁷ GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 51.

visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 c.p. (abitazione o altro luogo di privata dimora e le relative appartenenze), nonché, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi suddetti.

Si tratta di un reato istantaneo ad effetti permanenti, posto a tutela della «riservatezza domiciliare»³³⁸, tutelata dagli artt. 14 (inviolabilità del domicilio) e 15 (inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza) della Costituzione, non identificabile con il più ampio diritto alla *privacy* (espressione di un diritto naturale dalla Costituzione riconosciuto come diritto della personalità a valenza programmatica)³³⁹ e da intendersi non come mera esclusività spaziale, bensì in modo tale da comprendere il divieto di captazione diretta o indiretta e di divulgazione di ogni manifestazione di libertà della persona che si compia nei luoghi di “domicilio” latamente inteso, alla luce di tutte le possibili intrusioni che il progresso tecnologico consente³⁴⁰. È opportuno sottolineare che, tanto la normativa interna (artt. 14 e 15 Cost.), quanto la normativa internazionale (art. 12 della *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo*; artt. 8 e 10 della *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*) ammettono limitazioni del bene della riservatezza domiciliare, nei casi e nei modi tassativamente previsti dalla legge, solo in caso di conflitto con interessi meritevoli di eguale o superiore tutela costituzionale.

³³⁸ VERGA, G., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>.

³³⁹ PATRONO, P., *Privacy e vita privata*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano, 1986, 560.

³⁴⁰ MANTOVANI, F., *Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi*, in *Il diritto alla riservatezza e sua tutela penale*, Milano, 1970, 405.

La condotta incriminata consiste alternativamente nel “procurare indebitamente” o nel “rivelare (portare a conoscenza di una o più persone determinate) o diffondere (portare a conoscenza di un pubblico indiscriminato)”³⁴¹. Qualora il soggetto attivo abbia posto in essere entrambe le condotte si profilano in dottrina tre diversi orientamenti: concorso di reati³⁴², la prima condotta è antefatto non punibile della seconda³⁴³, delitto a fattispecie alternativa³⁴⁴.

L’art. 615-bis, c.1 delinea un reato a forma vincolata, che richiede una particolare modalità di acquisizione delle notizie o immagini, ossia che essa avvenga mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora: sono pertanto esclusi tutti i comportamenti indiscreti che non presentino quei caratteri di insidiosità e capacità di fissazione che sono propri dei moderni strumenti di captazione del suono e dell’immagine³⁴⁵. Parte della dottrina ha sostenuto che gli strumenti suddetti debbano consentire, oltre alla captazione, anche la memorizzazione dell’immagine e del suono³⁴⁶, altri, al fine di evitare un vuoto di tutela, ritengono tuttavia preferibile un’interpretazione estensiva, tale da ricomprendere tutti gli strumenti che la moderna tecnologia conosce o conoscerà come capaci di captazione delle immagini o dei suoni con o senza fissazione degli stessi, in quanto dotati di capacità di penetrazione fraudolenta nella vita privata³⁴⁷.

³⁴¹ FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale-Parte speciale*, Vol. II/I-I delitti contro la persona, Bologna, 2013, 737.

³⁴² ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale II*, Milano, 2016, 187.

³⁴³ PALAZZO, F.C., *Considerazioni in tema di tutela della riservatezza (a proposito del “nuovo” art. 615 bis c.p.)*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1975, fasc. 1, 154.

³⁴⁴ MANNA, A., *Tutela penale della personalità*, Bologna, 1993, 118.

³⁴⁵ PALAZZO, F.C., *Considerazioni in tema di tutela della riservatezza (a proposito del “nuovo” art. 615 bis c.p.)*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1975, fasc. 1, 130; MANTOVANI, F., *Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi*, in *Il diritto alla riservatezza e sua tutela penale*, Milano, 1970, 534.

³⁴⁶ FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale-Parte speciale*, Vol. II/I-I delitti contro la persona, Bologna, 2013, 241.

³⁴⁷ PALAZZO, F.C., *Considerazioni in tema di tutela della riservatezza (a proposito del “nuovo” art. 615 bis c.p.)*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1975, fasc. 1, 132; FIANDACA, G., *L’“affaire Veronique”: indiscrezione punibile o indiscrezione censoria?*, in *Il foro italiano parte*

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'articolo in esame faccia riferimento a tutti i luoghi destinati allo svolgimento di attività generalmente sottratte alla normale osservazione dall'esterno³⁴⁸ e non a quelli liberamente osservabili senza ricorrere a particolari accorgimenti³⁴⁹. Si è inoltre precisato che le illecite interferenze possano intervenire anche nei locali ove si svolge il lavoro dei privati (studi professionali, ristoranti, bar, osterie, negozi, palestre), in quanto la facoltà di accesso da parte del pubblico non fa venire meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui³⁵⁰. Occorre tuttavia che il soggiorno nei locali abbia una durata tale da far ritenere apprezzabile l'esplicazione di vita privata che in esso si svolge³⁵¹ e le riprese, ove effettuate in assenza del soggetto la cui riservatezza domiciliare viene violata, assumono rilevanza penale solo se il luogo sia rimasto connotato dalla sua personalità, cioè sia in grado di fornire un'effettiva e concreta testimonianza della vita privata del medesimo.³⁵² È stato altresì affermato che, ai fini della configurabilità del reato in argomento, è irrilevante la mancata identificazione, o la non identificabilità, della persona cui si riferisce l'immagine abusivamente captata dal terzo, atteso che il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, nel cui ambito rientra la riservatezza che connota i momenti tipici della vita privata, non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall'abusiva captazione delle immagini, ma chiunque, all'interno del luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino³⁵³.

II, 1986, fasc. 9, pp. 499; MANNA, A., *Riservatezza, arte, scienza: quid iuris?*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1986, fasc. 2, 512.

³⁴⁸ Cass. Pen., sez. V, sentenza n.46428/2017.

³⁴⁹ Cass. Pen., sez. II, sentenza n.25363/2015.

³⁵⁰ Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 10444/2005.

³⁵¹ Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 35497/2001.

³⁵² Cass. Pen., sez. V, sentenza n.4669/2017.

³⁵³ Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 7550/2011: fattispecie in cui il dipendente di una struttura ospedaliera si era indebitamente procurato con il suo cellulare immagini attinenti alla vita privata dei pazienti, fotografandone gli organi sessuali mentre facevano la doccia.

In particolare, è stato ritenuto integrare il delitto d'interferenza illecita nella vita privata la condotta di chi, con l'uso di una macchina fotografica, si procuri indebitamente immagini di ragazze, partecipanti al concorso di «Miss Italia», ritratte nude o seminude nel camerino appositamente adibito per consentire loro di cambiarsi d'abito, in quanto detto camerino rientra nei luoghi di privata dimora, intesi come luoghi che consentono una sia pur temporanea esclusiva disponibilità dello spazio, nel quale sia temporaneamente garantita un'area d'intimità e di riservatezza³⁵⁴.

Per quanto attiene la modalità del procacciamento di notizie o immagini, questo deve essere realizzato «indebitamente», ossia al di fuori di una situazione che lo imponga o lo giustifichi. Accesa discussione si riscontra in dottrina circa la natura di tale requisito, la cui definizione finisce soprattutto per incidere, oltre che sui limiti di rilevanza penale della interferenza stessa, anche sulla disciplina a cui sottoporre l'eventuale errore sulla sua indebitezza³⁵⁵. Per alcuni, il requisito avrebbe la funzione di aggiungere un ulteriore elemento di valutazione dell'illiceità penale della interferenza, escludendo la punibilità delle interferenze realizzate a fini di tutela di interessi superiori o equivalenti a quello leso, la cui esistenza dovrà essere rimessa al prudente apprezzamento del giudice; per altri tale requisito avrebbe la funzione di mero riferimento all'assenza di cause di giustificazione³⁵⁶; per altri ancora questo individuerrebbe un caso di illiceità speciale, la cui rilevanza finirebbe per ricadere soprattutto sul contenuto di rappresentazione del dolo, escludendolo in caso di errore sulla eventuale indebitezza della intromissione³⁵⁷.

³⁵⁴ Cass. Pen., sez. V, sentenza n.36032/2008.

³⁵⁵ RONCO, M., *Vita privata (interferenze illecite nella)*, in *Novissimo digesto italiano*, VII, Torino, 1987, 1162.

³⁵⁶ VERGA, G., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>.

³⁵⁷ CICCOTTI, S., *Il delitto di interferenze illecite nella vita privata, a più di dieci anni dalla sua introduzione*, in *Temi romana*, 1985, fasc. 2, 449.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico³⁵⁸, non rilevando il fine specifico preposti dall'agente³⁵⁹.

Infine, l'art. 615-*bis*, c.3 sancisce la procedibilità a querela dei delitti di cui ai commi precedenti e introduce una circostanza aggravante procedibile d'ufficio per il caso in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Prescrizione dei «reati sessuali»

La prescrizione è la causa di estinzione del reato che si verifica quando non sia stato possibile giungere a una sentenza irrevocabile di condanna entro il termine stabilito dalla legge. Si tratta di un istituto di natura sostanziale (al quale si applicano pertanto le fondamentali garanzie che caratterizzano la materia penale, quali il principio di legalità e il divieto di applicazione retroattiva di eventuali modifiche normative sfavorevoli per il reo), che «elimina la punibilità in sé e per sé, nel senso che costituisce una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva», esprimendo «l'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato [...] l'allarme della coscienza comune, ed altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio»³⁶⁰ e «il “diritto all'oblio” dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela»³⁶¹.

³⁵⁸ Cass. Pen., sez. I, sentenza n.25666/2003.

³⁵⁹ Cass. Pen., sez. I, sentenza n.20233/2003.

³⁶⁰ Corte Cost., sentenza n.34/2009.

³⁶¹ Corte Cost., sentenza n.265/2017.

La prescrizione è disciplinata nella parte generale del codice penale, nell'ambito del libro primo, agli artt. 157-161 ed è stata oggetto di tre importanti interventi di riforma³⁶², operati dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 e dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

La prima legge, c.d. *ex Cirielli* ha imperniato l'istituto su tre principi fondamentali, che tuttora ne connotano la disciplina: *a)* il principio di c.d. frammentazione, che ha portato alla sostituzione dei sei intervalli prescrizionali delineati nel codice Rocco in tanti regimi estintivi commisurati al massimo della pena edittale prevista per ciascun reato (art. 157, c.1)³⁶³; *b)* il principio di c.d. rigida predeterminazione, consistente nel contenimento della discrezionalità giudiziale nella determinazione del termine prescrizionale (art. 157, c.2 e 3)³⁶⁴; *c)* il principio di c.d. personalizzazione della prescrizione, consistente nella modulazione del tempo necessario a prescrivere in rapporto alla recidiva e alla dichiarazione di abitudine o professionalità del reato (art. 161, c.2).

La L. 23 giugno 2017, n. 103, c.d. *riforma Orlando* è invece intervenuta sul problema dei rapporti fra vicenda estintiva del reato e processo e ha introdotto due nuovi periodi di sospensione del corso della prescrizione, collocati, rispettivamente, dopo la sentenza di condanna di primo grado e di appello, con il dichiarato intento

³⁶² BERTELLI MOTTA, M., *Prescrizione penale*, in *Altalex*, 2020,

<https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2020/01/08/prescrizione-penale>.

³⁶³ Art. 157, c.1 «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria».

³⁶⁴ Art. 157, c.2 e c.3 «Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 [concorso di circostanze] e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma».

di allungare i termini di prescrizione durante lo svolgimento del processo e di agevolarne così la conclusione con una decisione nel merito.

Infine, la L. 9 gennaio 2019, n.3, c.d. *riforma Bonafede*, ha radicalmente riformato la disciplina dell'istituto, *a)* abrogando le disposizioni in tema di sospensione del corso della prescrizione introdotte poco più di un anno prima; *b)* prevedendo un blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (anche se di assoluzione) o dopo il decreto penale di condanna, sino alla esecutività della sentenza che definisce il giudizio o all'irrevocabilità del decreto penale di condanna; *c)* modificando il criterio tradizionalmente utilizzato per l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione nelle ipotesi di reato continuato, posticipandolo fino al giorno della cessazione della continuazione.

Hanno inoltre inciso sulla disciplina della prescrizione le numerose leggi che hanno determinato l'allungamento dei termini della stessa con riferimento a singole fattispecie di reato, in particolare attraverso l'ampliamento del catalogo dei reati per i quali i termini di prescrizione vengono raddoppiati, ai sensi dell'art. 157, c.6, ovvero attraverso l'innalzamento del massimo edittale della pena prevista per i singoli reati.

L'art. 157 c.p. fissa il tempo necessario a prescrivere ciascun reato in rapporto al massimo della pena edittale stabilita dalla legge ed esclude l'incidenza sul calcolo del termine di prescrizione del riconoscimento giudiziale delle circostanze attenuanti e aggravanti ad effetto comune e del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee *ex art. 69 c.p.*

Al fine di garantire un termine congruo per i reati minori, la norma fissa, inoltre, una soglia minima di prescrizione per i delitti puniti con pene inferiori ai sei anni e per le contravvenzioni punite con pene inferiori ai quattro anni o con la sola pena

pecuniaria, per i quali viene, rispettivamente, individuato il termine di sei anni per i delitti e di quattro anni per le contravvenzioni. In caso di concorso, congiunto o alternativo, della pena detentiva e di quella pecuniaria, il termine deve essere calcolato con esclusivo riferimento alla pena detentiva (art. 157, c.5).

Il tempo necessario a prescrivere il reato è, pertanto, determinato in modo automatico con il decorso di un tempo corrispondente al massimo della pena edittale prevista dalla legge per il reato consumato o tentato, su cui va operato l'aumento massimo di pena previsto soltanto per le eventuali circostanze aggravanti ad effetto speciale³⁶⁵, cioè tali da comportare aumenti di pena superiori ad un terzo, la rideterminazione della cornice edittale (c.d. circostanze indipendenti) oppure l'applicazione di una pena di specie diversa da quella ordinaria (c.d. circostanze autonome), purché comportanti un aumento di pena superiore ad un terzo³⁶⁶. Queste circostanze, infatti, contribuiscono in misura maggiore rispetto alle circostanze ad effetto comune, a caratterizzare l'oggettiva gravità del reato e ciò giustifica l'innalzamento dei termini di prescrizione, da computarsi nella misura massima prevista per l'aggravante di volta in volta contestata, non rilevando che essa sia stata ritenuta equivalente nel giudizio di comparazione *ex art. 69 c.p.*³⁶⁷. Inoltre in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, occorrerà applicare l'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, c.4 per il concorso di circostanze della stessa specie³⁶⁸.

Ai fini del presente lavoro, rileva evidenziare che i termini di prescrizione ordinari di cui all'art. 157, c.1 sono raddoppiati per una serie di reati specificatamente e

³⁶⁵ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3391/2015; Cass. Pen., sez. II, sentenza n.13463/2016.

³⁶⁶ Cass., S.U., sentenza n.28953/2017.

³⁶⁷ Cass. Pen., sez. V, sentenza n.48891/2018.

³⁶⁸ Cass. Pen., sez. VI, sentenza n.23831/2019.

tassativamente³⁶⁹ elencati nel sesto comma di tale articolo, tra i quali, ai sensi dell'art.4, c.1, lett.a della L. 1 ottobre 2012, n. 172, rientrano i delitti contro la personalità individuale di cui al Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I, del codice penale e i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 609-bis, c.3, ovvero all'art. 609-quater, c.5 c.p. La giurisprudenza ha precisato che il raddoppio dei termini di prescrizione, in quanto effetto sfavorevole per l'imputato, opera con esclusivo riferimento ai delitti commessi in epoca successiva all'entrata in vigore della legge³⁷⁰ e la Corte Costituzionale ha riconosciuto, in termini generali, la legittimità della previsione normativa di termini di prescrizione aumentati per singole fattispecie quando siano rispettati i principi di uguaglianza e ragionevolezza nella distinzione dei tempi di prescrizione dei singoli reati³⁷¹.

Inoltre, i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti, sono imprescrittibili (art.157, u.c.).

Il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato. Il computo si effettua secondo il calendario comune ai sensi dell'art. 14 c.p., con decorrenza dal giorno successivo alla consumazione. L'art. 158 c.p. contempla in proposito diverse ipotesi: per i reati consumati il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione, per i delitti tentati dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto idoneo ed univocamente diretto alla commissione degli stessi, per i reati permanenti o continuati dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (lo stesso criterio è adottato da dottrina e giurisprudenza nelle ipotesi di reato abituale³⁷²). Per i reati sottoposti a condizioni obiettive di punibilità, il

³⁶⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35404/2016.

³⁷⁰ Cass. Pen., sez. VI, sentenza n.31877/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3385/2017.

³⁷¹ Corte Cost., sentenza n.143/2014.

³⁷² BERTELLI MOTTA, M., *Prescrizione penale*, in *Altalex*, 2020,

termine di prescrizione decorre dal verificarsi della condizione stessa. Nessun rilievo assumono invece, a fini prescrizionali, eventuali condizioni di procedibilità alle quali il legislatore assoggetti la perseguibilità di determinati illeciti penali.

Da evidenziare la decorrenza del termine di prescrizione per alcuni gravi reati contro la persona commessi in danno di soggetti minori d'età dopo il 3 agosto 2017. L'art. 1, comma 10, L. 23 giugno 2017, n. 103 ha infatti aggiunto, all'art. 158, il comma 3, secondo il quale «per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato». Si tratta dei delitti di maltrattamenti in famiglia *ex art. 572*, di schiavitù, tratta di persone e acquisto o alienazione di schiavi *ex artt. 600, 601 e 602*, di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenni e adescamento di minorenni *ex artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies*, di prostituzione e pornografia minorile *ex artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies*, di atti persecutori *ex art. 612-bis*.

La disposizione è stata introdotta in ossequio alle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia di abusi sessuali sui minori (art. 15, comma 7, L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone; Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata con L. 27 giugno 2013, n. 77 contro la violenza nei confronti delle donne) ed è volta ad assicurare la libertà di autodeterminazione degli stessi in ordine alle iniziative da assumere nei confronti dell'autore dell'abuso, al quale spesso sono legati da rapporti di parentela o comunque di soggezione³⁷³.

<https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2020/01/08/prescrizione-penale>.

³⁷³ BERTELLI MOTTA, M., *Prescrizione penale*, in *Altalex*, 2020,

Infine, la Suprema Corte ha precisato che i reati contro la libertà sessuale prescritti prima dell'inizio dell'azione penale sono perseguibili d'ufficio se oggetto di indagini preliminari³⁷⁴ e che la perseguibilità d'ufficio per effetto della connessione prevista dall'art. 609-*septies*, c.4, n.4 c.p. non viene meno nel caso in cui il reato connesso procedibile d'ufficio si sia estinto per prescrizione³⁷⁵.

La sospensione del corso della prescrizione, attualmente disciplinata dall'art. 159 c.p., si verifica, innanzitutto, laddove vi sia una particolare disposizione di legge che imponga che il procedimento, il processo penale o i termini di custodia cautelare rimangano sospesi.

Altre cause di sospensione sono regolamentate nell'art. 159, n.1 e n.2 (autorizzazione a procedere e deferimento della questione ad altro giudizio). A queste ipotesi si aggiunge il caso di sospensione del procedimento o del processo penale derivante da impedimento delle parti e dei difensori o da una richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero dalla partecipazione del difensore all'astensione proclamata dagli ordini professionali di categoria³⁷⁶; ancora la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 420-*quater* c.p.p. (che non può eccedere determinati termini di durata) e il caso di rogatorie all'estero.

L'ultima ipotesi, frutto della c.d. Riforma Bonafede, prevede la sospensione del corso della prescrizione per effetto della pronuncia della sentenza di primo grado o

<https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2020/01/08/prescrizione-penale>.

³⁷⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44221/2017.

³⁷⁵ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30938/2019.

³⁷⁶ Cass. Pen., Sez. III, sentenza n.11671/2015 ha precisato che il termine di durata della sospensione della prescrizione in caso di impedimento del difensore o dell'imputato o di richiesta di ciascuno di essi, ordinariamente pari a sessanta giorni, va invece computato per l'intero periodo di sospensione del processo nel caso in cui questa sia dovuta alla partecipazione del difensore ad astensioni dalle udienze.

del decreto di condanna, sino a quando la sentenza che definisce il giudizio non diventi esecutiva o il decreto di condanna non diventi inderogabile.³⁷⁷

A differenza della sospensione, l'interruzione, disciplinata dall'art. 160 c.p., è prevista per ipotesi tassativamente indicate dalla norma, le quali comportano che la prescrizione inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione, rimanendo privo di effetti il tempo precedentemente trascorso.

Profili processuali

2.1.20 Profili processuali nei delitti contro la libertà sessuale

La «violenza sessuale», di cui all'art. 609-*bis* c.p., come anzidetto, è di regola procedibile a querela irrevocabile ed è invece procedibile d'ufficio nelle ipotesi di cui all'art. 609-*septies*, c.4. Gli «atti sessuali con minorenne» e la «violenza sessuale di gruppo», di cui agli artt. 609-*quater* e 609-*octies* sono procedibili d'ufficio. Le tre ipotesi di reato sono di competenza del tribunale in composizione collegiale e per esse: *a*) è possibile disporre intercettazioni; *b*) l'arresto in flagranza è obbligatorio nei casi di cui al primo e secondo comma dell'art. 609-*bis*, nei casi di cui al primo, secondo e ultimo comma di cui all'art. 609-*quater* e nell'ipotesi di cui all'art. 609-*octies*; l'arresto in flagranza è invece facoltativo nei casi di minore gravità di cui al terzo comma dell'art. 609-*bis* e di cui al quinto comma dell'art. 609-*quater*; *c*) è consentito il fermo, salvo che per i casi di cui secondo comma dell'art. 609-*quater*; *d*) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali. L'art. 275, c.3, c.p.p. prevede, per coloro che risultino

³⁷⁷ Corte Cost., sentenza n.45/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 159 c.p., nella parte in cui non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertata l'irreversibilità di uno stato mentale dell'imputato tale da impedire la sua cosciente partecipazione al procedimento, che, di conseguenza, viene sospeso.

attinti da gravi indizi di colpevolezza per i suddetti reati, due presunzioni (entrambe relative) di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (in tal caso, vengono vinte entrambe le presunzioni) o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (in tal caso, è vinta soltanto la seconda presunzione, con la conseguenza che possono essere applicate anche misure cautelari diverse dalla custodia in carcere).

In materia di legittimazione alla costituzione di parte civile nei procedimenti per violenza sessuale, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio di diritto secondo il quale, in tema di delitti sessuali, il Comune nel cui territorio è stato commesso il reato, è legittimato a costituirsi parte civile onde ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali derivati dall'offesa, diretta ed immediata, dello scopo statutario³⁷⁸. Tale principio si fonda sul presupposto che i Comuni, al pari degli Enti territoriali esponenziali, sono legittimati a costituirsi parte civile ogni qualvolta un delitto ponga seriamente in dubbio la sicurezza dei cittadini nel suo territorio, così ledendo l'immagine dell'Ente. Alcuni Comuni, infatti, si fanno espressamente carico di tutelare la libertà e i diritti costituzionali delle persone del proprio territorio, perseguendo tali scopi, sanciti nello statuto comunale, e si impegnano nella lotta contro la discriminazione e la violenza contro le donne mediante l'utilizzo di ingenti risorse economiche pubbliche. Tanto che alcuni specifici settori dei servizi comunali curano attività assistenziali e di supporto nei confronti di donne violentate o maltrattate, avvalendosi anche di associazioni private operanti per tali finalità e alle quali sono erogati continui contributi pubblici

³⁷⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45963/2017.

per garantire l'assistenza legale e la consulenza specialistica alle vittime di violenza sessuale³⁷⁹.

I reati di «corruzione di minorenni» e di «adescamento di minorenni», di cui agli artt. 609-*quinquies* e 609-*undecies*, sono perseguibili di ufficio e sono di competenza del tribunale in composizione monocratica. Per essi: *a*) non è possibile disporre intercettazioni, salvo che per il caso in cui ricorra l'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 609-*quinquies*; *b*) l'arresto in flagranza è facoltativo per l'ipotesi di cui all'art. 609-*quinquies* e non è consentito per quella di cui all'art. 609-*undecies*; *c*) il fermo non è consentito; *d*) per la sola ipotesi di cui all'art. 609-*quinquies* è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali.

Numerosi sono gli interventi³⁸⁰ che, sotto il profilo strettamente processuale, ma con prevedibili ricadute sulla disciplina sostanziale, la L. 19 luglio 2019, n. 69 ha operato per disciplinare i reati sessuali e segnatamente le fattispecie di cui agli artt. 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* c.p.

Accennandoli brevemente, si segnala che l'art. 1 della suddetta legge ha novellato il terzo comma dell'art. 347 c.p.p. stabilendo che, anche con riferimento a tali ipotesi di reato, la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, debba riferire immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale, fermo restando che, alla comunicazione orale, deve seguire, senza ritardo, quella scritta.

L'art. 2 ha introdotto all'art. 362 c.p.p. il comma 1-*ter*, con il quale si prevede che il pubblico ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma *ex art. 362 c.p.p.* informazioni dalla persona offesa o da chi abbia sporto la denuncia.

³⁷⁹ DI NICOLA, V., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2019, <https://dejure.it/#/home>.

³⁸⁰ DI NICOLA, V., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2019, <https://dejure.it/#/home>.

Il termine di tre giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori degli anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (la riforma ha individuato tale termine in tre giorni unicamente per i reati compresi nel catalogo della violenza domestica e di genere).

L'art. 3 ha invece integrato l'art. 370 c.p.p., sugli atti di indagine compiuti direttamente dal PM o da questi delegati alla polizia giudiziaria ed ha inserito due nuovi commi (*2-bis* e *2-ter*) alla disposizione in parola, prevedendo che la polizia giudiziaria debba procedere senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e conseguentemente debba porre, sempre senza ritardo, a disposizione del magistrato la documentazione delle attività svolte.

Trattandosi di disposizioni di carattere ordinatorio, in quanto prive di sanzione processuale, la loro violazione non determina alcuna nullità processuale ma può costituire fonte di responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria e/o del pubblico ministero.

L'art. 14, c.1 della L. 19 luglio 2019, n. 69 è intervenuto sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'art. 64-*bis*, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia delle ordinanze relative a misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento di archiviazione e della sentenza, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere (e, quindi, anche con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* c.p.).

Gli ulteriori commi dell'articolo in questione hanno invece modificato il codice di procedura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere. In particolare, anche con specifico riferimento alle fattispecie di cui ai suddetti articoli è stato modificato l'art. 90-*bis* c.p.p., relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente: alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio, sono state aggiunte le informazioni sui servizi di assistenza alle vittime di reato. È stato poi modificato l'art. 190-*bis* c.p.p., che prevede particolari cautele quando debba essere assunta una prova da una persona minore di sedici anni o da una vittima in condizioni di particolare vulnerabilità. Intervenendo sul comma 1-*bis*, la riforma ha esteso a tutti i minori (e non solo agli infra sedicenni) la disposizione che consente di ripetere l'esame solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.

Le stesse finalità di tutela delle vittime sono state perseguite dall'art. 15 della legge in esame, il quale ha modificato l'art. 90-*ter* c.p.p., che prevede la comunicazione obbligatoria alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva e di evasione.

2.1.21 *Profili processuali nelle altre figure di reati a sfondo sessuale*³⁸¹

Il reato di «molestia o disturbo alle persone» di cui all'art. 660 c.p. è perseguibile d'ufficio e tale rimane nell'ipotesi in cui il fatto sia perseguibile anche come ingiuria, minaccia o danneggiamento ed in relazione a tali reati sia intervenuta la

³⁸¹ CARRELLI PALOMBI, R., BORRELLI, B., VERGA, G., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>.

remissione della querela o, comunque, manchi la condizione di procedibilità³⁸². È ammessa in tale ipotesi la c.d. oblazione facoltativa di cui all'art. 162-*bis* c.p. e con riferimento alle misure cautelari, in giurisprudenza si è ammesso il sequestro preventivo di un'utenza telefonica della quale risultava l'utilizzazione continuativa ed esclusiva al fine di commettere il reato³⁸³.

I delitti in materia di pedopornografia sono procedibili d'ufficio.

L'ipotesi di «pornografia minorile» di cui all'art. 600-*ter* c.p. è di competenza del Tribunale collegiale, tranne che per le condotte di cui al quarto e al sesto comma, di competenza del Tribunale monocratico; per essa è possibile disporre intercettazioni per le condotte di cui ai commi uno, due e tre; è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per i reati di cui ai commi uno e due e l'arresto facoltativo per i reati di cui ai commi tre e quattro; è previsto l'allontanamento di urgenza dalla casa familiare; il fermo è possibile solo per i reati di cui ai commi uno e due; è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali per i reati di cui ai commi uno, due, tre e quattro (quest'ultimo solo ove aggravato *ex* comma cinque); per l'ipotesi di cui ai commi quattro e sei commessa in danno dei prossimi congiunti o del convivente, è possibile l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare; per i reati di cui ai commi primo, secondo e terzo vigono le presunzioni relative di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, c.3 c.p.p.). Non è possibile il patteggiamento c.d. allargato nei casi di cui ai commi uno, due, tre e cinque.

L'art. 1, c.56 della L. 23 giugno 2017, n. 103 nel reinserire nell'ordinamento la possibilità del concordato in appello (art. 599-*bis* c.p.p.), lo esclude per le stesse

³⁸² Cass. Pen., sez. I, sentenza n.31265/2014.

³⁸³ Cass. Pen., sez. I, sentenza n.5148/1997.

ipotesi del reato in commento (comma due). Infine, nelle ipotesi di cui ai commi uno, due e tre, sono possibili le attività sotto copertura.

La fattispecie di «detenzione di materiale pornografico» di cui all'art. 600-*quater* c.p. è di competenza del Tribunale monocratico per l'ipotesi di cui al primo comma e del Tribunale collegiale per l'ipotesi aggravata di cui al secondo comma. Per essa non è possibile disporre intercettazioni; sono previsti l'arresto facoltativo in flagranza e l'allontanamento di urgenza dalla casa familiare; non è possibile il fermo; è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali per l'ipotesi aggravata di cui al comma due; non è possibile il patteggiamento c.d. allargato per l'ipotesi aggravata di cui al comma due (art. 444, c.1-*bis*), né il concordato in appello *ex art. 599-bis* c.p.p.

L'ipotesi di «pornografia virtuale» di cui all'art. 600-*quater*.1 c.p. è di competenza del Tribunale collegiale per le condotte di cui al combinato disposto degli artt. 600-*quater*.1 e 600-*ter*, c.1, c.2 e c.3 (in quest'ultimo caso solo se aggravato *ex c.5*), mentre per gli altri casi riferibili all'art. 600-*ter* e per i fatti riferibili all'art. 600-*quater* è di competenza del Tribunale monocratico. Per questa figura di reato è possibile disporre intercettazioni per le condotte di cui al combinato disposto degli artt. 600-*quater*.1 e 600-*ter*, c.1, c.2 e c.3; è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per le condotte di cui al combinato disposto degli artt. 600-*quater*.1 c.p. e art. 600-*ter*, c.1 e c.2 e l'arresto facoltativo per le condotte di cui al combinato disposto degli artt. 600-*quater*.1 e 600-*ter*, c.3 e c.4 (in quest'ultimo caso solo se aggravato *ex c.5*) e per le condotte di cui al combinato disposto degli artt. 600-*quater*.1 e 600-*quater* solo se aggravato *ex c.2*. Il fermo è possibile solo per le condotte di cui al combinato disposto degli artt. 600-*quater*.1 e 600-*ter*, c.1 e c.2; è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari

personali per le condotte di cui al combinato disposto degli artt. 600-*quater*.1 e 600-*ter*, c.1, c.2 e c.3 (quest'ultimo solo ove aggravato *ex c.5*); non è possibile il patteggiamento c.d. allargato nei casi di produzione o commercio del materiale realizzato (art. 444, c.1-*bis* c.p.p.), né il concordato in appello *ex art. 599-bis* c.p.p. Infine, anche per l'ipotesi in esame, con riferimento alle condotte previste dall'art. 600-*ter*, c.1, c.2 e c.3 sono possibili le attività sotto copertura.

La «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti» è punita a querela della persona offesa nel termine di sei mesi, ma è procedibile d'ufficio nei casi di cui all'art. 612-*ter*, c.4, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (art. 612-*ter*, u.c.).

Da ultimo, il reato di «interferenze illecite nella vita privata» di cui all'art. 615-*bis*, c.p. è perseguibile di regola a querela di parte, ma d'ufficio nella forma aggravata. Tale ipotesi è di competenza del Tribunale monocratico, per essa è facoltativo l'arresto in flagranza, mentre non è ammesso il fermo. Sono consentite le misure cautelari personali.

2.1.22 *Profili probatori – Le dichiarazioni rese dal minore persona offesa nei reati sessuali*

In genere nei reati sessuali la fonte di prova dichiarativa della effettiva sussistenza dei fatti di cui ai capi di imputazione è fornita esclusivamente dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa³⁸⁴, le quali, ad avviso della Suprema Corte, seppure non equiparabili a quelle del testimone estraneo, possono essere assunte quale unica fonte di prova della colpevolezza, ove sottoposte ad una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e

³⁸⁴ TRAPASSO, A., *Violenza sessuale: il punto su talune questioni di diritto sostanziale e processuale*, in *Altalex*, 2017, <https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/17/violenza-sessuale>.

dell'attendibilità intrinseca del suo racconto³⁸⁵. Questo principio, che trova applicazione sia in sede di merito, sia in sede cautelare, non costituisce affatto l'affermazione di una presunzione di credibilità della persona offesa, ma, al contrario, impone al giudice di merito un severo e rigoroso vaglio della deposizione, reso necessario alla luce dell'interesse di cui la stessa è naturalmente portatrice, specie se costituita parte civile, ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità delle sue parole³⁸⁶.

Questo principio è applicabile anche alle testimonianze dei minori, in relazione all'apprezzamento delle quali la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la necessità di particolari, ulteriori cautele³⁸⁷, al fine di conciliare l'esigenza di tutela della personalità del minore (una personalità *in fieri*, pertanto suscettibile di un *surplus* di “danno da processo”, in grado di interferire negativamente sulla sua crescita sia umana, sia psicologica³⁸⁸) e l'esigenza di rispettare le garanzie connesse al metodo del contraddittorio e al diritto di difesa³⁸⁹.

Le peculiarità del ruolo del soggetto minore nel processo penale costituiscono oggetto di un *corpus* completo di norme e principi a livello europeo ed internazionale³⁹⁰, il quale sottolinea la necessità di occuparsi dei suoi diritti in

³⁸⁵ Cass. Pen., S.U., sentenza n.41461/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46604/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38649/2014; Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.44644/2011.

³⁸⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.40849/2012; Cass. Pen., sez. I, sentenza n.29372/2010.

³⁸⁷ TRAPASSO, A., *Violenza sessuale: il punto su talune questioni di diritto sostanziale e processuale*, in *Altalex*, 2017, <https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/17/violenza-sessuale>.

³⁸⁸ CESARI, C. (a cura di), *Il minorente fonte di prova nel processo penale*, Milano, 2015, 13.

³⁸⁹ FAMIGLIETTI, A., *La testimonianza del minore di sedici anni in incidente probatorio ed il raggiungimento della maggiore età*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2004, fasc.1, 289.

³⁹⁰ Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950); Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966); Regole minime ONU sull'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino – 1985); Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (1989); Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (1996); Linee guida delle Nazioni Unite sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (2005); Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006); Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali (2007); Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore (2010); Linee guida ONU relative all'accoglienza eterofamiliare dei minori (2010); Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro

maniera olistica, ponendo al centro dei processi le caratteristiche personali (età, maturità, condizione di disabilità, paese d'origine, religione, difficoltà di comunicazione, etc.) e le circostanze individuali (condizioni di vita, esperienze, ambiente, natura/motivo dei crimini subiti, etc.) dello stesso. Un ruolo determinante, in tale ambito, è svolto dalla Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, sottolineando l'importanza che il procedimento penale non miri solo a condannare gli autori di reato, ma anche a proteggerne le vittime e a rafforzare i loro diritti. La direttiva ha voluto rispondere a due ordini di preoccupazioni: la prima, concernente la bassissima percentuale di condanne degli autori di reati di violenza di genere e nei confronti di minori, nei quali le vittime e le loro testimonianze rivestono un ruolo fondamentale nell'acquisizione delle prove, la seconda, riguardante i diritti delle vittime, in particolare minorenni, e la necessità di proteggerle dalla "violenza istituzionale", che il procedimento penale può rappresentare, richiedendo alle stesse di ripetere più volte la loro storia e mettendo palesemente alla prova la loro credibilità, con un evidente rischio di c.d. vittimizzazione secondaria³⁹¹. I principi più rilevanti relativamente alle vittime minorenni contenuti nella direttiva sono: la valutazione individuale delle vittime; la preminenza dell'interesse superiore del minore; la

l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; Direttiva europea 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012).

³⁹¹ L'espressione "vittimizzazione primaria" indica quel complesso di conseguenze pregiudizievoli di tipo fisico, psicologico, economico e sociale che costituiscono diretta conseguenza del reato subito; la "vittimizzazione secondaria" comprende invece quelle conseguenze negative dal punto di vista emotivo e relazionale derivanti dal contatto fra la vittima e il sistema delle istituzioni in generale, e quello della giustizia penale in particolare [MENDICINO, R., *La vittimizzazione secondaria*, in *Professione Formazione*, 2015, n.3, <https://www.onap-profiling.org/la-vittimizzazione-secondaria/>], dovute alla difficoltà di rievocare episodi psico-traumatici senza che contestualmente riemergano anche i vissuti emotivi di accompagnamento [Linee guida nazionali: *L'ascolto del minore testimone*, Roma, 6 novembre 2010, 2.14].

tutela dalla c.d. vittimizzazione secondaria, dall'intimidazione e dalle ritorsioni; il diritto ad una adeguata assistenza e ad un adeguato accesso alla giustizia; il diritto a che le loro opinioni siano prese in considerazione nei processi decisionali che le riguardano; l'assenza di discriminazioni; la garanzia di ambienti "a misura di minore"; l'utilizzo di pratiche professionali efficaci, rispettose e sensibili, supportate da una formazione adeguata.

L'obiettivo è quello di creare una «giustizia a misura di minore», definita nelle *Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore* del 2010 come «una giustizia accessibile, adeguata all'età, rapida, diligente, adatta alle esigenze e ai diritti del minore e su di essi incentrata, nel rispetto dei diritti del minore, tra cui il diritto al giusto processo, alla partecipazione e alla comprensione del procedimento, al rispetto della vita privata e familiare, all'integrità e alla dignità» (sez. II, lett. c).

A livello interno, il legislatore si è progressivamente adeguato alle indicazioni internazionali e sovranazionali, delineando una disciplina peculiare per l'audizione della persona offesa minorenni. Tale disciplina tuttavia, almeno a livello normativo, è unica e non differenzia a seconda dell'età dei minori, lasciando sostanzialmente al giudice la possibilità di condurre l'audizione con modalità diverse³⁹².

La disciplina dell'assunzione della testimonianza del teste minorenni è contenuta nell'art. 498, c.4, c.4-bis e c.4-ter. Il quarto comma stabilisce che l'esame del minore in sede dibattimentale debba essere condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti, salvo il caso in cui, in assenza di specifiche esigenze e sentite le parti, il presidente disponga che l'esame segua le regole

³⁹² VENTURI, C., Lezione: *L'audizione del minore nel processo penale*, Savona, 2014.

codicistiche ordinarie. In tal caso l'escussione sarà condotta dal presidente, il quale potrà consentire lo svolgimento della stessa secondo le forme della *cross examination*, purché risulti che l'esame diretto non possa nuocere alla serenità del teste. In ogni caso, il giudice può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile, al fine di creare un ambiente più confortevole per l'esposizione serena dei fatti, con conseguente beneficio per la tutela della verità processuale³⁹³. L'ausilio dello psicologo si rivela particolarmente utile nella formulazione di domande tendenti ad evitare la suggestionabilità del minore ed è finanche possibile che l'esame testimoniale sia direttamente e completamente diretto dallo stesso³⁹⁴. Il compito di filtrare le domande, comporta che il presidente possa respingere la formulazione dei quesiti proposti dalle parti non solo a tutela della dignità del teste, ma anche della sua serenità, censurando modalità di formulazione che possano apparire violente, minacciose o imbarazzanti³⁹⁵. La regola della conduzione diretta dell'esame ad opera del presidente è stata in parte ridimensionata a seguito dell'entrata in vigore della L. 3 agosto 1998, n. 269, che ha esteso anche alla fase dibattimentale la possibilità di adottare le modalità di audizione protetta previste durante l'espletamento dell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 398, c. 5-bis c.p.p. (art. 498, c.4-bis c.p.p.). Tale legge ha inoltre previsto che, quando si procede per uno dei reati di cui agli artt. 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis c.p., l'esame del minore vittima del reato venga effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un

³⁹³ Cass. Pen., Sez. III, 28.9-21.11.2005, SCHIMMENTI, in *Ufficio del Massimario e Ruolo*, 232517; Cass. Pen., Sez. III, 25.3.2003, GRILLO, C., *Ufficio del Massimario e Ruolo*, 225325.

³⁹⁴ Cass. Pen., Sez. IV, 11.12.2001, FIREMI e altri, in *Guida al diritto*, 2002, 23, 57.

³⁹⁵ CESARI, C. *La "campana di vetro": Protezione della personalità e rispetto del contraddittorio nell'esame dibattimentale del teste minorenni*, in CESARI C. (a cura di), *Il minorente fonte di prova nel processo penale*, Milano, 2008, 230.

impianto citofonico (art. 498, c.4-*ter* c.p.p.). Tali modalità, per espressa previsione normativa, si applicano anche alla persona offesa maggiorenne se inferma di mente (art. 498, c.4-*ter* c.p.p.) o versante in condizione di particolare vulnerabilità, se la stessa o il suo difensore ne fanno richiesta (art. 498, c.4-*quater* c.p.p.).

Inoltre, in caso di persona offesa minorenni, l'art. 472, c.3-*bis* c.p.p. prevede lo svolgimento obbligatorio del dibattimento a porte chiuse e il divieto di domande sulla vita privata o sulla sessualità della vittima qualora non siano necessarie alla ricostruzione del fatto. Occorre poi sottolineare che durante l'esame del bambino, notevoli possono essere i fattori di manipolazione sia interna, sia esterna, che tendono ad influenzare la già alta suggestionabilità del ricordo. Rimane pertanto invalicabile il limite di cui all'art. 188 c.p.p. circa le tecniche di indagine psicologica che potrebbero compromettere le capacità mnestiche e di rappresentazione del minore, il quale, se incalzato da domande suggestive di un unico interlocutore, potrebbe essere indotto a credere di aver vissuto delle situazioni appartenenti in realtà al patrimonio conoscitivo di altri soggetti³⁹⁶.

Nella pratica, in caso di esame di teste minore si preferisce sempre procedere con incidente probatorio per evitare che i tempi lunghi del dibattimento affievoliscano il ricordo o inneschino meccanismi di contaminazione dello stesso, che inficerebbero la genuinità della prova (ad esempio a seguito di sottoposizione a terapia psicologica), e che il minore debba essere sentito troppe volte, con conseguente aumento dello *stress* emotivo³⁹⁷.

A tal proposito, l'art. 392, c.1-*bis* c.p.p. prevede che quando si procede per i delitti di cui agli artt. 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, anche se relativi al materiale

³⁹⁶ FAMIGLIETTI, A., *La testimonianza del minore di sedici anni in incidente probatorio ed il raggiungimento della maggiore età*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2004, fasc.1, 289.

³⁹⁷ VENTURI, C., *Lezione: L'audizione del minore nel processo penale*, Savona, 2014.

pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* c.p. il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possano chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza del soggetto minore anche al di fuori dei presupposti ordinari di indifferibilità e di inquinamento, consentendo in tal modo un accesso più agile al “meccanismo incidentale” ed introducendo una sorta di presunzione *iuris et de iure* di pericolo di dispersione della prova³⁹⁸. La L. 3 agosto 1998, n. 269, nell'ottica di un approccio sempre più garantista della personalità del minore³⁹⁹, ha poi inserito nell'art. 190 c.p.p. un nuovo comma (1-*bis*), col quale ha circoscritto le possibilità di ammissione dell'esame dibattimentale del minore che abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio, nell'ambito dei procedimenti per i delitti in materia di pedopornografia e di abuso sessuale, alle sole ipotesi nelle quali l'esame riguardi fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni oppure il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze. Occorre tuttavia segnalare che, per ampliare il “confronto dialettico” fra le parti, a garanzia del diritto di difesa, con la L. 15 febbraio 1996, n. 66, il legislatore ha previsto, per i casi nei quali si proceda con incidente probatorio *ex art. 392, c.1-bis c.p.p.*, l'obbligo di deposito di tutti gli atti di indagine compiuti da parte del pubblico ministero (art. 393, c. 2-*bis c.p.p.*).

Per quanto concerne la disciplina delle modalità di tale ipotesi di incidente probatorio viene in rilievo l'art. 398, c.5-*bis c.p.p.*, il quale disciplina la c.d.

³⁹⁸ FAMIGLIETTI, A., *La testimonianza del minore di sedici anni in incidente probatorio ed il raggiungimento della maggiore età*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2004, fasc.1, 289.

³⁹⁹ Il fine è sempre quello di ridurre al minimo il rischio di provocare, mediante il ripetersi dell'esame, ulteriori traumi psicologici al soggetto [LUPO, M., *La testimonianza del minore. Dall'ipotesi di abuso all'abuso di ipotesi*, Foggia, 2007, 42].

audizione protetta del soggetto minore o, su richiesta di parte, del maggiorenne versante in condizione di particolare vulnerabilità. Tale comma, nelle ipotesi in cui le indagini riguardino reati contro lo sfruttamento sessuale dei minori o contro la violenza sessuale in generale e le esigenze di tutela delle persone lo rendano necessario od opportuno, rimette alla discrezionalità del giudice la possibilità di utilizzare «modalità particolari» per l'assunzione della prova, addirittura svolgendo l'udienza in luoghi diversi dal tribunale, quali strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova ed al di fuori dei limiti temporali ordinari. Tale regime derogatorio è controbilanciato (al fine di garantire la genuinità della prova, nonostante il sacrificio del principio di immediatezza) dalla previsione di rigorose forme di documentazione delle dichiarazioni testimoniali in tal modo acquisite, le quali devono essere, per espressa previsione normativa, integralmente documentate con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva e con la redazione di verbale in forma riassuntiva. Inoltre, in caso di indisponibilità di mezzi di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. L'inosservanza di tali ultime previsioni non comporta tuttavia alcuna nullità o inutilizzabilità, potendo semmai comportare un ostacolo al necessario controllo circa l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese⁴⁰⁰.

Stante l'ampiezza del concetto di «modalità particolari», nella prassi si vedono incidenti probatori celebrati con procedure molto diverse⁴⁰¹, in dottrina si è in particolare posto l'accento sulla necessità di evitare il contatto diretto con le parti processuali, facendo sì che il minore dialoghi esclusivamente con il giudice e/o

⁴⁰⁰ Cass. Pen., sez. III, 9.7.2008, in *CED Cassazione*, 240746.

⁴⁰¹ VENTURI, C., Lezione: *L'audizione del minore nel processo penale*, Savona, 2014.

l'esperto, se necessario mediante l'ausilio di specchi unidirezionali⁴⁰² o mediante la costituzione di un collegamento audiovisivo⁴⁰³. In ogni caso, in forza del rinvio di cui all'art. 401, c.5 c.p.p. alle forme dibattimentali di acquisizione della prova, opera anche in sede incidentale la disciplina che conferisce al giudice la facoltà di avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile (art. 498, c.4 c.p.p.).

Infine, la L. 1 ottobre 2012, n. 172 ha introdotto, facendo propri gli auspici suggeriti in ambito europeo, l'assistenza tecnica in sede di audizione del minore sin dalla fase delle indagini preliminari, prevedendo, agli artt. 351, c. 1-*ter*, 362, c.1-*bis* e 391-*bis*, c.5-*bis* che l'assunzione di informazioni ad opera della polizia giudiziaria, del pubblico ministero o del difensore avvenga avvalendosi dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, purché si proceda per le ipotesi di reati innanzi ripetutamente indicate. La giurisprudenza ha chiarito che il mancato rispetto di tali previsioni non comporta la nullità delle dichiarazioni assunte, ma può assumere rilievo ai fini di una responsabilità disciplinare e può incidere sulla valutazione di attendibilità dei contenuti dichiarativi⁴⁰⁴.

Sull'effettivo ruolo ricoperto dall'esperto in psicologia infantile permangono tuttavia perplessità a causa della lacunosità del dettato normativo. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che non sussiste alcuna nullità ove sia il giudice, e non anche l'esperto, a condurre direttamente l'assunzione della prova testimoniale, le sue funzioni infatti dovrebbero rimanere circoscritte all'ausilio prestato al momento dell'assunzione di informazioni, non potendo sconfinare nella

⁴⁰² MULLIRI, G., *La legge sulla violenza sessuale. Analisi del testo, primi raffronti e considerazioni critiche*, in *Cassazione penale*, 1996, 753.

⁴⁰³ BARGIS, M., *Commento all'art. 14 della legge 15/2/1996, n.66 (Norme contro la violenza sessuale)*, in *Legislazione penale*, 1996, 511.

⁴⁰⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3651/2013.

valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni stesse, la quale è demandata esclusivamente al giudice⁴⁰⁵. In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali occorre appunto discernere fra la verifica dell'idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, demandabile al perito, e l'accertamento dell'attendibilità dello stesso, attraverso l'analisi della sua condotta (c.d. vaglio di attendibilità intrinseca) e dell'esistenza di riscontri esterni (c.d. vaglio di attendibilità estrinseca), di spettanza del giudice⁴⁰⁶. Le dichiarazioni rese al consulente tecnico o al perito sono pertanto utilizzabili soltanto ai fini delle conclusioni dell'incarico di consulenza, ma non della ricostruzione del fatto, alla luce del divieto di cui all'art. 228, c.3 c.p.p. e il disposto degli artt. 392, c.1-*bis* e 398, c.5-*bis* c.p.p.⁴⁰⁷, esauendo la loro funzione nella definizione delle risposte ai quesiti circa la capacità a testimoniare della persona offesa e la sussistenza degli indizi di patito abuso sessuale⁴⁰⁸, i quali, peraltro non hanno alcuno specifico valore probatorio a livello scientifico⁴⁰⁹.

In ogni caso, pare legittima la pretesa avanzata da alcuni autori⁴¹⁰, i quali, data l'importanza del ruolo assunto dall'esperto, sottolineano la necessità di individuare regole precise per lo svolgimento del colloquio con il minore, valorizzando le

⁴⁰⁵ SANTORIELLO, C., *La presenza dell'esperto nell'esame testimoniale del minore: dalla Convenzione di Lanzarote alla confusione del legislatore italiano*, in *Archivio penale*, 2012, fasc.2, 12.

⁴⁰⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21771/2011.

⁴⁰⁷ Cass. Pen., sez. I, sentenza n.12731/2012.

⁴⁰⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36351/2015.

⁴⁰⁹ Linee guida nazionali: *L'ascolto del minore testimone*, Roma, 6 novembre 2010, 4.3, 4.4; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.23202/2018 nella quale la Suprema Corte ha specificato che i test psicologici proiettivi non sono utilizzabili per la specifica valutazione in tema di abuso sessuale, non mettendo in luce significative differenze fra minori abusati e non abusati.

⁴¹⁰ DE CATALDO NEUBURGER, L., *L'esame del minore*, in DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Padova, 1997, 119.

numerose direttive⁴¹¹ fissate sul punto da studiosi in psicologia giuridica e criminologia, le quali, nonostante l'indubbio valore scientifico, non hanno efficacia vincolante e sono, di conseguenza, spesso disattese nella pratica⁴¹². La stessa Corte di Cassazione ha più volte ribadito che i protocolli prescritti dalla c.d. Carta di Noto, lungi dall'aver valore normativo, si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni e la protezione psicologica del minore, sicché la loro inosservanza non determina né nullità, né inutilizzabilità della prova⁴¹³, cionondimeno, la Corte ha talvolta evidenziato il fatto che in tali ipotesi il giudice sia tenuto a motivare perché, secondo il proprio libero, ma non arbitrario, convincimento, ritenga attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione delle prescrizioni della Carta⁴¹⁴.

Per quanto concerne la credibilità del minore persona offesa di reati sessuali, la giurisprudenza ha sottolineato l'importanza di valutarla in maniera omnicomprensiva, tenendo conto, con l'aiuto delle scienze rilevanti in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia), di più elementi, quali l'attitudine a testimoniare, in termini intellettivi ed affettivi; la capacità di recepire le informazioni, ricordarle e raccontarle; il complesso delle situazioni che attingono la sfera interiore del minore; il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed *extra-familiare* ed i processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni⁴¹⁵. Il parere sulla capacità a

⁴¹¹ Fra le altre, ricordiamo *La Carta di Noto* del 1996, *Le Linee Guida S.I.N.P.I.A.* (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) del 2007 e *Le Linee Guida Nazionali per l'ascolto del minore testimone* del 2010.

⁴¹² SANTORIELLO, C., *La presenza dell'esperto nell'esame testimoniale del minore: dalla Convenzione di Lanzarote alla confusione del legislatore italiano*, in *Archivio penale*, 2012, fasc.2, 15.

⁴¹³ Cass. Pen., sez. 3, sentenza n.45607/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.20568/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7061/2012.

⁴¹⁴ Cass. Pen., sez. 3, sentenza n. 648/2016.

⁴¹⁵ Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.30352/2015.

testimoniare dovrà pertanto essere effettuato non solo in astratto, ma anche con specifico riferimento al fatto oggetto di testimonianza⁴¹⁶, ferma restando l'impossibilità di formulare pareri per "validare" scientificamente i contenuti della testimonianza, non esistendo indicatori psicologici, testologici o comportamentali in tal senso⁴¹⁷. In tema di valutazione dei risultati della perizia, il giudice, avuto riguardo alla metodica utilizzata, ha l'onere di verificare soltanto la validità scientifica⁴¹⁸ dei criteri e del procedimento utilizzati, di conseguenza, una volta riconosciutane la validità, gli esiti degli stessi non potranno essere disattesi sulla base della generica contestazione di una parte circa l'esistenza di una diversa metodologia che avrebbe permesso di conseguire risultati diversi, ove questa non sia adeguatamente supportata da argomenti o elaborati scientifici⁴¹⁹. In giurisprudenza si è inoltre sostenuta l'illegittimità del rifiuto del giudice di disporre una perizia psicologica nei confronti del minore solo quando si tratti di soggetto in tenera età e l'accertamento serva a valutare il rischio di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell'età o della struttura personologica del bambino⁴²⁰ oppure da parte del giudice di appello, qualora il giudice di primo grado, respingendo la richiesta, non abbia fornito adeguata e puntuale motivazione della superfluità del mezzo di prova, alla luce di diversi, oggettivi e sicuri elementi di prova o di riscontro⁴²¹.

⁴¹⁶ Linee guida nazionali: *L'ascolto del minore testimone*, Roma, 6 novembre 2010, 3.4.

⁴¹⁷ Linee guida nazionali: *L'ascolto del minore testimone*, Roma, 6 novembre 2010, 3.2.

⁴¹⁸ «È metodologicamente corretta una procedura che rispetti una criteriologia scientifica ben definita e confrontabile, basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione di dati e fondata – laddove possibile – su tecniche ripetibili e controllabili» [Linee guida nazionali: *L'ascolto del minore testimone*, Roma, 6 novembre 2010, 1.2].

⁴¹⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44627/2015.

⁴²⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 948/2014.

⁴²¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 1752/2016.

La valutazione dell'attendibilità del teste minore vittima di reati sessuali è invece, come visto, compito esclusivo del giudice⁴²², il quale, deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio a riguardo espresso da periti e consulenti tecnici⁴²³, ma dovendo valutare non solo l'intrinseca coerenza di tutte le dichiarazioni, ma anche tutte le altre circostanze concretamente idonee ad influire sulle stesse, inclusa la verifica sull'incidenza di plurime audizioni in punto di usura della fonte dichiarativa⁴²⁴. La mancata assunzione delle testimonianze delle persone offese mediante incidente probatorio non comporta, di per sé, l'impossibilità di affermare la positiva attendibilità delle stesse, ma implica la necessità di tenere conto delle problematiche connesse alla distanza temporale tra il momento di verifica dei fatti e quello in cui le persone offese vengono esaminate, con il conseguente onere per il giudice di una motivazione "rafforzata", che argomenti in merito a eventuali fattori esterni di "disturbo"⁴²⁵.

Sarebbe pertanto affetta dal vizio di manifesta illogicità la motivazione della sentenza nella quale la valutazione della credibilità e dell'attendibilità delle dichiarazioni del minore vittima di abusi sessuali venisse condotta esclusivamente riferendosi all'intrinseca coerenza del racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che potrebbero influire su tale valutazione⁴²⁶.

Ancora, ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del teste minore, il ragionamento probatorio non può prescindere dalla necessità che le stesse

⁴²² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35397/2007.

⁴²³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47033/2015.

⁴²⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46592/2017.

⁴²⁵ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30865/2015.

⁴²⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39405/2013.

riguardino cose o persone realmente esistenti rispetto alle quali sia verosimile, al di là di ogni ragionevole dubbio, per la specificità dei dettagli e dei racconti, che il minore possa avere avuto un impatto con un'esperienza vissuta come inusitata, fastidiosa e sovente traumatica, rilevando soprattutto l'assenza di stridenti contraddizioni⁴²⁷.

È interessante sottolineare che, ad avviso della giurisprudenza, le dichiarazioni dei congiunti che hanno raccolto le confidenze del minore costituiscono veri e propri riscontri allorché integrano deposizione *de relato* e riferiscono informazioni rese in un contesto di normalità allo scopo di soddisfare un naturale bisogno di difesa e protezione della vittima⁴²⁸, imponendosi tuttavia in queste ipotesi un esame giudiziale critico improntato a canoni di neutralità e rigore, con l'opportuno ausilio delle scienze rilevanti in materia, in quanto la loro attendibilità potrebbe essere inficiata da suggestioni eteroindotte⁴²⁹.

Da ultimo, giova ricordare che il giudizio di attendibilità è un giudizio di fatto, precluso in sede di legittimità, qualora l'apparato argomentativo non sia né contraddittorio, né manifestamente illogico⁴³⁰. Nonostante la novazione legislativa apportata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, che ha attribuito alla Corte di legittimità la facoltà di verificare la tenuta logica del provvedimento impugnato oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente ritenga arbitrariamente non considerati o male interpretati, rimane fermo il divieto di una diversa valutazione delle prove. Non è pertanto sufficiente per invocare il nuovo vizio motivazionale il fatto che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva, bensì occorre che le

⁴²⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42984/2007.

⁴²⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 23203/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21771/2011.

⁴²⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37147/2007.

⁴³⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33584/2016.

prove segnalate dal ricorrente siano decisive e tali da vanificare l'intero ragionamento svolto dal giudice⁴³¹.

Una questione decisamente interessante in tema di reati sessuali si è posta nel caso della c.d. *reformatio in peius* della sentenza assolutoria di primo grado ad opera del giudice di appello, con riferimento alla valutazione delle prove dichiarative da operarsi in tale grado processuale, in ossequio ai precetti dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso *Dan c/ Moldavia*⁴³². Secondo la giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si impone soltanto quando il giudice di appello intenda operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale ritenuta in primo grado inattendibile e non invece quando il suo convincimento si fondi su altri elementi di prova in relazione ai quali la valutazione del primo giudice è mancata o è stata travisata. In altri termini, la necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, disciplinata dall'art. 603 c.p.p., si profila soltanto in presenza di due presupposti: la decisività della prova testimoniale e la necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello dell'attendibilità dei testimoni, con la conseguenza che il giudice di appello assumerà nuovamente le prove orali solo laddove venga diversamente valutata la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado⁴³³.

⁴³¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008; TRAPASSO, A., *Violenza sessuale: il punto su talune questioni di diritto sostanziale e processuale*, in *Altalex*, 2017, <https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/17/violenza-sessuale>.

⁴³² Sentenza 5 luglio 2011 della Corte EDU.

⁴³³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32619/2014.

Capitolo 3

CASISTICA PENALE

LE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI ABUSI SESSUALI

Nel presente capitolo si procederà al commento di un campione di sentenze della giurisprudenza di legittimità relative a procedimenti per condotte sessualmente abusive poste in essere ai danni degli atleti. Nell'arco temporale 2004-2019 sono state reperite sessantanove decisioni⁴³⁴, cinque delle quali relative agli stessi fatti di

⁴³⁴ Si elencano di seguito le sentenze sulla base delle quali sono state operate le riflessioni del presente capitolo, segnalando fra parentesi accanto alla decisione più recente, quelle precedenti relative agli stessi fatti di reato: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15296/2004; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16355/2005; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35728/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24803/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46080/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28649/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.10770/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24259/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 25395/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42477/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29721/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33937/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11674/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21317/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41412/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7061/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.26867/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27886/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30936/2009, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.22440/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25819/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42457/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36044/2012, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37135/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37550/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27419/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28527/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32911/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.51418/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39904/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12043/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44633/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42964/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39365/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 12222/2015; Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.5399/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24342/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52837/2016; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13939/2016 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.13339/2018); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.55488/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37817/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14506/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31250/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38681/2017 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.30993/2019); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.4752/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7005/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.33254/2019); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18881/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5773/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48368/2018; Cass. Pen., sez. III,

reato oggetto di altre sentenze, compresi nove ricorsi aventi per oggetto ordinanze del Tribunale del Riesame⁴³⁵.

Le discipline sportive interessate sono, in ordine decrescente per numero di casi, il calcio (diciotto)⁴³⁶, le “arti marziali” latamente intese (nove)⁴³⁷, la pallacanestro (sette)⁴³⁸, la pallavolo (sei)⁴³⁹, il nuoto (quattro)⁴⁴⁰; seguono con due casi ciascuna il *baseball*⁴⁴¹, la scherma⁴⁴², lo sci⁴⁴³ e l’equitazione⁴⁴⁴; da ultimo, si segnala un

sentenza n.37355/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29969/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7870/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16507/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5798/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41109/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47100/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45943/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019.

⁴³⁵ Ricorsi avverso ordinanze del Tribunale del Riesame: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16355/2005; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27886/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30936/2009, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25395/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11674/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25819/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42457/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36044/2012, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39904/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5773/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47100/2019.

⁴³⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16355/2005; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.10770/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25395/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11674/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41412/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7061/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.26867/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42457/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36044/2012, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42964/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52837/2016; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37817/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31250/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.33254/2019); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13939/2016 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.13339/2018); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29969/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16507/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41109/2019.

⁴³⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24259/2010 (karate); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33937/2010 (karate); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37135/2013 (arti marziali); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37550/2013 (ginnastica e arti marziali); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39365/2015 (karate); Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.5399/2015 (karate); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24342/2015 (arti marziali, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017 (arti marziali); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38681/2017 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.30993/2019) (taekwondo).

⁴³⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24803/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27886/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30936/2009, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27419/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28527/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44633/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14506/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5798/2019.

⁴³⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21317/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.51418/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.55488/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37355/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7870/2019.

⁴⁴⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35728/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29721/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45943/2019.

⁴⁴¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25819/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5773/2018.

⁴⁴² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39904/2014 (lezioni di scherma a scuola); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47100/2019.

⁴⁴³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42477/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18881/2018.

⁴⁴⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12222/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019.

caso per ciclismo⁴⁴⁵, pattinaggio⁴⁴⁶, pugilato⁴⁴⁷, rugby⁴⁴⁸, tennis⁴⁴⁹, surf⁴⁵⁰, ginnastica⁴⁵¹ e danza⁴⁵². Per i casi restanti è ignoto lo sport di riferimento⁴⁵³.

Le ipotesi di reato contestate sono, nella stragrande maggioranza dei casi, la «violenza sessuale» di cui all'art. 609-*bis* c.p., sovente aggravata *ex art.* 609-*ter* c.p. per la minore età della persona offesa⁴⁵⁴, e gli «atti sessuali con minorenni»⁴⁵⁵ di

⁴⁴⁵ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007.

⁴⁴⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32911/2014.

⁴⁴⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12043/2015.

⁴⁴⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015.

⁴⁴⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7005/2018.

⁴⁵⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15296/2004.

⁴⁵¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28649/2009.

⁴⁵² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48368/2018.

⁴⁵³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46080/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.22440/2013 (viene fatto un vago riferimento a “calcetto e karate”); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.4752/2018.

⁴⁵⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15296/2004 (minore infraquattordicenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007 (minori infraquattordicenni); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35728/2007 (minore infradecenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27886/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30936/2009, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto) (minore infraquattordicenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27886/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30936/2009, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto) (minore infraquattordicenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28649/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.10770/2010 (un minore infraquattordicenne e due minori infrasedicenni); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24259/2010 (minore infraquattordicenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42477/2010 (minore infraquattordicenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29721/2010 (minori infradecenni); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11674/2011 (minore infradecenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41412/2011 (minori infraquattordicenni); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.22440/2013 (minore infraquattordicenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25819/2013 (minori infraquattordicenni); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42457/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36044/2012, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto) (minori infradecenni); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37550/2013 (minori infraquattordicenni); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32911/2014 (minore infraquattordicenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015 (minori infraquattordicenni); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015 (minori infrasedicenni, infradiciottenni e un soggetto diciottenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44633/2015 (anche 600-*ter* e 600-*quater*, preadolescenti e adolescenti); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39365/2015 (minori infraquattordicenni); Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.5399/2015 (minore infraquattordicenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52837/2016 (minori infradecenni); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14506/2017 (minore infradecenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31250/2017 (minore infraquattordicenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.4752/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7005/2018 (una infrasedicenne e una maggiorenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.33254/2019) (minori infraquattordicenni); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13939/2016 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.13339/2018); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37355/2019 (minore infradiciottenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16507/2019 (infraquattordicenni e una infrasedicenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5798/2019 (minori infradecenni); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47100/2019 (minore infraquattordicenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45943/2019 (minore infradecenne).

⁴⁵⁵ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16355/2005; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24803/2009 (anche art. 609-*bis*); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46080/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 25395/2010 (anche art. 609-*bis*); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33937/2010 (anche 609-*quinqies*); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21317/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7061/2012 (anche 609-*bis*); Cass. Pen., sez.

cui all'art. 609-*quater* c.p. Si segnalano inoltre due ipotesi, nelle quali sono stati contestati, rispettivamente, gli artt. 600-*ter* («pornografia minorile») e 600-*quater* («detenzione di materiale pornografico») c.p.⁴⁵⁶ e l'art. 609-*undecies* c.p. («adescamento di minorenni»)⁴⁵⁷.

Per quanto riguarda il soggetto attivo del reato, si tratta in genere di allenatori (trentanove)⁴⁵⁸, istruttori (diciannove)⁴⁵⁹ o maestri (due)⁴⁶⁰, ma si segnalano anche

III, sentenza n.26867/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37135/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27419/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28527/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.51418/2014 (anche 609-*bis* e 609-*quinqüies*); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39904/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12043/2015 (anche 609-*bis*); Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 12222/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24342/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.55488/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37817/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017 (anche 609-*bis*); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38681/2017(Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.30993/2019) (anche 609-*bis*); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18881/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5773/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48368/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29969/2019 (anche 609-*bis*); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7870/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019.

⁴⁵⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42964/2015.

⁴⁵⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41109/2019.

⁴⁵⁸ Abusi sessuali posti in essere da “allenatori”: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16355/2005; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46080/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.10770/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 25395/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11674/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21317/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41412/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7061/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.26867/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.22440/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25819/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42457/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36044/2012, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27419/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28527/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32911/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.51418/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39904/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12043/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44633/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42964/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39365/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52837/2016; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.55488/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37817/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14506/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31250/2017 (aiuto-allenatore nello specifico); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7005/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.33254/2019); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5773/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37355/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29969/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7870/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16507/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5798/2019.

⁴⁵⁹ Abusi sessuali posti in essere da “istruttori”: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15296/2004; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35728/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28649/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42477/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29721/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33937/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37550/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39904/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 12222/2015; Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.5399/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24342/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38681/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18881/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48368/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41109/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47100/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45943/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019.

⁴⁶⁰ Abusi sessuali posti in essere da “maestri”: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37135/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017.

un paio di ipotesi attribuite a massaggiatori⁴⁶¹ e medici⁴⁶². Con riferimento alle parti offese invece, occorre segnalarne l'età, il sesso e il numero di soggetti vittime dello stesso molestatore. Si tratta, eccettuati otto casi⁴⁶³, di soggetti minorenni⁴⁶⁴,

⁴⁶¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24803/2009 (allenatore della squadra maschile di pallacanestro, la minore gli viene affidata «perché se ne prendesse cura in relazione ai dolori accusati dalla ragazza a seguito di uno strappo muscolare alla spalla destra, presumibilmente per la maggiore competenza che aveva...in materia, in quanto esercente anche attività di massaggiatore»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27886/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30936/2009, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto) (infermiere professionale e massaggiatore durante un *campus* estivo per l'insegnamento della pallacanestro).

⁴⁶² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.4752/2018 (abusi sessuali posti in essere dal medico sportivo sfruttando «la situazione di soggezione-fiducia-dipendenza in cui la persona offesa [maggiormente] si trovava in quel momento, in attesa di ricevere l'idoneità sportiva»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13939/2016 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.13339/2018) (uno specialista in medicina dello sport ha costretto a subire atti sessuali una calciatrice professionista di ventisei anni, che si era rivolta allo stesso per il rilascio del certificato di idoneità sportivo-agonistica ai fini del rinnovo della tessera; la Corte ha osservato la «posizione di generica inferiorità fisica o psichica del paziente rispetto al medico idonea a concretizzare il fatto penalmente rilevante, che non si era tradotto nel convincere la persona offesa a subire gli atti sessuali, ma nella sua sopraffazione, per incapacità della stessa di opporsi ad essi siccome in condizione di inferiorità»).

⁴⁶³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28649/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.4752/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13939/2016 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.13339/2018). Negli altri quattro casi, peraltro, vi erano anche persone offese minorenni: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44633/2015 (diverse vittime, preadolescenti e adolescenti fino ai diciotto anni); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.51418/2014 (abusi protrattisi per l'arco di tempo che va dai quattordici ai diciotto anni di una delle minori); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015 (anche infradiciottenni, compreso un diciottenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7005/2018 (una minore di sedici anni e una diciannovenne).

⁴⁶⁴ Si propone una classificazione sulla base delle fasce di età normativamente rilevanti, specificando però che alcuni dei procedimenti esaminati riguardano diversi soggetti, talvolta appartenenti a diverse fasce d'età.

a) Procedimenti relativi a persone offese minori degli anni dieci: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35728/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29721/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11674/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.26867/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42457/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36044/2012, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52837/2016; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14506/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5798/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45943/2019.

b) Procedimenti relativi a persone offese minori degli anni quattordici: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15296/2004; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16355/2005 (sino ai sedici anni); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27886/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30936/2009, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.10770/2010 (un minore degli anni quattordici e due minori degli anni sedici); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24259/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25395/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42477/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33937/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21317/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41412/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7061/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.22440/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25819/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37550/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27419/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32911/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39904/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44633/2015 (diverse vittime, preadolescenti e adolescenti fino ai diciotto anni); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42964/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39365/2015; Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.5399/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37817/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31250/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.33254/2019); Cass. Pen., sez. III, sentenza

n.5773/2018 (anche un infradecenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29969/2019 (anche un infradecenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16507/2019 (anche una infrasedicenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38681/2017 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.30993/2019) (anche una infrasedicenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47100/2019.

c) Procedimenti relativi a persone offese minori degli anni sedici: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24803/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46080/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37135/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28527/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.51418/2014 (abusi protrattisi per l'arco di tempo che va dai quattordici ai diciotto anni di una delle minori); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12043/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015 (anche infradiciottenni, compreso un diciottenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 12222/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24342/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.55488/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7005/2018 (una minore di sedici anni e una diciannovenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18881/2018 (relazione proseguita anche dopo il compimento dei sedici anni); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48368/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7870/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019.

d) Procedimenti relativi a persone offese minori degli anni diciotto: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37355/2019.

equamente distribuiti fra il genere maschile e quello femminile⁴⁶⁵. Numerosi sono inoltre i procedimenti nei quali le parti abusate sono più di una, soprattutto nell'ambito dei c.d. sport di squadra⁴⁶⁶.

⁴⁶⁵ Si segnalano trentatré casi in danno di soggetti di sesso femminile [Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15296/2004 (*surf*); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007 (ciclismo); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35728/2007 (nuoto); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008 (nuoto); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24803/2009 (pallacanestro); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28649/2009 (ginnastica); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24259/2010 (karate); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42477/2010 (sci); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33937/2010 (karate); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21317/2011 (pallavolo); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013 (pallavolo); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25819/2013 (*baseball*); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28527/2014 (pallacanestro); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32911/2014 (pattinaggio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.51418/2014 (pallavolo); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12043/2015 (pugilato); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39365/2015 (karate); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12222/2015 (equitazione); Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.5399/2015 (karate); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24342/2015 (arti marziali); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.55488/2017 (pallavolo); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017 (arti marziali); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38681/2017 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.30993/2019) (*taekwondo*); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.4752/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7005/2018 (tennis); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18881/2018 (sci); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13939/2016 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.13339/2018) (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48368/2018 (danza); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37355/2019 (pallavolo); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7870/2019 (pallavolo); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16507/2019 (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45943/2019 (nuoto); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019 (equitazione)], ventinove casi in danno di soggetti di sesso maschile [Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16355/2005 (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008 (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27886/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30936/2009, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto) (pallacanestro); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46080/2009 (sport ignoto); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.10770/2010 (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25395/2010 (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29721/2010 (nuoto, sia maschi che femmine); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11674/2011 (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41412/2011 (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7061/2012 (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.26867/2012 (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.22440/2013 (calcetto e karate); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42457/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36044/2012, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto) (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37135/2013 (arti marziali); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37550/2013 (ginnastica e arti marziali); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27419/2014 (pallacanestro); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39904/2014 (scherma a scuola); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015 (rugby); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44633/2015 (pallacanestro); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42964/2015 (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52837/2016 (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37817/2017 (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14506/2017 (pallacanestro); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31250/2017 (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.33254/2019) (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5773/2018 (*baseball*); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29969/2019 (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5798/2019 (pallacanestro); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41109/2019 (calcio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47100/2019 (scherma)] e un caso misto [Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29721/2010]. Il dato va coniugato con la tipologia di disciplina sportiva, segnalata accanto alla decisione, in quanto è ad esempio nettamente prevalente la percentuale di vittime di sesso maschile nel calcio e nella pallacanestro e femminile nella pallavolo e nell'equitazione.

⁴⁶⁶ Se nell'ambito degli abusi commessi ai danni di una sola persona offesa la tipologia di disciplina sportiva praticata è piuttosto varia, così non può dirsi qualora le vittime diventino più d'una. In quest'ultima ipotesi è netta la prevalenza degli sport c.d. di squadra.

Si propone la seguente classificazione: a) una sola persona offesa: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15296/2004 (*surf*, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16355/2005 (calcio, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35728/2007 (nuoto, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008 (nuoto, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24803/2009 (pallacanestro, di

Per quanto concerne la tipologia di rito procedimentale prescelto nella fase di merito, si segnala un significativo ricorso al rito abbreviato⁴⁶⁷ e un unico tentativo

squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27886/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30936/2009, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto) (pallacanestro, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46080/2009 (sport di squadra ignoto); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28649/2009 (ginnastica, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24259/2010 (karate, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42477/2010 (sci, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33937/2010 (karate, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11674/2011 (calcio, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.26867/2012 (calcio, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013 (pallavolo, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.22440/2013 (calcetto e karate); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27419/2014 (pallacanestro, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32911/2014 (pattinaggio, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39904/2014 (scherma, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12043/2015 (pugilato, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 12222/2015 (equitazione, individuale); Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.5399/2015 (karate, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24342/2015 (arti marziali, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.55488/2017 (pallavolo, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14506/2017 (pallacanestro, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31250/2017 (calcio, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.4752/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18881/2018 (sci, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13939/2016 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.,13339/2018) (calcio, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48368/2018 (danza, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37355/2019 (pallavolo, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7870/2019 (pallavolo, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47100/2019 (scherma, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45943/2019 (nuoto, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019 (equitazione, individuale).

b) Due persone offese: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008 (calcio, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21317/2011 (pallavolo, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37550/2013 (ginnastica e arti marziali – individuali); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28527/2014 (pallacanestro, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.51418/2014 (pallavolo, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52837/2016 (calcio, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37817/2017 (calcio, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017 (arti marziali, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38681/2017 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.30993/2019) (taekwondo, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7005/2018 (tennis, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41109/2019 (calcio, di squadra).

c) tre persone offese: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007 (ciclismo, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.10770/2010 (calcio, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 25395/2010 (calcio, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41412/2011 (calcio, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7061/2012 (calcio, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25819/2013 (*baseball*, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015.

d) plurime persone offese: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29721/2010 (nuoto, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42457/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36044/2012, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto) (calcio, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37135/2013 (arti marziali, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015 (*rugby*, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44633/2015 (pallacanestro, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42964/2015 (calcio, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39365/2015 (karate, individuale); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.33254/2019) (calcio, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5773/2018 (*baseball*, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29969/2019 (calcio, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16507/2019 (calcio, di squadra); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5798/2019 (pallacanestro, di squadra).

⁴⁶⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15296/2004; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35728/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46080/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29721/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37135/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.51418/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44633/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 12222/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37817/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.33254/2019); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18881/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13939/2016 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.,13339/2018); Cass. Pen., sez. III,

di “patteggiamento allargato”, peraltro contestato dalla Suprema Corte⁴⁶⁸. La scelta del rito influisce d'altronde sull'entità della pena, la quale raramente risulta superiore ai cinque anni di reclusione⁴⁶⁹.

Solo in tredici casi⁴⁷⁰, le decisioni di legittimità hanno richiamato l'applicazione delle pene accessorie c.d. specifiche, obbligatoriamente previste dall'art. 609-*nonies* c.p. Occorre tuttavia precisare che «pur non conoscendosi quasi mai (sempre per ragioni di riservatezza), la data del commesso reato⁴⁷¹, si tratta di reati comunque commessi nella maggior parte dei casi prima del 19 ottobre 2012, epoca di entrata in vigore della L. 1 ottobre 2012, n. 172, con la quale lo Stato italiano ha ratificato la c.d. Convenzione di Lanzarote; anzi in molti casi si tratta di reati commessi persino prima dell'entrata in vigore della L. 6 febbraio 2006, n. 38...Ne consegue che le pene accessorie in concreto applicate risentono...[del] *tempus commissi delicti*»⁴⁷².

sentenza n.37355/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38681/2017 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.30993/2019).

⁴⁶⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.55488/2017 (tra le cause di esclusione oggettive del c.d. patteggiamento “allargato” rientrano i delitti in materia di violenza sessuale e pedopornografia, pertanto la Suprema Corte ha annullato la decisione senza rinvio).

⁴⁶⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21317/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37135/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52837/2016.

⁴⁷⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27419/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28527/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42964/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52837/2016; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37817/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14506/2017 (pene accessorie applicate direttamente dalla Suprema Corte a seguito del ricorso del PM per omessa statuizione delle stesse); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38681/2017 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.30993/2019); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.4752/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7005/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.33254/2019).

⁴⁷¹ Le uniche decisioni nelle quali si dà atto dell'epoca di commissione del fatto di reato sono le seguenti: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16355/2005 (periodo 2002-2004); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007 (periodo 1999-2001); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008 (estate 2005); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25819/2013 (periodo 2010-2012); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27419/2014 (periodo novembre-dicembre 2010); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28527/2014 (estate 2004 e aprile/maggio 2005); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.51418/2014 (periodo 2006-2010).

⁴⁷² GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 81.

Pochissime sentenze, pur dissertando sulla qualità di allenatore/istruttore dell'imputato, fanno in qualche modo riferimento alla giustizia sportiva o a interventi della stessa⁴⁷³; in particolare non sono mai intervenute costituzioni di parte civile da parte del CONI, delle Federazioni o quantomeno delle società sportive di riferimento, tra l'altro a fronte di una frequente costituzione di parte civile dei soggetti lesi, in genere genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori abusati⁴⁷⁴. «Va però rilevato che, almeno per quanto riguarda il CONI e le Federazioni Sportive, non sempre tale costituzione appariva possibile nelle vesti di persona offesa o anche di soggetto danneggiato dal reato in considerazione dell'attività svolta dall'imputato allenatore/istruttore/maestro/dirigente a titolo di volontariato e dunque in assenza di un rapporto di dipendenza tra il CONI e l'imputato ovvero tra la società di appartenenza e la Federazione Sportiva

⁴⁷³ Tra i pochissimi riferimenti al mondo dello sport si ricordano: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21317/2011 («sorreggevano le accuse [di abusi sessuali ai danni di minori infraquattordicenni *ex art. 609-quater c.p.*] le dichiarazioni del presidente della squadra»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015 («soggetti...riconducibili alla dirigenza della squadra...avevano affermato di non essere al corrente di abusi sessuali e che l'esonero dell'imputato dalla posizione di allenatore era stato determinato solo da incompatibilità di carattere sportivo»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5773/2018 (la decisione dà conto del fatto che all'indagato, nei confronti del quale conferma la misura cautelare della custodia in carcere, «sia stata inibita, dagli organi, della relativa federazione sportiva, l'attività di allenatore di *baseball*»). Si segnala, inoltre, un procedimento per calunnia nei confronti di una donna che aveva accusato l'*ex* marito di violenza sessuale ai danni del figlio minore, nell'ambito del quale è emerso che «la parte civile ha subito un grave danno a seguito dell'infamante accusa di avere perpetrato abusi sessuali nei confronti del figlio di un anno poi rivelatasi calunniosa. Il C., infatti, è stato colpito da ostracismo nei luoghi in cui svolgeva la sua vita pubblica; ha subito l'allontanamento dall'ambiente sportivo in cui rivestiva cariche di dirigente ed allenatore di minori». Si tratta, ironicamente, dell'unico caso rinvenuto nel quale si richiamano interventi dell'ordinamento sportivo, dimostrando una visione a tutto tondo del fenomeno degli abusi sessuali posti in essere da soggetti operanti nel mondo dello sport [Cass. Pen., sez. VI, sentenza n.27724/2018].

⁴⁷⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35728/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24803/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.10770/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42477/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29721/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33937/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21317/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37550/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44633/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42964/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39365/2015; Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.5399/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52837/2016; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18881/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48368/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7870/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16507/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41109/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45943/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019.

corrispondente...il che non appare sufficiente ad esimere quella determinata società o struttura dall'essere presente nel processo penale a sostegno della vittima»⁴⁷⁵.

Si segnalano poi alcune decisioni dalle quali è emerso che gli abusatori erano già stati condannati penalmente, per reati sessuali, per pedopornografia o per scorrettezza nello svolgimento delle competizioni sportive, e, ciò nonostante, avevano continuato a svolgere tranquillamente la loro attività sportiva⁴⁷⁶.

Infine, si rileva che nella maggior parte dei casi l'esito dei ricorsi, compresi quelli riguardanti le sole misure cautelari, è stato negativo per gli imputati: in ventotto casi è stato pronunciato il rigetto⁴⁷⁷ e in venti l'inammissibilità⁴⁷⁸. Vi sono stati poi

⁴⁷⁵ GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 78.

⁴⁷⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21317/2011 («sorreggevano le accuse...e il rinvenimento, circa due anni prima dei fatti, nella disponibilità del P. [allenatore di pallavolo] di materiale pedopornografico»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.26867/2012 (l'imputato risultava gravato di precedenti penali, «essendo stato già condannato per i reati di bancarotta, violazione delle norme riguardanti gli interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche...di ricettazione»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42457/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36044/2012, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto) (la Corte ha confermato la sussistenza di esigenze cautelari anche in relazione alla «spiccata tendenza pedofila dell'indagato, che emerge dalla detenzione da parte di questo di materiale pedopornografico, che costituisce un'ulteriore spia della sua pericolosità sociale»). Si segnala inoltre, *ad abundantiam*, la sentenza del 4 giugno 2014 della Corte d'Appello di Lecce – sezione staccata di Taranto, la quale evidenzia che il «soggetto agente [allenatore di calcio], [era] già gravato da una sintomatica condanna per violazione degli artt. 609-bis e quater c.p.»).

⁴⁷⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16355/2005 (ricorso contro misura cautelare); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35728/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24803/2009 (salvo annullamento senza rinvio limitatamente all'imputazione per tentativo di violenza privata per intervenuta prescrizione); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27886/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30936/2009, ricorso contro ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46080/2009 (salvo annullamento senza rinvio limitatamente all'applicazione della continuazione); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28649/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.10770/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24259/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42477/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33937/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21317/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41412/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7061/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25819/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27419/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44633/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42964/2015; Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.5399/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24342/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.33254/2019) (annullamento con rinvio nella prima ipotesi, limitatamente alla motivazione circa l'attendibilità di uno dei minori; rigetto nella seconda ipotesi); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13939/2016 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.13339/2018) (annullato con rinvio nella prima ipotesi; rigettato nella seconda); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7870/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41109/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47100/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019.

⁴⁷⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.26867/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.22440/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42457/2013 (Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36044/2012, ricorso contro

dodici annullamenti con rinvio⁴⁷⁹, in genere disposti per nuova valutazione sulla concedibilità o meno di circostanze attenuanti, sulla adeguatezza del trattamento punitivo, sulle esigenze cautelari o, ancora, per nuova valutazione della responsabilità a causa della rilevata carenza di motivazione, e quattro annullamenti senza rinvio⁴⁸⁰.

ordinanza del Tribunale del Riesame per lo stesso fatto, il quale è stato invece rigettato); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37135/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37550/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32911/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.51418/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12043/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52837/2016; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37817/2017 («il ricorso è inammissibile, in quanto con esso il ricorrente ripropone le identiche censure proposte in appello, formulando motivi di merito e ipotesi alternative a quelle adeguatamente motivate dai giudici territoriali, con motivazione conforme»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31250/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.4752/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18881/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5773/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48368/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29969/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16507/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45943/2019.

⁴⁷⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15296/2004 (per nuova valutazione della responsabilità a causa della rilevata carenza di motivazione); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008 (per nuova valutazione sull'adeguatezza del trattamento punitivo); Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 25395/2010 (per nuova valutazione delle esigenze cautelari in relazione a due delle tre parti offese); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29721/2010 (per nuova valutazione della responsabilità a causa della rilevata carenza di motivazione, limitatamente ad un capo di imputazione, rigettando nel resto il ricorso); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11674/2011 (limitatamente all'adeguatezza della misura cautelare); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013 (per difetto di correlazione fra imputazione e sentenza); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28527/2014 (in relazione al capo di imputazione relativo ad una delle due vittime per nuova valutazione della responsabilità a causa della rilevata carenza di motivazione; rigetto con riferimento all'altra persona offesa); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39365/2015 (annullamento con rinvio per la rideterminazione delle pene e annullamento senza rinvio limitatamente ad un fatto di reato); Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 12222/2015 (limitatamente alla ravvisabilità dell'ipotesi attenuata); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38681/2017(Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.30993/2019) (limitatamente alla misura della pena nella prima ipotesi; rigetto nella seconda); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7005/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37355/2019 (limitatamente all'applicabilità della diminuzione del fatto di minore gravità).

⁴⁸⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39904/2014 (annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Giudice del riesame che annullava l'ordinanza con cui era stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un istruttore di schermo, responsabile di abusi sessuali per via telematica nei confronti di un minore infraquattordicenne – ripristino della misura cautelare); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.55488/2017 (l'imputato è stato ammesso al c.d. patteggiamento "allargato", tra le cui cause di esclusione oggettive rientrano i delitti in materia di violenza sessuale e pedopornografia, pertanto la Suprema Corte ha annullato la decisione senza rinvio); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14506/2017 (la Corte ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione delle pene accessorie di cui all'art. 609-*nonies* c.p.); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5798/2019 (per prescrizione).

I luoghi degli abusi

Alla luce dell'analisi condotta si sono individuate tre principali modalità di realizzazione delle condotte abusive con riferimento ai luoghi di esecuzione delle stesse, tutti riconducibili a quelle peculiarità che connotano la pratica sportiva di cui si è già trattato.

Innanzitutto vengono in rilievo gli abusi commessi nei luoghi direttamente preposti all'esercizio delle diverse discipline, quali palestre, spogliatoi e sale-peso⁴⁸¹, a

⁴⁸¹ Casi di abusi sessuali commessi in luoghi direttamente preposti all'esercizio delle attività sportive: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12043/2015 (le condotte di abuso sessuale «secondo le dichiarazioni della vittima, sarebbero state tutte compiute in palestra...l'allenatore aveva “la possibilità di appartarsi nello spogliatoio con S.F. quando più gli aggradava, senza dover attendere i giorni in cui la palestra era semideserta”»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015 («M., approfittando del ruolo di allenatore, ancorché con funzione integrativa rispetto alla preparazione atletica delle minori, si appartava con loro in un luogo isolato della palestra e qui, ponendosi con la schiena contro la porta di uscita e con la scusa di controlli fisici, le faceva parzialmente denudare e le toccava anche nelle parti intime, con l'intento di soddisfare le proprie pulsioni sessuali»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42964/2015 (l'imputato ha «in qualità di allenatore di una squadra dilettantistica, prodotto materiale pornografico utilizzando minorenni, con condotta consistita nel riprendere di nascosto le parti intime di questi mentre erano nudi all'interno degli spogliatoi, con l'aggravante di avere commesso il fatto in danno di soggetti minori di quattordici anni ed essendo la persona cui questi erano stati affidati per ragioni di educazione, istruzione, vigilanza e custodia»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39365/2015 (allenatore di karate, «responsabile di episodi di violenza sessuale...in danno di quattro sue allieve...tutte di età inferiore a quattordici anni...condotte poste in essere nel corso degli allenamenti in palestra o durante trasferte della squadra»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52837/2016 (l'allenatore di una squadra di calcio giovanile abusava sessualmente di un suo allievo infradecenne, «con il pretesto di aiutarlo ad asciugarsi dopo la doccia nello spogliatoio, in più occasioni costringendolo a penetrazioni digitali dell'ano», nonostante la disposizione interna che prevedeva la presenza di almeno due persone adulte nello spogliatoio non fosse stata violata); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38681/2017 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.30993/2019) («quanto ai luoghi nei quali i fatti si sarebbero svolti, lo stanzino per il peso degli atleti della palestra»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5798/2019 (un allenatore di pallacanestro ha «indotto undici minori [infradecenni] a subire atti sessuali, consistiti in toccamenti degli organi genitali...attirandoli all'interno degli spogliatoi o comunque in disparte»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47100/2019 (il minore infraquattordicenne ha raccontato che diversi episodi di violenza sessuale, ad opera del suo allenatore, si sarebbero verificati negli spogliatoi della scuola di scherma); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45943/2019 (gli abusi sessuali si sono verificati nell'arco di un intero mese, ad ogni lezione, «quando la bambina si trovava completamente in balia del ricorrente, suo istruttore di nuoto, e mentre la stessa era impegnata in apnea, “con la conseguenza che non poteva né ribellarsi né spostarsi per sottrarsi a questa condotta (perché si trovava in un momento di difficoltà e perché necessitava della presa dell'imputato per non affogare)”»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019 (abusi compiuti presso un circolo ippico); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.33254/2019) («credibilità del racconto, in quanto esso contiene un nucleo costante e fermo costituito dalla precisione con cui vengono descritti il luogo degli abusi (angolo dello spogliatoio vicino alle docce) e le modalità di approccio»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31250/2017 (condanna di un aiuto-allenatore di calcio «per aver commesso violenza sessuale nei confronti di un [allievo]...nello spogliatoio dell'arbitro»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11674/2011 (plurimi abusi sessuali commessi da un allenatore di calcio ai danni di un allievo infradecenne nello spogliatoio del campo sportivo); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27886/2013 (un istruttore e massaggiatore di una palestra di pallacanestro, negli spogliatoi, ha

prescindere dalla contemporanea presenza di altri soggetti. In tali contesti infatti i contatti fisici, anche con intento goliardico, sono la normalità ed è facile che passino inosservati.

In secondo luogo, si segnalano le condotte abusive poste in essere sfruttando quelle circostanze di totale affidamento dei minori agli adulti di riferimento, in genere allenatori, in occasione di spostamenti con automezzi o trasferte⁴⁸². Il contesto ordinario e cordiale, contribuisce inoltre, in queste ipotesi, a creare e cementificare il legame nei confronti di una figura che già viene frequentata sovente, in genere quotidianamente, nell'arco della settimana di un atleta.

Infine, quando il rapporto di fiducia e assidua frequentazione raggiunge i suoi vertici, gli abusi hanno luogo direttamente presso le abitazioni, gli uffici o altri spazi privati nella disponibilità dei soggetti agenti⁴⁸³.

invitato un minore infraquattordicenne a compiere dei gesti sul proprio organo genitale, per poi passare all'azione, stabilendo un contatto fisico, sebbene fugace).

⁴⁸² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7061/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7005/2018 (fatti avvenuti durante un torneo di tennis, all'interno della camera in cui l'allenatore e l'atleta alloggiavano); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.33254/2019) («morbose attenzioni che il P. mostrava nei suoi confronti allorché lo accompagnava con la propria autovettura o in alcune trasferte ovvero al campo sportivo»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18881/2018 («avendo l'A. il compito di gestire i trasporti degli atleti in occasione degli allenamenti, tanto che materialmente egli si occupava di prelevare la B. presso la sua abitazione, e di partecipare alle trasferte compiute dagli atleti»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16507/2019 (caso di un allenatore di calcio femminile che aveva abusato sessualmente delle sue giocatrici «profittando del fatto che egli le accompagnava a casa con un pullmino dopo gli allenamenti e si trovava così ad essere da solo con loro»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7870/2019 (l'imputato «avendo assunto nei confronti dei genitori della minore [infrasedicenne] l'impegno di accompagnarla da...per permetterle di partecipare agli allenamenti [di pallavolo] dallo stesso condotti»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39365/2015 (allenatore di karate, «responsabile di episodi di violenza sessuale...in danno di quattro sue allieve...tutte di età inferiore a quattordici anni...condotte poste in essere nel corso degli allenamenti in palestra o durante trasferte della squadra»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38681/2017 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.30993/2019) («quanto ai luoghi nei quali i fatti si sarebbero svolti, lo stanzino per il peso degli atleti della palestra...episodio della trasferta...nella quale l'imputato e la persona offesa si trovavano nella stessa auto»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47100/2019 (il minore infraquattordicenne ha raccontato che i diversi episodi di violenza sessuale, ad opera del suo allenatore, oltre che negli spogliatoi della scuola di scherma, si sarebbero concentrati durante il ritiro organizzato dalla società).

⁴⁸³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 25395/2010 (frequentazione dell'abitazione dell'imputato da parte di tutti e tre i minori abusati); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33937/2010 (reiterati incontri nell'ufficio dell'istruttore di karate, del quale la minore era infatuata); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11674/2011 (plurimi abusi sessuali commessi da un allenatore di calcio ai danni di un allievo infradecenne, sia nello spogliatoio del campo sportivo, sia all'interno della propria abitazione); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7061/2012; Cass. Pen., sez. III,

Le strategie difensive degli autori degli abusi

Le strategie difensive adottate dagli imputati per ipotesi di abuso sessuale ai danni degli atleti, generalmente minori, forniscono un spaccato interessante, evidenziando le peculiarità della fattispecie. Si procede pertanto ad una breve disamina delle stesse.

3.1.1 La contestazione dell'attendibilità delle persone offese

La mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità delle persone offese e alla sussistenza/assenza di riscontri esterni costituisce il più frequente motivo di ricorso dal momento che, in genere, i minori sono gli unici testimoni degli abusi e, appunto in quanto minori, le loro dichiarazioni scontano un *surplus* di circospezione rispetto alle già generalmente sospettate denunce delle vittime di reati sessuali. Del tema si è già trattato in termini generali, ci si limita pertanto in questo contesto ad alcuni rilievi specificamente emersi dall'analisi delle sentenze in esame.

Occorre innanzitutto segnalare che «ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato⁴⁸⁴, purché la relativa

sentenza n.26867/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28527/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.51418/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44633/2015; Cass. Pen., sez.III, sentenza n.52837/2016; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37817/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7005/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5773/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29969/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019.

⁴⁸⁴ Sulla possibilità di fondare il giudizio di responsabilità dell'imputato sulla base delle sole dichiarazioni della parte lesa si veda: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15296/2004; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24803/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.10770/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33937/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21317/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13939/2016 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.13339/2018).

valutazione sia sufficientemente e non contraddittoriamente motivata»⁴⁸⁵, sulla base di «una indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa...indagine che deve essere particolarmente attenta, [posta] la diversità di posizione [della persona offesa] rispetto a quella di un qualunque estraneo»⁴⁸⁶.

Le principali critiche mosse alle dichiarazioni dei minori abusati concernono l'attendibilità intrinseca degli stessi; la frammentarietà e le incertezze nell'esposizione; le divergenze rispetto alle affermazioni operate in un momento successivo alla prima rivelazione e alle testimonianze di altre persone offese o soggetti terzi; la riconosciuta falsità di parte delle accuse e il rischio di fenomeni di contaminazione dell'informazione, tali da ingenerare suggestioni e influenze reciproche. Simili contestazioni sono avversate sulla base di svariati argomenti. Si rileva innanzitutto che il minore non può essere ritenuto inattendibile in quanto tale: «ogni persona ha la capacità di testimoniare» (art. 196, c.1 c.p.p.). Frammentarietà ed incertezze nell'esposizione dei fatti vanno poi spiegate alla luce della sofferenza cagionata dalla rievocazione di vicende traumatiche e alle difficoltà di riferire condotte criminose che spesso i soggetti in tenera età non sono in grado di percepire con esattezza, valorizzando a fini probatori l'invarianza del nucleo centrale del racconto e la presenza di elementi esterni di rinforzo, quali dichiarazioni di genitori, amici, altri testimoni, annotazioni in diari, corrispondenza messaggistica. Peraltro, divergenze rispetto alle dichiarazioni altrui sono superabili qualora non minino la globale affidabilità della persona offesa e incongruenze nelle affermazioni della stessa possono essere spiegate alla luce delle peculiarità del caso concreto (talvolta, ad esempio, iniziali dichiarazioni riduttive, aggravate in un momento successivo, possono essere ricondotte all'infatuazione nei confronti dell'agente e ad una presa

⁴⁸⁵ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007.

⁴⁸⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008.

di coscienza *a posteriori* dell'accaduto). Si rileva inoltre che tutte le dichiarazioni, con "tutte" intendendo "ognuna", devono formare oggetto di positiva verifica, essendo pertanto legittima una valutazione frazionata delle stesse, tale per cui l'eventuale giudizio di inattendibilità di alcune circostanze, non inficerebbe la credibilità di altre parti del racconto. L'esame del narrato tiene inoltre in debito conto la possibilità di sussistenza di intenti persecutori, animati da contrasti, dissapori, ragioni di astio o rancore, la cui assenza depone a favore della veridicità delle affermazioni. Sul tema del rischio di falsità delle accuse, si è ancora osservato come l'immaturità a livello affettivo, consona all'età adolescenziale, in grado di condurre in ipotesi ad amplificare i fatti di abuso, non infici la capacità di analisi e di sintesi dell'accaduto. A fronte del rischio di contaminazioni, la giurisprudenza tende invece a valorizzare la genesi dei racconti, in particolare l'occasionalità e l'autonomia cronologica della stessa, l'identità del *modus operandi* dell'imputato e la spontaneità nell'eloquio, caratterizzato, per i più piccoli, dall'uso di termini infantili nella descrizione di fatti che non appartengono al loro normale bagaglio di conoscenze⁴⁸⁷.

⁴⁸⁷ Per una serie di considerazioni relative all'attendibilità delle persone offese si rinvia a: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15296/2004; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35728/2007 (la difesa ha contestato la frammentarietà e le incertezze nelle dichiarazioni della bambina, ma la Corte «da un lato spiega ciò con la sofferenza provocata ogni volta dalla rievocazione di una vicenda traumatica, dall'altro rileva che il nucleo centrale del racconto – e cioè l'abuso patito, il luogo dove il fatto era avvenuto ed infine l'indicazione dell'autore – era rimasto costante ed invariato nel tempo»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008 (La Suprema Corte ha evidenziato come i giudici di merito abbiano valutato «le dichiarazioni della principale testimone d'accusa (la parte lesa) come pienamente credibili anzitutto in quanto, precise, coerenti, costanti nel tempo, caratterizzate da una forte spontaneità nell'eloquio, dall'uso di termini infantili nella descrizione di fatti che non appartengono al normale bagaglio di conoscenze di una bambina della sua età. Sul piano considerato, è stato altresì adeguatamente rilevato che tali dichiarazioni sono immuni dal sospetto di essere state animate da una volontà o da un impulso di vendetta o di dispetto, dati gli accertati buoni rapporti intercorrenti tra le due parti e la fiducia riposta dalla bambina nel maestro di nuoto»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008 (la difesa ha contestato «l'attendibilità intrinseca dei minori, sottolineando le notevoli divergenze e contraddizioni delle loro dichiarazioni», ma la Suprema Corte ha evidenziato come la Corte di merito abbia, argomentando ineccepibilmente, valutato «che le divergenze o le omissioni non riguardano gli aspetti essenziali del racconto e non intaccano, quindi, minimamente l'ipotesi accusatoria», completando l'iter motivazionale «con la individuazione degli elementi esterni che rafforzano l'attendibilità dei minori, quali le dichiarazioni dei genitori...»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24803/2009 (La Suprema Corte

ha osservato che «la sentenza impugnata...ha dato adeguatamente contezza delle ragioni per le quali la parte lesa è stata ritenuta attendibile, in considerazione della assenza di contrasti o dissapori o di ragioni di astio o rancore che potrebbero avere determinato accuse non veritiere, nonché della ricchezza di dettagli del narrato, che hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri testi»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46080/2009 (il ricorrente ha denunciato «alcune divergenze tra il racconto [della persona offesa] e dei suoi compagni», tuttavia la decisione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse verificato la superabilità delle dissonanze, ritenendo che le stesse «non minassero la globale affidabilità del giovane accusatore»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28649/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.10770/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24259/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42477/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29721/2010 (la difesa ha contestato un «fenomeno di contaminazione dell'informazione determinata dalla conoscenza dei sospetti che avevano ad oggetto il M.» dovuto al fatto che «specie, a seguito del caso della F., vi era stata nella scuola materna frequentata dalla minore una discussione collettiva nel corso della quale si erano appresi i casi, non denunciati in precedenza, delle due bambine D.B. e Na. e che questo stato di preoccupazione generalizzata aveva creato suggestioni e fenomeni di influenza reciproca soprattutto tra gli adulti di riferimento; che anche le dichiarazioni dei bambini nei casi di abuso in cui vi era stata una rivelazione immediata risultavano nel prosieguo ampliate ed arricchite di particolari». Tale ricostruzione è stata parzialmente accolta dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto credibili solo gli episodi che erano stati oggetto di immediata denuncia o segnalazione. La Suprema Corte, tuttavia, non ha ritenuto adeguatamente motivata tale ricostruzione, annullando con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ad una imputazione); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33937/2010 (la difesa ha argomentato l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa sulla base del fatto che era stata riconosciuta la falsità dell'accusa per due delle quattro imputazioni contestate, tuttavia la Corte ha precisato che «l'attendibilità delle dichiarazioni d'accusa si limita alle sole parti che siano state oggetto di positiva verifica, sicché non può inferirsi dalla provata inattendibilità di un singolo elemento la sua automatica comunicabilità all'intero racconto perché ogni parte di questo deve essere oggetto di verifica. Pertanto l'irrelevanza probatoria si limita alle parti non comprovate, con esclusione di reciproche interferenze totalizzanti». Inoltre la psicologa aveva «valutato la personalità della minore ritenendola capace di analisi e di sintesi e dotata di un adeguato livello intellettuale e rilevato che l'im maturità a livello affettivo era consona all'età adolescenziale e che un'eventuale amplificazione dei fatti riferita ai tocamenti subiti nel corso dell'attività sportiva che avrebbero avuto valenza sessuale non incideva sulla veridicità di quanto narrato, per la prima volta, ai suoi amici con argomenti peraltro riportati in un diario aventi un sicuro ancoraggio fattuale». È stato infine rilevato che «i giudici di merito hanno dato una logica spiegazione alle incongruità riscontrate tra le dichiarazioni rese dalla [minore] nell'immediatezza del fatto e quelle rese in dibattimento a distanza di anni, rilevando che le prime, riduttive, risentivano dell'ancora recente infatuazione per l'uomo, sicché si spiega il perché [la stessa] in precedenza avesse minimizzato il numero delle visite fatte al B.»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11674/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21317/2011 («La Corte territoriale...attribuiva credibilità alle persone offese le cui narrazioni sul nucleo essenziale dei fatti, rese in sede d'incidente probatorio, erano coerenti, dettagliate e persistenti e pure confortate dalla comune genesi delle accuse...non avevano peso, quindi, talune imprecisioni relative ad aspetti marginali delle vicende, spiegabili con la difficoltà di riferire esattamente ogni snodo delle condotte criminose, che le vittime, per la loro tenera età [dieci anni], non erano in grado di percepire con esattezza»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7061/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.26867/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.22440/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37550/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28527/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32911/2014 («In particolare, i giudici di appello ritengono pienamente attendibili le parole della persona offesa...giudicandole...spontanee e sorrette da un comportamento coerente sia nell'immediatezza dei fatti...sia nelle occasioni successive, nonché in sede di incidente probatorio»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.51418/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12043/2015 («nei reati sessuali è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015 («le dichiarazioni accusatorie delle persone offese...sono ampie, dettagliate e assolutamente convergenti nella descrizione dei fatti. Le stesse persone offese, del resto, non sono parse animate da alcun intento persecutorio nei confronti dell'imputato, perché hanno descritto i fatti come non particolarmente gravi e non particolarmente invasivi della loro libertà sessuale»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39365/2015 («La Corte d'Appello ha dato puntuale risposta alle censure...Innanzitutto ha rilevato l'autonomia cronologica della genesi dei racconti, portati alla luce

Sul tema si segnala ancora la contestazione circa la mancata audizione diretta del minore nei giudizi fondati su dichiarazioni *de relato* dei genitori, che si riconnette alla questione relativa alla suggestionabilità dei bambini e degli adolescenti, specie se sollecitati da impropri metodi di intervista. Nella sentenza n.35728/2007, la III sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo infondato sulla base della considerazione che, sebbene il PM precedente avesse chiesto di procedere all'audizione, il GIP si era «fatto carico della preoccupazione del tutto giustificata dell'ulteriore trauma psicologico che l'evento giudiziario avrebbe certamente prodotto nella piccola, negandone la stretta necessità processuale, sulla base peraltro di un preciso dato già acquisito e rappresentato dal fatto che, non solo il perito di ufficio, ma anche i consulenti di parte – ivi compreso quello dell'imputato – erano concordemente pervenuti alla conclusione che la piccola aveva patito un abuso sessuale». In tale occasione si è inoltre ricordato il «consolidato orientamento sul punto» della Suprema Corte, ad avviso della quale «in tema di reati contro la libertà sessuale le dichiarazioni rese dal minore in sede di incontro videoregistrato presso il servizio psichiatrico alla presenza di un

indipendentemente gli uni dagli altri, escludendo la tesi dei condizionamenti tipici della denuncia di gruppo. Al riguardo ha considerato che la prima esternazione venne da A.G. in modo del tutto occasionale e dietro sollecitazione insistente dell'allenatrice Pe.» «La Corte ha poi evidenziato l'identità del *modus* operandi dell'imputato descritto dalle parti offese opponendo, alla tesi difensiva che giustificava certi interventi manuali con la necessità di correggere la postura, il collegamento costante dei gesti ad apprezzamenti di carattere sessuale fatti dal N.»); Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.5399/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52837/2016 (la Corte ha richiamato a sostegno dell'attendibilità dei minori «l'elemento – correttamente ritenuto decisivo dai giudici di primo e secondo grado – rappresentato dal fatto che le due persone offese, senza conoscersi, a distanza di oltre un anno uno dall'altro, hanno riferito con precisione e coerenza logica fatti sorprendentemente coincidenti per tipologia di abuso sessuale. Né si contesta la spontaneità della genesi delle rivelazioni, avvenute, per entrambi i minori, nei confronti dei genitori e per S. anche nei confronti delle insegnanti»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37817/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31250/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38681/2017 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.30993/2019); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.4752/2018 (persona offesa maggiorenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7005/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.33254/2019); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13939/2016 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.13339/2018); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48368/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29969/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16507/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5798/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47100/2019.

funzionario o agente di polizia giudiziaria possono essere oggetto di testimonianza *de relato* da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 195 c.p.p. – rammentandosi che nel caso che ne occupa le dichiarazioni rese dalla bambina al perito di ufficio sono state registrate». In tema di reati sessuali, si è osservato, «allorché l'equilibrio psichico [del minore] sia così labile da tradursi in una vera e conclamata infermità» è consentito «il recupero della testimonianza indiretta dei genitori», la quale «viene qualificata come vera e propria prova storica, sia pure soggettivamente mediata attraverso il testimone indiretto, e non invece come prova logica o semplice indizio».

3.1.2 *L'invocazione della mancata percezione dell'offensività delle condotte e del fraintendimento di condotte innocenti*

Sono decisamente interessanti in relazione ad un contesto come quello sportivo, nell'ambito del quale è diffusa la tendenza alla minimizzazione nella reazione a condotte sessualmente connotate, specie se rientranti nella c.d. “fascia bassa” degli atti sessuali (es. palpeggiamenti), la contestazione relativa alla mancata percezione dell'offensività dell'abuso da parte delle vittime e le accuse di fraintendimento di comportamenti legittimi, vuoi per la loro valenza didattica, vuoi perché riconducibili alla “cultura sportiva”.

La prima contestazione è stata efficacemente screditata osservando «che non potrà certamente escludersi la rilevanza penale di una condotta consistente nel compimento di atti sessuali in danno di soggetti che – vuoi per limiti legati ad un'età estremamente infantile, vuoi per limiti legati a fattori nosologici, siano essi fisici ovvero psichici – non siano in grado di apprezzare la invasività e la violenza degli atti in questione», altrimenti si escluderebbe la commissione di qualsiasi reato

ogniquale volta il soggetto portatore dell'interesse leso non avesse la consapevolezza dell'avvenuta lesione⁴⁸⁸.

Anche la seconda contestazione è stata correttamente rigettata dai giudici, in particolare in relazione all'insinuazione di aver erroneamente percepito atti di mera didattica della pratica sportiva, si sono evidenziate in appello la ripetitività delle condotte e i contestuali apprezzamenti di carattere sessuale⁴⁸⁹; alla considerazione circa l'abitudine di gesti discutibili⁴⁹⁰, ma connotati al mondo dello sport, non è invece stata attribuita alcuna valenza dalla giurisprudenza, la quale ha anzi evidenziato in un caso la riconducibilità dell'episodio nell'ambito di «quei tanti (per fortuna più modesti, ma ugualmente deprecabili) casi di approfittamento sessuale dei minori, complici contesti “protetti” (come può essere un *campus* estivo per lo svolgimento di attività sportive) e la ingenuità di una piccola vittima sulla quale, ad ogni buon conto, fatti del genere, magari, lasciano solo un brutto ricordo (sì da

⁴⁸⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018, caso relativo ad un allenatore di calcio, nel quale è emerso che «le giovani persone offese, chiaramente in ciò influenzate sia dal rapporto di fiducia che le legava al loro “allenatore”, sia dalla ingenuità connessa alla loro età ancora preadolescenziale, in prima battuta, sebbene avessero avvertito un certo disagio derivante dai comportamenti del P., non ne avevano colto la indubbia oggettiva connotazione sessuale, dimostrata anche dall'insinuante quesito che il P. rivolgeva alle persone offese in merito al fatto se essi provassero o meno piacere da quanto lui faceva su di loro».

⁴⁸⁹ Si citano a riguardo due decisioni di legittimità: a) Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42477/2010, caso in cui l'istruttore di sci di una minore infraquattordicenne, condannato ex art. 609-bis, c.3, aggravato per la minor età della persona offesa ex art. 609-ter, fra i motivi di ricorso ha denunciato la «possibilità dell'erroneo apprezzamento da parte della minore della condotta, nel senso che l'allieva poteva avere erroneamente percepito come lascivia atti di mera didattica della pratica dello sci»; b) Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39365/2015, in cui la tesi difensiva «giustificava certi interventi manuali con la necessità di correggere la postura», ma la Corte di merito ha evidenziato «il collegamento costante dei gesti ed apprezzamenti di carattere sessuale fatti dal N.» durante tali interventi e «ha stigmatizzato la ripetitività delle condotte, fatto ritenuto assolutamente incompatibile con la mera innocua negligenza dell'autore».

⁴⁹⁰ Si richiamano a titolo esemplificativo: a) Cass. Pen., sez. III, sentenza n.10770/2010, relativa all'allenatore di una squadra di calcio, condannato per violenza sessuale ai danni di tre giocatori minorenni, il quale ha cercato di difendersi, tra l'altro, sostenendo che «sarebbero stati fraintesi comportamenti soltanto scherzosi ed amichevoli, propri della [sua] personalità, incongruamente interpretati in termini di violenza e di approfittamento sessuale»; b) Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015, nella quale si legge che «gli abbracci dell'imputato...rientravano – secondo la difesa – in un atteggiamento confidenziale diffuso in ambito sportivo fra allenatori e atleti»; c) Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018, nella quale l'imputato ha lamentato il fatto che «la Corte non avrebbe considerato che quei gesti, peraltro ritenuti abituali in un ambiente sportivo, quali gesti di incoraggiamento o di incitamento, nulla avevano sotto il profilo della connotazione sessuale».

realizzare quella modesta compressione della libertà sessuale già riconosciuta dai giudici di merito) ma, non per questo non causano un, sia pure temporaneo, turbamento (come bene attesta la telefonata, piangendo, fatta dal ragazzino ai genitori per segnalare loro quanto occorsogli)»⁴⁹¹.

3.1.3 *La contestazione del rapporto di affidamento di cui all'art. 609-quater c.p. e il c.d. allenatore di fatto*

Nelle imputazioni per i reati di cui all'art. 609-quater, c.1, n.2 e c.2, la contestazione della sussistenza del rapporto di affidamento richiesto dalla norma è quasi una costante e si intreccia con la questione del c.d. allenatore di fatto, cioè del soggetto che, pur non essendo formalmente l'allenatore della vittima, venga dalla stessa percepito come tale o perché si occupa in concreto della sua preparazione atletica o perché si pone come figura carismatica (ad esempio quella di atleta più evoluto ed ammirato per i successi sportivi) nel contesto ambientale di riferimento.

I principali argomenti sulla base dei quali si contesta l'esistenza del rapporto di affidamento sono, per l'appunto, il fatto che l'imputato non fosse ufficialmente l'allenatore della vittima o che lo fosse diventato solo in un momento successivo all'inizio della "relazione sentimental-sessuale", il fatto che le condotte sessualmente abusive siano state poste in essere al di fuori degli ambienti e degli orari della pratica sportiva oppure la vicinanza d'età rispetto agli atleti.

La giurisprudenza è tuttavia ferma nel negare validità a suddetti ragionamenti, ribadendo costantemente che la fattispecie criminosa in questione prescinde dalla regolarità, tipicità o legittimità del rapporto di affidamento, il quale può avere anche

⁴⁹¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27886/2013, caso di un istruttore e massaggiatore di una palestra di pallacanestro che, negli spogliatoi, ha invitato un minore infraquattordicenne a compiere dei gesti sul proprio organo genitale, per poi passare all'azione, stabilendo un contatto fisico, sebbene fugace. Di episodi simili, anche meno invasivi, ma comunque segno di un atteggiamento pressapochista e irrispettoso, il mondo dello sport è tristemente pieno.

carattere temporaneo od occasionale, non essendo richiesta una relazione continua e formalizzata da un negozio giuridico. L'affidamento si configura pertanto con la semplice instaurazione di un rapporto fiduciario che ponga l'agente in una condizione di preminenza e di autorità morale, dovuta al ruolo ricoperto. In particolare si è specificata l'irrelevanza di una pretesa modesta differenza d'età fra l'allenatore e gli atleti⁴⁹², alla luce della soggezione dei secondi al primo, che, a prescindere dall'età anagrafica, è intrinseca al rapporto istruttore-allievo, e il fatto che ai fini della sussistenza del rapporto di affidamento ciò che rileva è il titolo (educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia) e non il luogo preposto allo svolgimento di quelle attività per le quali si è verificato l'affidamento (scuole, palestre, altri centri di aggregazione). Si è inoltre osservato che «una volta operato l'affidamento del minore ad una certa istituzione scolastica...il rapporto di affidamento...può instaurarsi con uno qualsiasi degli insegnanti della predetta struttura e non necessariamente con colui il quale è specificamente preposto alla cura didattica della persona offesa»⁴⁹³.

È interessante citare il caso⁴⁹⁴ di un istruttore di sci che aveva instaurato una relazione sentimental-sessuale con una sciatrice infrasedicenne, conosciuta per ragioni sportive, ma prima di affidarsi alla medesima scuola-sci della stessa, il quale ha argomentato l'insussistenza del rapporto di affidamento alla luce del fatto che la relazione era semplicemente proseguita nella fase di instaurazione del rapporto

⁴⁹² Nel caso di specie l'allenatore aveva ventitré anni e le vittime sedici circa, sette anni che la stessa Corte ha negato potersi definire "pochi" [Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015] e che del resto comportano, in quella specifica fascia d'età, una differenza di esperienze assai significativa.

⁴⁹³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18881/2018, nella quale si legge tra l'altro che «avendo l'A. il compito di gestire i trasporti degli atleti in occasione degli allenamenti, tanto che materialmente egli si occupava di prelevare la B. presso la sua abitazione, e di partecipare alle trasferte compiute dagli atleti, certamente egli era soggetto investito da compiti comportanti l'affidamento della minore, irrilevante essendo il fatto che egli non fosse il primo allenatore della minore, potendo egli comunque entrare in contatto diretto con costei in occasione del compimento delle sue descritte mansioni».

⁴⁹⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18881/2018.

formale. La Corte ha ritenuto priva di fondamento tale, pur suggestiva, ricostruzione, la quale comporterebbe una lettura creativa della norma di cui all'art.609-*quater*⁴⁹⁵ e «apparirebbe in ogni caso di assai dubbia opportunità, posto che, attraverso di essa, si potrebbe giungere alla piena obliterazione delle eventuali pressioni psicologiche che surrettiziamente chi avesse assunto la ricordata posizione di supremazia connessa al rapporto di affidamento potrebbe, ad esempio, esercitare, facendo leva appunto sull'ascendente che detta posizione gli abbia procurato sul soggetto passivo del reato, affinché la relazione, pur volontariamente iniziata, debba comunque essere successivamente proseguita e non più interrotta». Nel condividere il ragionamento della Corte, si osserva da ultimo che a livello fattuale, i soggetti carismatici che operano negli ambienti sportivi, siano essi «allenatori di fatto» o atleti più grandi ed affermati, sono perfettamente in grado di ingenerare nei giovani atleti quella stessa ammirazione/sudditanza psicologica che si verificherebbe nei confronti dei loro allenatori formali⁴⁹⁶.

⁴⁹⁵ «realizzata attraverso la introduzione *ex novo* in detta norma di una sorta di elemento negativo della fattispecie (inserito nel tessuto normativo attraverso espressioni del tipo “a meno che gli atti sessuali non costituiscano la ripetizione di condotte iniziate in periodo antecedente alla assunzione di una delle funzioni o dei compiti di cui al presente numero”)...una vera e propria inammissibile integrazione normativa».

⁴⁹⁶ Sulla contestazione del rapporto di affidamento si cita: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16355/2005 (contestato il rapporto di affidamento per il capo di imputazione di cui all'art.609-*quater*, c.2, motivo dichiarato infondato «non essendo richiesta una relazione continua e formalizzata da un negozio giuridico» per la sussistenza di tale rapporto); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24803/2009 (la difesa ha contestato il rapporto di affidamento in quanto l'imputato non era l'allenatore della minore, ma la Suprema Corte ha evidenziato il fatto che la minore gli era stata affidata «perché se ne prendesse cura in relazione ai dolori accusati dalla ragazza a seguito di uno strappo muscolare alla spalla destra, presumibilmente per la maggiore competenza che aveva...in materia, in quanto esercente anche attività di massaggiatore» e che «la fattispecie criminosa [di cui all'art. 609-*quater*, c.1, n.2] prescinde dalla regolarità, tipicità o legittimità del rapporto di affidamento e, segnatamente, di cura che può ben configurarsi anche nei confronti di un soggetto che non eserciti legittimamente una professione medica, essendo sufficiente l'instaurazione di un rapporto fiduciario che ponga l'agente in una condizione di preminenza e di autorità morale, dovuta al ruolo ricoperto...[inoltre]...la fattispecie...è integrata da qualunque rapporto fiduciario di affidamento del minore infrasedicenne...anche quando si tratti di un affidamento temporaneo od occasionale»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37135/2013 (la difesa ha contestato la sussistenza del rapporto di affidamento «poiché i rapporti sessuali...si sono sempre verificati...non in palestra e nell'orario delle lezioni»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015 (la difesa ha sostenuto che non vi fosse «un vero e proprio rapporto di affidamento, perché l'imputato-allenatore era quasi coetaneo delle persone offese», tuttavia la Corte ha evidenziato come la circostanza fosse smentita «sia dalla differenza di età tra l'imputato e le vittime (il primo circa ventitreenne e gli altri circa sedicenni), sia dagli stessi rilievi

3.1.4 *L'invocazione di uno sconto di pena*

Uno sconto di pena, attraverso il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti, in particolare della diminuzione del fatto di minore gravità di cui agli artt. 609-bis, c.3 e 609-*quater*, c.5 c.p., viene chiesto nella quasi totalità dei casi.

In genere le difese fanno leva, oltre che sulla scarsa invasività delle condotte, sulla mancata percezione degli abusi da parte delle giovani vittime e sull'assenza di un conclamato danno psichico⁴⁹⁷. Fra gli argomenti a sostegno della contestazione, spicca tuttavia la sussistenza di una "relazione amorosa" fra la persona offesa e il soggetto agente⁴⁹⁸, la quale implicherebbe il consenso della vittima, il

difensivi secondo i quali l'imputato aveva il potere, in quanto allenatore, di escludere dalla squadra le stesse persone offese, che dunque si trovavano nei suoi confronti nella tipica posizione di soggezione psicologica derivante dal rapporto di affidamento maestro-allievo»; Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 12222/2015 (la Corte ha precisato che «le ragioni di educazione ed istruzione dell'affidamento del minore non limitano l'applicabilità della norma al solo ambito scolastico; quel che rileva, infatti, non è il luogo, ma il titolo dell'affidamento (educazione e istruzione) che, al pari degli altri (cura, vigilanza e custodia), determina l'instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l'agente in una condizione di preminenza e di autorità morale, dovuta al ruolo ricoperto...Va inoltre ribadito che la condizione di affidamento in custodia del minore...prescinde da un atto di formale affidamento da parte del genitore della vittima al reo, in quanto costituisce un dato fattuale...potendo avere anche carattere temporaneo e occasionale»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24342/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38681/2017 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.30993/2019); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48368/2018 («Questa Corte ha già affermato...che per la configurabilità della veste di affidatario di un minore, per ragioni di educazione, istruzione, vigilanza o custodia, non occorre un atto di formale affidamento da parte del genitore, in quanto tale veste costituisce un dato fattuale, che prescinde da rapporti formali tra l'affidatario e il soggetto avente la potestà sul minore, potendo avere anche carattere temporaneo e occasionale...Tale veste può, poi, ricorrere anche indipendentemente dalla frequenza di un istituto scolastico, essendo sufficiente la frequentazione, con una certa regolarità, di un centro di aggregazione (quale un oratorio o un circolo sportivo, ricreativo o culturale, o, come nel caso in esame, una scuola privata di danza), nell'ambito del quale i minori siano in qualche modo protetti e sorvegliati o, comunque, soggetti a una sia pur minima vigilanza, e all'interno del quale l'agente svolga un ruolo di guida od organizzatore di attività, ovvero di docente o istruttore, e i genitori confidino sia su detta (anche minima) vigilanza, sia sullo svolgimento delle attività (ludiche, ricreative, religiose, culturali, sportive) svolte all'interno di tale centro, sotto la guida e la direzione delle persone che vi operano; tra costoro rientrano certamente gli istruttori e i docenti, anche di una scuola di danza...Correttamente, dunque, è stata affermata la ravvisabilità di un tale rapporto di affidamento tra la minore [infrasedicenne] e l'imputato (che tra l'altro ne profittava, facendo terminare le lezioni di danza prima del tempo per poter poi appartarsi con la minore nei locali della scuola)»).

⁴⁹⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35728/2007 (ad avviso della difesa «nella specie l'iniziale disagio manifestato dalla piccola si è sufficientemente riassorbito»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008 (la difesa ha ritenuto che i giudici di merito si fossero «limitati ad ipotizzare futuri danni psichici per i minori...senza effettuare alcuna verifica in concreto e senza operare alcuna analisi dei parametri di cui all'art. 133 c.p.»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36044/2012 (la difesa ha rilevato «che il Tribunale avrebbe affermato che i bambini non si erano resi conto della violenza sessuale posta in essere»).

⁴⁹⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24342/2015 (il ricorrente argomenta il riconoscimento dell'attenuante del fatto di minore gravità sulla base, tra l'altro, dell'intraprendenza della minore,

comportamento rispettoso dell'agente e l'assenza di ripercussioni psicologiche negative in ragione del fatto di vivere «quei momenti di vita con naturalezza, in quanto innamorate»⁴⁹⁹.

Sul tema la giurisprudenza è ondivaga: pur avendo riconosciuto sia l'attenuante del fatto di minor gravità⁵⁰⁰, sia le attenuanti generiche⁵⁰¹, in un consistente numero di casi, non sempre lo ha fatto con argomentazioni coerenti. In particolare le diminuenti sono tanto riconosciute quanto negate nelle ipotesi di: a) reiterazione e persistenza negli abusi, sia nei confronti di una, sia nei confronti di diverse persone

dell'insorgenza di un rapporto "sentimentale" con la stessa e dell'«affermazione della minore di avere vissuto il rapporto al pari di uno qualsiasi con un coetaneo»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019 (l'imputato-istruttore ha contestato la mancata concessione dell'attenuante del fatto di minore gravità sulla base dello «stato di innamoramento» della vittima-atleta e del suo «comportamento rispettoso...in occasione dei rapporti sessuali»).

⁴⁹⁹ Sentenza della Corte d'Appello di Lecce – sezione staccata di Taranto del 12 agosto 2017.

⁵⁰⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27886/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46080/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28649/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24259/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 25395/2010 (la diminuyente è stata riconosciuta in relazione alle condotte assai contenute ed episodiche poste in essere nei confronti di due delle tre parti offese infraquattordicenni, ma è stata esclusa in relazione ad una di esse); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42477/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.26867/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32911/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39365/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37817/2017 (attenuante riconosciuta solo con riferimento ai fatti commessi nei confronti di una delle due persone offese); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14506/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.4752/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.33254/2019); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13939/2016 (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.13339/2018); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33937/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12043/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 12222/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48368/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37355/2019.

⁵⁰¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35728/2007; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46080/2009; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.10770/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27419/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28527/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44633/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14506/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45943/2019.

offese⁵⁰²; b) giovane età delle vittime⁵⁰³; c) invasività degli atti sessuali posti in essere⁵⁰⁴; d) sussistenza di “relazioni sentimentali” fra abusatori e abusati⁵⁰⁵; d)

⁵⁰² L'attenuante è stata riconosciuta in Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015 (avrebbe potuto essere esclusa sulla scorta dello stesso ragionamento utilizzato per escludere la prevalenza delle attenuanti generiche: «a fronte della gravità del reato, perpetrato sfruttando l'autorevolezza del ruolo e la fiducia che le minori e le loro famiglie avevano riposto [nell'allenatore], il quale aveva agito con insistenza e sistematicità, invadendo la sfera sessuale di persone minorenni in fase preadolescenziale, incurante delle conseguenze pregiudizievoli che la condotta posta in essere avrebbe arrecato alle vittime»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015; ed è stata negata in Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25395/2010 («per ampiezza di durata della frequentazione a scopo sessuale, per l'età particolarmente giovane della vittima (12 anni), per la consumazione, almeno in un'occasione, di un rapporto orale»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7061/2012 («la Corte territoriale nel negare la riconducibilità dei fatti all'ipotesi di minore gravità ha posto l'accento, non solo sulla reiterazione dei fatti e sul numero delle persone offese, ma anche sulle modalità dell'azione, definite “a dir poco persecutorie”»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36044/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013 (la Corte di merito ha negato il riconoscimento della diminuzione del fatto di minore gravità «tenuto conto del rapporto tra allenatore ed allieva e dell'abuso del sentimento di fiducia, nonché dell'impressionante abitudine di analoghe condotte nei confronti di altre giovani atlete»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31250/2017 (il giudice d'appello ha argomentato il diniego della diminuzione del fatto di minore gravità e delle attenuanti generiche sulla base dell'età della vittima (infraquattordicenne), dell'utilizzazione profondamente negativa e invertente della relazione umana che preesisteva tra imputato e vittima (rapporto allenatore/atleta), nella reiterazione delle condotte con un'insistenza che non si lasciava affatto placare dal «dissenso sempre più apertamente manifestato dalla vittima»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7870/2019 («I giudici di appello hanno escluso la ricorrenza dell'ipotesi attenuata...valutando globalmente il fatto ed attribuendo valenza ostativa alle modalità della condotta, protrattasi nel tempo per diversi anni»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16507/2019; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45943/2019 (la Corte di appello ha negato il riconoscimento dell'attenuante, considerando, tra l'altro, che le condotte «erano state tenute per un intero mese, lezione dopo lezione...tali contatti erano avvenuti sempre quando la bambina si trovava completamente in balia del ricorrente, suo istruttore di nuoto, e mentre la stessa era impegnata in apnea, “con la conseguenza che non poteva né ribellarsi né spostarsi per sottrarsi a questa condotta»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44633/2015 («particolare gravità della condotta posta in essere, protrattasi per un periodo di circa dieci anni e che aveva visto coinvolti numerosi minori»).

⁵⁰³ L'attenuante è stata riconosciuta in Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33937/2010 (minore infraquattordicenne); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015 («minorenni in fase preadolescenziale»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12222/2015 («giovannissima età della ragazza»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37355/2019; ed è stata negata in Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25395/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35728/2007; Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.5399/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31250/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017.

⁵⁰⁴ L'attenuante è stata riconosciuta in Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12222/2015; ed è stata negata in Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25395/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36044/2012; Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.5399/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44633/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39365/2015.

⁵⁰⁵ L'attenuante è stata riconosciuta in Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33937/2010 (nell'ipotesi in questione era pacifica l'infatuazione della minore); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12222/2015 («i giudici di merito hanno sostenuto l'insussistenza dell'attenuante «sul rilievo dell'invasività dei rapporti sessuali (completi), della giovanissima età della ragazza, dell'approfittamento spregiudicato che ne ha fatto l'imputato», ma la Suprema Corte ha ritenuto di valorizzare altri aspetti della vicenda, quali «il consenso della persona offesa al rapporto sessuale, l'esistenza di una relazione sentimentale con l'imputato, l'assenza di costrizione fisica e di danno psichico» e ha annullato la decisione con rinvio, limitatamente alla ravvisabilità dell'attenuante in questione); ed è stata negata in Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24342/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019.

approfittamento della posizione di allenatore e della fiducia in essa riposta dai genitori⁵⁰⁶ (tutti i casi in esame si basano su questa dinamica, ma si vuole in questo caso fare riferimento alle specifiche argomentazioni utilizzate nelle sentenze). Le attenuanti sono state inoltre concesse in ipotesi nelle quali la condotta dell'agente aveva permeato e trasformato l'intero clima del contesto sportivo di riferimento⁵⁰⁷. L'unico argomento a comparire esclusivamente nelle ipotesi di diniego è quello della compromissione della sfera psicologica delle persone offese⁵⁰⁸.

⁵⁰⁶ L'attenuante è stata riconosciuta in Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37355/2019 (La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'unico elemento valutabile per verificare il grado di compromissione dell'interesse protetto fosse il tradimento della fiducia della minore, posto che l'imputato era l'allenatore della squadra di pallavolo in cui militava la stessa e che tale elemento non apparisse di conclamata gravità); ed è stata negata in Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008 (i «giudici del merito hanno escluso l'applicazione dell'attenuante considerando la estrema gravità del fatto» e sottolineando che «i genitori avevano affidato i minori al C. per la sua qualifica di allenatore della squadra di calcio, riponendo in lui piena fiducia. Egli avrebbe quindi dovuto insegnare ai ragazzi le regole dello sport (lealtà, fiducia, rispetto). Al contrario, tradendo il compito affidatogli, abusò dei minori, approfittando del loro stato di soggezione psicologica nei suoi confronti...indubitabile pertanto è la grave e profonda compromissione di quelli che avrebbero dovuto essere ben altri percorsi evolutivi in una fase delicata come quella preadolescenziale»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36044/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37550/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31250/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015 (l'esclusione è stata argomentata «a fronte della gravità del reato, perpetrato sfruttando l'autorevolezza del ruolo e la fiducia che le minori e le loro famiglie avevano riposto [nell'allenatore]»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44633/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37817/2017 («la Corte del merito ha...motivato il diniego del riconoscimento delle attenuanti in parola affermando, tra l'altro, che l'imputato, in quanto "allenatore di calcio, era un adulto di riferimento per i minori, e l'abuso di tale ruolo incide sulla gravità dei fatti e connota negativamente il profilo soggettivo"»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29969/2019 (la Corte d'Appello ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione, tra l'altro, del fatto che le vittime «a lui erano state affidate in quanto allenatore di calcio» e «dell'abuso della fiducia riposta in lui dai bambini e dalla comunità»).

⁵⁰⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015 (nonostante «la non particolare odiosità delle condotte dell'imputato», l'attenuante avrebbe potuto essere esclusa valorizzando il "clima" creato dallo stesso nell'ambito della squadra con la «sistematica pervicacia...nel rivolgere le sue morbide attenzioni agli allievi che gli erano stati affidati...durante i massaggi sportivi che praticava sulle loro persone»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5798/2019 (l'attenuante del fatto di minor gravità è stata riconosciuta nonostante le condotte abusive fossero poste in essere con sistematicità, nei confronti di undici minori infradecenni, approfittando della qualità di allenatore di pallacanestro e sfruttando le loro condizioni di inferiorità psichica, attirandoli all'interno degli spogliatoi o comunque in disparte e con ciò creando un ambiente completamente deviato rispetto a quello che dovrebbe essere garantito in conformità ai principi dello sport).

⁵⁰⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008 («i giudici di merito hanno...in maniera adeguata motivato il diniego con la considerazione della oggettiva gravità dei fatti, così come accertata, con particolare riferimento alla elevata invasività della condotta, per il danno con essa arrecato in ordine ad un corretto sviluppo della personalità della minore, sotto l'aspetto di un approccio con la sessualità non condizionato da precoci distorte esperienze»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37550/2013; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015 (l'allenatore «aveva agito con insistenza e sistematicità, invadendo la sfera sessuale di persone minorenni in fase preadolescenziale, incurante delle conseguenze pregiudizievoli che la

Da apprezzare, in un'ottica evolutiva alcune decisioni che hanno valorizzato ai fini dell'esclusione del riconoscimento delle attenuanti, anche a fronte di atti sessuali di natura non particolarmente invasiva, l'approfittamento del ruolo di allenatore⁵⁰⁹, ruolo che dovrebbe invece implicare un innalzamento dei livelli di responsabilità in virtù di quello specifico dovere di tutela degli atleti proprio della figura, e lo "stato di innamoramento" della vittima-atleta nell'ambito delle c.d. relazioni amorose, quale indice «da un lato, di una sostanziale prevaricazione ai danni della vittima, e dall'altro, della ripetizione degli atti sessuali per un considerevole lasso di tempo»⁵¹⁰.

Si ritiene, in particolare che, se lo *status* di allenatore dovrebbe condurre, nella stragrande maggioranza dei casi (quelli ove vi sia un effettivo approfittamento della qualifica) all'esclusione del riconoscimento delle attenuanti, le "relazioni

condotta posta in essere avrebbe arrecato alle vittime»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39365/2015 («la Corte d'Appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche considerando la gravità della condotta dell'imputato, riguardante una pluralità di giovinette a cui ha rovinato una buona parte della vita e compromesso i rapporti relazionali nell'indifferenza assoluta delle conseguenze che le vittime avrebbero patito»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35728/2007 («la Corte territoriale ha dato contezza della sua decisione osservando che il fatto...rischia di avere gravi conseguenze sullo sviluppo psicofisico della bambina che all'epoca [dello stesso] aveva solo tre anni e otto mesi»).

⁵⁰⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37550/2013, nella quale si rileva e si condivide la decisione della Corte di merito, la quale ha escluso la concessione dell'attenuante del fatto di minore gravità, nonostante gli atti sessuali posti in essere fossero «toccamenti e palpeggiamenti dell'organo genitale dei due giovani», tenendo conto «delle modalità della condotta dell'imputato, che aveva commesso i fatti nel suo ruolo di istruttore di arti marziali, profittando di una posizione precettiva ed abusando della fiducia in lui riposta dai genitori dei minori, che gli avevano affidato i figli per l'attività di palestra; del grave turbamento causato alle due persone offese, trattandosi di ragazzi di giovanissima età e di fatti commessi in un paese molto piccolo ove gli stessi (fatti) avevano avuto una grandissima eco»; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017, nella quale si legge che «la Corte d'Appello ha negato l'attenuante del fatto di minore gravità «pur a fronte di atti sessuali di natura non particolarmente invasiva – alla luce della reiterazione degli stessi, del contesto nel quale erano stati eseguiti, della giovane età delle due persone offese, il tutto con violazione dei doveri inerenti alla funzione svolta e, anzi, approfittando del proprio ruolo di maestro di arti marziali; con riflessi evidenti in tema di compromissione della sfera psicologica di giovani nel pieno della formazione evolutiva»).

⁵¹⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019, nella quale l'imputato-istruttore ha contestato la mancata concessione dell'attenuante del fatto di minore gravità sulla base dello «stato di innamoramento» della vittima-atleta e del suo «comportamento rispettoso...in occasione dei rapporti sessuali», tuttavia la Corte ha giustamente evidenziato che per il riconoscimento della diminuzione deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto anche «in tema di rilevanza del consenso della vittima minorenni – per cui costituisce elemento negativo di valutazione la circostanza che gli atti sessuali si inseriscano nell'ambito di una "relazione amorosa" con il minore».

sentimentali” dovrebbero invece, contrariamente a quanto sostenuto da un orientamento della giurisprudenza di legittimità⁵¹¹, costituire oggetto di una specifica circostanza aggravante, in quanto in grado di pervadere profondamente la personalità delle vittime, per giunta in una fase, quella adolescenziale e pre-adolescenziale, nella quale la persona è ancora in formazione.

3.1.5 *Le contestazioni basate sull’agire delle persone offese e l’invocazione del proprio “buon nome”*

Nei procedimenti per abusi sessuali in ambito sportivo, sono frequenti le contestazioni dell’agire delle persone offese con i due principali fini di inficiarne la credibilità o di addossare loro la volontà e pertanto la responsabilità dell’accaduto. Il primo scopo è sovente perseguito richiamando l’assenza di una presa di distanza netta e decisa del minore nei confronti dell’imputato e dell’ambiente sportivo, segnalando il protrarsi della frequentazione dell’allenatore⁵¹² e/o il ritrovamento di una relazione serena con lo stesso dopo gli abusi, atteggiamenti in realtà

⁵¹¹ Nella sentenza della Corte d’Appello di Lecce – sezione staccata di Taranto del 12 agosto 2017 l’imputato ha richiamato «il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 8.11.2013 n. 45179), secondo cui, se l’atto sessuale si inserisce nell’ambito di una relazione amorosa, dal fatto derivano minori conseguenze dannose sulla vittima, sicché il reato è meno grave, attesa l’assenza di alterazioni in grado di menomare l’integrità psichica delle persone offese, che nella specie avevano confermato di aver vissuto quei momenti di vita con naturalezza, in quanto innamorate». Nel caso di specie la diminuente è stata negata in considerazione delle «condizioni psicologiche in cui versavano le due persone offese».

⁵¹² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017, decisione relativa agli abusi sessuali commessi da un maestro di arti marziali nei confronti di due sue allieve infrasedicenni, la difesa ha osservato come «manifestamente illogica...risulterebbe la motivazione quanto alle condotte tenute dalle ragazze successivamente alle presunte violenze (organizzazione del compleanno del ricorrente, partecipazione ad una trasferta viaggiando addirittura nella macchina di questi), del tutto incompatibili con quanto dalle stesse dichiarato [gli abusi]», argomentazione respinta dalla sentenza di merito alla luce del contesto ambientale di riferimento.

perfettamente spiegabili in ragione del rapporto di fiducia⁵¹³ o anche di paura⁵¹⁴ instauratosi e comunque da valutare necessariamente caso per caso, essendo impossibile «uniformare i comportamenti reattivi ad un comportamento abusante in una modalità unica di risposta»⁵¹⁵. Addirittura in un caso si è semplicisticamente sostenuta l'illogicità dell'immediata omessa denuncia di un'atleta al fine di «proseguire la sua carriera di tennista, dal momento che nessuna donna poteva anteporre lucidamente la prosecuzione di un rapporto professionale alla lesione della propria sfera sessuale»⁵¹⁶.

In secondo luogo vengono in rilievo tutte quelle ipotesi nelle quali si addossa ai minori la volontà e la scelta, pienamente consenziente, dello svolgimento delle attività sessuali. Si tratta, a ben vedere, di argomenti fatui, in quanto, pur ammettendo atteggiamenti provocanti da parte degli atleti minorenni, gli allenatori, in virtù del loro ruolo e del conseguente forte coinvolgimento emotivo che sono in grado di provocare nei loro allievi⁵¹⁷, non potrebbero certo «farsi scudo con la

⁵¹³ Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.33254/2019, in cui il ricorrente «sostiene l'irragionevolezza dell'assunto secondo il quale il rapporto del minore, rimasto ad allenarsi nella squadra, con il suo allenatore, una volta passato il periodo degli abusi, si sarebbe rasserenato, posto che secondo la normale logica ed esperienza simili accadimenti conducono all'avversione, al rancore ed all'abbandono del contesto, e non al recupero di buoni rapporti con l'abusante», cionondimeno, «la Corte territoriale... anziché limitarsi ad una verifica basata su leggi esperienziali richiamate dal ricorrente...si cala nella realtà del caso concreto e descrive quanto accaduto, trovando proprio nelle parole del minore la chiave di lettura della vicenda, caratterizzata da un rapporto di fiducia di G. nel mister, che proprio perché tale – e come tale condiviso dagli altri giocatori della squadra – spiega l'assenza di sentimenti di allontanamento irreversibile e la mancanza di rancore».

⁵¹⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.10770/2010, in cui l'imputato ha argomentato l'inverosimiglianza delle accuse sulla base della «continua accondiscendenza del minore ad accompagnarsi [a lui], accettando anche di andare a fare la doccia a casa sua». Tuttavia «i giudici di merito...hanno rilevato che...il protrarsi della frequentazione dell'imputato da parte del giovane D.B., nonostante i pregressi approfittamenti e gli avvertimenti già ricevuti dai compagni più adulti, ben appariva spiegabile nel complessivo contesto dei rapporti instauratisi tra i due, dominato dalla paura del giovane che l'allenatore, se non assecondato, potesse disvelare fatti dei quali aveva vergogna e che voleva tenere nascosti».

⁵¹⁵ Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.33254/2019.

⁵¹⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7005/2018.

⁵¹⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37135/2013, nella quale l'imputato ha sostenuto «che non vi sia stato abuso derivante dalla sua posizione di maestro d'arti marziali, siano stati i ragazzi a chiedere e a scegliere le attività sessuali e queste comunque non siano avvenute durante le lezioni e in palestra». A prescindere dall'inammissibilità del motivo, che va al di là della cognizione del giudice di legittimità, la Suprema Corte ha osservato «che comunque correttamente il giudice d'appello ha motivato riguardo a tali profili...evidenziando tra l'altro...il “forte coinvolgimento emotivo” che

manifestazione di volontà di una persona adolescente ed immatura...attratta da un gioco più grande di lei»⁵¹⁸, probabilmente incapace di «un netto ed esplicito dissenso, per un comprensibile senso di vergogna e imbarazzo»⁵¹⁹.

Al contrario, gli imputati talvolta invocano la propria “buona reputazione” e la propria consolidata esperienza nel settore come titolo di garanzia della correttezza del loro agire⁵²⁰.

Le “relazioni sentimentali” fra allenatori e atleti adolescenti

Le “relazioni sentimentali” fra allenatori e atleti (generalmente atlete) adolescenti costituiscono la principale criticità del fenomeno degli abusi sessuali nel mondo dello sport a causa della loro intrinseca ambiguità. Se da un lato non suscitano quell'orrore proprio delle vicende riguardanti soggetti ancora in età infantile o

l'imputato aveva provocato nei ragazzi suoi allievi». Dagli stessi capi di imputazione emerge inoltre «che l'imputato non si è limitato ad approfittare della minore età delle sue plurime vittime, ma si è oggettivamente avvalso nei confronti delle parti offese della sua posizione apicale nel gruppo che si era costituito attorno alla sua attività di istruttore d'arti marziali...non assumendo peraltro incidenza, visto il concreto rapporto configuratosi, che la condotta criminosa sia stata posta in essere o meno dall'imputato durante le ore delle lezioni e proprio in palestra».

⁵¹⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24342/2015, in cui l'imputato si è difeso sostenendo che la minore sarebbe stata sostanzialmente innamorata di lui.

⁵¹⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015, nella quale ad avviso della difesa «dal narrato di tutte le persone offese era emerso o che queste non avevano manifestato alcun dissenso rispetto agli atti sessuali asseritamente posti in essere dall'imputato o che, qualora il dissenso era stato manifestato, l'imputato aveva immediatamente desistito dalla condotta...vi era, dunque...un sostanziale consenso espresso o presunto ai rapporti sessuali». A riguardo la Corte ha osservato che secondo la convergente ricostruzione dei giudici di primo e secondo grado «le condotte erano state repentine...con approfittamento della situazione di inferiorità psichica» dei minori, i quali «erano incapaci di un netto ed esplicito dissenso, per un comprensibile senso di vergogna e imbarazzo, dovuto anche al fatto di non voler ammettere a se stessi che si eccitavano sessualmente».

⁵²⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28649/2009, nella quale l'imputato si è difeso, tra l'altro, sostenendo di svolgere il lavoro di istruttore da molti anni e di non avere “precedenti” quanto a condotte sessualmente inappropriate, circostanza che ad avviso della Corte non assume alcun rilievo «potendo trattarsi del primo impulsivo episodio, ovvero, in caso di precedenti, potendo non essere incorso in reazioni legali da parte delle vittime: altrimenti, estendendo il principio, chiunque commetta per la prima volta un reato qualsiasi potrebbe dedurre a propria discolta che il non averne commessi altri prima costituirebbe prova della sua innocenza»; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.22440/2013, in cui l'imputato si difende, tra l'altro, adducendo «l'assenza per il passato di condotte censurabili» e criticando la Corte «per non aver motivato sul...mancato rinvenimento in sede di perquisizione, di materiale pornografico, notoriamente in uso ai soggetti pedofili e infine afferma di aver intrattenuto relazioni sentimentali con donne»; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32911/2014, nella quale la difesa ha contestato che la Corte di Appello avesse «giudicato privo di rilievo il fatto che l'imputato in trenta anni di attività come allenatore di persone minori non [avesse] mai tenuto comportamenti men che corretti».

comunque connotate da forme di violenza fisica dichiaratamente sgradite, dall'altro non possono non suscitare perplessità in relazione alla validità del consenso dei giovani, il quale, anche ove manifestato con convinzione, non può non risentire dell'inconscio condizionamento nei confronti di una figura autorevole⁵²¹, che l'atleta ha una naturale tendenza a voler compiacere⁵²².

Lo squilibrio di potere, si inserisce, inoltre in un contesto particolare, diverso rispetto a quello di un ambiente lavorativo tradizionale, in quanto, alla frequenza quotidiana⁵²³, si aggiungono consueti contatti fisici (*stretching*, massaggi⁵²⁴), legittimi e persino necessari, ma comunque facilmente strumentalizzabili e in ogni caso tali da superare una "prima importante barriera"; per di più, al legame è

⁵²¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27886/2013 – La Suprema Corte ha rilevato che la decisione di merito ha giustamente valorizzato «la situazione di obiettiva inferiorità di un ragazzino di quattordici anni, rispetto ad un adulto che egli vede come figura autorevole perché istruttore e massaggiatore nella palestra da lui frequentata, il quale gli rivolge – in maniera del tutto impreveduta – un invito (a compiere dei gesti, sul proprio organo genitale) che lo spiazzano decisamente anche perché, a rafforzare e, soprattutto, rassicurare subdolamente la propria vittima, l'imputato, soggiunge la menzogna di stare parlando in quel modo grazie alla sua esperienza di "medico"».

⁵²² «I giocatori ammirano i loro allenatori e vogliono fare qualsiasi cosa in loro potere per compiacerli» ha dichiarato Mimi Murray, professoressa di psicologia dello sport a Springfield (Massachusetts) [WAHL, G., WERTHEIM, L.J., DOHRMANN, G., *Passion plays a growing number of coaches are falling in love with – and sometimes marrying – athletes they train. Some of these relationships succeed. Others disrupt careers or leave teammates stumbling over hidden obstacles*, in *Sports Illustrated*, 10 settembre 2001, *special report (bonus piece)*]; «Quando la mia allenatrice è soddisfatta, significa che anch'io sono felice!» ha affermato Margarita Mamun, campionessa russa di ginnastica ritmica, olimpionica ai giochi di Rio 2016, in un'intervista reperibile al seguente *link*: <https://www.youtube.com/watch?v=IyjnNafzt6Y>; «mediante numerosissimi messaggi, [l'imputato ha] tentato di indurre i minori M.R. e F.S. ad abbracciarlo e a compiere atti di autoerotismo, abusando del timore reverenziale e della volontà di compiacerlo da parte dei minori in quanto proprio allenatore» [Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41412/2011].

⁵²³ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.51418/2014 – «La relazione...aveva preso avvio dall'iniziativa [dell'allenatore] che...era riuscito a far loro [le atlete] frequentare la propria abitazione per praticare quello sport insieme con i loro amici e compagni di giochi. Approfittando del clima di fiducia e di confidenza che si era così instaurato...[aveva iniziato] una relazione sessuale [con una minore]...[protrattasi] dall'estate 2006 fino all'agosto 2010 allorquando, esasperato dal lento allontanamento della minore, ormai più vicina alla maturità, l'aveva costretto a subire un rapporto sessuale completo».

⁵²⁴ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015 («dagli atti è emerso che l'imputato, secondo una strategia costante, cercava di sfruttare le situazioni favorevoli per compiere atti sessuali sui suoi allievi, toccando i loro organi genitali durante i massaggi sportivi che praticava sulle loro persone»); Cass. Pen., sez. III, sentenza n.22440/2013 («Il ragazzo, dopo avere parlato in generale del suo rapporto con l'imputato (che era il [suo] allenatore di calcetto e karate) ha affermato che negli ultimi tempi il C. gli faceva dei massaggi, divenuti più insistenti, "quasi delle coccole" e che due giorni prima gli aveva tastato l'addome "scendendo verso il mio pisello" giustificandosi con un controllo dell'appendicite»).

connaturato un intenso investimento emotivo, connesso alle vicendevoli vittorie e sconfitte, spesso vissute durante viaggi e trasferte, durante le quali l'allenatore, in genere conosciuto sin dalla tenera età, diviene l'unico punto di riferimento⁵²⁵.

Nonostante le ricorrenti pretese da parte degli allenatori dell'inserimento degli atti sessuali «nell'ambito di una relazione spontanea, sincera ed amicale, se non addirittura sentimentale...nata occasionalmente a causa della comune frequenza»⁵²⁶ dell'ambiente sportivo⁵²⁷, non può negarsi che quando il rapporto «è qualificato da un elevato differenziale di potere...[la] vittima non è in grado di aderire perché convinta a farlo, ma soggiace al volere del soggetto attivo in quanto è ridotta a mero strumento di soddisfazione delle sue voglie»⁵²⁸. Molestie sessuali non connotate da violenza e costrizione non possono «dirsi immuni da intimidazione psicologica...[ove l'imputato sia] ben consapevole di essere riuscito a inculcare nelle vittime la convinzione che il loro futuro sportivo dipendesse da lui...e che le stesse si sarebbero sottomesse al suo volere nel timore di perdere quelle occasioni

⁵²⁵ È interessante, a proposito del rapporto che può instaurarsi fra allenatori e atleti, citare Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7005/2018, nella quale emerge che la «persona offesa...aveva dichiarato che, a circa metà settimana del soggiorno romano, si era lamentata telefonicamente con la sua maestra a cui aveva confidato di sentirsi poco seguita da esso imputato; che, quella stessa sera, dopo cena, invitata a parlare nella sua stanza, si era appoggiata sulla sua spalla perché era in crisi, le veniva da piangere e l'aveva abbracciato; che lui, a quel punto, aveva spostato il discorso sui problemi con i ragazzi e per tranquillizzarla e farla sbloccare, con la mano sinistra le aveva tirato su le mutande ed i pantaloncini e con la mano destra le aveva toccato le parti intime, quindi lei gli aveva spostato la mano ed il discorso era proseguito; che durante un terzo soggiorno a Roma, di notte, si era svegliata e lo aveva trovato sdraiato affianco a lei, con la giustificazione che non riusciva a dormire, sicché l'aveva invitato ad allontanarsi...L'imputato spiega...che il rapporto con la giovane era molto stretto, perché [la minore] aveva cominciato ad allenarsi presso il circolo di cui era proprietario ad otto anni, aveva proseguito in forma semi-agonistica fino a tredici anni, quindi interrotto e ripreso a quindici anni, anche se non più in modo professionale, ma semplicemente agonistico».

⁵²⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 12222/2015 – Vicenda relativa ad un istruttore di equitazione, il quale aveva avuto rapporti sessuali completi e consenzienti con una sua allieva infrasedicenne e aveva argomentato il riconoscimento dell'attenuante del fatto di minore gravità sulla base del fatto che «gli atti sessuali si sono inseriti nell'ambito di una relazione spontanea, sincera ed amicale, se non addirittura sentimentale...nata occasionalmente a causa della comune frequenza del maneggio».

⁵²⁷ Sulle «relazioni sentimentali» in argomento si veda: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33937/2010; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.51418/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 12222/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24342/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18881/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48368/2018; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019.

⁵²⁸ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007.

di gioco, che erano prioritarie nella graduatoria dei loro obiettivi adolescenziali»⁵²⁹, ben potendo il consenso essere «maliziosamente carpito ed indotto...[facendo] leva sul rapporto maestro/allieva, che può essere particolarmente efficace»⁵³⁰. Se questo è vero nei confronti degli adolescenti minorenni, non bisogna però pensare che al compimento del diciottesimo anno la situazione cambi drasticamente, al punto da poter essere rimessa alla totale disponibilità delle parti: è assolutamente irrealistico credere che una persona diciottenne, seguita per anni dallo stesso allenatore, smetta improvvisamente di subirne il fascino. È interessante a riguardo richiamare il caso⁵³¹ di un allenatore di pallavolo, resosi responsabile di abusi sessuali nei confronti di un'atleta diciottenne, inducendola a subire massaggi nelle parti intime, in relazione al quale la Corte di Appello di Firenze, con sentenza dell'11 aprile 2011, ha dichiarato difficilmente ipotizzabile la condizione di inferiorità fisica e psichica di cui all'art. 609-*bis*, c.2, n.1, sulla base della maggior età e delle normali capacità psichiche e fisiche della ragazza, dimostrandosi per la verità alquanto miope alle peculiarità del rapporto allenatore/atleta, tra l'altro contraddicendosi nel momento in cui poi valorizzava lo stesso ai fini di negare il riconoscimento della diminuzione del fatto di minore gravità. Nell'esaminare queste vicende, più che all'età anagrafica, sarebbe opportuno concentrarsi sullo squilibrio di potere fra le parti.

Ancora, giova sottolineare che, a dispetto di quanto potrebbe istintivamente credersi, le “relazioni sentimentali” di questo genere, comportano, nel lungo termine, conseguenze psicologiche importanti, minando grandemente l'autostima delle persone offese, sia, inconsapevolmente, durante la relazione, mediante la

⁵²⁹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015.

⁵³⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017.

⁵³¹ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013.

manifestazione di disagi vari (ansia, irascibilità, apatia, disturbi alimentari), sia successivamente, a seguito della presa di coscienza dell'accaduto (sempre che avvenga) e la conseguente auto-colpevolizzazione per non averne saputo cogliere la natura distorta.

Si segnala a riguardo una vicenda significativa⁵³², degna di un'analisi più approfondita in quanto esemplare della degenerazione del rapporto allenatore/atleta. La vicenda riguarda un istruttore presso un circolo ippico, tale W.K.⁵³³, il quale ha instaurato una relazione sentimental-sessuale consensuale con una sua allieva infrasedicenne.

La sentenza impugnata ha ricostruito i fatti descrivendo i «progressivi tentativi di approccio avviati dall'imputato, dapprima respinti dalla vittima ma successivamente rinnovati con successo, nel giugno del 2014, prima baciandola, quindi toccandola e palpeggiandola nelle parti intime già durante un viaggio in *Van*, senza che vi fosse alcuna reazione da parte della minore e, ancora, baciando la stessa in più occasioni, dentro la stalla. Seguì, nell'agosto del 2014, il primo rapporto sessuale consumato nella casa del ricorrente, ripetuto nelle settimane successive sia a casa dell'imputato che in albergo, in occasione di partecipazioni a gare di equitazione da parte della ragazza. Fino al gennaio del 2015». La minore, quindicenne priva di pregresse esperienze sessuali, «aveva evidenziato dapprima il disagio e il diniego a fronte degli iniziali approcci e quindi la sopravvenuta sensazione di gratificazione, in ragione della considerazione manifestata da un istruttore ritenuto da tutti un idolo per i suoi successi sportivi, che nel contempo le professava amore, offriva estreme attenzioni anche sul piano sportivo facendo

⁵³² Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019.

⁵³³ Per un parallelo con la giustizia sportiva si rinvia al procedimento *P.A.70/15* nell'ambito della FISE, in particolare alla decisione del Tribunale Federale n.36/2016 e alla successiva decisione della Corte Federale d'Appello.

montare i cavalli più ambiti, prometteva falsamente di interrompere una progressa relazione sentimentale, rappresentava la normalità di relazioni amorose nel mondo dell'ippica tra istruttore e allieva anche se distanziati da notevoli intervalli temporali, invitava la ragazza a nascondere e non rivelare la relazione in corso».

In ciò «la Corte ha ritenuto di evincere il delinearsi di un rapporto di dipendenza e affabulazione della ragazza da parte del suo istruttore, connotato da una situazione di profonda ambiguità di ruoli e posizioni sociali, da ambivalenza tra sensazioni positive e valutazioni negative dei fatti, tra comportamenti ritenuti riprovevoli e gratificazioni narcisistiche; in un contesto di sempre maggiore isolamento, favorito dagli incitamenti a non disvelare ad alcuno i fatti e caratterizzato da un'alterazione patologica del confine tra sessualità adulta e adolescenziale, da percezioni affettive della ragazza “frutto dell'azione discorsiva posta in essere” dall'imputato, da un'egoistica soddisfazione delle pulsioni sessuali del ricorrente attraverso i ripetuti quanto costantemente clandestini rapporti sessuali; con l'emergere consequenziale di situazioni di delusione, frustrazione, umiliazione, nonché di costanti litigi, anche correlati alla irrisolta, plurima condizione sentimentale dell'imputato».

«La Corte di appello ha, quindi, ricostruito la vicenda dipanatasi anche dopo il gennaio 2015, con il disvelamento da parte della persona offesa della relazione e la rivelazione di “angosce e traumi da lei vissuti e repressi”, avendo riguardo, in particolare, allo stato della minore, incorsa in un grave crollo psicologico, dilaniata com'era tra un'iniziale incapacità di staccarsi dal suo amante nella prospettiva di un futuro comune – sintomatica del livello di alterazione della realtà in cui era incappata – ed i sensi di colpa, uniti al disagio per la cessazione dei rapporti con l'imputato ed il mondo dell'ippica a questi correlato, imposta dai genitori». La situazione psicologica è migliorata solo «in tempi seguenti...attraverso una nuova

riflessione, da parte della persona offesa, “sul valore distorto della relazione con l’imputato, il quale...ha destabilizzato l’equilibrio e la personalità della minore”. Da qui la condivisione delle conclusioni peritali circa la compromissione in capo alla minore dei “meccanismi regolatori dei sentimenti di fiducia di autostima...delle relazioni sessuali con pericolo di ricadute depressive”».

La Corte ha inoltre segnalato sia «l’anomala natura del consenso prestato dalla vittima, frutto di immaturo senso di gratitudine per la sensazione di importanza artatamente creata intorno alla ragazza, piuttosto che di consapevole volontà e piacere, sia la gravità del fatto e delle sue ripercussioni sulla capacità di autodeterminazione personale e sessuale della vittima».

3.1.6 *La seduzione mediante comunicazioni telematiche*

In relazione alle fattispecie di “relazione sentimentale”, è emerso nella casistica un aspetto interessante: esse sono sovente accompagnate da «assidui rapporti tramite mezzi di comunicazione telematici⁵³⁴...in particolare tramite strumenti di videoscrittura»⁵³⁵, che consentono di coltivare un rapporto informale con l’atleta e di insinuarsi gradualmente in tutti gli aspetti della sua vita. La giurisprudenza ha evidenziato «come essi costituiscano una documentazione difficilmente confutabile

⁵³⁴ Sui contatti attraverso i servizi di messaggistica istantanea fra allenatori e atleti si veda: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28527/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39904/2014; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24342/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38681/2017.

⁵³⁵ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39904/2014 – «A seguito di indagini svolte in conseguenza della proposizione di formale querela da parte dei genitori del predetto minorenni, era infatti emerso che il C. intratteneva con il giovane, della cui età egli era pienamente consapevole per essere stato suo istruttore di schermo presso la scuola frequentata dalla persona offesa, assidui rapporti tramite mezzi di comunicazione telematici, in particolare si trattava di conversazioni tramite strumenti di videoscrittura, durante i quali lo stesso induceva il minore a compiere atti di autoerotismo, praticandoli contemporaneamente anche su se stesso, commentandone col medesimo gli esiti e documentando gli stessi tramite il reciproco invio di immagini fotografiche digitali».

e sicuramente realistica dalla quale evincere il “subdolo approfittamento, da parte dell’imputato, dell’immaturità psichica”»⁵³⁶ delle persone offese⁵³⁷.

⁵³⁶ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24342/2015 – l’imputato, istruttore di arti marziali «si rapportava [con l’allieva infrasedicenne] esclusivamente via SMS...e sul canale di comunicazione sociale denominato *Facebook*...richiamando l’imponente mole di messaggi di testo e di contatti sulla “*chat di Facebook*”, la Corte ricorda come essi costituiscano una documentazione difficilmente confutabile e sicuramente realistica dalla quale evincere il “subdolo approfittamento, da parte dell’imputato, dell’immaturità psichica della minore”».

⁵³⁷ Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28527/2014 – «La Corte territoriale, nel confermare il giudizio di colpevolezza [di un allenatore di pallacanestro, che aveva commesso atti di violenza sessuale nei confronti di due minori infrasedicenni] ha tratto spunto da una serie di elementi oggettivi...messaggi via SMS scambievolmente intercorsi tra il T. e la F. in numero spropositato rispetto a quello proprio di un normale rapporto fra allenatore e giocatore».

Capitolo 4

CASISTICA SPORTIVA

LE DECISIONI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN MATERIA DI ABUSI SESSUALI

Sono numerosi i procedimenti avviati e le sentenze emesse dalla giustizia disciplinare sportiva per casi di «abusi sessuali» o «molestie sessuali», concernenti diverse fattispecie, riconducibili a ipotesi di «violenza sessuale» (art. 609-*bis* c.p.), «atti sessuali con minorenne» (art. 609-*quater* c.p.), «adescamento di minorenni» (art. 609-*undecies* c.p.), «pornografia minorile» (art. 600-*ter* c.p.), «detenzione di materiale pornografico» (art. 600-*quater* c.p.) e «interferenze illecite nella vita privata» (art. 615-*bis* c.p.), anche nelle ipotesi tentate.

Sulla base dei dati comunicati dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, aggiornati al luglio 2019, nell'arco temporale 2013-2019 si segnalano settantatré procedimenti disciplinari avviati, definiti o in corso, di cui undici cautelari: venti risalgono al periodo 2013-2015, otto al 2016, quindici al 2017, diciotto al 2018 e dodici al 2019. Per indicazioni più precise si rinvia alla lettura degli allegati 1 e 2, limitandosi in questa sede ad alcune considerazioni di carattere generale sulla base anche di ulteriori decisioni, reperite attraverso i siti delle singole Federazioni Sportive.

Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate interessate sono, in ordine decrescente per numero di casi, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con ventun casi, la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) con

dodici casi, la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) con undici casi; seguono la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), la Federazione Italiana Tennis (FIT)⁵³⁸, la Federazione Italiana Nuoto (FIN), la Federazione Scacchistica Italiana (FSI) e la Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS) con tre casi ciascuna; la Federazione Ginnastica d'Italia (FGI) e la Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO) hanno registrato invece due casi ognuna; infine, è stato censito un solo caso per la Federazione Italiana Canottaggio (FIC), la Federazione Italiana Tennistavolo (FITET), la Federazione Ciclistica Italiana (FCI), la Federazione Italiana Vela (FIV), la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) e la Federazione Pugilistica Italiana (FPI)⁵³⁹, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), la Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC⁵⁴⁰ - ANTE⁵⁴¹ (FITETREC-ANTE), la Federazione Italiana Pesistica (FIPE), la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), la Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP) e la Federazione Italiana Scherma (FIS).

A livello geografico il fenomeno interessa l'intera penisola, con una modesta prevalenza per le regioni settentrionali: dei settantatré casi segnalati dalla Procura Generale dello Sport, trentaquattro sono localizzati nel Nord Italia, venti nell'Italia Centrale (di cui undici a Roma) e diciassette nell'Italia Meridionale (è ignota la localizzazione di due casi del 2017 attinenti alle Federazioni FISE e FIBS).

Per quanto concerne la fonte che ha dato luogo al procedimento è interessante notare che si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di notizie stampa (quarantotto casi su settantatré) o di esposti (undici su settantatré) di provenienza

⁵³⁸ Un caso della FIT risale al 2007, è il c.d. caso Bertolini di cui alle decisioni n.35/2007 e n.4/2009 della Corte Federale.

⁵³⁹ I procedimenti della FMSI e della FPI hanno ad oggetto lo stesso fatto, riguardante lo stesso medico.

⁵⁴⁰ “*Technique de Randonnée Équestre en Compétition*”, che in italiano viene tradotto con “Tecniche di Ricognizione Equestre Competitive”.

⁵⁴¹ Associazione Nazionale Turismo Equestre.

sovente non specificata. Seguono denunce e segnalazioni di soggetti diversi, quali associazioni private (si segnalano in particolare due casi nell'ambito della FISE segnalati dalla ODV Il Cavallo Rosa nel 2018), Federazioni e in rari casi l'Autorità giudiziaria. Da notare il fatto che due soli esposti siano stati presentati dai genitori della vittima (FIN, 2017 e FIPAV, 2019) e uno dall'avvocato della stessa (FISI, 2018).

Prendendo in esame i soggetti coinvolti, dal lato attivo⁵⁴² (tesserati-incolpati) si segnalano soprattutto allenatori (ventuno), istruttori (tredici), tecnici (due) e maestri (tre); seguono insegnanti (cinque), presidenti di società (quattro) e direttori sportivi (tre). In casi meno frequenti si ricordano arbitri, medici, atleti, dirigenti, consiglieri, collaboratori e *talent scout*. Dal lato passivo (parte offesa), invece, ci si limita a segnalare che si tratta per la quasi totalità di soggetti minorenni.

Il quadro normativo di riferimento ai fini della contestazione degli illeciti disciplinari sportivi comprende i diversi Regolamenti di Giustizia adottati dalle singole Federazioni, i quali devono conformarsi al Codice di Comportamento Sportivo del CONI, senonché, né i primi, né il secondo prevedono una norma *ad hoc* che tipicizzi le condotte di abuso sessuale in ambito sportivo, con la sola eccezione, come anticipato, della recentissima e “sperimentale” modifica del Regolamento di Giustizia della FASI. Gli addebiti per «abusi sessuali» o «molestie sessuali» vengono pertanto ricondotti, come attestato dall'analisi casistica operata, alla violazione dei generici principi informatori di lealtà e correttezza⁵⁴³, variamente

⁵⁴² In undici casi non è dato sapere il ruolo dell'incolpato.

⁵⁴³ Si citano alcune decisioni disciplinari sportive a titolo di esempio: 1) il Tribunale Federale della FIP, con decisione n.110/2018 (comunicato ufficiale n.671/2018), ha radiato un allenatore per la violazione degli artt. 2 [obbligo di lealtà e correttezza] e 44 [responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva] del Regolamento di Giustizia federale e dell'art. 2.2 [principio di legalità] del Codice Etico federale «avendo lo stesso riportato una condanna penale presso il Tribunale di Taranto per abusi sessuali su due allieve minorenni»; 2) il Tribunale Federale della FGI, con sentenza del 9 maggio 2015, ha radiato un dirigente e tecnico per violazione dell'art. 2 [Doveri e obblighi - §3 Tutti coloro che sono comunque sottoposti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta

richiamati da tutti i Regolamenti di Giustizia federali e in definitiva riconducibili al «principio di lealtà» di cui all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI⁵⁴⁴, in combinato disposto con l'art. 1⁵⁴⁵ dello stesso, il quale obbliga tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo all'osservanza della disciplina sportiva e specifica la responsabilità degli enti sportivi per i comportamenti adottati in funzione dei loro interessi da parte dei loro tesserati, dirigenti o soci, obbligandoli ad adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine e devono osservare il Codice di Comportamento Sportivo] del Regolamento di Giustizia e Disciplina «in quanto destinatario di provvedimento giudiziario quale indagato di abusi sessuali nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni societarie»; 3) il Tribunale Federale della FIPAV, con decisione n.11/2015, ha radiato un istruttore «per aver, in violazione degli artt. 16 Statuto FIPAV [§3 Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI], 1 [§1 I tesserati...osservano condotte conformi ai principi della lealtà (*fair play*), della probità e della rettitudine sportiva] e 74 [§1 ...le Società, le Associazioni sportive affiliate e tutti i tesserati sono...tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della FIPAV e/o di altre Federazioni] Reg. Giur., posto in essere comportamenti eticamente riprovevoli e giuridicamente illeciti nei confronti di scolari minorenni...fatti oggetto di attenzioni a carattere sessuale»; 4) la Corte Federale di Appello della FIN, con decisione n.31/2018, ha radiato un allenatore di nuoto per la violazione, fra gli altri, dell'art. 17 [Illecito disciplinare – Costituisce illecito disciplinare il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, la inosservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento giuridico sportivo con particolare riferimento ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza morale che devono sempre ispirare i comportamenti delle società affiliate e dei soggetti tesserati] del Regolamento di Giustizia Sportiva per aver intrapreso una relazione, connotata da un'intensa attività sessuale, con una sua allieva appena quattordicenne; 5) il Tribunale Federale della FISE, con decisione n.27/2015, ha radiato un istruttore condannato penalmente per i reati di cui agli artt. 600-*bis*, c.2 c.p. e 609-*bis* c.p., commessi nei confronti di minori, alcuni dei quali di età inferiore agli anni sedici, per aver tenuto «comportamenti...indiscutibilmente in contrasto con i più elementari principi di correttezza, lealtà e probità cui tutti i tesserati devono attenersi».

⁵⁴⁴ Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI – Principio di lealtà – «I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva».

⁵⁴⁵ Art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI – Osservanza della disciplina sportiva – «I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti».

Occorre a tal punto operare due precisazioni. La prima concerne il fatto che «l'espressione "in funzione dei [loro] interessi" non coincide con l'espressione "commessi nel suo interesse o a suo vantaggio" richiesta quale presupposto per la configurabilità della responsabilità da reato dell'ente, nel senso che il concetto di funzione dei propri interessi assume un significato più ampio rispetto a [quello di cui all'art.5, c.1 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231], mentre resta escluso che la società sportiva possa rispondere per fatti illeciti commessi da un proprio tesserato nell'esclusivo interesse proprio o di un terzo. Ne consegue che il fatto che i reati sessuali non siano annoverati fra i c.d. reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001 non appare preclusivo all'adozione di modelli organizzativi, tanto più ove si consideri che la condotta illecita a connotazione sessuale del tesserato potrebbe in casi estremi essere finalizzata al raggiungimento di un interesse economico per la società di appartenenza dell'atleta abusato (si pensi al caso dell'allenatore che intrecci una relazione sessuale con soggetto minore con la promessa per quest'ultimo di essere promosso titolare in uno sport di squadra ovvero assumere una posizione di vertice rispetto ad altri suoi compagni, che si riflette a tutto vantaggio della società di appartenenza, ancorché ignara)»⁵⁴⁶.

La seconda precisazione concerne la regola in base alla quale la Giustizia Sportiva ha competenza laddove gli illeciti disciplinari siano posti in essere da soggetti che, al momento del fatto, erano tesserati o comunque «soggetti dell'ordinamento sportivo».

⁵⁴⁶ GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 117, il quale "risponde" a quanto dichiarato dal Procuratore Generale dello Sport in un'intervista dal medesimo condotta [GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 105-108]. In tale sede il Procuratore aveva espresso «perplessità circa la possibilità di attuazione di modelli organizzativi in relazione al fatto, a suo avviso dirimente, che il D.lgs. n. 231/2001 non annovera, ad oggi, i delitti a sfondo sessuale tra quelli costituenti i c.d. "reati-presupposto" per l'attribuzione di una responsabilità a carico delle società ordinarie».

Infine, a livello normativo, occorre ancora segnalare l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e l'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, entrambi in materia di misure cautelari. Il primo consente al Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, di domandare al Tribunale Federale, per fatti di particolare gravità, con richiesta specificatamente motivata, l'applicazione della misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti; il secondo prevede la sospensione automatica in via cautelare dei componenti degli organismi sportivi che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per una serie di delitti (indicati nell'*allegato A* del codice stesso), fra i quali rientrano i "reati sessuali" e quelli in materia di pedopornografia, o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.

In assenza di una specifica fattispecie incriminatrice dell'illecito in esame, manca altresì una sanzione tipica, che possa essere graduabile in relazione alle specificità del caso concreto⁵⁴⁷, non essendo nemmeno previsto un sistema di pene accessorie.

Sono eterogenei gli esiti dei procedimenti: il linea di massima si è provveduto mediante provvedimenti di radiazione⁵⁴⁸ (diciotto casi) o di sanzione a tempo

⁵⁴⁷ Ove sia accertata la responsabilità dell'incolpato, il giudice sportivo applica quasi sempre la sanzione massima della radiazione, anche in ossequio ad una tendenza più rigorosa del giudice disciplinare rispetto al giudice penale, influenzata dal diverso *standard* probatorio.

⁵⁴⁸ Si citano a titolo di esempio le definizioni della sanzione disciplinare della radiazione rinvenibili nei Regolamenti di Giustizia di alcune federazioni: «La sanzione disciplinare della radiazione è costituita dalla cessazione di appartenenza alla Federazione dovuta a causa di indegnità morale o di violazioni gravissime alle norme federali» [art. 13, §1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FGI del 2018]; «La radiazione è la sanzione più grave e viene irrogata allorquando la gravità della mancanza renda il responsabile indegno di permanere nell'ambito della Federazione» [art. 5, §7 del Regolamento di Giustizia della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) del 2016]; «La radiazione consiste nell'esclusione dalla FIPAV in via definitiva...può essere inflitta per condotte, anche omissive, degli associati e dei tesserati...di tale gravità che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della Federazione...» [art. 98 del Regolamento Giurisdizionale della FIPAV del 2014]; «La radiazione è costituita dalla cessazione di appartenenza

sostanzialmente equivalente⁵⁴⁹ (diciassette casi). A fronte di ventisette procedimenti ancora in corso, si segnalano poi nove archiviazioni e due declaratorie di improcedibilità per prescrizione. Si evidenziano infine quattro ipotesi nelle quali, accanto alla sanzione dell'inibizione per cinque anni con preclusione per il futuro a far parte della Federazione Sportiva, si è comminata una sanzione pecuniaria a carico della società sportiva di appartenenza dell'incolpato per *culpa in vigilando* o per non aver comunque predisposto le misure organizzative necessarie per prevenire tali forme di abuso.

È interessante, in un'ottica preventiva, soffermarsi sul fenomeno della eventuale responsabilità dei dirigenti o della società sportiva nell'ambito della quale si sono verificati gli abusi, fenomeno rimesso alla autonoma disciplina dei singoli Regolamenti di Giustizia federali. Il primo riferimento va all'eventuale responsabilità dei dirigenti per omesso controllo e/o denuncia, fondamentale al fine di assicurare quella «corretta organizzazione e gestione delle attività sportive» richiesta dall'art.1, §2 dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI del 2018, ma raramente riscontrabile nella casistica decisionale sportiva⁵⁵⁰. Il secondo

alla Federazione; è la sanzione più grave e viene irrogata allorquando la gravità della mancanza rende il responsabile indegno di permanere nell'ambito della Federazione» [art. 26, §1 del Regolamento di Giustizia della FIS del 2019].

⁵⁴⁹ Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC del 2020, ad esempio, prevede come sanzione disciplinare più afflittiva l'inibizione temporanea di durata non superiore ai cinque anni a svolgere attività nell'ambito della Federazione (con possibile estensione in ambito UEFA e FIFA), la quale in genere consente comunque di svolgere attività amministrativa nella società di appartenenza. È tuttavia prevista la possibilità di disporre la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC nel caso in cui l'infrazione commessa sia valutata «di particolare gravità» dagli organi di giustizia (art. 9, §1, lett. *h*). Inoltre l'art. 42 dello stesso Codice prevede che la riabilitazione dei soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica superiori ad un anno possa essere concessa solo quando: *a*) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; *b*) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale o sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; *c*) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta. Le condizioni *sub b*) e *sub c*) dovrebbero quindi impedire la riabilitazione nei casi di abuso sessuale.

⁵⁵⁰ Si segnalano quattro condanne e un monito espresso in via incidentale: 1) la Corte Federale della FIT, con decisione n.35/2007, ha condannato alla sanzione della sospensione temporanea del diritto di rappresentanza e a sanzione pecuniaria due dirigenti e il Presidente di una società sportiva, i quali, venuti ufficialmente a conoscenza dei rapporti sessuali fra un maestro e due allieve poco più che

riferimento va all'istituto della responsabilità oggettiva della società, ormai consolidato nell'ambito della giustizia sportiva⁵⁵¹, il quale «comporta il trasferimento in capo alla società sportiva della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell'interesse della società o comunque svolgono attività rilevanti nell'ambito sportivo, trovando fondamento nell'esigenza di rendere effettivo e pregnante l'impegno delle società nelle attività che compromettono la commissione di fatti che ledono la regolarità delle competizioni e l'immagine dello sport in generale»⁵⁵² ed è stato definito «a più riprese, come

tredecenni «hanno lasciato che trascorressero le intere giornate del martedì e del mercoledì senza intraprendere alcuna iniziativa, né assumere alcun provvedimento. Addirittura il Presidente...in sede di istruttoria dibattimentale, ha cercato di ridimensionare i fatti da lui in passato riferiti alla Procura Federale...unico interesse dei dirigenti, per loro stessa ammissione, era quello di evitare uno scandalo ed un discredito al Club». Uno dei dirigenti era stato peraltro informato sin dall'anno precedente, ma non era intervenuto in alcun modo; 2) il Tribunale Federale della FISE, con decisione n.1/2015, ha condannato alla sospensione temporanea da cariche o incarichi federali o sociali P.P. per aver omesso di denunciare gli abusi perpetrati da parte di un altro istruttore nei confronti di una sua allieva minore. Egli stesso «ha confermato di aver notato “sin dall'inizio” comportamenti del M. “non adeguati” nei confronti delle allieve, specie quelle “più ricettive” e alcune “minorenni”. Lo stesso ha ammesso...di essere stato messo al corrente del travagliato rapporto del M. con la moglie, dei rapporti telefonici dello stesso con l'allieva...dei primi approcci fisici tra i due “in selleria”, dell'atteggiamento nel tempo assunto dalla ragazza nei confronti del proprio istruttore (“simili a quelli di una fidanzata”) fino alle confidenze raccolte nella primavera del 2011 direttamente dalla [minore], in ordine ai rapporti sessuali intercorsi tra lei e il M., prendendo atto del disagio, dell'imbarazzo della ragazza nonché della sua reticenza a parlarne con i propri genitori». La decisione ha inoltre, giustamente, evidenziato come non potesse «assumere alcun valore scusante l'eventuale intenzione da parte del P.P. di mantenere riserbo a tutela delle parti interessate ovvero il dubbio in ordine all'effettivo evolversi dei fatti, attesa la particolare gravità della situazione e delle sue possibili ricadute sulla [minore]»; 3) il Tribunale Federale della FISE, con decisione n.7/2019, ha condannato la Presidente di una a.s.d. «per aver “consentito o anche solo tollerato o comunque non impedito” che un soggetto radiato dalla FISE si sia intrattenuto all'interno del campo di allenamento del C.I., fornendo indicazioni o “consigli” ad allievi tesserati presso lo stesso Circolo» alle sanzioni della sospensione temporanea da ogni carica e/o incarico federale e/o sociale, ivi compresa l'attività di istruttore, e dell'ammenda; 4) la Corte Federale della FIT, con decisione n.4/2009, ha condannato il Presidente e un affiliato di una a.s.d. per aver omesso di vigilare sul corretto svolgimento delle attività tecniche all'interno della struttura sportiva, consentendo di svolgere attività di insegnamento ad un soggetto cancellato dall'albo dei maestri per abusi sessuali commessi ai danni di due sue allieve minorenni; 5) il Tribunale Federale della FCI, con decisione n.1/2018, ha definito «certamente censurabile l'atteggiamento posto in essere dai dirigenti della a.s.d. ...che autonomamente hanno deciso “l'allontanamento del R.” [resosi responsabile di molestie e approcci fisici nei confronti di un'atleta minore] il quale ha spontaneamente consegnato la tessera federale; gli stessi hanno comunicato alle altre atlete ed ai...familiari la sospensione del R. per “motivi personali” di fatto ostacolando e ritardando l'iter della giustizia sportiva, nonché mettendo a repentaglio la tutela della difesa dei principi di affidamento e fiducia riposti sulla società sportiva e delle atlete stesse».

⁵⁵¹ SANINO, M., *Giustizia Sportiva*, Milano, 2016, 197.

⁵⁵² Corte Federale d'Appello della FGI, sentenza n.5/2015, che ha confermato la decisione del Tribunale Federale di sanzionare con un'ammenda di valore significativo un'associazione sportiva dilettantistica a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, §5, lett.a del Regolamento di Giustizia e

l'architrate della giustizia sportiva...si tratta...di una responsabilità senza colpevolezza imputata per fatto altrui, ed opera anche nell'ipotesi in cui dall'illecito commesso dal tesserato derivi uno svantaggio in capo alla società...nell'ambito dell'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo, la responsabilità oggettiva trova la sua *ratio* nell'opportunità di assicurare il pacifico svolgimento dell'attività sportiva e delle competizioni agonistiche, incentivando (o meglio responsabilizzando) le società di calcio ad un controllo sui propri tesserati»⁵⁵³. Una decisione⁵⁵⁴ del Tribunale Federale della FIGC, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di una società sportiva ha valorizzato il fatto del tesseramento quale vincolo di unione fra l'autore degli abusi e le vittime, sottolineando che lo stesso «ha rappresentato l'occasione per il G. di incontrare i ragazzi ed il suo ruolo assunto nello *staff* di collaboratore ha portato ad instaurare con i medesimi un rapporto fiduciario e di autorevolezza che gli ha permesso poi di abusarne. S'imponeva, pertanto, a carico della società una maggiore vigilanza sul proprio tesserato», tuttavia, un'altra, significativa, decisione⁵⁵⁵ ha evidenziato

Disciplina del 2018 per i fatti commessi da un suo tesserato, indagato di abusi sessuali nell'ambito dell'esercizio delle funzioni societarie, per non aver impedito tale comportamento e per non aver preso le distanze, in alcuna comunicazione ufficiale, dallo stesso. Si è inoltre rilevato che nel caso di specie l'a.s.d. non solo non ha fornito prove a discarico, ma non ha nemmeno collaborato, fornendo i chiarimenti richiesti, con la Procura.

⁵⁵³ Corte Federale d'Appello della FIGC, sez. III, comunicato ufficiale n.124/CFA(2015/2016), §3, proc. n.821(2014/2015), che ha confermato la decisione del Tribunale Federale di sanzionare con l'ammenda una a.s.d. a titolo di responsabilità oggettiva (*ex art.4, §2 del Codice di Giustizia Sportiva previgente – art.6, §2 nel nuovo codice del 2020*) per la condotta di G.D., il quale, approfittando del suo incarico all'interno della a.s.d. di segretario/magazziniere e di responsabile della squadra Juniores, compiva ripetutamente gravi abusi sessuali a danno di giovani calciatori minorenni. La sanzione pecuniaria è stata tuttavia diminuita in considerazione del fatto che la a.s.d. avesse preso immediati provvedimenti nei confronti del proprio tesserato, appena venuta a conoscenza dei fatti.

⁵⁵⁴ Tribunale Federale Nazionale della FIGC, sez. disciplinare, comunicato ufficiale n.82/TFN(2016/2017), §194, che ha comminato una sanzione pecuniaria ad una u.s.d. a titolo di responsabilità oggettiva per il fatto di un suo collaboratore, il quale, abusando del proprio ruolo, aveva indotto taluni giovani calciatori componenti la squadra "Esordienti" a compiere e subire atti sessuali, a filmarli e ad inviarglieli.

⁵⁵⁵ Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, comunicato ufficiale n.31/CDN(2013/2014), §59, che ha condannato una a.s.d. al pagamento di una sanzione pecuniaria a titolo di responsabilità oggettiva per le molestie sessuali commesse nel suo ambito ai danni di una calciatrice di quattordici anni.

invece la circostanza che il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (art.1, §5 del codice previgente – art.2, §2 del nuovo codice del 2020) estenda espressamente l'applicabilità delle norme dello stesso a tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale, essendo «evidente l'intento normativo di assoggettare alle norme della giustizia sportiva tutti coloro che sono legati ad una società anche con vincolo di fatto o non formalizzato nelle forme previste dall'ordinamento sportivo, anche all'evidente fine di evitare facili elusioni della normativa federale e della relativa giurisdizione, omettendo qualsiasi vincolo formale. Sarebbe quindi comunque irrilevante il mancato formale tesseramento del D.D.B. e quindi il suo formale inserimento nell'ordinamento federale, essendo pacifico che questi, almeno di fatto, svolgeva attività in favore della A.S.D.». Nel caso di specie peraltro, il soggetto attivo risultava comunque tesserato quale allenatore di base e pertanto passibile dell'intervento della giustizia sportiva. Si nota infine che in diverse ipotesi⁵⁵⁶ l'immediata presa di posizione della società sportiva nei confronti del responsabile e la collaborazione della stessa in tutte le sedi per l'accertamento dei fatti è stata valutata ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria comminata a titolo di responsabilità oggettiva.

In un contesto nel quale sono rare le condanne dei dirigenti o delle società per gli abusi sessuali commessi in sede sportiva, occorre comunque segnalare la possibilità, in sede civilistica, di far valere la c.d. responsabilità vicaria per i comportamenti posti in essere dai tesserati ai sensi dell'art. 2049 c.c.⁵⁵⁷. Si tratta di

⁵⁵⁶ Corte Federale d'Appello della FIGC, sez. III, comunicato ufficiale n.124/CFA(2015/2016), §3, proc. n.821(2014/2015); Tribunale Federale Nazionale della FIGC, sez. disciplinare, comunicato ufficiale n.82/TFN(2016/2017), §194.

⁵⁵⁷ Art. 2049 c.c. – Responsabilità dei padroni e dei committenti – I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

un'ipotesi di responsabilità indiretta, che consente di chiamare a rispondere delle conseguenze civilistiche di un illecito penale, compreso il risarcimento del danno non patrimoniale. Questa ipotesi di responsabilità oggettiva, che potrebbe fornire uno strumento utile alla persona offesa da un abuso sessuale, non ha tuttavia nulla a che vedere con la responsabilità oggettiva sportiva di una società nei confronti della Federazione di appartenenza per quella violazione dei principi di lealtà e correttezza, che il mancato intervento o la mancata sorveglianza sull'operato dei suoi tesserati necessariamente comporta. Si segnala infine, che la "regola del silenzio" nell'ambito delle società sportive, nell'ottica di evitare scandali, potrebbe, in alcune ipotesi, determinare il rischio di essere chiamati a rispondere in sede penale a titolo di concorso nel reato sessuale posto in essere.

Per quanto concerne le strategie difensive, i tesserati-incolpati in genere contestano argomenti già trattati dal giudice penale, quali l'affermazione della responsabilità, la quantificazione della pena, la concessione di eventuali circostanze attenuanti, nonché questioni processuali riferite soprattutto ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare⁵⁵⁸ oppure la estraneità al mondo dello sport delle condotte abusive poste in essere⁵⁵⁹. Solitamente poi, la difesa sostiene

⁵⁵⁸ GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 95.

⁵⁵⁹ Nel comunicato n.11/2015 del Tribunale Federale della FIPAV si legge che uno dei punti sui quali il tesserato-incolpato ha incentrato la sua difesa era «l'estraneità al mondo dello sport e della pallavolo della condotta contestata [comportamenti eticamente riprovevoli e giuridicamente illeciti nei confronti di scolari minorenni, a lui affidati in qualità di insegnante, fatti oggetto di attenzioni a carattere sessuale], asseritamente compiuta nell'esercizio di un'attività didattica-scolastica e non sportiva». Tale ragionamento è stato giustamente respinto dal collegio, il quale ha affermato l'importanza di tenere «in attenta considerazione la portata lesiva dei comportamenti posti in essere dai tesserati che creino allarme nel mondo della pallavolo e che per tale motivo possano risultare disciplinarmente rilevanti; ciò anche se gli stessi non siano strettamente legati allo sport». Similmente, il comunicato ufficiale n.31/CDN(2013/2014), §59 della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, relativo alla sanzione di un dirigente, autore di molestie sessuali nei confronti di un'allieva quattordicenne, ha dichiarato che «contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, di nessun rilievo è la circostanza per cui l'episodio contestato al deferito è avvenuto al di fuori dello svolgimento di attività agonistica, in quanto, anche se la condotta contestata si è realizzata in un ambito privato, quale l'abitazione dello stesso deferito, il legame sportivo costituito dall'appartenenza di entrambi i soggetti coinvolti...alla medesima società sportiva e la riferibilità

l'inattendibilità delle dichiarazioni della parte offesa e cerca di ribaltare le accuse descrivendo le vittime quali autrici o stimolatrici delle improprie relazioni sessuali⁵⁶⁰, come se allievi preadolescenti potessero essere messi sullo stesso piano di istruttori adulti. È interessante citare a riguardo la decisione n.35/2007 della Corte Federale della FIT, relativa al caso di un maestro lasciatosi coinvolgere in una relazione sessuale di alcuni mesi con due minori poco più che tredicenni, le quali «fin dai primi giorni del corso presero a fare nei confronti del maestro battute allusive sotto il profilo sessuale e ad inviargli messaggi pornografici via *SMS* o *MMS*». I giudici sportivi hanno tuttavia giustamente condannato il gravissimo comportamento del maestro: «qualunque possa essere stato l'atteggiamento provocatorio delle due ragazze (*rectius* bambine) il B., specie in considerazione della sua posizione di docente, avrebbe dovuto avere la forza morale di sottrarsi e di reagire alle provocazioni...ma si è [invece] lasciato andare, non ad uno sporadico rapporto...bensì ad una relazione (meglio due relazioni) aventi carattere di stabilità e frequenza, con due persone poco più che bambine. Relazione che è cessata soltanto a seguito del repentino e deciso intervento dei Carabinieri». Nonostante l'ottima premessa, la Corte non ha tuttavia radiato il tesserato, anche in considerazione del suo «passato di atleta di tutto rispetto», ma ha preferito comminare la sanzione della cancellazione dall'albo dei maestri, data la dimostrata inattitudine al ruolo, e dell'interdizione perpetua a ricoprire cariche federali. Sanzione peraltro non rispettata dall'incolpato, il quale è stato condannato nel 2009⁵⁶¹ per aver impartito con regolarità lezioni in un Circolo Sportivo, ricevendo

dell'episodio all'attività agonistica essendo stata questa almeno occasione dell'episodio contestato, [bastano] per far rientrare l'episodio nell'ambito della giurisdizione della giustizia sportiva».

⁵⁶⁰ GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 69.

⁵⁶¹ Decisione n.4/2009 della Corte Federale della FIT.

compensi ed emolumenti ovvero regalie di altra natura. Nonostante il fatto che la sanzione della radiazione avrebbe quanto meno reso meno agevole tale violazione, il maestro è stato in quest'ultimo caso condannato al mero pagamento di una sanzione pecuniaria. Cionondimeno, in un'altra ipotesi⁵⁶², la radiazione non ha impedito ad un istruttore radiato dalla FISE per essere stato condannato in sede penale per aver commesso i reati di cui agli artt. 600-*bis*, c.2 e 609-*bis* c.p. nei confronti di minori, alcuni dei quali di età inferiore agli anni sedici, di intrattenersi «all'interno del campo di allenamento del C.I., fornendo indicazioni o “consigli” ad allievi tesserati presso lo stesso circolo»⁵⁶³. Quest'ultimo caso ha inoltre presentato, assieme ad un altro nell'ambito della FIGC⁵⁶⁴, il problema del c.d. allenatore di fatto, cioè del soggetto che esercita l'attività di istruttore, venendo percepito e considerato come tale, in assenza della qualifica formale per i più svariati motivi. La tendenza è quella di valorizzare l'elemento fattuale al fine di garantire una più ampia tutela degli atleti, pur sempre nei limiti della normativa vigente.

Un altro tema scottante, emerso nella casistica⁵⁶⁵, è quello delle c.d. relazioni amorose fra allenatori e atlete minori, adolescenti o preadolescenti, richiamate spesso dagli autori degli abusi al fine di ridimensionare i fatti accaduti e di

⁵⁶² Il c.d. caso Bernardi, frutto di un travagliato *iter* decisionale, passato attraverso sei decisioni sportive della FISE: la decisione n.27/2015 del Tribunale Federale della FISE, la decisione del 27 settembre – 6 ottobre 2016 della Corte Federale d'Appello della FISE, la decisione n.63/2016 della IV sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, la decisione n.44/2017 delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, la decisione n.4/2017 della Corte Federale d'Appello della FISE e la decisione n.7/2019 del Tribunale Federale della FISE.

⁵⁶³ Decisione n.7/2019 del Tribunale Federale della FISE.

⁵⁶⁴ Comunicato ufficiale n.032/CFA(2014/2015), §1 della IV sezione della Corte Federale d'Appello della FIGC di condanna di un allenatore di calcio a cinque femminile, rinviato a giudizio per i delitti, consumati e tentati, di violenza sessuale nei confronti di tre calciatrici da lui allenare in qualità di tecnico.

⁵⁶⁵ Si citano in particolare tre casi: 1) la decisione n.36/2016 del Tribunale Federale della FISE e la successiva decisione del 21 dicembre 2016 della Corte Federale di Appello della FISE (procedimento P.A.70/15); 2) la decisione n.31/2018 della Corte Federale di Appello della FIN; 3) la decisione n.22/2019 del Tribunale Federale della FISE.

propugnare l'argomento difensivo del consenso dell'atleta⁵⁶⁶. Non v'è tuttavia chi non veda «come la personalità di un'adolescente sia mancante di una impalcatura emotiva e relazionale strutturata, giacché in corso di formazione, sicché è facile determinarne o influenzarne il consenso, specie per un soggetto che riveste un ruolo di potere che, nell'esercizio effettivo della funzione, diventa il referente carismatico di legittime aspettative»⁵⁶⁷ ed è in genere in questo senso che si esprimono gli organi di giustizia sportivi. Va inoltre evidenziato che, in queste ipotesi, sovente il danno psicologico della vittima è particolarmente intenso, in quanto la stessa subisce «una coercizione psicologica in termini di vera e propria sopraffazione»⁵⁶⁸, invaghendosi completamente dell'abusatore⁵⁶⁹; dovrebbe quindi al più profilarsi l'eventualità di prevedere una circostanza aggravante per tali specifiche tipologie di abuso, non certo una diminuzione, la quale è peraltro frequentemente invocata dalle difese. In queste «fattispecie di abuso tramite seduzione», si segnala in particolare una condotta di *grooming* da parte dell'allenatore, che frequentemente passa attraverso l'utilizzo di servizi di messaggistica istantanea, al fine di coltivare un rapporto informale e amichevole con l'atleta⁵⁷⁰. Dato sicuramente da tenere in

⁵⁶⁶ Nella decisione del 21 dicembre 2016 della Corte Federale di Appello della FISE di cui al procedimento P.A.70/15 «l'imputato si è limitato a ribadire nell'atto di reclamo come "nessun peso sia stato dato alla relazione amorosa che comunque ha caratterizzato il rapporto tra l'incolpato e la ragazza, pur a fronte di una specifica ammissione in questo senso da parte di quest'ultima"».

⁵⁶⁷ Corte Federale di Appello della FIN, decisione n.31/2018.

⁵⁶⁸ Tribunale Federale della FISE, decisione n.36/2016.

⁵⁶⁹ Tribunale Federale della FISE, decisione n.22/2019.

⁵⁷⁰ «Nello specifico è stato verificato come la stessa piattaforma "*telegram*" fosse stata dallo stesso D.M. suggerita alla [vittima] per via della possibilità dell'autocancellazione a tempo delle comunicazioni intercorse» [Corte Federale di Appello della FIN, decisione n.31/2018]; «M. iniziò ad inviarmi messaggi via *whatsapp*, ad interessarsi della mia vita privata, a darmi attenzioni», «M. stranamente iniziava a contattarmi quotidianamente via *whatsapp* e ripetutamente durante la giornata per parlarmi di cose non inerenti l'equitazione. Trattasi di conversazioni sulla scuola, sul futuro e sulle qualità che lui riconosceva in me (cocciuta, determinata, con la volontà di riuscire nelle cose a tutti i costi), sul lavoro del M...Le conversazioni giorno dopo giorno divenivano sempre più spinte fino ad arrivare alla trasmissione...di "*gift*" pornografiche da parte del M.» [Tribunale Federale della FISE, decisione n.22/2019].

considerazione nell'ottica di redigere apposite linee guida e codici di condotta per prevenire il fenomeno.

Da ultimo, è emerso in diverse occasioni come soggetti già condannati in sede penale⁵⁷¹ o addirittura sportiva⁵⁷², abbiano potuto continuare a svolgere l'attività di insegnamento atletico.

⁵⁷¹ Si cita, a titolo di esempio, il comunicato ufficiale n.82/TFN(2016/2017) della sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, §194, il quale, nel comminare la sanzione massima nei confronti di un collaboratore addetto alla categoria "Esordienti" autore di abusi sessuali nei confronti di due calciatori quattordicenni, ha rilevato come «il medesimo [fosse] già stato condannato per violenza sessuale nei confronti di un minore nel 2003 e per detenzione di materiale pedopornografico nel 2008».

⁵⁷² Si richiamano le decisioni n.4/2009 della Corte Federale della FIT e n.7/2019 del Tribunale Federale della FISE delle quali si è già detto poc'anzi.

Capitolo 5

L'ORDINAMENTO SPORTIVO

L'AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO, IL PROCEDIMENTO SPORTIVO, INIZIATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI SESSUALI

In un contesto nel quale si è da più parti⁵⁷³ denunciato il fatto che spesso incorrano in procedimenti disciplinari sportivi soggetti già condannati o comunque indagati dalla giustizia ordinaria⁵⁷⁴, i quali, cionondimeno ritornano o continuano ad esercitare l'attività sportiva, magari operando in regioni limitrofe dove non sono conosciuti⁵⁷⁵, si rivelano quanto mai opportune alcune considerazioni sull'ordinamento sportivo e sui suoi rapporti con l'ordinamento statale.

⁵⁷³ RUI, A., *Molestie ed abusi nello sport; rimedi processuali e mezzi di tutela*, in *Giustiziasportiva.it*, fasc.3, 2017, 181; BONARRIGO, M., *L'inchiesta: le molestie nello sport italiano*, in *Corriere.it*, 18 gennaio 2018; COCCIA, P., *Lo scenario. Molestie e abusi nello sport: la mappa di un continente sommerso*, in *Avvenire.it*, 7 febbraio 2018; MOLA, G., *Pedofilia e sport, la nostra inchiesta: chi abusa può tornare in gioco*, in *Ilgiorno.it*, 2 dicembre 2018.

⁵⁷⁴ Secondo i dati comunicati dalla Procura Generale dello Sport, in cinquantadue casi su settantatré si è proceduto sulla base di atti o comunque provvedimenti dell'Autorità giudiziaria (rinvii a giudizio, condanne, ordinanze di disposizione di misure cautelari, etc.), in un solo caso una Federazione Sportiva ha provveduto a denunciare i fatti all'Autorità giudiziaria (procedimento disciplinare n.18/2017, FCI), mentre per i restanti venti casi non è dato conoscere questa informazione.

⁵⁷⁵ Si cita a titolo di esempio il tristemente noto caso Dugo: «Col certificato [antipedofilia], G.D., 56 anni, arrestato lo scorso marzo, non avrebbe potuto molestare i giovanissimi calciatori di sei squadre piemontesi e lombarde i cui dirigenti ignoravano le sue tre condanne per detenzione di materiale pedopornografico e atti osceni su minori» [BONARRIGO, M., *L'inchiesta: le molestie nello sport italiano*, in *Corriere.it*, 18 gennaio 2018], egli infatti «scoperto e condannato in Piemonte, ha poi allenato in Lombardia dove non lo conosceva nessuno, devastando sul piano psicologico la vita di numerosi ragazzini» [COCCIA, P., *Lo scenario. Molestie e abusi nello sport: la mappa di un continente sommerso*, in *Avvenire.it*, 7 febbraio 2018].

L'autonomia dell'ordinamento sportivo⁵⁷⁶

5.1.1 La Legge 17 ottobre 2003, n. 280

L'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale è un tema che ha da sempre suscitato l'attenzione degli studiosi, sebbene la sua definizione sia avvenuta solo in tempi recenti, con la L. 17 ottobre 2003, n. 280.

L'ordinamento sportivo, definibile come un sistema ordinamentale settoriale e sottordinato i cui elementi costitutivi sono la plurisoggettività, la potestà di normazione e l'organizzazione, è la diretta derivazione del fenomeno dell'associazionismo sportivo ed è il frutto di quel pluralismo giuridico-sociale, riconosciuto dalla Carta Costituzionale come momento di espressione della personalità dell'individuo (art. 2 Cost.), dei principi di "autonomia" e "decentramento" (art. 5 Cost.) e del diritto di associazione in generale (art. 18 Cost.).

Già nell'immediato dopoguerra, si afferma il modello di "stato policentrico", secondo il quale, accanto allo Stato, unica istituzione che persegue interessi generali di tutta la collettività, vengono riconosciute una serie di istituzioni costitutesi, spesso in forma spontanea, per il perseguimento di interessi collettivi di vari settori. Tali "formazioni sociali" vengono riconosciute come "ordinamenti settoriali" (ordinamento militare, ordinamento delle varie professioni, ordinamento ecclesiastico, ordinamento universitario, ordinamento sportivo), i quali, nell'ambito del decentramento delle funzioni amministrative, svolgono la propria attività con una certa autonomia, che si concreta nella facoltà di stabilire un'organizzazione e una normazione propria (cc.dd. auto-organizzazione e auto-normazione). Gli

⁵⁷⁶ LUBRANO, E., MUSUMARRA, L., *Diritto dello sport*, Roma, 2017, 3-144; GRILLO, P., GRILLO, R., *Diritto penale dello sport – Violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, 2019, 3-19/301-303; SANINO, M., *Giustizia sportiva*, Milano, 2016, 3-39.

ordinamenti settoriali, in quanto istituzioni esistenti all'interno dell'ordinamento statale, sono comunque sottoposti ad esso, anche in ragione del fatto che sono spesso dallo stesso "finanziati" (in conseguenza della riconosciuta meritevolezza dei fini collettivi o pubblici dagli stessi perseguiti) e che i loro soggetti (militari, professionisti, ecclesiastici, universitari, sportivi) sono anche soggetti dell'ordinamento statale. Il concetto di "autonomia" esprime, pertanto, il riconoscimento di una libera sfera di azione di tali sotto-ordinamenti, ma contiene *in nuce* una limitazione intrinseca di tale libertà, determinata dal fatto di doversi esplicitare nell'ambito della supremazia dell'ordinamento statale e nel rispetto delle normative da questo poste in essere.

Il sistema sportivo, attualmente strutturato su base internazionale, è indiscutibilmente inquadrabile fra gli ordinamenti settoriali. Esso trova il vertice della propria struttura piramidale nell'ambito del CIO (Comitato Internazionale Olimpico), al quale sono affiliati tutti i Comitati Olimpici nazionali (in Italia il CONI, vertice dell'ordinamento sportivo nazionale italiano). Sia il CIO che il CONI si articolano a loro volta nelle Federazioni Sportive, preposte alla regolamentazione e organizzazione delle singole discipline sportive⁵⁷⁷.

Proprio per le sue innegabili peculiarità (articolazione dello stesso a livello internazionale, incessante progredire dei campionati sportivi, con conseguente necessità di garantire soluzioni immediate e certe di ogni eventuale controversia con speditezza e con competenza tecnica), il sistema sportivo ha sempre evidenziato la propria "specificità" e, di conseguenza, rivendicato la propria "autonomia" dai

⁵⁷⁷ Il CIO e i Comitati Olimpici nazionali perseguono il fine di organizzare e promuovere lo sport, rispettivamente a livello mondiale e nazionale. Le Federazioni Sportive Nazionali, oltre che al CONI, sono affiliate anche alle Federazioni Sportive Internazionali. A livello intermedio, poi, nell'ambito dei vari continenti, si collocano i Comitati Olimpici continentali (in Europa il C.O.E., Comitato Olimpico Europeo) e nei singoli sistemi delle varie discipline sportive, si collocano, a livello intermedio tra la Federazione internazionale e le Federazioni nazionali, le Confederazioni continentali (per il calcio, in Europa, l'UEFA, *Union of European Football Associations*).

vari ordinamenti giuridici statali, predisponendo un sistema di giustizia interna per fornire una soluzione, rapida e da parte di soggetti tecnicamente competenti, di tutte le questioni prospettabili (c.d. Giustizia Sportiva).

Inoltre, su indicazione da parte dell'ordinamento sportivo internazionale, i vari ordinamenti sportivi nazionali hanno elaborato all'interno dei propri regolamenti una normativa che preclude ai tesserati di adire gli organi di giustizia statale per la tutela dei propri interessi, prevedendo addirittura sanzioni disciplinari in caso di violazione di essa (c.d. vincolo di giustizia), la cui legittimità costituzionale è peraltro dubbia⁵⁷⁸, ma la cui portata effettiva risulta ormai svuotata a seguito dell'emanazione della L. 17 ottobre 2003, n. 280, la quale ha riconosciuto anche ai tesserati sportivi il pieno diritto di adire gli organi di giustizia statale per la tutela dei propri interessi.

Prima dell'emanazione della legge *de qua*, i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale sono stati caratterizzati da una totale indefinizione, che solo la giurisprudenza aveva tentato di colmare, peraltro con soluzioni non sempre univoche.

Dopo la c.d. legge Melandri (D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242), che ha definitivamente configurato il CONI come Ente pubblico e attribuito alle Federazioni una qualificazione giuridica privatistica⁵⁷⁹, la L. 17 ottobre 2003, n. 280 ha confermato

⁵⁷⁸ Il c.d. vincolo di giustizia si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 (diritto alla tutela giurisdizionale), 102 (monopolio statale della funzione giurisdizionale), 103 (giurisdizione amministrativa sugli atti delle Pubbliche Amministrazioni) e 113 (diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della P.A.) della Costituzione.

⁵⁷⁹ La questione sulla natura giuridica delle Federazioni (privatistica o pubblicistica), dopo una iniziale fase di stabilità connessa alla vigenza della L. 16 febbraio 1942, n. 426, che ne confermava la natura pubblica quali organi del CONI, aveva conosciuto un periodo di grande rinnovamento per effetto della c.d. legge sul professionismo sportivo (L. 23 marzo 1981, n. 91), seguita quasi venti anni dopo dal D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. Legge Melandri), successivamente integrata dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (c.d. Decreto Pescante), che, nel riordinare l'assetto giuridico del CONI, ha normativamente qualificato come soggetti di diritto privato le Federazioni Sportive, in quanto autonome rispetto al CONI (L. 23 luglio 1999, n. 242, art. 15, c.2). In quest'ultimo scorcio di tempo, però, il tema, da sempre al centro di dispute sia dottrinarie che giurisprudenziali, è ritornato prepotentemente alla ribalta per effetto di una decisione del T.A.R. Lazio (Sezione Prima *Ter*,

l'autonomia dell'ordinamento sportivo (e di riflesso anche l'autonomia dei mezzi di tutela dell'atleta che dovevano essere offerti soltanto dalla giustizia sportiva), specificando che una eventuale azione davanti al giudice si sarebbe potuta esperire soltanto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione di Roma) ed introducendo il concetto di «pregiudiziale sportiva»⁵⁸⁰. La legge ha sostanzialmente codificato i principi di autonomia e di gerarchia degli ordinamenti, ammettendo la possibilità di una differenziazione nella disciplina del medesimo fatto storico e al contempo riconoscendo al settore sportivo una capacità normativa di rango secondario⁵⁸¹.

In sostanza, la legge in esame ha riconosciuto l'irrelevanza delle questioni tecniche e delle questioni disciplinari (art. 2) ai fini della giustizia ordinaria, ma ha sancito la rilevanza delle questioni amministrative. Successivamente, la giurisprudenza del T.A.R. Lazio⁵⁸², tramite un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 2, ha ampliato l'area delle questioni rilevanti nell'ambito

n.4100/2018) con la quale è stata affermata la sussistenza della giurisdizione amministrativa e la sottoposizione dell'attività contrattuale delle Federazioni Sportive alle regole di evidenza pubblica, anche a prescindere dalla riconducibilità delle Federazioni alla figura dell'«organismo di diritto pubblico» di derivazione eurocomunitaria. La progressiva inclusione delle Federazioni nell'area pubblicistica che ne è conseguita ha tuttavia conosciuto una nuova battuta d'arresto dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza nelle cause riunite n. C612/17 e C613/17 dell'11 settembre 2019) investita della questione dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede giurisdizionale, cui è seguita la recentissima sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 10 del 30 aprile 2020 che, recependo le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo, sembra aver posto fine al dilemma, escludendo la qualificazione delle Federazioni Sportive nazionali come «organismi di diritto pubblico» ed in definitiva riaccreditando la tesi della natura privatistica che sembrava essere stata accantonata dopo l'intervento del giudice amministrativo.

⁵⁸⁰ Prevista dall'art. 3 della L. 17 ottobre 2003, n. 280, la c.d. pregiudiziale sportiva è una condizione di ammissibilità dei ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa che prevede il previo esperimento di tutti i gradi di giudizio offerti dalla giustizia sportiva.

⁵⁸¹ Nel caso in cui una norma dell'ordinamento sportivo contrasti con i principi superiori dell'ordinamento statale, o anche dell'ordinamento dell'Unione Europea, la stessa potrà essere contestata innanzi agli organismi amministrativi o giurisdizionali di tali ordinamenti, che potranno valutarne la legittimità e, eventualmente, annullarla direttamente o imporre interventi di adeguamento.

⁵⁸² T.A.R. Lazio, Sez. III *ter*, ordinanza 28 luglio 2004, n. 4332; T.A.R. Lazio, Sez. III *ter*, ordinanza 21 aprile 2005, n. 2244; T.A.R. Lazio, Sez. III *ter*, sentenza 28 aprile 2005, n. 2801; T.A.R. Lazio, Sez. III *ter*, sentenza, 14 dicembre 2005, n. 13616; T.A.R. Lazio, Sez. III *ter*, ordinanza 22 agosto 2006, n. 4666; T.A.R. Lazio, Sez. III *ter*, ordinanza 22 agosto 2006, n. 4671; T.A.R. Lazio, Sez. III *ter*, sentenza 22 agosto 2006, n. 7331; T.A.R. Lazio, Sez. III *ter*, ordinanza 12 aprile 2007, n. 1664.

dell'ordinamento statale, ammettendo la impugnabilità innanzi al Giudice Amministrativo anche delle sanzioni disciplinari sportive in tutti quei casi in cui esse assumano una rilevanza giuridico-economica (ovvero nei casi in cui siano idonee ad incidere negativamente, in relazione alla loro entità o al livello agonistico del destinatario, sul diritto al lavoro o sul diritto di iniziativa economica, rispettivamente garantiti dagli artt. 1, 4 e 41 della Costituzione, del tesserato o della società affiliata). In seguito, con ordinanza 11 febbraio 2010, n. 241, il T.A.R. Lazio, Sezione Terza *Ter*, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, c.1, lett.*b*, e c.2, della L. 17 ottobre 2003, n. 280 per la potenziale violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost. e la Corte Costituzionale, con decisione interpretativa di rigetto (sentenza 11 febbraio 2011, n. 49) ha ritenuto la norma in questione non viziata da illegittimità costituzionale, precisando però che la "riserva" in favore della Giustizia Sportiva in materia disciplinare dovesse intendersi solo nel senso della esclusione di una giurisdizione piena, ovvero demolitoria, da parte del Giudice Amministrativo, ferma restando la sussistenza comunque di una giurisdizione meramente risarcitoria. La Corte ha quindi concluso che le questioni riguardanti situazioni soggettive associate all'ordinamento sportivo sono rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, limitatamente all'aspetto patrimoniale, rimanendo di esclusiva competenza della Giustizia Sportiva la cognizione delle questioni inerenti alle c.d. regole tecniche. Diversi anni dopo tuttavia, il T.A.R. Lazio, sezione Terza *Ter*, con ordinanza 11 ottobre 2017, n. 10171, ha riproposto, con argomenti in parte diversi, la questione di legittimità costituzionale dell'art.2, c.1, lett.*b* e c.2 della L. 17 ottobre 2003, n. 280 in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., dimostrando una certa reticenza nel riconoscere la piena autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto

all'ordinamento statale. La questione è stata decisa dalla Corte Costituzionale con sentenza 25 giugno 2019, n. 160, la quale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal T.A.R. Lazio in relazione all'art. 2, c.1, lett.b, e c.2, della L. 17 ottobre 2003, n. 280, nella parte in cui sottrae al sindacato del giudice amministrativo la tutela annullatoria nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive incidenti su situazioni giuridicamente rilevanti per l'ordinamento statale, permanendo in capo al giudice dello Stato la sola cognizione della domanda risarcitoria. Il punto cardine della sentenza è il giudizio espresso sulla correttezza della scelta legislativa di limitare gli strumenti di tutela a disposizione del giudice amministrativo (sola tutela risarcitoria) al fine di salvaguardare l'autonomia dell'ordinamento sportivo, sottolineando che «la tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, se non può evidentemente comportare un sacrificio completo della garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, può tuttavia giustificare scelte legislative che, senza escludere tale protezione, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa “non armoniche” come il legislatore ha valutato che fosse, nel caso in esame, la tutela costitutiva»⁵⁸³.

5.1.2 *La giustizia disciplinare sportiva*

La Giustizia Sportiva è quel sistema interno all'ordinamento sportivo comprensivo di tutti gli istituti aventi lo scopo di dirimere le controversie che possono insorgere fra i vari soggetti dell'ordinamento stesso. In conseguenza della natura privatistica

⁵⁸³ Su tali ultimi sviluppi in materia di autonomia dell'ordinamento sportivo si veda: GRILLO, R., *La giustizia sportiva nella giurisprudenza costituzionale e ordinaria: questioni attuali e prospettive future*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2019, Vol. XV, fasc.2, 75-103.

delle Federazioni sportive, la Giustizia Sportiva ha carattere e natura esclusivamente privata, come dichiarato dalla Suprema Corte⁵⁸⁴.

Il sistema della giustizia sportiva ha preso avvio a seguito del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (c.d. Decreto Pescante), il quale ha attribuito alla Giunta Nazionale del CONI il compito di individuare «con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva» (art. 7, c.2, lett.*h-bis* del D.Lgs. 1999, n. 242, come modificato dal c.d. Decreto Pescante).

Il Codice della Giustizia Sportiva del CONI (CGS)⁵⁸⁵ ha risposto all'esigenza di prevedere un complesso di regole univoche per tutte le Federazioni Sportive, in particolare in tema di processo sportivo. Rimane ferma tuttavia, ai sensi dell'art. 1, §3 CGS, la competenza di ogni singola Federazione per la definizione delle diverse ipotesi di illecito disciplinare, anche in riferimento a quanto previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza⁵⁸⁶. Pur mantenendo la loro indipendenza nella tipizzazione e punizione dei singoli illeciti, le Federazioni hanno via via uniformato i propri codici di giustizia al codice del CONI.

L'opera di riforma della giustizia sportiva avviata con la modifica dell'art. 12 dello Statuto del CONI e l'introduzione degli artt. 12-*bis* e 12-*ter*, istitutivi del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport, che ha portato all'adozione del Codice della Giustizia Sportiva, è completata dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline

⁵⁸⁴ Cass. Civ., S.U., sentenza n.5775/2004.

⁵⁸⁵ Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1538 del 9 novembre 2015, attualmente in vigore, stante la mancata approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri del nuovo testo del Codice di Giustizia di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1590 del 9 aprile 2018.

⁵⁸⁶ È invece stata trasfusa in un autonomo corpo normativo la disciplina dei procedimenti concernenti la violazione delle norme sportive *antidoping*, che viene in questo modo a caratterizzarsi attraverso un apparato procedurale e sanzionatorio a sé stante per espressa disposizione dell'art.1, §4 del Codice della Giustizia Sportiva.

Sportive Associate⁵⁸⁷, i quali obbligano queste ultime ad adeguare i propri statuti e regolamenti ai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI (art.15), e dai Principi di Giustizia Sportiva (PGS)⁵⁸⁸.

Il sistema di giustizia disciplinare sportivo, in quanto sistema endoassociativo, opera soltanto nei confronti dei soggetti ad esso appartenenti, tradizionalmente i tesserati, o meglio «coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile» (art.1, §4 PGS). Non a caso, l'art. 45, §4 e §5 CGS specifica che i termini di prescrizione decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale e che la sopravvenuta estraneità allo stesso non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, ma sospende la prescrizione sinché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Su quest'ultimo punto, è interessante segnalare una recente decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI⁵⁸⁹ che ha offerto una lettura decisamente innovativa del concetto di “tesseramento”, qualificandolo quale «rapporto giuridico-sportivo [che] non si costituisce con il rilascio della tessera, ma preesiste logicamente alla medesima, che è allora documento che assume valore probatorio» del rapporto stesso. Pertanto la costituzione del rapporto tra “soggetto dell'ordinamento sportivo” (atleta nel caso di specie) e Federazione non sarebbe

⁵⁸⁷ Approvati con le deliberazioni 1510 e 1511 dell'11 giugno 2014 del Consiglio Nazionale del CONI, attuale deliberazione n. 1613 del 4 settembre 2018.

⁵⁸⁸ Approvati con deliberazione n.1519 del 15 luglio 2014 del Consiglio Nazionale del CONI, attuale deliberazione n.1616 del 26 ottobre 2018.

⁵⁸⁹ Decisione n.66/2017 delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI (c.d. caso Giorgi), per un commento si segnala: ROSSETTI, P.A., *Il caso “Camila Giorgi”: Corte Federale d'Appello vs. Collegio di Garanzia dello Sport, ossia il tesseramento cosciente e volontario contro la presunzione di tesseramento*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2017, Vol. XIII, fasc.2; Articolo: *Tesseramento “sostanziale” o “di fatto”*, in *Calcio Illustrato*, 27 settembre 2018, <https://www.ilcalcioillustrato.it/tesseramento-sostanziale-o-di-fatto-2/>.

dovuta al rilascio della tessera, bensì alla sussistenza di una relazione, sia di contenuto organizzativo, sia relativa allo svolgimento di un'attività sportiva diretta dalla Federazione. Tale nuovo orientamento trova peraltro riscontro nelle previsioni dei Regolamenti di Giustizia di alcune Federazioni, quali FIGC, FIPAV, FIP e FIV⁵⁹⁰. Sul valore episodico o evolutivo di questo approccio interpretativo ancora non è dato esprimersi; si nota tuttavia che interventi della giustizia sportiva indipendenti dall'esistenza del rapporto di tesseramento sono già consentiti in ipotesi circoscritte e oggetto di specifica previsione normativa, in ragione della rilevanza del bene tutelato (ad esempio, la salute dell'individuo e la lealtà sportiva rispetto alle fattispecie in materia di *doping*)⁵⁹¹ e possono rivelarsi utili, anche al fine di vagliare/escludere un futuro ingresso del destinatario del provvedimento all'interno dell'ordinamento sportivo.

Il procedimento sportivo⁵⁹²

I procedimenti di giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 2 PGS, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti, attuando i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo, e garantiscono una ragionevole durata nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e

⁵⁹⁰ Art.2, §2 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC; art. 1, §1 e art. 6, §1 del Regolamento Giurisdizionale della FIPAV; art. 43, §1 dello Statuto e art. 3, §3 del Regolamento di Giustizia della FIP; art. 6, §2 del Regolamento di Giustizia della FIV.

⁵⁹¹ *Tesseramento "sostanziale" o "di fatto"*, in *Calcio Illustrato*, 27 settembre 2018, <https://www.ilcalcioillustrato.it/tesseramento-sostanziale-o-di-fatto-2/>.

⁵⁹² SANINO, M., *Giustizia Sportiva*, Milano, 2016, 227-313; GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 71-82.

alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva (art.2, §6 PGS).

In tema di accesso alla giustizia, l'art. 5 PGS, sancisce che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. L'accesso alla giustizia richiede un contributo⁵⁹³, ma le Federazioni possono istituire l'Ufficio del gratuito patrocinio o avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI.

Gli organi di giustizia deputati alla risoluzione delle questioni e alla decisione delle controversie aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni sono il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello, inderogabilmente previsti da tutte le Federazioni (artt. 3 e 4 CGS)⁵⁹⁴.

I procedimenti sportivi dinnanzi all'Organo di giustizia vengono instaurati, ordinariamente, sulla base di un atto di deferimento (equivalente alla citazione diretta o alla richiesta di rinvio a giudizio in ambito processual-penalistico) del Procuratore Federale e, in via residuale, con apposito ricorso della parte interessata, titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale. In via eccezionale, è configurabile l'intervento suppletivo della Procura Generale dello Sport, la quale, nell'esercizio della sua funzione di coordinamento e vigilanza sulle Procure federali, ha il potere di sollecitazione all'apertura di indagini e quello di avocazione in caso di comportamenti omissivi in relazione all'attività di indagine,

⁵⁹³ Il contributo, la cui misura è determinata dalle singole Federazioni, non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia e non può superare la misura massima fissata con delibera della Giunta Nazionale del CONI (art.5, §2 PGS).

⁵⁹⁴ Le controversie di natura tecnico-sportiva connesse allo svolgimento della gara sono invece di competenza dei c.d. giudici sportivi: Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi territoriali e Corte Sportiva d'Appello.

di irragionevole archiviazione e di superamento dei limiti temporali previsti per la conclusione delle indagini.

Ai sensi dell'art. 44 CGS, il Procuratore federale esercita d'ufficio ed in via esclusiva l'azione disciplinare; dunque è irrilevante ai fini della procedibilità il mezzo attraverso il quale la Procura Federale venga a conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto per cui si opera il deferimento; il diritto di sanzionare si prescrive entro il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione per tutti gli illeciti disciplinari non concernenti lo svolgimento o l'alterazione delle gare ovvero la materia gestionale ed economica (art. 45 CGS).

Tipica della giustizia sportiva è l'esigenza di condurre il procedimento con la massima celerità possibile, al fine di conciliare il diritto di difesa con il dinamico dispiegarsi dell'attività federale. La durata massima del procedimento è fissata inderogabilmente in centocinquanta giorni (prorogabili a duecentodieci in caso di annullamento con rinvio da parte del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI); in particolare la decisione di primo grado deve essere pronunciata entro novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare e quella di secondo grado entro sessanta giorni dalla proposizione del reclamo della parte interessata (art. 38 CGS). Il corso dei termini è sospeso se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare; il termine riprende a decorrere dalla data in cui la sentenza di non luogo a procedere non è più soggetta ad impugnazione ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo restando che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa

al medesimo fatto. Il corso dei termini è inoltre sospeso per tutto il tempo necessario se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite (art.38 CGS).

L'art. 34 CGS ammette l'intervento di terzi nell'ambito del procedimento purché titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ambito dell'ordinamento federale. Gli interventi possono essere *ad adiuvandum*, *ad opponendum* oppure possono essere supportati da interessi autonomi (ad esempio l'interesse della società sportiva di appartenenza dell'eventuale ricorrente). In relazione agli illeciti di abuso sessuale la parte offesa dovrebbe quindi potersi affiancare all'azione svolta da parte del Procuratore Federale; tuttavia tale possibilità è stata negata da diverse pronunce del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, ad avviso del quale il giudizio disciplinare avrebbe struttura strettamente binaria, ammettendo la contrapposizione delle due sole posizioni dell'organo che esercita l'azione disciplinare e del soggetto destinatario della pretesa sanzionatoria; inoltre viene sempre esclusa la possibilità della parte offesa di partecipare all'ultimo grado di giudizio innanzi al Collegio stesso, alla luce della lettera del CGS, il quale prevede i soli interventi della Federazione interessata e della Procura Generale dello Sport⁵⁹⁵.

I rapporti tra la Procura Generale dello Sport e le Procure federali sono ispirati ad una piena forma di cooperazione, impostata secondo uno spirito di leale collaborazione, ma nell'ottica di una evidente subordinazione delle seconde alla prima. È infatti previsto che la Procura Generale dello Sport, autonoma e

⁵⁹⁵ *Manuale Informativo Digitale – ChangeTheGame – Educare alla consapevolezza contro gli abusi sessuali nello sport*, a cura de Il Cavallo Rosa ODV, 2020, reperibile al seguente link: <https://www.changethegame.it/wp-content/uploads/2020/06/Manuale-Informativo-digitale-Educare-alla-consapevolezza-contro-gli-abusi-sessuali-nello-sport.pdf>, nel quale l'ODV Il Cavallo Rosa sostiene l'importanza di disciplinare l'intervento nel processo sportivo delle vittime/parti offese dagli illeciti di abuso sessuale sino all'ultimo grado di giudizio compreso.

indipendente nell'ambito del CONI, oltre ad esercitare la facoltà di avocazione, possa riunire i Procuratori Federali al fine di rendere effettiva la repressione degli illeciti, e che le Procure federali debbano rendere conto ad essa predisponendo una relazione periodica sulla propria attività e avvisandola di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione (artt. 51-53 CGS). Le modalità di scambio delle informazioni fra la Procura Generale e le singole Procure federali sono individuate dal Manuale Operativo per la Gestione delle Comunicazioni con la Procura Generale dello Sport⁵⁹⁶, presso la quale sono istituiti e custoditi, con modalità informatiche, il Registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del Procuratore Federale, il Registro generale delle altre notizie di illecito comunque pervenute⁵⁹⁷ e il casellario delle condanne sportive.

Infine, giova evidenziare la peculiare natura del procedimento disciplinare sportivo in relazione alle diverse fasi che lo caratterizzano. Se la fase delle indagini preliminari presenta i connotati tipici dell'attività amministrativa, nella successiva fase del rinvio a giudizio è prevalente la natura giurisdizionale⁵⁹⁸. Del resto il principio ispiratore della riforma del Codice della Giustizia Sportiva del CONI è stato quello della giurisdizionalizzazione del procedimento, come si evince dal

⁵⁹⁶ Il Manuale Operativo per la Gestione delle Comunicazioni con la Procura Generale dello Sport è stato emanato con circolare del Segretario Generale del CONI del 19 settembre 2014 ed è aggiornato al 15 febbraio 2017.

⁵⁹⁷ Non costituiscono tuttavia mai notizie di illecito le informazioni pervenute in forma anonima (art. 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport).

⁵⁹⁸ Riferimenti in tal senso si colgono, tra gli altri, relativamente al gratuito patrocinio, modellato sul sistema proprio dei vari procedimenti giurisdizionali statali, alla necessità della difesa tecnica, all'applicazione di sanzioni su richiesta dell'incolpato prima del giudizio (c.d. patteggiamento sportivo), alle previsioni cautelari, al meccanismo di assunzione delle prove, all'efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari e al regime della prescrizione [GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 88].

rinvio subsidiario ai principi e alle norme generali del processo civile ad opera dell'art. 2, §6 CGS.

Sul richiamo ai «principi e alle norme generali del processo civile» è interessante segnalare due recenti decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI⁵⁹⁹, le quali hanno invece valorizzato le affinità fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale al fine di richiamare l'applicazione al primo dei principi del secondo, in particolare del principio c.d. di legalità formale, nell'ottica di una maggiore attenzione alle garanzie difensive dell'imputato. Nello specifico si legge che il Collegio di Garanzia ha avuto modo di affermare come, spesso, «deve ritenersi applicabile al contesto sportivo anche talun principio penalistico generale (cfr. Collegio di Garanzia, decisione n. 15/2017), che trova ingresso a favore dell'incolpato, anche in ambito civilistico, grazie all'apertura avutasi con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite., 29/07/2016, n. 15819)». «Ed ecco il perché, nell'approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative in corretta applicazione del principio generale penalistico (ma, per quanto innanzi affermato, applicabile anche al giudizio civile e, per tale via, anche al giudizio sportivo in forza del richiamo di cui al ricordato articolo 2, comma 6, del CGS CONI) del *nullum crimen, nulla poena sine lege*...principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, per il quale “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”».

⁵⁹⁹ Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione n.19/2018; Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione n.26/2019.

Del resto, se è vero che il sistema della giustizia sportiva è parametrato al processo civile per espressa previsione normativa, sono innegabili alcune analogie o assonanze rispetto al processo penale, quali le disposizioni sull'estinzione del giudizio disciplinare e sulla sospensione del decorso dei termini, modellata sulla falsariga dell'art. 159 c.p. in tema di sospensione del corso della prescrizione (art. 38 CGS); le disposizioni riguardanti l'efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari, che ricalcano lo schema tipico dell'art. 653 c.p.p. (art. 39 CGS); le disposizioni relative alle attribuzioni del Procuratore Federale, laddove si usa l'espressione «indagini preliminari» del tutto omologa alle indagini preliminari di cui codice di procedura penale (art. 43, §1 CGS); l'art. 44 CGS riguardante l'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore Federale, in cui si usano terminologie proprie del diritto processuale penale come «archiviazione»; l'informativa all'incolpato dopo la conclusione delle indagini, in tutto simile all'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis c.p.p.; la riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione, paragonabile all'istituto processual-penalistico delineato nell'art. 414 c.p.p.; la prescrizione dell'azione disciplinare cadenzata secondo determinati termini, sostanzialmente analoga alle previsioni codicistiche contenute nell'art. 157 c.p. (art. 45 CGS); lo svolgimento delle indagini in cui si parla di «iscrizione nel registro delle notizie di fatti o atti rilevanti» ai fini disciplinari, simile alla iscrizione delle notizie di reato nell'apposito registro *ex* art. 335 c.p.p. (art. 47, §1 CGS); l'applicazione delle sanzioni senza incolpazione di cui agli artt. 28 (nella fase delle indagini preliminari) e 48 (subito dopo il deferimento) del CGS, decisamente modellati sullo schema degli artt. 444 e ss. c.p.p.; o ancora, in tema di sanzioni, le circostanze attenuanti e aggravanti, anche ad effetto speciale, ed il criterio di bilanciamento tra circostanze

di opposto segno riconducibile alle figure enunciate negli artt. 61, 62 e 62-*bis* c.p. e nell'art. 69 c.p.; ovvero istituti quali la grazia, l'indulto e l'amnistia, propri del diritto penale, e che trovano ampio spazio nei regolamenti di giustizia delle singole Federazioni⁶⁰⁰.

5.1.3 *I rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare sportivo*

Costituisce diretta conseguenza dell'autonomia dell'ordinamento sportivo dall'ordinamento statale, l'indipendenza del procedimento disciplinare sportivo rispetto al procedimento penale.

In particolare, l'esito del giudizio penale non assume portata vincolante in sede disciplinare, rientrando nel potere-dovere degli organi della giustizia sportiva il compito di procedere ad una valutazione autonoma dei fatti contestati e acclarati in sede penale, i quali risultano vincolanti esclusivamente nella loro storicità ai sensi degli artt. 653 e 445⁶⁰¹ c.p.p., il che non implica un'automatica valenza disciplinare degli stessi, come precisato dall'art.38, §5, lett.*a*, secondo il quale «l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto».

Sull'efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari in ambito federale si esprime l'art. 39 CGS, in base al quale la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento,

⁶⁰⁰ In questo senso GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 86 ss., in cui l'autore richiama alcuni istituti di stampo processual-penalistico trasfusi nel processo sportivo disciplinare.

⁶⁰¹ Sul c.d. patteggiamento, la cui sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 445, c.1-*bis* c.p.p., si ricorda l'analoga previsione nell'ambito dell'ordinamento sportivo ad opera dell'art.28, §3 CGS, il quale consente agli incolpati di convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, sino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento. Possibilità esclusa, ai sensi del §4, per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale. È stato inoltre previsto, quale nuovo elemento ostativo, il fatto commesso con violenza, che abbia comportato lesioni gravi della persona.

e la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti, hanno efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso; mentre la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Rimane invece ferma l'autonomia del giudizio disciplinare nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto, finalizzata ad evitare automatismi sanzionatori, in relazione alle sensibili differenze strutturali e funzionali dei due procedimenti. Non a caso, al di fuori delle ipotesi summenzionate, gli organi della giustizia sportiva non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le parti, e conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento disciplinare salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Il giudice disciplinare può pertanto procedere ad una rinnovata e rimediazione valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, attribuendo rilievo anche a comportamenti penalmente irrilevanti e tuttavia meritevoli di considerazione nell'ottica, necessariamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare⁶⁰².

⁶⁰² Tenuto conto della sostanziale indipendenza del processo sportivo da quello penale, valgono quindi regole del tutto peculiari sul fronte della rilevanza della responsabilità disciplinare, la quale è modellata su parametri diversi dalla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», propria del processo penale e prossima, invece, alla regola del «più probabile che non» tipica del diritto civile,

Da ultimo, l'art. 49 CGS, si occupa della disciplina dei rapporti fra l'Autorità Sportiva e l'Autorità Giudiziaria, obbligando i Procuratori federali che durante le indagini abbiano notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, ad informare direttamente l'Autorità giudiziaria competente ovvero a trasmettere senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi vi provveda.

Inoltre, qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre Autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport, soggiacendo naturalmente ad un obbligo di riserbo in caso di ottenimento degli stessi. Concretamente, si segnala la collaborazione della Procura Generale dello Sport con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,

come elaborata nella nota sentenza «Franzese» n.30328/2002 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, anche se di grado più elevato rispetto alle regole civilistiche.

«La soglia di rilevanza della responsabilità disciplinare è, come noto, più bassa rispetto a quella penale» [Tribunale Federale Nazionale della FIGC, sezione disciplinare, comunicato ufficiale n.82/TFN(2016/2017), §194]; ««Il caso *de quo* conduce il Tribunale Federale oltre la valutazione di opportunità o inopportunità dell'atteggiamento e dei comportamenti assunti dal R. che, per il ruolo, avrebbe dovuto attenersi ai dettami "propri" di chi riveste posizioni di privilegio, controllo e influenza su atleti e tesserati, soprattutto se minori di età» [Tribunale Federale della FCI, sez. I, comunicato n.1/2018]; «E l'ordinamento sportivo è contraddistinto da una diversa soglia di punibilità, certamente inferiore rispetto a quella penale...giacché i due ordinamenti tutelano beni giuridici diversi, solo in parte sovrapponibili.[Nell'ordinamento sportivo] è preminente la tutela dei soggetti tesserati e dei principi e dei valori dello sport, in conformità alle normative federali e del CONI [Corte Federale d'Appello della FIN, decisione n.31/2018]; «In ogni caso, la documentazione acquisita al presente procedimento, a prescindere dalla eventuale rilevanza penale dei fatti, è comunque sufficiente a dimostrare i gravissimi illeciti disciplinari contestati al signor D.B., tenuto conto peraltro che lo standard probatorio nella giustizia sportiva non si spinge al superamento del ragionevole dubbio come nel diritto penale...Giovà, infatti, rilevare come il procedimento disciplinare goda di autonomia rispetto a quello penale; autonomia che si fonda altresì sull'oggettiva diversità delle norme applicabili» [Tribunale Federale della FISE, decisione n.27/2015]; «Attesa la diversa natura della responsabilità penale da quella disciplinare, ne deriva che l'esito di un giudizio penale non assume necessariamente portata vincolante in sede disciplinare, dovendo l'Organo di Giustizia Sportiva procedere ad autonoma rivalutazione dei fatti acclarati in sede penale (vincolanti solo nella loro storicità), per stabilire se detti fatti assumano valenza disciplinare alla stregua dei parametri, oggettivi e soggettivi, fissati dalle norme di settore» [Tribunale Federale della FISE, decisione n.25/2019]; «Il processo sportivo gode di piena autonomia rispetto a quello penale e il Giudice sportivo ha la possibilità di valutare, in assoluta libertà e autonomia, gli elementi istruttori raccolti in sede di procedimento penale o altrove, indipendentemente anche dal rilievo penale dei fatti rappresentati» [Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, sez. IV, decisione n.14/2016]. Vedi sul punto CECCARELLI, V., *Procedimento e processo sportivo disciplinare*, in PIAZZA, A., ZIMATORE, A. (a cura di), *Repertorio ragionato del Collegio di Garanzia dello Sport*, Roma, 2019, 414 e ss., e giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport ivi richiamata.

compendiata in apposito protocollo di intesa⁶⁰³, in vista dell'emersione degli episodi a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria e della loro segnalazione alla Procura del CONI, oltre che alla veicolazione di informazioni ed atti nel rispetto dei limiti del segreto istruttorio.

5.1.4 *Profili probatori*⁶⁰⁴

La disciplina dell'assunzione delle prove nell'ambito del procedimento disciplinare sportivo, a fronte del *corpus* di disposizioni applicabili nel procedimento penale, appare assai limitata. Il CGS se ne occupa in tre articoli (art. 9, §4 e §5, art. 36 e art. 37, §6), stabilendo, in particolare, che il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova e che gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile. Per quanto concerne le testimonianze, le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso. Può inoltre essere disposta la consulenza tecnica, nel qual caso il collegio sceglierà un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e curerà, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. Infine, nel

⁶⁰³ Tale iniziativa, promossa dal precedente Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, Generale Enrico Cataldi, si esplica nella richiesta di copia dei provvedimenti cautelari o di rinvio a giudizio riguardanti i tesserati del CONI che siano indagati per fatti di "pedofilia" al fine di poter adottare tempestivamente i provvedimenti disciplinari ed interdittivi di attività di maestro/allenatore. Al riguardo si segnala una direttiva del Procuratore della Repubblica di Roma del 12 marzo 2015 ai magistrati componenti il gruppo specializzato "Reati contro la libertà sessuale, la famiglia ed i soggetti vulnerabili" che, pur rimettendo la valutazione ai singoli Procuratori in ragione delle specificità del caso concreto, auspica il rilascio di copia degli atti sicuramente dopo la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari e, qualora vi sia stata diffusione di notizie a mezzo stampa, anche prima della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., sempre nel rispetto delle esigenze investigative.

⁶⁰⁴ CAPPÀ, S., ROSSETTI, M., *Atti sessuali con minorenne: il reato, l'illecito disciplinare e i casi nella FISE*, in *Diritto.it*, 2020, <https://www.diritto.it/atti-sessuali-con-minorenne-il-reato-lillecito-disciplinare-e-i-casi-nella-fise/>; GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 91-94.

giudizio innanzi alla Corte Federale d'Appello, il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove.

Stanti la limitatezza di mezzi e poteri a disposizione delle Procure federali quanto all'attività di acquisizione probatoria e l'esigenza di celerità del procedimento disciplinare, nei casi in cui sussiste materiale probatorio proveniente dall'Autorità giudiziaria, su di esso viene quasi sempre esclusivamente fondata la decisione sportiva.

È poi principio consolidato nell'ambito della Giustizia Sportiva⁶⁰⁵ che «lo *standard* probatorio necessario per ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare sportiva non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza che peraltro nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale», ma, in conformità ai principi civilistici, «il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità». Si è inoltre specificato che «a tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito». Restando tuttavia fermo che «l'illecito, come ogni altra

⁶⁰⁵ Per le citazioni che seguono si rinvia a: Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n.6/2016; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n.34/2016; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n.37/2016; Tribunale Federale della FISE, decisione n.36/2016; Tribunale Federale della FISE, decisione n.7/2019; Tribunale Federale della FISE, decisione n.22/2019; Tribunale Federale della FISE, decisione n. 25/2019; Tribunale Federale della FIPAV, comunicato ufficiale n.62/2019. Si segnalano inoltre due decisioni precedenti alla presa di posizione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, a testimoniare un orientamento già consolidato: Tribunale Federale della FISE, decisione n.27/2015 («tenuto conto peraltro che lo *standard* probatorio nella giustizia sportiva non si spinge al superamento del ragionevole dubbio come nel diritto penale»); Corte Federale d'Appello della FIGC, sezione IV, comunicato ufficiale n.032/CFA(2014/2015) («In via preliminare, va ricordato che, per giurisprudenza costante, ai fini della dichiarazione di responsabilità disciplinare sportiva non occorre una prova incontrovertibile, ben potendo giudicarsi sufficienti argomenti che diano solidità, consistenza, coerenza all'accusa, senza l'ulteriore necessità...dell'avvenuta pronuncia di condanna in sede penale dei medesimi fatti»).

azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve aver superato sia la fase dell'ideazione che quella così detta preparatoria ed essersi tradotta in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato».

Tale impostazione è stata da più parti criticata in quanto limitativa del diritto di difesa, si è tuttavia obiettato che l'adozione di uno *standard* più rigoroso, sul modello dell'oltre ogni ragionevole dubbio penalistico, è ostacolata dalla differenza strutturale tra i due procedimenti e dal rischio di una dilatazione dei tempi, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo sportivo⁶⁰⁶.

Si segnala infine che, allo stato attuale, nell'ambito del procedimento disciplinare sportivo, sarebbe difficile procedere all'audizione della persona offesa di reati sessuali, specie se minorenni, poiché mancano tutte quelle indispensabili garanzie e tutele previste dall'ordinamento nazionale ed internazionale. Peraltro tale procedura, attualmente non prevista, esigerebbe una decisa modifica del Codice della Giustizia Sportiva del CONI sul tema generale dell'illecito sportivo determinato da condotte abusive sul piano sessuale, incentrata sulla tipizzazione dell'illecito di tale natura, sulla estensione dei tempi di prescrizione dell'azione disciplinare e, infine, su di un intervento di tipo strutturale nella fase dell'istruttoria dibattimentale davanti al Tribunale o alla Corte di Appello federali, tale da allinearsi ai principi di tutela della vittima di violenze sessuali, costituenti un irrinunciabile postulato della giustizia sportiva e che trovano oggi puntuale richiamo in ambito sportivo nell'art. 5, lett. *b* e *d*, della Legge Delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di

⁶⁰⁶ Sul tema vedi: Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n.93/2017; Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n.866/2019; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n.534/2020.

riconoscimento del principio di pari opportunità e di tutela della salute e della sicurezza dei minori⁶⁰⁷.

Iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali

La nuova attenzione al fenomeno degli abusi sessuali nel mondo dello sport, testimoniata dalla proliferazione di denunce, segnalazioni, incontri, dibattiti, movimenti d'opinione ed iniziative di ogni genere⁶⁰⁸, non si è tuttavia ancora concretizzata, in Italia in particolare, in un'un'azione sinergica, né a livello statale, né a livello sportivo, che agendo su più fronti in maniera coordinata, costituisca una valida opera di contrasto e prevenzione ad un problema la cui nota di sommerso non può certo essere invocata per sdrammatizzarne le dimensioni, come insegna l'esperienza di altri Paesi, quella statunitense su tutte.

Si segnalano di seguito alcune autonome iniziative, degne di nota in quanto consistenti in interventi concreti.

A livello statale spicca Legge Delega sul riordino del CONI e sul professionismo sportivo dell'8 agosto 2019, n. 86, entrata in vigore il 31 agosto, la quale dedica un apposito spazio alla tutela dei minori contro possibili abusi e molestie nell'art. 8, lett.e, laddove prevede «obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo

⁶⁰⁷ Di tanto si è fatta interprete l'ODV Il Cavallo Rosa in un opuscolo informativo di carattere generale recentemente (giugno 2020) diramato a tutte le componenti sportive e reperibile al [link https://www.changethegame.it/wp-content/uploads/2020/06/Manuale-Informativo-digitale-Educare-alla-consapevolezza-contro-gli-abusi-sessuali-nello-sport.pdf](https://www.changethegame.it/wp-content/uploads/2020/06/Manuale-Informativo-digitale-Educare-alla-consapevolezza-contro-gli-abusi-sessuali-nello-sport.pdf); GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 111 e ss.

⁶⁰⁸ Per un'ampia rassegna di tali iniziative, nazionali ed extranazionali, si rinvia a: GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 38-63.

e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica».

Significativa è poi la collaborazione iniziata dalla Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza con il CONI per l'istituzione e la programmazione di una serie di corsi di formazione, uno dei quali diretto proprio alla prevenzione degli abusi sessuali e destinato agli operatori del settore sportivo.

A livello federale si segnalano invece gli interventi di FASI, FISE e FIS.

La prima ha recentemente modificato il proprio Regolamento di Giustizia, approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI 27 aprile 2016, n. 170: il Consiglio Federale della FASI, con delibera 26 ottobre 2019, n. 33, ritenendo la necessità di prevedere un regime sanzionatorio specifico per gli illeciti di violenza sessuale e abusi su minori, ha introdotto, nelle more di una revisione generale del Regolamento di Giustizia e sotto la rubrica di «illeciti per i quali è prevista la sanzione della radiazione», l'art. 36-*bis*, il quale ha tipizzato le fattispecie summenzionate mediante un parziale richiamo agli artt. 609-*bis* e 609-*quater* c.p.⁶⁰⁹.

La FISE ha invece provveduto all'adozione, con delibera del Consiglio Federale 8 ottobre 2018, n. 901, del Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e *staff* tecnico federale, entrato in vigore l'1 gennaio 2019. La sottoscrizione del

⁶⁰⁹ L'art. 36-*bis* del Regolamento di Giustizia Sportiva della FASI recita: «Illeciti per i quali è prevista la sanzione della radiazione – A titolo esemplificativo e non esaustivo, è punito con la sanzione della radiazione chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Con la stessa sanzione è punito chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.

È punito altresì con la sanzione della radiazione, chiunque, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici. Con la stessa sanzione è punita la persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, che con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con il minore che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni».

Codice è obbligatoria per i soggetti cui è dedicato che vogliono tesserarsi e svolgere tale attività; inoltre esso si chiude con un modulo di autocertificazione che richiede al sottoscrittore di dichiarare di non essere stato attinto da misure cautelari personali, di non essere imputato o aver riportato condanne per una serie di reati fra i quali rientrano i c.d. reati sessuali e di non aver subito condanne sportive e/o essere stato deferito da Procure sportive per tali reati. Il Codice delinea una serie di «comportamenti da tenere o evitare», fra i quali si segnalano quello di non condividere la camera da letto, d'albergo e/o *living* con un minore che non faccia parte del proprio nucleo familiare, salvo permesso scritto di chi esercita la potestà sullo stesso; quello di evitare contatti fisici e, ove siano necessari per l'insegnamento, di operare in presenza di testimoni, o ancor meglio, in presenza dei genitori, evitando in ogni caso contatti invasivi e/o molesti; quello di evitare l'uso di un linguaggio sessualmente inappropriato e giochi scatenati o provocanti da un punto di vista fisico o sessuale. Successivamente, si procede all'indicazione di una serie di «segnali di allarme e indicatori di malessere» e ad alcuni suggerimenti sui comportamenti «da tenere in presenza di abuso percepito», in particolare evidenziando la necessità di collaborazione con i genitori, l'obbligo di una denuncia immediata, ma completa (in particolare si legge che «l'abuso va denunciato immediatamente e la denuncia scritta deve essere obiettiva e deve basarsi su fatti preferibilmente documentati o documentabili anche con testimonianze») e l'obbligo di riservatezza. È interessante notare la valorizzazione in qualche modo della denuncia anonima, di regola irrilevante, alla quale viene riconosciuto il valore di «segnale di allarme...comunque in grado di attivare almeno una particolare attenzione e cautela». Da ultimo, con una dichiarazione programmatica, la FISE segnala l'intento di impegnarsi ad avviare percorsi di formazione ed aggiornamento

sul tema e, in caso di situazioni di particolare gravità o dubbio, ad attivare un sistema di supporto ed *audit* interno alla Federazione, individuando una Commissione di Supporto, della quale dovrebbero fare parte esperti legali, sociali e dell'area psicologico/educativa.

Lodevole è poi l'iniziativa della FIS, prima Federazione nazionale a recepire le direttive del CIO del 2016 in tema di *Safeguarding Policy*, consistente in un programma di attività finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al contrasto di molestie ed abusi in ambito sportivo. La FIS ha quindi adottato, in linea con l'operato della FEI⁶¹⁰, una propria *Safeguarding Policy*. Peculiare delle *Safeguarding Policy* è l'istituzione della figura del *Safeguarding Officer*, chiamato a svolgere un lavoro di sorveglianza, informativo ed educativo sul tema. Decisamente interessante poi, l'intervento del Presidente della FIS, Dott. Giorgio Scarso, al convegno sul bullismo nello sport del 7 febbraio 2020⁶¹¹, nell'ambito del quale ha segnalato i lavori della Federazione per la stesura di un regolamento che disciplini l'intera materia e le relative difficoltà, stante anche l'assenza di organici modelli di riferimento. Ha inoltre annunciato l'intento di dare vita ad un Ufficio responsabile della gestione di un'apposita casella postale adibita alle segnalazioni degli abusi e la decisione, a partire dal 1 gennaio 2020, di inserire in ogni corso per la formazione di tecnici e dirigenti un apposito modulo dedicato al tema.

Sempre a livello sportivo, ma non federale, vengono in rilievo le iniziative del Consorzio Vero Volley e del Football Club Internazionale Milano.

Il Consorzio ha avviato una serie di iniziative volte a prevenire il fenomeno degli abusi sessuali, promuovendo corsi di formazione sul tema per i propri tecnici,

⁶¹⁰ Fédération Internationale d'Escrime (Federazione Internazionale della Scherma).

⁶¹¹ Convegno *Un calcio...al bullismo*, Centro di Cultura, Formazione e Attività Forensi dell'Ordine degli Avvocati di Genova, 7 febbraio 2020.

introducendo un decalogo da fare sottoscrivere obbligatoriamente ai *coach*, richiedendo il certificato penale e quello dei carichi pendenti prima di ogni assunzione all'interno della realtà sportiva, organizzando le squadre in maniera tale che agli allenamenti siano sempre presenti due allenatori, al fine di evitare che adulti e minori restino ciclicamente da soli per periodi prolungati, e adottando un *vademecum*⁶¹² con delle regole di condotta per i *coach*.

Il Football Club Internazionale Milano ha invece lanciato, il 1 dicembre 2018, il primo progetto antipedofilia nel calcio, adottando, come settore giovanile, un protocollo contro gli abusi elaborato da Paolo Giulini, criminologo e presidente del CIPM (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione) e un'azione di formazione rivolta alle figure professionali che operano a contatto con i minori.

A livello privatistico è invece importante segnalare la significativa opera di alcune associazioni private di volontariato particolarmente sensibili al tema, quali Telefono Azzurro Onlus, Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS) – ente di promozione sportiva, *Horse Angels* ODV, Il Cavallo Rosa ODV.

Le prime due hanno recentemente concordato una linea comune nella lotta contro gli abusi sessuali in danno dei minori, esposta durante un convegno dal titolo *#INSIEMESIPUO: AICS e Telefono Azzurro uniti contro il disagio giovanile nello sport*, organizzato a Roma il 18 maggio 2017⁶¹³. Le due associazioni hanno in

⁶¹² Nel *vademecum* si legge che gli allenatori: *a*) non devono avere alcun tipo di contatto fisico con l'atleta minorenni. È consentito solo "battere il cinque". Non sono permessi gesti e atteggiamenti ambigui (abbracci, baci, manate); *b*) devono evitare di trovarsi da soli con gli atleti minorenni. Nel caso ci fosse una necessità che comporti una deroga a questa regola, bisogna informare la direzione sportiva che valuterà di volta in volta; *c*) non devono mai avvicinarsi alle porte degli spogliatoi, ma sorvegliarle a distanza per garantire la sicurezza degli atleti; *d*) non devono intrattenere conversazioni private via *sms*, *whatsapp* o attraverso qualsiasi altro strumento telematico o *social* con un atleta minorenni; *e*) devono avere colloqui con l'atleta minorenni sempre in presenza di un dirigente societario e di uno dei genitori. In caso il genitore non sia presente, va richiesta una autorizzazione scritta alla madre o al padre; *f*) devono utilizzare sempre un linguaggio consono ai valori del Consorzio in modo che nessuna affermazione possa essere male interpretata.

⁶¹³ Convegno *#INSIEMESIPUO: AICS e Telefono Azzurro uniti contro il disagio giovanile nello sport*, Sala della Regina presso la Camera dei Deputati, Roma, 18 maggio 2017.

particolare evidenziato la necessità di adottare un dettagliato codice di comportamento con valore vincolante da parte dei singoli operatori sportivi, quella di promuovere una cultura dell'informazione e della formazione, volta a recepire i disagi degli atleti, in particolare se minorenni, e l'esigenza di realizzare una rete virtuosa per diffondere la formazione nel contesto agonistico e costruire azioni di contrasto. Il Presidente dell'AICS ha poi sottolineato l'importanza del coinvolgimento diretto dei minori nell'analisi del problema e nell'individuazione delle soluzioni.

Horse Angels ODV è principalmente impegnata in un'opera di divulgazione scientifica del fenomeno, attraverso l'omonimo periodico *online*, del quale si sono citati diversi articoli.

Infine, Il Cavallo Rosa ODV, nata il 14 marzo 2019 e figlia di un movimento sorto nel giugno 2018 nell'ambito del mondo equestre, avvalendosi della collaborazione di uno *staff* di avvocati e di psicologi, mira a divulgare, informare, sensibilizzare e agire contro il fenomeno degli abusi sessuali, non solo nell'equitazione, ma in tutto il mondo dello sport. L'organizzazione, oltre a fornire assistenza psicologica e legale alle vittime di abusi sessuali in ambito sportivo che manifestavano l'intendimento di testimoniare dinanzi alle Procure Federali, si è fatta promotrice di una serie di proposte di riforma al Codice di Giustizia Sportiva del CONI e ai Regolamenti di Giustizia Sportiva delle Federazioni assolutamente degne di nota, elencate nel *Manuale Informativo Digitale – ChangeTheGame – Educare alla consapevolezza contro gli abusi sessuali nello sport*⁶¹⁴.

Gli interventi proposti da Il Cavallo Rosa ODV sono:

⁶¹⁴ Il manuale è stato pubblicato nel giugno 2020 ed è reperibile al seguente *link*: <https://www.changethegame.it/wp-content/uploads/2020/06/Manuale-Informativo-digitale-Educare-alla-consapevolezza-contro-gli-abusi-sessuali-nello-sport.pdf>.

- a) L'obbligo di presentare il certificato penale e quello dei carichi pendenti per tutti gli operatori del comparto, inclusi i collaboratori sportivi che costituiscono il novanta per cento del totale, prevedendo altresì, in caso di mancata allegazione, la sospensione dall'incarico sino alla regolarizzazione;
- b) L'introduzione degli illeciti disciplinari di violenza sessuale e atti sessuali con minori nei Regolamenti di Giustizia federali, puniti esclusivamente con la sanzione della radiazione⁶¹⁵;
- c) L'innalzamento della prescrizione da quattro ad almeno dieci stagioni sportive dal compimento dell'illecito;
- d) L'impossibilità che un soggetto radiato da una disciplina sportiva per violenza sessuale e abusi su minore possa tesserarsi in altra e diversa disciplina;
- e) L'adozione di codici etici⁶¹⁶ per i soggetti che operano a contatto con i minori, accompagnati dalla previsione di sanzioni disciplinari in caso di violazione;
- f) L'organizzazione di percorsi di formazione obbligatoria destinati agli allenatori, ai dirigenti, agli atleti e alle famiglie sul fenomeno degli abusi sessuali;

⁶¹⁵ In particolare, il Manuale Informativo Digitale propone l'introduzione nei Regolamenti di Giustizia Federali delle seguenti disposizioni, solo parzialmente riproducenti il testo di cui agli artt. 609-bis e 609-quater c.p.:

- 1) «Violenza sessuale. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la sanzione della radiazione. Con la stessa sanzione è punito chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto».
- 2) «Atti sessuali con minorenni. E' punito con la sanzione della radiazione chiunque, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici. Con la stessa sanzione è punita la persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, che con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con il minore che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto. Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni».

⁶¹⁶ Nello specifico, all'interno dei codici di comportamento per istruttori, allenatori e tecnici sportivi, si propone l'introduzione delle seguenti previsioni: divieto di comportamenti che costituiscano in qualsiasi forma abuso fisico, sessuale, emozionale; divieto di allusioni sessuali, *flirt*, gesti e termini inappropriati; divieto di qualsiasi tipo di intimità sessuale con gli atleti; obbligo di assicurare che ogni contatto fisico sia appropriato e necessario e che sia attuato solo con il pieno consenso dell'atleta.

- g)* La tutela della credibilità delle vittime, sanzionando quei tesserati che ne infangano il buon nome e adottando ogni possibile strumento e provvedimento, anche cautelare, volto ad assicurare ai testimoni e alle vittime la possibilità di proseguire correttamente e serenamente la loro carriera agonistica;
- h)* La responsabilità della società/associazione di appartenenza del tesserato autore di abusi sessuali qualora risulti che i comportamenti illeciti erano noti e, ancor più, ovviamente, qualora piuttosto che denunciare il fatto si sia operata per non farlo trapelare, a prescindere dall'esistenza di una esplicita previsione in tal senso da parte del Regolamento di Giustizia federale;
- i)* L'introduzione nel Codice della Giustizia Sportiva del CONI e nei Regolamenti di Giustizia federali di una norma che garantisca la possibilità di intervenire nei procedimenti disciplinari sportivi per abusi sessuali alle vittime degli stessi, quali parti interessate, sino all'ultimo grado di giudizio compreso.

Capitolo 6

RIFLESSIONI E PROPOSTE

UN NUOVO APPROCCIO AL FENOMENO

I capitoli che precedono evidenziano un fenomeno, quello degli abusi sessuali, profondamente radicato nel mondo dello sport, il quale, per una serie di caratteristiche sue proprie, si presenta come un contesto ad elevatissimo rischio, nonostante «la strada del silenzio» a lungo percorsa dalle istituzioni sportive «per un malinteso senso di difesa corporativa», nel terrore della diffusione di «un'ondata di sfiducia e di timore da parte delle famiglie»⁶¹⁷. «Eppure, di scandalo, in scandalo...lo Sport potrebbe davvero comprometersi senza un'analisi onesta del fenomeno e senza decisioni ferree, contrariamente a quanto pensa chi lo governa. Il silenzio, l'insabbiamento, le connivenze e l'omertà intaccano l'immagine di un mondo sano e pulito dove i bambini possano sentirsi protetti e al sicuro»⁶¹⁸.

«Il primo passo da fare è quello di portare a conoscenza il fenomeno, per quanto la tentazione sia quella di non volersene occupare. Perché la violenza sessuale, gli abusi, le molestie investono aspetti indecifrabili e inspiegabili della personalità umana che sono molto duri da affrontare e da capire»⁶¹⁹.

⁶¹⁷ Queste le parole di Franco Arturi, editorialista della Gazzetta dello Sport e Direttore della Fondazione Candido Cannavò per lo Sport, in *Manuale Informativo Digitale – ChangeTheGame – Educare alla consapevolezza contro gli abusi sessuali nello sport*, a cura de Il Cavallo Rosa ODV, 2020, reperibile al link: <https://www.changethegame.it/wp-content/uploads/2020/06/Manuale-Informativo-digitale-Educare-alla-consapevolezza-contro-gli-abusi-sessuali-nello-sport.pdf>.

⁶¹⁸ È la denuncia di Daniela Simonetti, giornalista sportiva e Presidente de Il Cavallo Rosa ODV, in *Manuale Informativo Digitale – ChangeTheGame – Educare alla consapevolezza contro gli abusi sessuali nello sport* (2020).

⁶¹⁹ Questo l'auspicio di Alessandra Marzari, Presidente del Consorzio Vero Volley, in *Manuale Informativo Digitale – ChangeTheGame – Educare alla consapevolezza contro gli abusi sessuali nello sport* (2020).

La ricerca condotta mette in luce le profonde differenze fra ordinamento penale e ordinamento sportivo nell'azione di contrasto al problema, globale e multiforme quella del primo, minima e monocorde quella del secondo⁶²⁰.

La tutela penalistica appare infatti costruita su di un ampio spettro di fattispecie incriminatrici, allocate in sedi diverse, e in grado di cogliere i molteplici profili del fenomeno, non limitandosi all'irrogazione di pene vere e proprie, ma prevedendo conseguenze ulteriori della condanna, con valenza tanto riparatoria quanto preventiva, nonché una serie di garanzie processuali, indispensabili per la tutela delle giovani vittime, che costituiscono la quasi totalità delle persone offese dagli abusi sessuali connessi all'attività sportiva.

Sulla giustizia penale ci si limiterà pertanto ad alcune specifiche considerazioni in dipendenza del fatto che essa, naturalmente, non è stata concepita con specifico riferimento al fenomeno degli abusi sessuali nello sport, pur contenendo tutti gli strumenti, normativi e giurisprudenziali, per fronteggiarlo. In particolare vengono in rilievo due profili: quello della qualificazione del fatto e quello dei rapporti con la giustizia sportiva.

Quanto al primo, si sottolinea la necessità di un'attenta valutazione delle dinamiche relazionali che si instaurano fra allenatori e atleti, connotate da un intrinseco squilibrio di potere e da una particolare vulnerabilità dei secondi, dovuta al rapporto fiduciario intercorrente con i primi, come è stato peraltro rilevato da alcune delle decisioni della Suprema Corte analizzate nel capitolo terzo. A giudizio di chi scrive, tali specificità dovrebbero condurre, da un lato, all'esclusione del riconoscimento della diminuzione del fatto di minore gravità in tutte quelle ipotesi nelle quali il fatto

⁶²⁰ Consistente sostanzialmente nella riconduzione dei molti e diversi episodi di abuso nell'ambito della violazione dei principi di lealtà e correttezza e nella conseguente comminazione della sanzione della radiazione.

sia stato posto in essere con modalità tali da implicare un effettivo approfittamento del ruolo di istruttore (ciò che avviene sostanzialmente nella totalità dei casi, potendo giusto escludersi quelle ipotesi di allenatori che tengono comportamenti sessualmente inappropriati nei confronti di soggetti diversi dai loro allievi, conosciuti in contesti esterni a quello sportivo, ricadendosi altrimenti nell'ipotesi del c.d. «allenatore di fatto», equiparato nel presente lavoro all'allenatore in senso formale); dall'altro all'introduzione di una specifica aggravante o comunque ad un aggravio di pena per tutte quelle ipotesi, ampiamente trattate, di «abuso mediante relazione sentimentale» fra adulti e atlete adolescenti o pre-adolescenti, ipotesi talvolta ancora "risparmiata" dalla giurisprudenza ai fini del trattamento sanzionatorio. In aggiunta, sulla responsabilità dei soggetti operanti nel mondo sportivo, alla luce della consolidata «regola del silenzio», sarebbe opportuno rivolgere uno sguardo particolarmente attento, quanto a responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento, punibile anche a titolo di dolo eventuale⁶²¹, alla dirigenza delle società/associazioni sportive nelle quali gli abusi si verificano.

Quanto al profilo dei rapporti con la giustizia sportiva, a fronte di una sostanziale inerzia del CONI, delle Federazioni e delle società/associazioni a costituirsi parte civile⁶²² nei procedimenti penali a carico dei tesserati e dell'emersione di una serie di casi nei quali gli autori degli abusi, già condannati penalmente, avevano continuato ad operare nel mondo dello sport⁶²³, sarebbe auspicabile la redazione di

⁶²¹ Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.36399/2013.

⁶²² Assolutamente da incentivare la costituzione di parte civile in qualità di soggetti danneggiati delle società/associazioni sportive, delle Federazioni (laddove il soggetto sia formalmente tesserato) e del CONI in particolare, quale ente pubblico che persegue, tra le sue finalità istituzionali, anche quella del benessere psico-fisico degli atleti e dei minori in particolare e che quindi si identifica quale ente esponenziale degli interessi della collettività [GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 116]; sulla legittimazione alla costituzione di parte civile degli enti esponenziali, nella specie il Comune, si veda: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45963/2017.

⁶²³ Fra gli altri: Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21317/2011; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.26867/2012; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42457/2013.

un protocollo generale di intesa fra l’Autorità giudiziaria e gli Organi della giustizia sportiva, che ne disciplini in maniera chiara le rispettive comunicazioni.

È la giustizia sportiva il vero *punctum dolens* della situazione attuale, e al contempo, si ritiene, la chiave di volta per un deciso cambio di direzione.

I profili di riforma, come è emerso, sono molteplici e passano necessariamente attraverso un’opera di revisione normativa, che si auspica prenderà le mosse dall’approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri del nuovo testo del Codice di Giustizia di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1590 del 9 aprile 2018, il quale, peraltro, nulla dispone in merito agli «abusi sessuali», confinati pertanto nell’angusta quanto affollata cornice della violazione del «principio di lealtà» di cui all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, come richiamato dai Regolamenti di Giustizia federali.

Primo, inevitabile, passo verso il cambiamento, come da più parti segnalato⁶²⁴, è la tipizzazione delle diverse fattispecie di abuso sessuale ad opera dei Regolamenti di Giustizia delle singole Federazioni, posto che è loro rimessa la definizione delle diverse ipotesi di illecito disciplinare. Tale scelta consentirebbe di prevedere una risposta sanzionatoria precisa, certa e graduabile in relazione alle specificità del caso concreto, nonché di delineare un sistema di pene accessorie e di circostanze pensato esclusivamente in riferimento alle peculiarità degli abusi sessuali. A parere di chi scrive, tuttavia, la tipizzazione non dovrebbe avvenire mediante la sterile ed infedele⁶²⁵ riproduzione degli artt. 609-*bis* e 609-*quater* c.p., come suggerito da Il

⁶²⁴ GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 111 ss.; RUI, A., *Molestie ed abusi nello sport; rimedi processuali e mezzi di tutela*, in *Giustiziasportiva.it*, fasc.3, 2017, 181; *Manuale Informativo Digitale – ChangeTheGame – Educare alla consapevolezza contro gli abusi sessuali nello sport*, a cura de Il Cavallo Rosa, 2020.

⁶²⁵ Non si vede, tra l’altro, la ragione della parzialità del richiamo, soprattutto laddove sostanzialmente elimina l’ipotesi di cui all’art. 609-*quater*, c.1, n.2, determinando di fatto un minor rigore nella repressione dei fatti di abuso commessi nei confronti degli infrasedicenni, ai quali

Cavallo Rosa ODV e attuato dalla FASI, bensì mediante un più complesso apparato normativo che, soprattutto, identifichi e reprima quei comportamenti «a rischio», i quali, anche se a scarsa o nulla rilevanza penale, integrano la più ampia fattispecie di «abuso sessuale», che costituisce l'oggetto di ricerca del presente lavoro. Sono legittime e meritevoli le istanze di certezza dell'illecito e della sanzione (sempre la radiazione) che hanno sorretto tali interventi/proposte, ma non v'è chi non veda, anche alla luce del dato fattuale emerso dall'analisi casistica, l'inevitabilità della comminazione della sanzione della radiazione nei confronti di chi si renda autore di simili ipotesi di reato, come in effetti già avviene nella quasi totalità dei casi. Non si vuole con ciò negare la necessità di inserire fra gli illeciti disciplinari le varie ipotesi di reati sessuali previste dall'ordinamento penale, inclusive quantomeno delle fattispecie analizzate nel capitolo secondo, in quanto comparse, seppure limitatamente, nelle sentenze prese in esame; ma si vuole porre l'accento sulla possibilità della giustizia disciplinare di dare rilievo a tutta una serie di condotte abusive, magari prodromiche rispetto a vicende più gravi o comunque tali da contribuire a creare un clima favorevole all'abuso sessuale, ricollegando ad esse conseguenze sanzionatorie proporzionate, che però "risvegliano le coscienze" dei destinatari e degli osservatori, stimolandoli ad una presa di consapevolezza sul tema e al contempo garantendo il rispetto di quel principio penalistico c.d. di legalità formale, spesso invocato dalle difese degli incolpati nell'ambito dei procedimenti sportivi e recentemente avvalorato dal Collegio di Garanzia dello Sport⁶²⁶. *De iure condendo*, è importante procedere in via preliminare ad un approfondito studio del

verrebbe ad applicarsi il regime previsto per gli infradiciottenni, implicante, ai fini della rilevanza penale della condotta, oltre alla qualifica soggettiva in capo al soggetto agente, anche «l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione».

⁶²⁶ Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione n.19/2018; Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione n.26/2019.

fenomeno, magari demandato ad un'apposita commissione istituita presso il CONI⁶²⁷, che, attraverso un metodo di indagine induttivo, proceda mediante questionari ed interviste informali a verificare modalità, dimensioni e consapevolezza del fenomeno, raccogliendo in forma anonima informazioni presso i principali soggetti interessati dallo stesso (dirigenti, allenatori, atleti e genitori degli atleti), nonché presso quelli che con terminologia statunitense vengono definiti *survivors*⁶²⁸, al fine di meglio comprendere le effettive dinamiche che hanno condotto all'abuso. Lo studio non può non avere ad oggetto la profilazione dell'allenatore abusivo, così come della relazione allenatore/atleta: nell'ottica di un eventuale divieto delle relazioni fra allenatori e atleti, anche se maggiorenni, uno spunto di riflessione può essere offerto dalla c.d. *sexual misconduct* statunitense, una fattispecie di illecito a carattere sessuale, avente portata offensiva minore rispetto alla «violenza sessuale», tipicamente applicabile nei casi di sussistenza di uno squilibrio di potere che rende inopportuno il comportamento sessuale.

Gli interventi di riforma dovrebbero poi senz'altro concentrarsi sulla disciplina del procedimento sportivo, rispetto alla quale si segnala l'opportunità di: *a)* consentire alle vittime dagli abusi la possibilità di intervenire nei procedimenti disciplinari sportivi relativi agli abusi subiti, quali parti interessate, sino all'ultimo grado di giudizio compreso, in ipotesi procedendo all'audizione del minore con modalità telematiche, al pari di quanto accade nell'incidente probatorio in materia penale; *b)* allungare significativamente gli attuali brevissimi termini di prescrizione, magari, sul modello penalistico, procrastinando l'inizio della decorrenza del termine al

⁶²⁷ GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 118.

⁶²⁸ Il termine, «sopravvissuti», è stato proposto a seguito della rivelazione pubblica degli innumerevoli casi di abusi sessuali che hanno sconvolto il mondo statunitense, al fine di valorizzare la resilienza dei soggetti che subiscono gli abusi, anziché l'impotenza evocata dal concetto di «vittima».

compimento del diciottesimo anno di età del minore, salvo che l'azione disciplinare sia stata esercitata precedentemente, e sancendo l'imprescrittibilità degli illeciti puniti con la pena della radiazione; *c*) inserire gli abusi sessuali tra le cause preclusive all'applicabilità del c.d. «patteggiamento sportivo» e dei provvedimenti di amnistia, grazia e indulto; *d*) ammettere un allungamento dei termini processuali, i quali, ai sensi dell'art. 38 CGS, possono già rimanere sospesi per tutto il tempo necessario se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite; *e*) consentire alle vittime di abusi sessuali l'accesso gratuito alla giustizia federale, anche a prescindere da situazioni reddituali deficitarie.

A livello federale dovrebbero poi adottarsi specifici «codici di condotta» rivolti ai soggetti che operano a stretto contatto con i minori, gli allenatori *in primis*, delineanti una serie di “buone pratiche”⁶²⁹ dirette a conformare la quotidianità della vita di relazione sportiva a quei principi di lealtà e correttezza ai quali già dovrebbe ispirarsi. Tali codici dovrebbero costituire un vero e proprio impegno per i soggetti ai quali sono destinati e prevedere sanzioni in caso di violazione, come suggerito da Il Cavallo Rosa ODV. Altri «codici procedurali» dovrebbero invece disciplinare l'*iter* da seguire in caso di sospetto di abuso o di denuncia, individuando al

⁶²⁹ A titolo meramente esemplificativo, potrebbero rientrare fra i comportamenti suggeriti: la promozione di un ambiente di apertura all'ascolto; la sorveglianza dei minori durante l'attività sportiva; il coinvolgimento dei genitori quali parte integrante della vita sportiva del minore; l'educazione alle emozioni. Potrebbero invece rientrare fra i comportamenti «a rischio» da evitare: contatti fisici inappropriati; battute o espressioni a sfondo sessuale; comportamenti inappropriati o sessualmente provocanti; restare da soli con i minori, sia negli spazi della struttura sportiva, es. spogliatoi, sia durante i viaggi in auto, sia durante le trasferte, condividendo le camere (salvi casi eccezionali e con autorizzazione); aiutare i minori a spogliarsi e rivestirsi; stabilire o intrattenere contatti “continuativi” con minori utilizzando strumenti di comunicazione *online* personali (*e-mail*, *chat* salvo di gruppo, *social network*); andranno utilizzati esclusivamente strumenti e ambienti *online* professionali di cui l'organizzazione è a conoscenza. In sostanza l'istruttore non è e non deve porsi come un “amico”, ma deve impegnarsi affinché il suo atteggiamento non induca il giovane a configurare situazioni che possano sfociare in condotte fuori luogo.

contempo i responsabili di riferimento: ogni società/associazione dovrebbe prevedere una figura (qualificata) di riferimento sul tema⁶³⁰.

Importantissima sarebbe poi la predisposizione di appositi e periodici corsi di formazione per gli operatori del settore, ma anche per i minori e le famiglie; infatti la formazione di operatori consapevoli, responsabili e informati, così come la creazione di un ambiente sportivo ideale per lo sviluppo relazionale e psicomotorio del minore, contribuirebbero enormemente alla riduzione del rischio di verificazione di episodi abusivi. In particolare è importante adottare comportamenti che assicurino la condivisione e la diffusione di un senso di responsabilità comune tra gli allenatori e/o gli operatori volontari in materia di tutela di minori; così come rendere coscienti i genitori circa l'atteggiamento professionale che potranno/dovranno aspettarsi da tutto lo *staff* che opererà a contatto con i figli. Fondamentale è poi il dialogo con il minore, che richiede competenze specifiche, e l'insegnamento dei comportamenti appropriati e di quelli inappropriati; nonché l'indicazione di un preciso punto di riferimento per la segnalazione di qualsiasi tipo di preoccupazione. Sarebbe inoltre utile la predisposizione di un sistema integrato scuola-sport, specie in contesti territoriali di modeste dimensioni, sicuramente a fini formativi, ma anche allo scopo di creare un'alleanza fra adulti, che si controllino reciprocamente, e di fornire al minore diversi punti di riferimento validi.

Ancora, a livello societario, bisognerebbe garantire puntuali procedure di selezione che vaghino i *curricula* di tutti i soggetti destinati ad operare a contatto con i minori e verifichino l'assenza a carico degli stessi di condanne penali, carichi pendenti,

⁶³⁰ Nelle more, si potrebbe istituire uno sportello di ascolto con linea telefonica dedicata, quanto meno a livello centrale presso il CONI, avente il compito di interloquire con le potenziali vittime degli abusi, aiutandole a decifrare correttamente le condotte segnalate, avvalendosi di personale esperto [GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 105].

pene accessorie o misure di sicurezza relative ai reati sessuali in senso lato, compresi quelli in materia di pedopornografia.

Importantissima infine, un'opera di responsabilizzazione delle società/associazioni sportive, imponendo loro l'adozione di appositi modelli organizzativi di prevenzione e controllo sulla scia dell'art.1, §3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, secondo il quale esse «rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti»⁶³¹. Del tema si è già trattato nel capitolo terzo, in relazione all'istituto della c.d. responsabilità oggettiva; ci si limita pertanto in questa sede a sottolineare che «le organizzazioni sportive, invece di essere premiate per le vittorie, dovrebbero essere premiate solo dopo aver dimostrato che quelle vittorie sono state conquistate in un ambiente sicuro e sano»⁶³². Inoltre, le sanzioni pecuniarie comminate alle società per simili violazioni potrebbero essere destinate ad un apposito «Fondo» per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione e assistenza agli atleti vittime di abusi, nonché al recupero degli abusatori, in un'ottica di prevenzione speciale, sulla scorta del modello delineato dalla L. 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù). Si potrebbero poi prevedere appositi meccanismi di finanziamento, che valorizzino l'impegno speso dalle Federazioni e/o dalle società nel contrasto (effettivo, non “sulla carta”) al fenomeno degli abusi sessuali.

⁶³¹ Sul tema vedi: GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1, 118; GRILLO, P., GRILLO, R., *Diritto penale dello sport – Violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, 2019, 253-297.

⁶³² Ann A. Peel, atleta canadese, *The Globe and Mail*, in *Manuale Informativo Digitale – ChangeTheGame – Educare alla consapevolezza contro gli abusi sessuali nello sport*, a cura de Il Cavallo Rosa ODV, 2020.

In conclusione si segnala l'esigenza di un'opera di riforma importante e poliedrica, rispetto alla quale si impone la necessità di un'azione congiunta e coordinata su più fronti, non delegabile all'iniziativa, per quanto lodevole, delle singole Federazioni. L'auspicio è quello della redazione di un *corpus* normativo autonomo e della creazione di un organo di riferimento in materia, magari una «Procura Nazionale Anti Abusi Sessuali», sul modello della Procura Nazionale *Antidoping*, che si faccia promotore di un drastico «Rinnovamento Culturale».

CONCLUSIONI

La particolare relazione di fiducia fra allenatori e atleti; la centralità della corporeità nella pratica sportiva; la promiscuità in ambienti ristretti; il totale affidamento dei minori ad allenatori e/o altre figure di riferimento; la tolleranza di comportamenti discriminatori, violenti o sessualmente inappropriati; l'omertà delle organizzazioni e la tendenza a minimizzare il problema; il discredito e l'emarginazione delle vittime denuncianti; la sostanziale assenza di controlli pre-assunzione; la diffidenza nei confronti dell'attività di prevenzione; la scarsa formazione e consapevolezza dei principali soggetti interessati; la mancanza di linee guida che dettino precise regole comportamentali; la difficoltà nel riconoscere gli abusi in quanto tali; l'assenza di precisi confini inter-relazionali; le relazioni sentimentali fra allenatori e atleti e la condivisione di emozioni forti conformano un ambiente favorevole alla diffusione di una serie di condotte abusive, spesso caratterizzate da una violenza subdola e poco appariscente, ma ad elevato impatto psicologico, in ragione della giovane età delle vittime e della particolare situazione di vulnerabilità e dipendenza nella quale si trovano: alla mercé di figure carismatiche, in grado di pervadere profondamente la loro personalità, ancora in formazione e recettiva a stimoli di ogni genere.

Il ruolo di allenatore, in particolare, dovrebbe implicare un innalzamento dei livelli di responsabilità in virtù di quello specifico dovere di tutela degli atleti proprio della figura, eppure, al di là di generiche affermazioni di principio, la selezione e la formazione dei tecnici è assolutamente carente sul punto. A ciò si aggiunge la totale inadeguatezza dell'azione di contrasto al fenomeno posta in essere

dall'ordinamento sportivo, il quale non ha neanche provveduto alla tipizzazione dell'illecito e la cui «politica del silenzio» inizia solo oggi a vacillare, grazie all'opera di pochi, coraggiosi, che hanno trovato la forza di sfidarla e che, sembrerebbe, stiano riuscendo a far attecchire una nuova «politica della prevenzione e della denuncia», come testimoniano le numerose iniziative volte a promuovere incontri per la discussione e l'elaborazione di specifiche modalità d'azione. Augurandoci che ciò conduca all'adozione di una politica globale e variegata sul tema, si ricorda che «le organizzazioni sportive, invece di essere premiate per le vittorie, dovrebbero essere premiate solo dopo aver dimostrato che quelle vittorie sono state conquistate in un ambiente sicuro e sano».

BIBLIOGRAFIA

Opere monografiche

- AMBROSINI, G., *Le nuove norme sulla violenza sessuale*, Torino, 1997;
- ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale I*, Milano, 2016;
- BELTRANI S., MARINO R., *Le nuove norme sulla violenza sessuale*, Napoli, 1996;
- BELTRANI, M., *Le nuove norme contro la violenza sessuale. Commento sistematico alla L. 15.2.96, n. 66*, Napoli, 1996;
- BRACKENRIDGE, C., *Spoilsports: understanding and preventing sexual exploitation in sport*, Londra, 2001;
- CADOPPI, A. (a cura di), *La violenza sessuale a cinque anni dall'entrata in vigore della L.n.66/1996: profili giuridici e criminologici*, Padova, 2001;
- CESARI, C. (a cura di), *Il minorente fonte di prova nel processo penale*, Milano, 2015;
- FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale-Parte speciale, Vol. II/I-I delitti contro la persona*, Bologna, 2013;
- GRILLO, P., GRILLO, R., *Diritto penale dello sport – Violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società*, Milano, 2019;
- LATTANZI G., LUPO E., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2005, Vol.V;
- LUBRANO, E., MUSUMARRA, L., *Diritto dello sport*, Roma, 2017;
- LUPO, M., *La testimonianza del minore. Dall'ipotesi di abuso all'abuso di ipotesi*, Foggia, 2007;
- MANNA, A., *Tutela penale della personalità*, Bologna, 1993;
- MANTOVANI, F., *Diritto Penale. Parte Speciale I – I delitti contro la persona*, Padova, 2016;
- MANTOVANI, F., *Diritto penale-parte speciale, Vol. I-delitti contro la persona*, Padova, 2013;

- MATTENCINI, G., *I reati contro la libertà sessuale*, Milano, 2000;
- MUSACCHIO, M., *Il delitto di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)*, Padova, 1999;
- ORFINO, G., *Reati comuni – questioni processuali*, Milano, 2007;
- PISA, P., *Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, Milano, 2018;
- RAISMAN, A., *Fierce. How competing for myself changed everything*, New York, 2017;
- ROMANO, B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2016;
- ROMANO, B., *Reati contro la persona, III. Reati contro la libertà individuale*, Milano, 2015;
- ROMANO, B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2007;
- SANINO, M., *Giustizia sportiva*, Milano, 2016.

Articoli

- ALONZO, F.S., *Abusi sessuali sugli atleti. Lo scandalo scuote la Svezia*, in *lastampa.it*, 2011, <https://www.lastampa.it/sport/2011/11/18/news/abusi-sessuali-sugli-atleti-br-lo-scandalo-scuote-la-svezia-1.36920132>;
- ARIOLLI, G., *La nozione di «ingente» quantità nella detenzione di materiale pornografico minorile tra esigenze di tutela sociale e di determinatezza della fattispecie*, nota a Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 17211/2011, in *Cassazione penale*, 2011;
- BARGIS, M., *Commento all'art. 14 della legge 15/2/1996, n.66 (Norme contro la violenza sessuale)*, in *Legislazione penale*, 1996;
- BERTELLI MOTTA, M., *Prescrizione penale*, in *Altalex*, 2020, <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2020/01/08/prescrizione-penale>;
- BERTOLINO, M., *La riforma dei reati di violenza sessuale*, in *Studium Iuris*, 1996;
- BISTI, R., *Abusi sessuali. Tre anni*, in *Il tennis italiano*, 4 dicembre 2012;
- BISTI, R., *Violentata da bambina, ma l'incubo è finito*, in *Il tennis italiano*, 22 luglio 2018;
- BONA, M., *“Stalking”*: una nuova cornice giuridica per i molestatori insistenti, in *Danno e responsabilità*, 2004, fasc.11;
- BONARRIGO, M., *L'inchiesta: le molestie nello sport italiano*, in *Corriere.it*, 18 gennaio 2018;

- BORRELLI, P., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>;
- BRACKENRIDGE, C., FASTING, K., *The grooming process in sport: narratives of sexual harassment and abuse*, in *Auto/Biography*, 2005, 13(1);
- BRICCHETTI, R. PISTORELLI, L., *Entra nel codice la molestia reiterata*, in *Guida al diritto*, 2009, 10;
- CADOPPI, A., *L'assenza delle cause di non punibilità mette a rischio le buone intenzioni*, in *Guida al diritto*, 2006, Vol. IX;
- CALETTI, G.M., "Revenge porn". *Prime considerazioni in vista dell'introduzione dell'art. 612-ter c.p.: una fattispecie "esemplare", ma davvero efficace?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/>;
- CAPPA, S., ROSSETTI, M., *Atti sessuali con minorenne: il reato, l'illecito disciplinare e i casi nella FISE*, in *Diritto.it*, 2020, <https://www.diritto.it/atti-sessuali-con-minorenne-il-reato-lillecito-disciplinare-e-i-casi-nella-fise/>;
- CARMONA, A., *Le nuove norme a tutela della libertà sessuale: problemi di diritto intertemporale*, in *Cassazione Penale*, 1998;
- CARRELLI PALOMBI, R., BORRELLI, B., VERGA, G., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>;
- CARRELLI PALOMBI, R., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>;
- CECCARELLI, V., *Procedimento e processo sportivo disciplinare*, in PIAZZA, A., ZIMATORE, A. (a cura di), *Repertorio ragionato del Collegio di Garanzia dello Sport*, Roma, 2019;
- CENSE, M., BRACKENRIDGE, C., *Temporal and developmental risk factors for sexual harassment and abuse in sport*, in *European physical education review*, 2001, Vol. VII, fasc.1;
- CESARI, C., *La "campana di vetro": Protezione della personalità e rispetto del contraddittorio nell'esame dibattimentale del teste minorenne*, in CESARI C. (a cura di), *Il minorenne fonte di prova nel processo penale*, Milano, 2008;
- CHERNETICH, G.C., *Le accuse di molestie sessuali nel mondo della danza. Intervista a Ilse Ghekiere*, in *Teatro e Critica*, 19 marzo 2019, <https://www.teatroecritica.net/2019/03/le-accuse-molestie-sessuali-nel-mondo-della-danza-intervista-ilse-ghekiere/>;
- CHINAGLIA, L., *Otto cose da sapere sulle vittime di abusi infantili*, in *Il quotidiano dell'infanzia* *inascoltata*, 2019, <https://www.rompereilsilenzioLavocedeibambini.it/2019/03/30/8-cose-da-sapere-sulle-vittime-di-abusi-infantili/>;

CICCOTTI, S., *Il delitto di interferenze illecite nella vita privata, a più di dieci anni dalla sua introduzione*, in *Temì romana*, 1985, fasc. 2;

CISTERNA, A., *Reclusione a sei anni con la sola circolazione di filmati sui social*, in *Guida al diritto*, 2019;

COCCIA, P., *Lo scenario. Molestie e abusi nello sport: la mappa di un continente sommerso*, in *Avvenire.it*, 7 febbraio 2018;

DE CATALDO NEUBURGER, L., *L'esame del minore*, in DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Padova, 1997;

DI NICOLA, V., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2019/2020, <https://dejure.it/#/home>;

DIGLIO, M., *Art. 10, l. 15.2.1996, n. 66*, in *Legislazione Penale*, 1996;

DONINI, M., *sub art. 609-octies*, in CADOPPI A. (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, Padova, 1999;

ENGELBERG, T., MOSTON, S., *Hiding in plain sight: sexual harassment in sport*, in BARRY, M., SKINNER, J., ENGELBERG, T., *Handbook of employment relations in sport*, Cheltenham, 2016;

FAMIGLIETTI, A., *La testimonianza del minore di sedici anni in incidente probatorio ed il raggiungimento della maggiore età*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2004, fasc.1;

FASTING, K., BRACKENRIDGE, C., SUNDGOT-BORGEN, J., *Experiences of sexual harassment and abuse among Norwegian elite female athletes and nonathletes*, in *Research quarterly for exercise and sport*, 2003, 74(1);

FIANDACA, G., *Violenza sessuale*, in *Enciclopedia del diritto* (Aggiornamento IV, Accesso-Violenza), 2000;

FIANDACA, G., *L'“affaire Veronique”: indiscrezione punibile o indiscrezione censoria?*, in *Il foro italiano parte II*, 1986, fasc. 9;

FLICK, G.M., *Molestia o disturbo alle persone*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, Milano, 1976;

FOTI, A., *La sola rappresentazione degli organi sessuali è reato*, nota a Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5874/2013, in *Diritto e giustizia online*, 2013;

GRILLO, R., *Abusi sessuali e bullismo nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, Vol. XVI, fasc.1;

GRILLO, R., *La giustizia sportiva nella giurisprudenza costituzionale e ordinaria: questioni attuali e prospettive future*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2019, Vol. XV, fasc.2;

- KIRBY, S.L., GREAVES, L., HANKIVSKY, O., *The dome of silence sexual harassment and abuse in sports*, 2000, <http://site.ebrary.com/lib/ulaval/Doc?id=10192197>;
- LEHAY, T., PRETTY, G., TENENBAUM, G., *Prevalence of sexual abuse in organised competitive sport in Australia*, in BRACKENRIDGE, C., *Sexual harassment and abuse in sport: international research and policy perspective*, Londra, 2002;
- LONGARI, C., *Atti sessuali con minorenni*, in COPPI, F. (a cura di), *I reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, Torino, 2007;
- MANNA, A., *Riservatezza, arte, scienza: quid iuris?*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1986, fasc. 2;
- MANTOVANI, F., *Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi*, in *Il diritto alla riservatezza e sua tutela penale*, Milano, 1970;
- MAZZA, B., *La libertà personale quale elemento centrale delle nuove norme sulla violenza sessuale: prime osservazioni*, in *Rivista Penale*, 1996;
- MENDICINO, R., *La vittimizzazione secondaria*, in *Professione Formazione*, 2015, n.3, <https://www.onap-profiling.org/la-vittimizzazione-secondaria/>;
- MOCCIA S., *Il sistema delle circostanze e le fattispecie qualificate nella riforma del diritto penale sessuale (L. 15 febbraio 1996, n. 66): un esempio paradigmatico di sciatteria legislativa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1997;
- MOLA, G., *Pedofilia e sport, la nostra inchiesta: chi abusa può tornare in gioco*, in *Ilgiorno.it*, 2 dicembre 2018;
- MULLIRI, G., *La legge sulla violenza sessuale. Analisi del testo, primi raffronti e considerazioni critiche*, in *Cassazione Penale*, 1996;
- OATES, R.K., JONES, D.P., DENSON, D., SIROTNAK, A., GARY, N., KRUGMAN, R.D., *Erroneous concerns about child sexual abuse*, in *Child Abuse and Neglect*, 2000, 24(1);
- PADOVANI, T., *Violenza carnale e tutela della libertà*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1989;
- PALAZZO, F.C., *Considerazioni in tema di tutela della riservatezza (a proposito del "nuovo" art. 615 bis c.p.)*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1975, fasc. 1;
- PALAZZO, F., *Corruzione di minorenne. Presenza dell'offeso*, in *Studium Iuris*, 1998;
- PARENT, S., DEMERS, G., *Sexual abuse in sport: a model to prevent and protect athletes*, in *Child abuse review*, 2011, 20;

- PARENT, S., *Disclosure of sexual abuse in sport organisations: a case study*, in *Journal of child sexual abuse*, 2011, 20(3);
- PATRONO, P., *Privacy e vita privata*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano, 1986;
- PAVICH, G., *Le modifiche al codice penale*, in MARANDOLA-PAVICH (a cura di), *Codice rosso l. n. 69/2019*, Milano, 2019;
- PICOTTI, L., *Commento all'art. 6 della L.15 febbraio 1996, n. 66*, in CADOPPI A. (a cura di) *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, Padova, 1999;
- PISA, P., *Commento alle nuove norme contro la violenza sessuale*, in *Diritto Penale e Processo*, 1996;
- PROFETA, C., *Campagna contro gli abusi sessuali nello sport. Lo sport non è un gioco per bambini*, in *PescaraNews.net*, 6 aprile 2017;
- RIVIEZZO, C., *Commento alla legge 3 agosto 1998, n. 269, norme contro lo sfruttamento della prostituzione, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*, in *Gazzetta Giuridica*, 1998, 33;
- RODELLA, M., *Le ragazze, le famiglie, il maestro. Dentro la palestra degli orrori*, in *Corriere.it*, 11 ottobre 2017;
- RONCO, M., *Vita privata (interferenze illecite nella)*, in *Novissimo digesto italiano*, VII, Torino, 1987;
- ROSSETTI, P.A., *Il caso "Camila Giorgi": Corte Federale d'Appello vs. Collegio di Garanzia dello Sport, ossia il tesseramento cosciente e volontario contro la presunzione di tesseramento*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2017, Vol. XIII, fasc.2;
- RUI, A., *Molestie ed abusi nello sport; rimedi processuali e mezzi di tutela*, in *Giustiziasportiva.it*, fasc.3, 2017;
- RUS, M., *Abusi sessuali su bambini e minori: come difendersi e superarli*, in *Nuovo sport giovani*, 2017, <https://www.nuovosportgiovani.it/etica-e-salute/1275-abusi-sessuali-su-bambini-e-minori-come-difendersi-e-superarli.html>;
- SANTORIELLO, C., *La presenza dell'esperto nell'esame testimoniale del minore: dalla Convenzione di Lanzarote alla confusione del legislatore italiano*, in *Archivio penale*, 2012, fasc.2;
- SARMIENTO, I., *Gli aspetti psicologici della violenza sessuale: effetti dello stupro sulle vittime*, in *State of mind*, 2017, <https://www.stateofmind.it/2017/02/effetti-dello-stupro-vittime/>;
- SPAGNOLO, G., *La problematica dei rapporti sessuali con minori e tra minori*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1990;

STILE, A., *Anche la “pacca” sul sedere costituisce violenza sessuale. L’interpretazione della Cassazione sulla nozione di atto sessuale*, in *Cassazione penale*, 2005 fasc. 4;

STIRLING, A.F., KERR, G.A., *Abused Athletes’ perceptions of the coach-athlete relationship*, in *Sport in society*, 2009, 12(2);

TESTA, F., *Violenza sessuale e inferiorità psichica*, in *L’indice Penale*, 2001;

TOFTEGAARD NIELSEN, J., *The forbidden zone: intimacy, sexual relations and misconduct in the relationship between coaches and athletes*, in *International review for the sociology of sport*, 2001, 36(2);

TRAPASSO, A., *Violenza sessuale: il punto su talune questioni di diritto sostanziale e processuale*, in *Altalex*, 2017, <https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/17/violenza-sessuale>;

TRICOMI, I., *Nuove ipotesi di reato e aggravanti specifiche per tutelare i minori dagli abusi sessuali*, in *Guida al diritto*, 1996;

TROCMÉ, N., BALA, N., *False allegations of abuse and neglect when parents separate*, in *Child abuse and neglect*, 2005, 29(12);

UBBIALI, G., *Il maestro di sci seduttore «Dovevamo accorgerci tutti»*, in *Corriere.it*, 2012, https://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/12_dicembre_22/maestro-sci-seduttori-radici-sci-dovevamo-accorgerci-2113273436135.shtml;

VERGA, G., *Commento al codice penale*, in *DeJure*, 2020, <https://dejure.it/#/home>;

VESSICHELLI, M., *Con l’aumento del minimo edittale a cinque anni ora più difficile la strada del «patteggiamento»*, in *Guida al diritto*, 1996;

WAHL, G., WERTHEIM, L.J., DOHRMANN, G., *Passion plays a growing number of coaches are falling in love with – and sometimes marrying – athletes they train. Some of these relationships succeed. Others disrupt careers or leave teammates stumbling over hidden obstacles*, in *Sports Illustrated*, 10 settembre 2001, *special report (bonus piece)*;

#HorseMeTooItalia, in *Horse Angels*, <https://www.horse-angels.it/gestione-naturale/37-sfumature-di-baio/molestie-e-abusi-sessuali-nel-mondo-del-cavallo/558-horsemetooitalia.html>;

Guida antipedofili, come orientarsi in equitazione, in *Horse Angels*, <https://www.horse-angels.it/non-solo-cavalli/molestie-e-abusi-sessuali-nel-mondo-del-cavallo/985-guida-antipedofili-come-orientarsi-in-equitazione.html>;

I reati sessuali nel mondo equestre, in *Horse Angels*, <https://www.horse-angels.it/fanzina/molestie-e-abusi-sessuali-nel-mondo-del-cavallo/891-i-reati-sessuali-nel-mondo-equestre.html>;

L'abuso delle persone di minore età: al più presto una strategia nazionale di prevenzione e contrasto, a cura del CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia), 2019, <http://gruppocrc.net/labuso-delle-persone-di-minore-eta-al-piu-presto-una-strategia-nazionale-di-prevenzione-e-contrasto/>;

Manuale Informativo Digitale – ChangeTheGame – Educare alla consapevolezza contro gli abusi sessuali nello sport, a cura de Il Cavallo Rosa ODV, 2020, <https://www.changethegame.it/wp-content/uploads/2020/06/Manuale-Informativo-digitale-Educare-alla-consapevolezza-contro-gli-abusi-sessuali-nello-sport.pdf>;

Molestie sessuali nel mondo del cavallo e la difficoltà ad aprire il vaso di Pandora, in *Horse Angels*, <https://www.horse-angels.it/non-solo-cavalli/molestie-e-abusi-sessuali-nel-mondo-del-cavallo/496-molestie-sessuali-nel-mondo-del-cavallo-e-la-difficolta-ad-aprire-il-vaso-di-pandora.html>;

Tesseramento “sostanziale” o “di fatto”, in *Calcio Illustrato*, 27 settembre 2018, <https://www.ilcalciollustrato.it/tesseramento-sostanziale-o-di-fatto-2/>.

Convegni, conferenze e lezioni

Conferenza sulla violenza sessuale contro le donne e i bambini nello sport tenutasi presso il museo nazionale finlandese di Helsinki nell'aprile 2019;

Convegno *#INSIEMESIPUO: AICS e Telefono Azzurro uniti contro il disagio giovanile nello sport*, Sala della Regina presso la Camera dei Deputati, Roma, 18 maggio 2017.

Convegno *Le donne e lo sport*, Roma, 22 maggio 2018.

Convegno del CONI *Donne e minori: lo sport contro la violenza*, Roma, 8 novembre 2017;

Convegno *Un calcio...al bullismo*, Centro di Cultura, Formazione e Attività Forensi dell'Ordine degli Avvocati di Genova, 7 febbraio 2020;

VENTURI, C., *Lezione: L'audizione del minore nel processo penale*, Savona, 2014.

GIURISPRUDENZA

Giurisprudenza statale e sovranazionale

Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42682/2015;

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza n.5775/2004;

Cass. Pen, S.U., sentenza n.21837/2012;

Cass. Pen, sez. I, sentenza n.9446/2018;

Cass. Pen, sez. III, sentenza 31842/2014;

Cass. Pen, sez. III, sentenza n.19515/2013;

Cass. Pen, sez. III, sentenza n.27469/2008;

Cass. Pen, sez. III, sentenza n.34212/2010;

Cass. Pen, sez. III, sentenza n.34357/2017;

Cass. Pen, sez. III, sentenza n.52629/2017;

Cass. Pen, Sez. IV, 11.12.2001, FIREMI e altri, in *Guida al diritto*, 2002, 23, 57;

Cass. Pen. III, sentenza n.3648/2018;

Cass. Pen. Sez. III, sentenza n.1190/2011;

Cass. Pen., S.U., sentenza 51815/2018;

Cass. Pen., S.U., sentenza n.13/2000;

Cass. Pen., S.U., sentenza n.41461/2012;

Cass. Pen., S.U., sentenza n.51815/2018;

Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47980/2016;

Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 648/2016;

Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39405/2013;

Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45607/2013;

Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 11755/1991;

Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 3758/2014;

Cass. Pen., sez. I, sentenza n.10983/2011;
Cass. Pen., sez. I, sentenza n.11208/1994;
Cass. Pen., sez. I, sentenza n.12731/2012;
Cass. Pen., sez. I, sentenza n.20233/2003;
Cass. Pen., sez. I, sentenza n.23262/2016;
Cass. Pen., sez. I, sentenza n.25666/2003;
Cass. Pen., sez. I, sentenza n.26336/2017;
Cass. Pen., sez. I, sentenza n.26801/2016;
Cass. Pen., sez. I, sentenza n.29372/2010;
Cass. Pen., sez. I, sentenza n.31265/2014;
Cass. Pen., sez. I, sentenza n.5148/1997;
Cass. Pen., sez. I, sentenza n.6064/2018;
Cass. Pen., sez. I, sentenza n.6908/2012;
Cass. Pen., sez. II, sentenza n.13463/2016;
Cass. Pen., sez. II, sentenza n.2469/2017;
Cass. Pen., sez. II, sentenza n.25363/2015;
Cass. Pen., sez. II, sentenza n.2721/2019;
Cass. Pen., sez. II, sentenza n.47848/2016;
Cass. Pen., sez. III sentenza n.27123/2015;
Cass. Pen., Sez. III, 25.3.2003, GRILLO, C. *Ufficio del Massimario e Ruolo*, 225325;
Cass. Pen., Sez. III, 28.9-21.11.2005, SCHIMMENTI, in *Ufficio del Massimario e Ruolo*, 232517;
Cass. Pen., sez. III, 9.7.2008, in *CED Cassazione*, 240746;
Cass. Pen., sez. III, n.17383/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza 11.10.1995;
Cass. Pen., sez. III, sentenza 29.03.1965;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 12222/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 1752/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 23203/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 25395/2010;

Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 38138/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 38616/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 948/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.10770/2010;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.10923/2019;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11036/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11509/2019;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11560/2010;
Cass. Pen., Sez. III, sentenza n.11671/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11674/2011;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.11675/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12043/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12250/2019;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12506/2011;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12537/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.12654/2003;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13939/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14021/2019;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14021/2019;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14085/2013;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14437/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14506/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14560/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15296/2004;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15633/2008;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15719/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15827/2015;

Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16037/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16107/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16329/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16355/2005;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16507/2019;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16609/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.16616/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.1709/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.17189/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.174111/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.17414/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.1820/2010;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18483/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18513/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18663/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.18881/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.190/2008;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.19425/2007;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.19603/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.19672/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.19729/2008;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.20292/2011;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.20568/2008;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21020/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21317/2011;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21752/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.21771/2011;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.22127/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.2215/2005;

Cass. Pen., sez. III, sentenza n.22265/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.22440/2013;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.23202/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.23205/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.23272/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24259/2010;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24342/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.2440/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24417/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24803/2009;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.25819/2013;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.26201/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.26369/2011;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.2681/2011;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.26867/2012;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27282/2012;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27419/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.27886/2013;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.2835/2011;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28527/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28649/2009;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.28815/2008;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29603/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29618/2011;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29721/2010;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.29969/2019;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30400/2008;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30548/2011;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30865/2015;

Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30936/2009;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.30938/2019;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3110/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31250/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32170/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32445/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32462/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32619/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32911/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33042/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33049/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3348/2003;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33562/2012;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33584/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3385/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3391/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33937/2010;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.34162/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.34512/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35397/2007;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35404/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35591/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35728/2007;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36044/2012;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36094/2006;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36351/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3637/2014;

Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3648/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3651/2013;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36704/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.36896/2013;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37115/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37135/2013;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37146/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37147/2007;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37166/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37355/2019;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37509/2011;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37550/2013;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.37817/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38221/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38435/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38649/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38651/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.38681/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39365/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3943/2005;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.3973/2019;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.39904/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.40849/2012;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41109/2019;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41214/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.41412/2011;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42111/2007;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42457/2013;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42477/2010;

Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42682/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42738/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42873/2013;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42964/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.42984/2007;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.43538/2019;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44221/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44408/2011;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44530/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44627/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44633/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.44681/2005;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45687/2011;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45692/2011;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45749/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45943/2019;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.45963/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46080/2009;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46170/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46377/2013;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46461/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46592/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.46604/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.4674/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47033/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47100/2019;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47220/2012;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.4752/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47848/2016;

Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47869/2012;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48175/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48368/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.48377/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.4913/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.49597/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.51418/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52637/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52835/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.52837/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.55302/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.55348/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.55488/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5773/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5798/2019;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.6714/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7005/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7061/2012;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.763/2009;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7870/2019;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.8145/2012;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.9111/2008;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.9223/2000;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.9349/2012;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.949/2014;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.967/2014;
Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.,13339/2018;
Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.18662/2013;

Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.18793/2017;
Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.30352/2015;
Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.30993/2019;
Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.33254/2019;
Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.36399/2013;
Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.44644/2011;
Cass. Pen., sez. IV, sentenza n.5399/2015;
Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 10444/2005;
Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 35497/2001;
Cass. Pen., sez. V, sentenza n.12528/2016;
Cass. Pen., sez. V, sentenza n.36032/2008;
Cass. Pen., sez. V, sentenza n.46428/2017;
Cass. Pen., sez. V, sentenza n.4669/2017;
Cass. Pen., sez. V, sentenza n.48891/2018;
Cass. Pen., sez. V, sentenza n.7355/1984;
Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 7550/2011;
Cass. Pen., sez. VI, sentenza n.23831/2019;
Cass. Pen., sez. VI, sentenza n.31877/2017;
Cass. Pen., sez. II, sentenza n.2469/2016;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.14789/2004;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15245/2017;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15464/2004;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.1815/2007;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.23178/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.24683/2015;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.35118/2004;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.47488/2018;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.6916/2019;
Cass. Pen., sez. III, sentenza n.7767/2014;

Cass. Pen., sez. III, sentenza n.9221/2016;
Cass., S.U., sentenza n.28953/2017;
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n.866/2019;
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n.534/2020;
Corte Cost., sentenza n.143/2014;
Corte Cost., sentenza n.265/2017;
Corte Cost., sentenza n.322/2007;
Corte Cost., sentenza n.325/2005;
Corte Cost., sentenza n.34/2009;
Corte Cost., sentenza n.45/2015;
Corte Cost., sentenza n.49/2011;
Corte Cost., sentenza n.160/2019;
Corte d'Appello di Lecce – sezione staccata di Taranto, sentenza del 4 giugno 2014;
Corte d'Appello di Lecce – sezione staccata di Taranto, sentenza del 12 agosto 2017;
Corte d'Appello di Torino, sez. II, sentenza del 10 dicembre 2008;
Corte dei Conti, Sezioni Riunite, sentenza n.10/2020;
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza nelle cause riunite n. C612/17 e C613/17 dell'11 settembre 2019;
Corte EDU, sentenza 5 luglio 2011;
T.A.R. Lazio, sez. III *ter*, ordinanza n.4332/2004;
T.A.R. Lazio, sez. III *ter*, ordinanza n.2244/2005;
T.A.R. Lazio, sez. III *ter*, ordinanza n.4666/2006;
T.A.R. Lazio, sez. III *ter*, ordinanza n.4671/2006;
T.A.R. Lazio, sez. III *ter*, ordinanza n.1664/2007;
T.A.R. Lazio, sez. III *ter*, ordinanza n.10171/2017;
T.A.R. Lazio, sez. III *ter*, sentenza n.7331/2006;
T.A.R. Lazio, sez. III *ter*, sentenza n.2801/2005;
T.A.R. Lazio, sez. III *ter*, sentenza, n.13616/2005;
T.A.R. Lazio, sez. I *ter*, sentenza n.4100/2018;

Tribunale di Firenze, sez. II, sentenza del 5 maggio 2014.

Giurisprudenza sportiva⁶³³

Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, sez. IV, decisione n.14/2016;

Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Sezioni Unite, decisione n.66/2017;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione n.19/2018;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione n.26/2019;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione n.63/2016;

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n.34/2016;

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n.37/2016;

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n.44/2017;

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n.6/2016;

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n.93/2017;

Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, comunicato ufficiale n.31/CDN(2013/2014), §59;

Corte Federale d'Appello della FIGC, sez. III, comunicato ufficiale n.124/CFA(2015/2016), §3, proc. n.821(2014/2015);

Corte Federale D'Appello della FIGC, sez. IV, comunicato ufficiale n.032/CFA(2014/2015), §1;

Tribunale Federale Nazionale della FIGC, sez. disciplinare, comunicato ufficiale n.82/TFN(2016/2017), §194;

Tribunale Federale Nazionale della FIGC, sez. disciplinare, comunicato ufficiale n.82/TFN(2016/2017), §194;

Tribunale Federale della FISE, decisione n.22/2019;

Tribunale Federale della FISE, decisione n.22/2019;

Tribunale Federale della FISE, decisione n.25/2019;

Tribunale Federale della FISE, decisione n.27/2015;

Tribunale Federale della FISE, decisione n.36/2016 (procedimento P.A.70/15);

Corte Federale di Appello della FISE, decisione del 21 dicembre 2016 (procedimento P.A.70/15);

⁶³³ Il richiamo va alle decisioni i cui contenuti testuali sono stati citati nel corso del lavoro, per le restanti rinviandosi alla lettura degli allegati 1 e 2.

Tribunale Federale della FISE, decisione n.1/2015;

Corte Federale d'Appello della FISE, decisione n.4/2017;

Tribunale Federale della FISE, decisione n.7/2019;

Tribunale Federale della FISE, decisione n.7/2019;

Corte Federale d'Appello della FISE, decisione del 27 settembre – 6 ottobre 2016;

Corte Federale della FIT, decisione n.35/2007;

Corte Federale della FIT, decisione n.4/2009;

Tribunale Federale della FIPAV, comunicato ufficiale n.62/2019;

Tribunale Federale della FIPAV, decisione n.11/2015;

Corte Federale d'Appello della FGI, sentenza n.5/2015;

Tribunale Federale della FGI, decisione del 9 maggio 2015;

Corte Federale di Appello della FIN, decisione n.31/2018;

Tribunale Federale della FCI, sez. I, comunicato n.1/2018;

Tribunale Federale della FIJLKAM, procedimento disciplinare R.G. 1409/K del 2015;

Tribunale Federale della FIP, decisione n.110/2018 (comunicato ufficiale n.671/2018).

RINGRAZIAMENTI

Un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito, con il loro instancabile supporto, alla realizzazione di questo lavoro di ricerca.

Ringrazio il mio relatore, Professor Paolo Pisa, per la pazienza e la disponibilità dimostratemi.

Un sentito ringraziamento al Dott. Renato Grillo, per l'interesse manifestato sin dal primo incontro, per il proficuo dialogo sul tema e per il costante incoraggiamento.

Grazie all'Avv. Elisa Brigandì, che mi ha aperto la mente al nuovo mondo del diritto dello sport.

Grazie a Marco, per la gentilezza, la disponibilità e gli "spunti" offerti in ogni occasione.

Un ringraziamento davvero speciale va ad Enrico, sempre presente nei momenti di difficoltà con la sua impareggiabile e affettuosa discrezione, senza il quale, forse, oggi non mi starei laureando.

Grazie di cuore a Veronica, Arianna e Matteo, per essere stati sempre presenti, e ancora di più in quest'ultima fase davvero complicata della mia vita, con sensibilità e spensieratezza.

Un ultimo, immenso grazie alla mia famiglia, a mia sorella, a mia mamma, a mio papà, a mia nonna e a mia zia, i quali, ognuno a suo modo, hanno saputo sostenermi e guidarmi lungo il cammino.

ALLEGATO 1 – Procedimenti disciplinari sportivi relativi al periodo 2013-2019 – indicazioni della Procura Generale dello Sport presso il CONI aggiornate al luglio 2019

PROCEDIMENTI PER PEDOFILIA E VIOLENZE SESSUALI – ANNO 2013-14-15									
	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	RESPONSABILE	VITTIMA	LUOGO	ORIGINE	A.G.	ESITO	DATA DI CHIUSURA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC -									
1	685/2013-14	03-10-2014	Allenatore - molestie sessuali	Calciatori - 10 anni	Roma	Notizia stampa		Archiviazione	14.10.2014
2	1050/2013-14	07-10-2014	Allenatore (G.S.) - tentata violenza sessuale	3 Calciatrici	Salerno	Notizia stampa	Rinvio a giudizio	5 anni con preclusione	09.03.2015
3	1029/2013-14	08-10-2014	Vice Allenatore (A.A.) - tentata violenza sessuale	Calciatori minorenni	Roma	Notizia stampa	Atti	5 anni con preclusione + 200 per la società	19.06.2015
4	175/2014-15	06-11-2014	Allenatore (A.P.) - abusi sessuali	2 calciatori - 12 anni	Milano	Notizia stampa	Atti	5 anni con preclusione + 6000 per la società	13.05.2015
5	450/2014-15	05-02-2015	Tesserato (G.S.) - Atti sessuali con minore	Calciatori minorenni	Padova	Notizia stampa	Atti	5 anni con preclusione	10.12.2015
6	463/2014-15	10-02-2015	(S.G.) Molestie sessuali, invio di materiale Pedopornografico	Calciatori minorenni	Como	Notizia stampa	Atti	5 anni con preclusione	14.01.2016
7	821/2014-15	14-05-2015	Dirigente accompagnatore (D.G.A.) - Abusi sessuali	10 calciatori dai 13 ai 17 anni	Treviso	Notizia stampa	Atti	5 anni con preclusione + 4000 per la società	15.10.2015
8	888/2014-15	25-05-2015	Consigliere di una ASD (G.T.) - molestie sessuali	Minore	Bari	Notizia stampa	Atti	5 anni con preclusione + 4000 per la società	20.10.2015

9	359/2015-16	13-11-2015	Allenatore (C.P.) - atti sessuali con minore	Minore tra i 14 e i 18 anni	Catania	Notizia stampa	Atti	5 anni con preclusione	18.04.2016
10	755/2015-16	15-02-2016	Allenatore (C.Z.) - atti sessuali con minore	2 ragazzi del 99	Brescia	Notizia stampa	Atti	5 anni con preclusione	28.07.2016
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO - FIP -									
11	1/2014-15	26-09-2014	Allenatore (C.B.) - abusi sessuali	Minori (categoria minibasket)	Torino	Esposto	Sentenza penale di condanna - 1 anno e 10 mesi	TF - 1 anno e 10 mesi	11.03.2015
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - FISE -									
12	70/2015	04-06-2015	Istruttore (K.W.) - Atti sessuali con minore	Allieva 14 anni	Bolzano	Notizia stampa	Atti	Radiazione	21.12.2016
13	26/2015 – CDG 95/2015	15-10-2015	Istruttore - Violenza sessuale, v.s. aggravata, atti sessuali con minore (S.M.)	Allieva minorenne	Roma	Esposto		Radiazione	08.03.2016
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - FIPAV -									
14	24/2014-15	19-11-2014	Allenatore (T.F.) - Violazione della privacy - telecamera nascosta negli spogliatoi	Giocatrici nello spogliatoio	Roma	Notizia stampa	Atti	Radiazione	29.01.2015
15	27/2014-15	10-12-2014	Allenatore (C.F.) - Molestie su minore	Giocatrice minorenne	Monfalcone (Roma)	Notizia		sospensione cautelare/un anno di inibizione	17.04.2015
16	32/2014-15	13-01-2015	(A.G.) Violenza sessuale	Donna	Latina	Notizia stampa	Sentenza penale di condanna, 1 anno e 6	Prescrizione	17.04.2015

							mesi di reclusione		
17	5/2014-15	14-10-2014	Insegnante (M.E.) Atti sessuali con minore	Alunna minorenne	Catania	Notizia stampa		Sospensione cautelare/ Radiazione	16.03.2015
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS - FIT -									
18	15/2008	02-02-2015	Violenza sessuale	Minore	Roma		Assolto perché il fatto non sussiste	Prescrizione	
19	21/2015 riunito Al 15/2008	05-05-2015	Violenza sessuale aggravata (su minore)		Roma				
FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA - FGI -									
20	10/2014	23-11-2014	Dirigente e tecnico - Atti sessuali con minore (S.C.)		Marsala (Trapani)	Notizia stampa	Ordinanza misura cautelare	Radiazione	09.03.2015

PROCEDIMENTI PER PEDOFILIA E VIOLENZE SESSUALI – ANNO 2016									
	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	RESPONSABILE	VITTIMA	LUOGO	ORIGINE	A.G.	ESITO	DATA DI CHIUSURA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC -									
1	755/15-16	15-02-2016	Allenatore (C.Z.) rapporti sessuali	Giocatori minorenni	Brescia	Notizia stampa			
2	308/16-17	14-10-2016	Collaboratore di una società sportiva (G.G.) - materiale pedopornografico realizzato utilizzando minori	2 giocatori minorenni della società sportiva	Brindisi	Notizia stampa	Atti	Sospensione cautelare/ 5 anni con preclusione	04.05.17
3	536/15-17 (321/17-18) (156/17-18)	15-12-2016	Presidente di società (G.G.) - atti sessuali con minore	Un giocatore tredicenne di origini Senegalesi	Cremona	Notizia stampa	Richiesta atti		
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - FIC -									
4	3/2016	17-06-2016	Molestie nei confronti di una undicenne	Ragazza di undici anni	Genova	Notizia stampa	Trasmissione ordinanza misura cautelare	Radiazione	25.05.17
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - FIN -									
5	28/2016	28-11-2016	Istruttore (C.C.) - violenza sessuale ripetutasi nell'arco di 2 anno	Ragazza di 14 anni	Sant' Antimo (Napoli)	Notizia stampa	Trasmissione ordinanza misura cautelare	Radiazione	2017
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L' ARCO - FITARCO -									
6	12/2016	07-06-2016	Tesserato (M.P.) - abusi sessuali nei confronti della figliastra di 9 anni	Bambina di 9 anni	Cosenza	Notizia stampa	Atti	Radiazione	30.06.16

7	6/2016	23-02-2016	G.C. - Consigliere Regionale, detenzione e condivisione di materiale pedopornografico		Bologna	Esposto	Atti	Radiazione	17.06.2016
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - FISE -									
8	141/2014 CDG 59/2016	10-12-2014	Presidente Circolo Ippico (D.B.) - abusi sessuali	2 minori di sedici anni	Biella	Notizia stampa	Sentenza penale di condanna	Radiazione	08.02.17

PROCEDIMENTI PER PEDOFILIA E VIOLENZE SESSUALI – ANNO 2017									
	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	RESPONSABILE	VITTIMA	LUOGO	ORIGINE	A.G.	ESITO	DATA DI CHIUSURA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC -									
1	1029/16-17	29-03-2017	Arresto di due allenatori ed un arbitro con l'accusa di pedopornografia minorile e violenza sessuale		Torino	Rassegna stampa		Archiviazione non tesserati	05.12.2017
2	7/2017-18	14-07-2017	(B.M.) Direttore sportivo che avrebbe adescato centinaia di giovani appartenenti a varie squadre per finalità a sfondo sessuale	Varie	Torino	Web	Atti	TF - 5 anni con preclusione	13.06.2018
3	321/17-18	07-11-2017	Presidente Società (G.G.) - Rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata su minori	Minore (N.O.)	Cremona	Rassegna stampa	Atti	Sospensione cautelare/ Deferimento	
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO - FIP -									
4	209/16-17	27-06-2017	Allenatore (F.S.) - Abusi sessuali su minore	2 Allievi	Taranto	Rassegna stampa	G.U.P. - 6 anni	Radiazione	16.01.2018
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - FIPAV-									

5	88/2016-17	12-04-2017	Insegnante (M.S.) Violenza sessuale su minore in una scuola	Bambina di 8 anni	Parma	Missiva pervenuta dalla P.R. di Parma	Missiva pervenuta dalla P.R. di Parma	Radiazione	28.06.2017
6	32/2017-18	19-10-2017	Allenatore (D.G.) Abusi sessuali su minore	Allieva 13 anni	Pistoia	Notizia stampa	Ordinanza cautelare in carcere	Intendimento di deferimento	
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - FIN -									
7	3/2017	01-02-2017	Istruttore 30 anni (S.) - abusi sessuali su minori	Allieva 13 anni	Milano	Notizia stampa/ esposto	Sentenza penale di condanna	Archiviazione per intervenuta prescrizione	25.05.2017
8	36/2017	07-12-2017	Allenatore (M.D.M.) - Abusi sessuali su minore - relazione con una minorenni	Allieva - 14 anni	Mestre	Esposto della madre della vittima	Atti	Cautelare/ CFA Radiazione	11.07.2018
FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA - FSI -									
9	5/2017	07-06-2017	Produzione di un video con contenuti pornografici utilizzando minori mostrato ad un allievo	Allievo minorenne	Montebelluna	Notizia stampa	Decreto che dispone il giudizio - condanna a 6 anni	Sospensione cautelare	
10	8/2017	07-07-2017	Presunti rapporti sessuali con minorenni		Torino	Esposto	Indagine Penale Archiviata	Archiviazione	28.02.2018
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - FISE -									
11	41/2017	28-04-2017	Abusi sessuali subiti dal suo istruttore quando era minorenne			Denuncia non qualificata		Archiviazione per assenza di riscontri	05.09.2017
12	66/2017	11-09-2017	Violenza sessuale su minorenni (R.C.)	Allievo - 16 anni	Oristano	Esposto	Richiesti atti	1^ proroga	
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO - FITET -									

13	13/2017	05-09-2017	Presidente Società/Maestro (A.M.) - Abusi sessuali su minori	3 ragazze di 15 anni	Catania	Notizia stampa	Ordinanza misura cautelare	Sospensione cautelare	
FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL E SOFTBALL - FIBS-									
14	5/2017	21-04-2017	Abusi sessuali su minorenni					Archiviato; riaperto su 6/2018	
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA - FCI -									
15	18/2017	07-092017	Direttore Sportivo (G.R.) - Molestie sessuali nei confronti di una minorenne	Ragazza minorenne	Porto Sant'Elpidio	Denuncia Pres. C.R. Marche	Inviati gli atti all'A.G./ Denuncia	Radiazione	29.01.2018

PROCEDIMENTI PER PEDOFILIA E VIOLENZE SESSUALI – ANNO 2018									
	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	RESPONSABILE	VITTIMA	LUOGO	ORIGINE	A.G.	ESITO	DATA DI CHIUSURA
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - FISE -									
1	19/2018	05-03-2018	Istruttore (M.A.)	Allievo 16 anni	Roma	Notizia stampa	Atti non ostensibili	Archiviato	27.11.2018
2	35/2018	06-06-2018	Direttore centro ippico (O.F.)	Stagista 18 anni	Firenze		Condanna anni 1 mesi 10	Indagine	
3	63/2018	17-09-2018	Istruttore (G.R.)	Allievo 15 anni	Verona	Segnalazione	Rinvio a giudizio	1^ proroga	
4	84/2018 vd 85/2018	04-12-2018	Istruttore (A.M.)	Allieva 17 anni	Mantova	Segnalazione Cavallo Rosa		Deferimento	
5	85/2018 vd 84/2018	05-12-2018	Istruttore (A.M.)	Allieva 17 anni	Brescia	Segnalazione Cavallo Rosa		Deferimento	
FEDERAZIONE ITALIANA BASBAL E SOFTBALL - FIBS -									
6	2/2018	13-03-2018	Docente scolastico (D.L.M.)	Allieva/e	Cuneo	Notizia stampa	Ordinanza - divieto di avvicinamento e dimora	Indagine	
7	6/2018	15-05-2018	Allenatore (R.F.)	Allievo	Chieti	Notizia stampa	Ordinanza - divieto di avvicinamento e dimora	Radiazione	19.01.2019
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - FIPAV -									
8	99/17-18	19-03-2018	Allenatrice che abusa dell'allieva (B.B.)	Allieva (M.C.)	Rimini	Notizia stampa	Ordinanza - divieto di avvicinamento	TF - (non era un abuso)	
FEDERAZIONE ITALIANA VELA - FIV -									
9	4/2018	16-03-2018	Istruttore sorpreso a dormire con una minorenni	Allieva (M.M.T.)	Sulzano	Dichiarazione consigliere		Archiviato	28.05.2018
FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA - FMSI -									

10	4/2018	27-03-2018	(E.T.) Medico condannato per atti di violenza privata in occasione dello svolgimento dell'attività professionale	Atleta	Prato	Notizia stampa		Indagine - è sullo stesso fatto e riguarda lo stesso medico del 12/2018 FPI	
FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA - FPI -									
11	12/2018	04-04-2018	(E.T.) Medico condannato per atti di violenza privata in occasione dello svolgimento dell'attività professionale	Atleta	Prato	Notizia stampa		10 mesi di inibizione	23.07.2018
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC -									
12	1218/17-18 (1/FIPAP/2018)	03-05-2018	Arbitro accusato di prostituzione minorile (M.A.)	5 ragazzi dai 15 ai 17 anni	Fossano (Torino)	Notizia stampa		Inibizione 4 anni	20.12.2018
13	1309/17-19	22-05-2018	Presidente/ Allenatore (A.G.) in carcere per violenza sessuale su giocatori di 9/10 anni	Allievi 9/10 anni	Treviso	Notizia stampa	Atti dalla PR di Treviso	Radiazione	17.04.2019
FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI - FIJLKAM-									
14	11/2018	01-05-2018	Maestro di karate (E.A.), molestie nei confronti di 2 allieve	Allieve	Roma	Notizia stampa		Archiviato perché non tesserato	11.12.2018
FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA - FSI -									
15	4/2018	06-09-2018	Istruttore (D.A.) - Tentata violenza sessuale nei	Allievo 10 anni	Paola	Notizia stampa		Avvio	

			confronti di un giovane						
FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE – TREC_ANTE									
16	5/2018 (63/2018 FISE)	17-10-2018	(G.R.) costrizione psicologica, atti sessuali nei confronti di un quindicenne	Allievo 15 anni	Bussolengo (VR)	Notizia stampa	Rinvio a giudizio	TF - Sospensione del procedimento in attesa del giudicato penale	
FEDERAZIONE PESISTICA ITALIANA - FIPE -									
17	4/2018	13-11-2018	Atleta (R.M.) con video di minori che compivano atti sessuali	Video di bambini di 10-12 anni	Carini (PA)	Esposto del Presidente della Società		Deferimento	
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI - FIS -									
18	6/2018	05-12-2018	Violenza sessuale su minorenni da parte di un tecnico (G.S.)	Sciattrice	Cuneo	Esposto Avvocato della vittima	Rinvio a giudizio	TF - 6 mesi inibizione	07.03.2018
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PALLAPUGNO - FIPAP -									
19	1/2018 (1218/17-18 FIGC)	21-06-2018	Arbitro (M.A.) richiede a minori il compimento di atti sessuali	5 ragazzi dai 15 ai 17 anni	Fossano (Torino)	Notizia stampa	Atti ostensibili PR Torino	TF - 4 anni di inibizione	1.04.2019

PROCEDIMENTI PER PEDOFILIA E VIOLENZE SESSUALI – ANNO 2019									
	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	RESPONSABILE	VITTIMA	LUOGO	ORIGINE	A.G.	ESITO	DATA DI CHIUSURA
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - FISE -									
1	8/2019	05-02-2019	Insegnante (P.D.B.) - molestie	Allieva 18 anni	Roma	Notizia stampa	Richiesti atti	Deferimento	
2	32/2019	06-05-2019	Istruttore (F.M.) Atti sessuali con minore	Allieva 14 anni	Macerata	Notizia stampa	Atti	Iscrizione	
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC -									
3	812/2018-19 nel 1390/18-19	11-02-2018	Allenatore violenza sessuale nei confronti di giovani calciatrici	Calciatrici 13-16 anni	Mestre	Notizia stampa	Richiesti atti	Archiviazione in attesa di atti	
4	1310/18-19	27-05-2019	Talent scout, approcci con minori adescati fuori dalla scuola calcio	Calciatori 14 anni	Roma	Notizia stampa		Avvio	
5	1390/18-19	06-06-2019	Allenatore (P.P.) violenza sessuale nei confronti di giovani calciatrici	Calciatrici 13-16 anni	Mestre	Notizia stampa		Indagine/ Sospensione cautelare	
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - FIPAV -									
6	59/18-19	11-02-2019	Istruttore (E.M.) - violenza sessuale su atlete adolescenti	Atlete 15-16 anni	Pisa	Notizia stampa	Atti	Radiazione	07.05.19

7	60/18-19	11-02-2019	Minori fotografate di nascosto in spogliatoio	Atlete under 18	Carpi	Esposto Presidente di Società grazie a denuncia dei genitori		Fissazione udienza	
8	78/18-19	22-03-2019	Allenatore (L.G.) atti sessuali con minori	Allieva 15 anni	Pisa		Sentenza penale - 4 anni di reclusione	Radiazione	13.06.19
9	89/18-19	10-04-2019	Presidente Volley (B.W.S.) indagato per abusi sessuali verso un sedicenne	Atleta 16 anni	Chieti	Notizia stampa	Richiesti atti	Intendimento Archiviazione in attesa di atti	
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO - FIP -									
10	69/18-19	13-02-2019	Allenatore che riprende di nascosto le atlete nello spogliatoio	Atlete under 18	Livorno	Esposto tesserata	Decreto di citazione diretta a giudizio	Sospensione cautelare/ Deferimento	
FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA - FGI -									
11	18/2019	04-06-2019	Docente agli arresti domiciliari per atti sessuali su minorenni	Bambine di cui una minore di 10 anni	Reggio Calabria	Segnalazione della Notizia stampa	Atti	Cautelare	
FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA - FIS -									
12	4/2019	03-05-2019	Maestro (L.T.) - atti sessuali su minore 12 anni		Nola	Segnalazione Comitato Zanfardino	Richiesta atti		

ALLEGATO 2 – Riepilogo procedimenti disciplinari sportivi relativi al periodo 2013-2019 – indicazioni della Procura Generale dello Sport presso il CONI aggiornate al luglio 2019

PROCEDIMENTI ABUSI-VIOLENZE SESSUALI 2013-14-15						
FEDERAZIONE	NUMERO DI PROCEDIMENTI	CAUTELARI	RADIAZIONI/ SANZIONI	ARCHIVIAZIONE	PRESCRIZIONE	IN CORSO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO	10		9	1		
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO	1		1			
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI	2		2			
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO	4	2	3		1	
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS	2				1	
FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA	1		1			
TOTALE	20	2	16	1	2	
PROCEDIMENTI ABUSI-VIOLENZE SESSUALI 2016						
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO	3	1	1			2
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO	1		1			
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO	1		1			
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO	2		2			
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI	1		1			
TOTALE	8	1	6			2
PROCEDIMENTI ABUSI-VIOLENZE SESSUALI 2017						
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO	3	1	1	1		1
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO	1		1			
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO	2		1			1
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO	2	1	1		1	
FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA	2	1		1		1
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI	2			1		1
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO	1	1				1
FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL E SOFTBALL	1					1
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA	1		1			
TOTALE	15	4	5	3	1	6

PROCEDIMENTI ABUSI-VIOLENZE SESSUALI 2018						
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO	2		2			
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI	5			1		4
FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL E SOFTBALL	2		1			1
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO	1		/			
FEDERAZIONE ITALIANA VELA	1			1		
FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA e FMSI	1		1			
FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE A.M.	1			1		
FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA	1					1
FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE	1	1				1
FEDERAZIONE PESISTICA ITALIANA	1					1
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI	1		1			
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO	1		1			
TOTALE	18	1	6	3		8
PROCEDIMENTI ABUSI-VIOLENZE SESSUALI 2019						
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO	3	1		1		2
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI	2					2
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO	4		2	1		1
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO	1	1				1
FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA	1	1				1
FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA	1					1
TOTALE	12	3	2	2		8